Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA **Roma - Giovedì, 4 settembre 2025** **Si pubblica il martedì, il giovedì e il sabato**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

I testi delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte seconda - devono essere trasmessi tramite il portale IOL - Inserzioni on-line, disponibile all'indirizzo internet www.inserzioni.gazzettaufficiale.it dove sono reperibili tutte le informazioni per la pubblicazione.

FOGLIO DELLE INSERZIONI

SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI

Convocazioni di assemblea

E.S.I. EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria (TX25AAA8628) . . . . . *Pag.* 2

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE

Convocazione di assemblea generale (TX25AAA8553) . . . . . *Pag.* 1

WWF ITALIA - E.T.S.

Convocazione di assemblea ordinaria (TX25AAA8579) . . . . . *Pag.* 2

Altri annunzi commerciali

BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Avviso di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 01/09/1993 (il "TUB") ed informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (TX25AAB8614) . . . . . *Pag.* 10

BS IVA SPV S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") (TX25AAB8583) . . . . . *Pag.* 7

DOLOMITES FUNDING S.R.L.

PLAVIS LEASE S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve "TUB") nonché informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX25AAB8593). . . . . *Pag.* 9

FIANDRA SPV S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in volta modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati") (TX25AAB8562) . . . . . *Pag.* 4

LEPONTINE S.R.L.

RENO LEASE S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve "TUB") nonché informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali"), del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del GDPR (TX25AAB8592) . . . . . *Pag.* 9

POPP-1 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX25AAB8560) . . . . . *Pag.* 2

SPV PROJECT 2319 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata e integrata, la "Legge sulla Cartolarizzazione"), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 e relativa normativa nazionale applicabile (TX25AAB8563) . . . . . *Pag.* 5

ANNUNZI GIUDIZIARI

Notifiche per pubblici proclami

ACQUIRENTI DI BENI IPOTECATI

Liberazione da ipoteche (TX25ABA8632) . . . . . *Pag.* 18

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di citazione e convocazione per mediazione obbligatoria - R.G. 3945/2025 (TX25ABA8626) . . . . . *Pag.* 17

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di citazione per usucapione e contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria - R.G. 3171/2025 (TX25ABA8578) . . . . . *Pag.* 13

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies e undecies cpc per declaratoria di acquisto per usucapione del diritto di proprietà dei terreni e decreto del 03/07/2025 (TX25ABA8558). . . . . . *Pag.* 12

TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e mediazione - R.G. 387/2025 (TX25ABA8580) . . . . . *Pag.* 14

TRIBUNALE DI FIRENZE

Notifica per pubblici proclami - R.G. 8445/2025 (TX25ABA8621) . . . . . *Pag.* 16

TRIBUNALE DI FOGGIA

Notifica per pubblici proclami - R.G. 1988/2025 (TX25ABA8622) . . . . . *Pag.* 16

TRIBUNALE DI NUORO

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione di Contu Marco e Contu Luisella, per riconoscimento di proprietà terreni ubicati nel Comune di Siniscola (TX25ABA8571) . . . . . *Pag.* 12

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria (TX25ABA8587) . . . . . *Pag.* 14

TRIBUNALE DI TRANI

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 1158 c.c. - R.G. 2567/2022 (TX25ABA8577) . . . . . *Pag.* 12

TRIBUNALE DI TRIESTE

Notifica per pubblici proclami - R.G. 2147/2025 (TX25ABA8554) . . . . . *Pag.* 11

TRIBUNALE DI VARESE

Notifica per pubblici proclami - Riconoscimento di proprietà - Usucapione ordinaria - R.G. 646/2023 e R.G. 1931/2025 (TX25ABA8627) . . . . . *Pag.* 17

TRIBUNALE DI VENEZIA

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e contestuale chiamata in mediazione - R.G. 819/2025 (TX25ABA8623) . . . . . *Pag.* 16

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di citazione per usucapione con contestuale convocazione in mediazione obbligatoria - R.G. 8914/2025 (TX25ABA8616) . . . . . *Pag.* 15

Ammortamenti

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento polizza di pegno - R.G. n. 7038/2025 (TX25ABC8559) . . . . . *Pag.* 18

TRIBUNALE DI PARMA

Ammortamento certificato azionario - R.G. 6170/2025 (TX25ABC8625) . . . . . *Pag.* 18

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ammortamento libretto di risparmio - R.G. 4048/2025 (TX25ABC8629) . . . . . *Pag.* 19

Eredità

EREDITÀ BENEFICIATA DI CARDIA SALVATORE

Avviso ai creditori ai sensi degli artt. 498 e 503 c.c. (TX25ABH8552) . . . . . *Pag.* 19

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Eredità giacente di Antonio Leo (TX25ABH8605) . . . *Pag.* 21

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Nomina curatore eredità giacente di Amato Gianna - R.G. V.G. n. 1163/2024 (TX25ABH8557). . . . . *Pag.* 20

TRIBUNALE DI ENNA

Nomina curatore eredità giacente di Ferraloro Antonino - R.G. 1951/2024 (TX25ABH8576). . . . . *Pag.* 20

TRIBUNALE DI GENOVA

Nomina curatore eredità giacente di Michele Agostino Tammaro - R.G. 4948/2025 (TX25ABH8619) . . . . . *Pag.* 23

TRIBUNALE DI IMPERIA

Nomina curatore eredità giacente di Zunino Maria - R.G. 299/2025 (TX25ABH8609) . . . . . *Pag.* 22

Nomina curatore eredità giacente di Carmelo Di Perna - R.G. 256/2025 (TX25ABH8613) . . . . . *Pag.* 22

Nomina curatore eredità giacente di Alassio Maria - R.G. 294/2025 (TX25ABH8610) . . . . . *Pag.* 22

TRIBUNALE DI LUCCA

Nomina curatore eredità giacente di Maiella Flora - V.G. n. 3607/2025 (TX25ABH8567). . . . . *Pag.* 20

TRIBUNALE DI MONZA

Nomina curatore eredità giacente di Galimberti Umberto - R.G. 4968/2025 V.G. (TX25ABH8556). . . . . *Pag.* 19

Nomina curatore eredità giacente di Maurizio Cogo (TX25ABH8596) . . . . . *Pag.* 21

TRIBUNALE DI PATTI

Chiusura eredità giacente di Serio Vincenzo - R.G. 802/2024 (TX25ABH8586) . . . . . *Pag.* 21

Chiusura eredità giacente di Armeli Signorina - R.G. 1131/2024 (TX25ABH8585). . . . . *Pag.* 20

TRIBUNALE DI PAVIA

Nomina curatore eredità giacente di Belluschi Carla - R.G. 227/2025 (TX25ABH8617) . . . . . *Pag.* 22

TRIBUNALE DI PORDENONE

Eredità giacente di Laurenti Aurelia - R.G. 2703/2025 (TX25ABH8598) . . . . . *Pag.* 21

TRIBUNALE DI PRATO

Chiusura eredità giacente di Cellai Dino - R.G. 231/2024 (TX25ABH8612) . . . . . *Pag.* 22

TRIBUNALE DI TERNI

Nomina curatore eredità giacente di Cannarella Sergio (TX25ABH8568) . . . . . *Pag.* 20

TRIBUNALE DI VELLETRI

Nomina curatore eredità giacente di Rivolta Ilde Ernestina - R.G. 100/2025 (TX25ABH8608) . . . . . *Pag.* 21

TRIBUNALE DI VENEZIA

Eredità giacente di Luciano Andreoli - R.G. 2859/2025 (TX25ABH8569) . . . . . *Pag.* 20

TRIBUNALE DI VERCELLI Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Eredità giacente di Restelli Francesco (TX25ABH8550) . . . . . *Pag.* 19

TRIBUNALE DI VICENZA

Nomina curatore eredità giacente di Marchesini Claudia - R.G. 3547/2024 (TX25ABH8611). . . . . *Pag.* 22

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

Nomina curatore eredità giacente di Attolini Giovanni - R.G. 3143/2025 (TX25ABH8555) . . . . . *Pag.* 19

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Eredità giacente di Bosticco Ezio (TX25ABH8588) . . *Pag.* 21

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Eredità giacente di Laura Bernardis (TX25ABH8599) . . . . . *Pag.* 21

Riconoscimenti di proprietà

TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI

Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale su fondo rustico ex L. 346/1976 - R.G. 1834/2023 (TX25ABM8615) . . . . . *Pag.* 23

Stato di graduazione

TRIBUNALE DI VICENZA

Stato di graduazione relativo all'eredità giacente di Badoer Virginio - R.G. V.G. nr. 3794/22 (TX25ABN8630) . . . . . *Pag.* 23

Proposta di concordato

CIRIO DEL MONTE ITALIA S.P.A.

Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019 (TX25ABQ7938) . . *Pag.* 35

CIRIO DEL MONTE ITALIA S.P.A.

CIRIO FINANCE LUX S.A.

Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019 (TX25ABQ7940) . . *Pag.* 54

CIRIO DEL MONTE ITALIA S.P.A.

CIRIO HOLDING LUX S.A.

Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019 (TX25ABQ7941) . . *Pag.* 63

CIRIO DEL MONTE ITALIA S.P.A.

DEL MONTE FINANCE LUX S.A.

Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019 (TX25ABQ7942) . . *Pag.* 72

CIRIO DEL MONTE NV

Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019 (TX25ABQ7939) . . *Pag.* 45

CIRIO FINANZIARIA S.P.A.

Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019 (TX25ABQ7936) . . *Pag.* 24

Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta

TRIBUNALE DI BOLZANO

Dichiarazione di morte presunta di Kaltenhauser Heinrich (TX25ABR8633). . . . . *Pag.* 82

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA I Sezione Civile

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Alemanni Maurizio (TX25ABR8607). . . . . *Pag.* 82

Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione

AMBIENTE 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA

Deposito bilancio finale di liquidazione (TX25ABS8618) . . . . . *Pag.* 82

ALTRI ANNUNZI

Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici

ABDI FARMA GMBH

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD8582) . . . . . *Pag.* 87

BAUSCH & LOMB - IOM S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. (TX25ADD8591) . *Pag.* 89

BB FARMA S.R.L.

Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX25ADD8572). . . . . *Pag.* 86

Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX25ADD8574). . . . . *Pag.* 86

Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX25ADD8573) . . . . *Pag.* 86

BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.

Modifica secondaria di un' autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e Regolamento n. 1234/2008 e s.m.i. (TX25ADD8570) . . . . . *Pag.* 85

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD8634). . . . . *Pag.* 89

EXELTIS ITALIA S.R.L.

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD8584). . . . . *Pag.* 88

GLENMARK ARZNEIMITTEL GMBH

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD8551). . . . . *Pag.* 83

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD8561). . . . . *Pag.* 83

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.

Autorizzazione proroga modifica stampati e smaltimento scorte 0091033-15/07/2025-AIFA-AIFA-P (TX25ADD8602) . . . . . *Pag.* 89

ORGANON ITALIA S.R.L.

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD8575). . . . . *Pag.* 87

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD8564) . . . . . *Pag.* 84

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD8590). . . . . *Pag.* 88

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 (TX25ADD8589) . . . . . *Pag.* 88

SANOFI S.R.L.

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD8566). . . . . *Pag.* 85

ZAMBON ITALIA S.R.L.

Estratto della comunicazione di notifica regolare 0108227-27/08/2025-AIFA-AIFA_PPA-P (TX25ADD8565) . . . . . *Pag.* 84

Concessioni demaniali

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Richiesta di rilascio concessione demaniale marittima (TX25ADG8631) . . . . . *Pag.* 90

Consigli notarili

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO

Iscrizione a ruolo per la sede di Fucecchio del notaio Concetta Tana (TX25ADN8620) . . . . . *Pag.* 91

Iscrizione a ruolo per la sede di Fiesole del notaio Fabio Dell'Aiuto (TX25ADN8624). . . . . *Pag.* 91

CONSIGLIO NOTARILE DI PADOVA

Iscrizione a ruolo, nella sede di Padova, del notaio Maria De Siervo (TX25ADN8581) . . . . . *Pag.* 90

CONSIGLIO NOTARILE DI PISA

Iscrizione a ruolo del notaio Saverio Tani (TX25ADN8600) . . . . . *Pag.* 90

CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA

Ammissione all'esercizio delle funzioni notarili del notaio Danilo Dugo nella sede di Villafranca di Verona (TX25ADN8606) . . . . . *Pag.* 91

Ammissione all'esercizio delle funzioni notarili del notaio Michele Tommasoni nella sede di Sona (TX25ADN8601) . . . . . *Pag.* 91

Ammissione all'esercizio delle funzioni notarili del notaio Alessia Marretta nella sede di Verona (TX25ADN8604) . . . . . *Pag.* 91

Ammissione all'esercizio delle funzioni notarili del notaio Gianpaolo Mormile nella sede di Verona (TX25ADN8603) . . . . . *Pag.* 91

Costruzione ed esercizio di linee elettriche

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Istanza di concessione per la realizzazione di un impianto eolico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 190/2024 (TX25ADQ8595) . . . . . *Pag.* 92

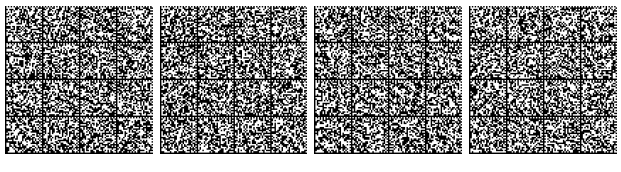

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE

Convocazione di assemblea generale

L'Assemblea Generale (d'ora in avanti, "Assemblea") della "Società Italiana degli Autori ed Editori" (in sigla "SIAE" e d'ora in avanti anche "la Società"), ente pubblico economico a base associativa, con sede a Roma in viale della Letteratura n. 30 (C.F. 01336610587), è convocata, visto il disposto dell'articolo 10, comma 4, dello Statuto, nella forma della videoconferenza da remoto in unica sessione giovedì 23/10/2025, con inizio alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

a) esame della relazione del Consiglio di sorveglianza di cui all'art. 12, comma 1, punto (i) dello Statuto;

b) esame della relazione del Consiglio di gestione di cui all'art. 12, comma 1, punto (ii) dello Statuto;

c) deliberazioni relative alle linee guida di cui all'art. 12, comma 6, dello Statuto;

d) varie ed eventuali.

1. Svolgimento dei lavori. Legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto: I lavori dell'Assemblea si svolgeranno in unica sessione e saranno presieduti dal Presidente del Consiglio di gestione della Società, che li condurrà dalla sede della Società di cui in premessa, assistito dal segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14, comma 11, dello Statuto.

L'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati e dei voti regolarmente accreditati in collegamento da remoto, anche per delega.

Avranno diritto di partecipare alla Assemblea gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi, ove dovuti.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea, ciascun Associato riceverà per via elettronica, prima dell'Assemblea e nel rispetto delle modalità stabilite nella presente convocazione, un biglietto di ammissione all'Assemblea contenente l'indicazione del numero di voti ad esso spettanti (suddivisi per sezione e categoria), tenuto conto di quanto indicato al successivo punto "Rappresentanza in Assemblea". Le relative votazioni avvengono senza separazione per sezioni e categorie.

Le votazioni avverranno attraverso voto elettronico da remoto. A tale riguardo, le procedure sono rilevabili dal sito internet della Società www.siae.it. Con riguardo al punto *c)* dell'ordine del giorno, le votazioni avverranno separatamente per ciascuna delle politiche generali indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 12, comma 6, dello Statuto.2. Rappresentanza in assemblea: Ai sensi dell'art. 14, comma 5, dello Statuto, ogni Associato potrà partecipare all'Assemblea personalmente, accreditandosi presso la Società entro e non oltre le ore 23:59 di venerdì 17/10/2025, ovvero attraverso un rappresentante, legittimato mediante una delle seguenti modalità da esercitare, in ogni caso, entro e non oltre il medesimo limite temporale:

a) delega scritta con firma autenticata del delegante inviata tramite raccomandata indirizzata a SIAE, viale della Letteratura n. 30 - 00144 Roma, all'attenzione dell'Ufficio legale (per il rispetto del predetto termine, fa fede il timbro postale);

b) delega conferita in via elettronica recante la firma digitale del delegante, inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: assembleagenerale2025@pec.siae.it;

c) delega scritta priva di autentica trasmessa dal delegante, unitamente al documento del delegante stesso in corso di validità, inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: assembleagenerale2025@pec.siae.it.

Ogni rappresentante potrà essere portatore di non più di dieci deleghe. Ai sensi dell'art. 14, comma 7, dello Statuto, i componenti gli organi sociali, i componenti le Commissioni consultive, i dipendenti della Società e gli altri soggetti ivi indicati non possono svolgere la funzione di rappresentanti.

3. Modalità per il ritiro del biglietto di ammissione all'Assemblea Generale: Ciascun Associato riceverà per via elettronica prima dell'Assemblea il biglietto di ammissione alla stessa, contenente l'indicazione del numero di voti ad esso spettanti (suddivisi per sezione e categoria), ovvero potrà ottenere il proprio biglietto di ammissione accedendo, con le relative credenziali, al Portale Autori ed Editori della Società.

4. Altre informazioni: Ai sensi dell'articolo 12, comma 8, dello Statuto, la partecipazione all'Assemblea non dà diritto a compenso o a rimborso di eventuali spese sostenute ai fini della partecipazione medesima.

Lo Statuto vigente - al quale si rinvia per quanto non espressamente richiamato dal presente avviso - è quello approvato con D.P.C.M. dell'11/07/2022 e disponibile sul sito internet della Società (www.siae.it).

Il presente avviso è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito internet della Società (www.siae.it) e sul quotidiano Il Corriere della Sera.

Per ogni informazione utile alla partecipazione all'Assemblea, gli Associati possono telefonare al numero 06.5990.5100, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, o inviare una richiesta di assistenza mediante il seguente link: www.siae.it/it/assistenza, selezionando "Informazione/Assistenza", "Servizi correlati alla gestione del rapporto associativo (Servizio Clienti)", argomento "Assemblea Generale 2025".

Il presidente del consiglio di gestione
Salvatore Nastasi

TX25AAA8553 (A pagamento).

WWF ITALIA - E.T.S.

Sede: via Po n. 25/c - 00198 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80078430586
Partita IVA: 02121111005

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea dei Soci del WWF Italia - E.T.S. è convocata in sessione ordinaria in prima convocazione per il giorno martedì 23 settembre 2025 alle ore 8.00 presso la sede del WWF Italia in via Po 25/c e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione per il giorno giovedì 25 settembre 2025 alle ore 15.00 presso la sede del WWF Italia in via Po 25/c, per deliberare il seguente ordine del giorno:

• Approvazione del regolamento relativo al rinnovo del Consiglio Nazionale del WWF Italia - E.T.S. tramite voto elettronico

Il regolamento è depositato e può essere consultato dai soci presso gli uffici dell'Associazione in Roma, Via Po 25 c, nonché nell'area riservata ai soci del sito internet dell'Associazione all'indirizzohttp://www.sociwwf.it/

Il presidente
Luciano Di Tizio

TX25AAA8579 (A pagamento).

E.S.I. EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.P.A.

Sede legale: via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli
Capitale sociale: € 2.423.487,00
R.E.A.: Napoli 136740
Codice Fiscale: 00289510638
Partita IVA: 00289510638

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti della Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., con sede in Napoli alla Via Chiatamone n.7, capitale sociale Euro 2.423.487,00 partita I.V.A. n. 00289510638, sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, il 19 settembre 2025 ore 08:00 in prima convocazione e in seconda convocazione il 22 settembre 2025 ore 09:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

O.d.g.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

Napoli, 02/09/2025

Il presidente
Pietro Perlingieri

TX25AAA8628 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

POPP-1 S.R.L.

Iscrizione al n. 35922.4 dell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II n. 24/28 - Milano
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi 12122940963
Codice Fiscale: 12122940963

Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007

POPP-1 S.r.l. (la "SPV") comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata in data 19 dicembre 2024 ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (l'"Operazione di Cartolarizzazione"), in data 5 agosto 2025 (la "Data di Sottoscrizione"), ha concluso con BdM Banca S.p.A., (già Banca Popolare di Bari S.p.A.) con sede legale Bari, Corso Cavour n.19, iscritta presso l'Ufficio Registro Imprese di Bari, albo aziende creditizie n. 4616/REA n.105047, codice fiscale 00254030729 e partita Iva di gruppo 16868201001, capitale sociale pari ad euro 622.303.241,00 interamente versato, Codice ABI 05424, banca facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto al n.10680 dell'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediocredito Centrale S.p.A. (il "Cedente"), un contratto di cessione di crediti pecuniari (il "Contratto di Cessione") ai sensi del quale, la SPV ha acquistato pro soluto dal Cedente - con effetti a decorrere dalle ore 23.59 del 31 marzo 2025 (la "Data di Efficacia Legale") - un portafoglio di crediti non-performing classificati a "sofferenza" e/o "inadempienze probabili" derivanti da contratti di finanziamento ipotecari e/o assistiti da garanzie FCG -garanzia dello Stato prevista dall'articolo 2, comma 100, lett. (a) della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 che ha istituito il Fondo Centrale di Garanzia- e/o garanzie personali o reali (diverse dalle ipoteche) e/o chirografari, aperture di credito e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica e stipulati dal Cedente con i debitori ceduti nel periodo tra l'anno 1989 e l'anno 2024 (i "Crediti").

Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti alla SPV a decorrere dalla Data di Efficacia Legale ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai Crediti, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente o comunque accessoria ai Crediti e al loro esercizio.

Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, il Cedente e la SPV renderanno disponibili sul sito https://gaiaweb.zenithglobal.eu/documentigu, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail: spv_project_2105@legalmail.it.

Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori ceduti (i "Debitori") sono legittimati a versare alla SPV, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai relativi Debitori.

Nell'ambito dell'Operazione di Cartolarizzazione la SPV ha nominato Zenith Global S.p.A., con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 24/28, 20122 Milano, Italia, quale soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e comma 6-*bis* della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Master Servicer"). Il Master Servicer, con il consenso della SPV, ha nominato Phoenix Asset Management S.p.A., con sede legale Corso Vittorio Emanuele II 284, 00186 Roma, Italia, quale soggetto incaricato di svolgere alcune attività inerenti la gestione e il recupero dei Crediti (lo "Special Servicer").

I Debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Phoenix Asset Management S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II 284, 00186 Roma, Italia, fax: 06 91511888, quale soggetto incaricato dal Master Servicer, con il consenso della SPV, per la gestione e il recupero dei Crediti.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (nel seguito "GDPR"), la SPV, nella veste di titolare del trattamento (nel seguito, il "Titolare"), informa che i dati personali acquisiti in occasione della cessione di crediti sopra descritta, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile, garantendo i diritti e le libertà fondamentali che sono riconosciuti agli Interessati.

1. Origine e tipologia dei dati trattati

La cessione dei Crediti sopra descritta, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha inevitabilmente comportato anche il trasferimento alla SPV cessionaria dei Crediti di dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - relativi a persone fisiche, inclusi, principalmente, i Debitori e i rispettivi garanti, successori e aventi causa, come indicati nei documenti contrattuali, nelle banche dati ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Per tale ragione, ai sensi del GDPR, della normativa nazionale di adeguamento vigente e delle prescrizioni dettate dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel provvedimento del 18 gennaio 2007 (tali fonti normative, come di volta in volta applicabili, la "Normativa Privacy"), la SPV, in qualità di cessionario e di titolare del trattamento, è tenuta ad informare i Debitori, rispettivi garanti, reciproci successori e aventi causa, riguardo al trattamento dei loro dati personali e ai diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy. I termini "dati personali", "interessati", "titolare del trattamento", "responsabile del trattamento" sono qui di seguito utilizzati secondo il medesimo significato ad essi attribuito dalla Normativa Privacy. I dati personali di cui la SPV è entrata in possesso, nella citata qualità di titolare del trattamento, a seguito del perfezionamento della cessione oggetto della presente informativa, sono stati raccolti presso il Cedente. Tale acquisizione dei dati personali è necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione dei crediti e di cartolarizzazione, e alle successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato, altrimenti precluse. Non saranno trattati dati di natura particolare/sensibile ai sensi della Normativa Privacy, quali quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali o alle convinzioni religiose degli interessati.

2. Base giuridica e finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento, eventualmente supportato da fornitori di servizi debitamente nominati, quando necessario, come responsabili del trattamento, per finalità connesse e strumentali: all'acquisizione e alla gestione del portafoglio di Crediti, allo svolgimento dell'operazione di cartolarizzazione, alla valutazione ed analisi dei crediti (eventualmente insieme ai comitati dei portatori dei titoli di cartolarizzazione e ai master e special servicer, oltre alle agenzie di rating), all'incasso dei medesime, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. Gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti, l'adempimento degli obblighi di Legge e, laddove necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli interessi del titolare.

Si precisa che i dati personali saranno trattati da parte del titolare e degli altri soggetti coinvolti nell'operazione di cessione dei crediti in base ad un obbligo di legge e per la finalità di recupero del credito, senza necessità, dunque, di acquisire il consenso dell'interessato.

3. Comunicazione e diffusione

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma nei limiti delle sole finalità sopra delineate, potranno anche essere comunicati ai soggetti che, in qualità di autonomi titolari del trattamento ovvero di responsabili del trattamento designati dalla SPV, potranno a vario titolo essere coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di cartolarizzazione e/o conseguente cessione dei crediti, quali: soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti; soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento; fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di rating e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale in favore del Cedente e/o del cessionario (inclusi due diligence provider, master servicer o

special servicer); società controllate, controllanti, collegate o soggette a comune controllo; consulenti, anche in materia fiscale o amministrativa; autorità di vigilanza e giudiziarie.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento può in ogni momento essere richiesto al titolare scrivendo all'indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed i collaboratori di tutti i soggetti appena indicati potranno dunque venire a conoscenza dei dati personali dei Debitori, in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate.

4. Trasferimento all'estero

I dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi, ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione

I dati personali verranno raccolti, trattati e registrati sia mediante strumenti manuali che con strumenti informatici e telematici, in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni caso, sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e per il perseguimento delle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I dati personali verranno trattati dalla SPV per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione e conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità sopra descritta, o comunque per gli ulteriori periodi consentiti ai sensi di legge.

6. Esercizio dei diritti

Ciascun interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, tra cui quello:

a) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;

b) di ottenere senza ritardo l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e) di richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;

f) diritto a non essere sottoposti ad una decisione basata su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione;

g) di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (fermo restando il diritto, in alternativa, di adire le opportune sedi giudiziarie).

Titolare del trattamento dei dati personali è POPP-1 S.r.l., con sede legale a Milano, in Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28.

I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali, possono in qualsiasi momento rivolgersi alla SPV in qualità di titolare del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi mediante lettera raccomandata inviata all'indirizzo sopra indicato o posta elettronica certificata abilitata alla ricezione di mail ordinarie, all'indirizzo spv_project_2105@legalmail.it.

Milano, 22 agosto 2025

Popp-1 S.r.l. - L'amministratore unico
Arianna Volpato

TX25AAB8560 (A pagamento).

FIANDRA SPV S.R.L.

Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 al n. 48573.0

Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi 12956550961
Codice Fiscale: 12956550961
Partita IVA: 12956550961

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in volta modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati")

Fiandra SPV S.r.l., società costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l'"Acquirente"), comunica che, in forza di atti di cessione, nell'ambito di un programma di cessioni realizzate ai termini e alle condizioni generali previsti dagli atti di cessione dei portafogli iniziali (i Contratti di Cessione), ha acquistato in data 21 agosto 2025 e valutati in data 20 agosto 2025, crediti ricompresi nei portafogli successivi identificati nel prospetto dei crediti allegati ai contratti, dal seguente cedente:

1) Virginia Bracelli S.p.A., una società di capitali per azioni con sede legale in Viale Corso n.44, 00195 Roma, codice fiscale e partita IVA 11588991007 ed iscrizione al registro delle imprese di Roma REA n. RM-1313991 (il "Cedente Bracelli"), crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura

e/o appalto e/o somministrazione di beni e/o servizi relativi alla gestione di una propria struttura ospedaliera stipulati tra il Cedente e il relativo debitore, nello specifico a favore del debitore Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (i "Crediti Bracelli").

L'Acquirente ed i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti di Cessione:

(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell'ambito dell'Operazione; e

(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all'Acquirente nell'ambito dell'Operazione si applichi il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte, in nome e per conto dell'Acquirente, da Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in qualità di "servicer" e da Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano n. 8, 00153 Roma, in qualità di "sub-servicer". In particolare, il sub-servicer effettua dalla relativa Data di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell'Acquirente.

L'Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1 e comma 4-*bis* della Legge sulla Cartolarizzazione.

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

A seguito della cessione dei Crediti all'Acquirente sopra descritta, l'Acquirente è divenuto "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi a tali Crediti.

Tanto premesso, l'Acquirente, al fine della gestione e dell'incasso dei Crediti, ha nominato Centrotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4, come proprio "servicer" (il "Servicer"). Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione e dell'incasso dei Crediti, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano n. 8, 00153 Roma, quale proprio sub-servicer (il "Sub-Servicer"). Il Servicer ed il Sub-Servicer sono stati nominati quali "Responsabili" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, l'Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come "sensibili".

I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare, l'Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, l'Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer comunicheranno i dati personali per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Responsabile Collextion Services S.r.l., come sottoindicato.

I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di "titolari" ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso il Responsabile Collextion Services S.r.l.

I diritti previsti all'articolo 15 e seguenti del Capo III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Collextion Services S.r.l., con sede in Via Eufemiano n. 8, 00153 Roma, indirizzo e-mail info@clxservices.it, all'attenzione del legale rappresentante.

Milano, 28 agosto 2025

Fiandra SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Guido Cinti

TX25AAB8562 (A pagamento).

SPV PROJECT 2319 S.R.L.

Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 al numero 48574.8

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 24/28 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Lodi - Monza Brianza 13264390967
Codice Fiscale: 13264390967
Partita IVA: 13264390967

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata e integrata, la "Legge sulla Cartolarizzazione"), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 e relativa normativa nazionale applicabile

La società SPV PROJECT 2319 S.r.l. (la "Cessionaria") comunica di aver acquistato a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli arti-

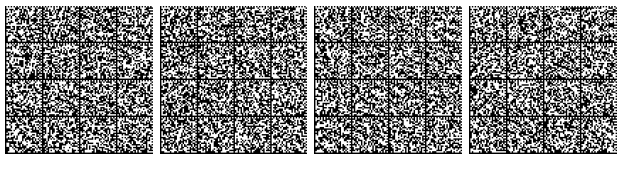

coli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in virtù di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 8 agosto 2025 con BdM Banca S.p.A. (la "Cedente"), tutti i crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo (i "Crediti"), classificati come "deteriorati" ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) derivanti da finanziamenti erogati nei confronti dei propri clienti (i "Debitori Ceduti") in diverse forme tecniche sorti nel periodo intercorrente tra 1994 e 2024.

Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 58, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come richiamato dall' articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti oggetto di cessione, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti e ai contratti che li hanno originati.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente conserveranno la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti tutti gli accessori a essi relativi, nonché ogni altro diritto, facoltà e pretesa, attuale o futura, azione ed eccezione, sostanziale o processuale, spettanti alla Cedente ai sensi di legge o di contratto pertinenti ai Crediti.

Sul seguente sito internet https://gaiaweb.zenithglobal.eu/documentigu saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, fino alla loro estinzione o successiva cessione a terzi, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori che ne faranno richiesta.

La Cessionaria ha conferito incarico a Zenith Global S.p.A., con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 24/28 - 20122 Milano, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale n. 02200990980. Gruppo IVA n. 11407600961, iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia al numero 32590, per lo svolgimento, in relazione ai Crediti oggetto di cessione, del ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, comma 6 e comma 6-*bis* della Legge sulla Cartolarizzazione (in tale qualità, il "Master Servicer"). Il Master Servicer, con il consenso e su indicazione della Cessionaria, potrà avvalersi di delegati ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso e il recupero dei Crediti oggetto di cessione, in conformità a quanto previsto dalla legge. A tal fine il Master Servicer ha nominato J-Invest S.p.A., con sede legale in Via Castiglione, 8, 40124 Bologna, quale special servicer nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata dalla Cessionaria (lo "Special Servicer").

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy")

1. Origine e tipologia dei dati trattati

La cessione dei Crediti sopra descritta, unitamente alla cessione di ogni altro diritto accessorio, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha determinato la comunicazione da parte delle Cedenti alla Cessionaria di dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - (i "Dati") contenuti nei documenti contrattuali, nelle banche dati ed evidenze informatiche connesse ai Crediti e relativi ai Debitori Ceduti eventuali garanti, successori e aventi causa (gli "Interessati"). Ciò premesso, la Cessionaria, in qualità di titolare (il "Titolare") autonomo del trattamento dei Dati, tenuta a fornire agli Interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, riguardo al trattamento dei loro Dati e ai diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, assolve tale obbligo tramite la presente pubblicazione, anche in forza di autorizzazione dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2007). I termini "dati personali", "interessati", "titolare del trattamento", "responsabile del trattamento" sono utilizzati secondo il medesimo significato ad essi attribuito dalla Normativa Privacy. I Dati di cui la Cessionaria è entrata in possesso, nella citata qualità di Titolare autonomo del trattamento, a seguito del perfezionamento della suddetta cessione oggetto della presente informativa, sono stati raccolti presso Cedenti. Tale acquisizione dei Dati è necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei Crediti e alle successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato, altrimenti precluse. Non saranno trattati Dati di natura particolare/sensibile ai sensi della Normativa Privacy, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali o alle convinzioni religiose degli interessati.

2. Base giuridica e finalità del trattamento

I Dati continueranno ad essere trattati dal Titolare, supportato quando necessario da fornitori di servizi debitamente nominati in osservanza della Normativa Privacy quali responsabili del trattamento, per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dalle Cedenti al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti ovvero per finalità connesse e strumentali: alla gestione del rapporto con il debitore ceduto e i relativi garanti (ad es. all'acquisizione e alla gestione del portafoglio di crediti alla valutazione ed analisi dei Crediti eventualmente insieme ai comitati dei portatori dei titoli di cartolarizzazione e al Master Servicer e Special Servicer, oltre alle agenzie di rating, all'incasso dei medesimi) all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo ovvero per le ulteriori finalità che potranno trovare fondamento sulla base dei legittimi interessi della Cessionaria come, ad esempio, nel caso di esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziale e/o stragiudiziale (le "Finalità"). In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati. Si precisa che i Dati saranno trattati da

parte del Titolare e degli altri soggetti coinvolti nell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei Crediti per assolvere ad un obbligo di legge, oltre che per dare esecuzione al rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debitore e le Cedenti, senza necessità, dunque, di acquisire il consenso dell'Interessato.

3. Comunicazione e diffusione

I Dati non saranno oggetto di diffusione, ma nei limiti delle sole Finalità sopra delineate, potranno essere comunicati ai soggetti che, in qualità di autonomi titolari del trattamento ovvero di responsabili del trattamento designati dalla Cessionaria potranno, a vario titolo, essere coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di cartolarizzazione e/o conseguente cessione dei Crediti, quali, a titolo esemplificativo: soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei Crediti ceduti; soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento; fornitori di servizi strumentali e ancillari; agenzie di rating e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale in favore del Cedente e/o della Cessionaria (inclusi due diligence provider, Master Servicer o Special Servicer); eventuali società controllate, controllanti, collegate o soggette a comune controllo; consulenti, anche in materia fiscale o amministrativa; autorità di vigilanza e giudiziarie. L'elenco completo dei responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo indicato nel successivo paragrafo 6 ultimo capoverso. I dipendenti ed i collaboratori della Cessionaria potranno dunque venire a conoscenza dei Dati degli Interessati, in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.

4. Trasferimento all'estero

I Dati non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei Dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.

5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione

I Dati verranno raccolti, trattati e registrati sia mediante strumenti manuali che con strumenti informatici e telematici, in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni caso, sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi e per il perseguimento delle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Normativa Privacy.

Il trattamento dei Dati avverrà in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I Dati verranno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità sopra descritta, o comunque per gli ulteriori periodi consentiti ai sensi di legge.

6. Esercizio dei diritti

Ciascun Interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, tra cui quello:

a) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;

b) di ottenere senza ritardo l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e) di richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;

f) di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Gli Interessati, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei propri Dati, possono in qualsiasi momento rivolgersi a Spv Project 2319 S.r.l., in qualità di Titolare, mediante comunicazione scritta da inviarsi al seguente indirizzo PEC: spvproject2319@legalmail.it, ovvero ai recapiti del responsabile del trattamento Zenith Global S.p.A., in qualità di Master Servicer, al seguente indirizzo PEC: zenith_global@legalmail.it.

Milano 29 agosto 2025

SPV Project 2319 S.r.l. - L'amministratore unico
Arianna Volpato

TX25AAB8563 (A pagamento).

BS IVA SPV S.R.L.

Società unipersonale iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione) con il n. 35275.7

Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04819120264
Codice Fiscale: 04819120264
Partita IVA: 04819120264

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario")

BS IVA SPV S.r.l. (il "Cessionario"), comunica che, nell'ambito di più operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, ha sottoscritto i seguenti contratti di cessione (i "Contratti" o, ciascuno di essi il "Contratto") di crediti pecuniari (i "Crediti IVA") con i cedenti sotto riportati (i "Cedenti"):

- un Contratto con CAMPO DEI FIORI SRL (CF e P. IVA n. 02929410120) sottoscritto in data 01/08/2025 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2025 è stata presentata dal Cedente in data 11/07/2025;

- un Contratto con BAI BRESCIA ANTINCENDI INTERNATIONAL S.R.L. (CF e P. IVA n. 03166490171) sottoscritto in data 04/08/2025 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2025 è stata presentata dal Cedente in data 25/07/2025;

- un Contratto con PRO.COS.MA. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (CF e P. IVA n. 01299680197) sottoscritto in data 04/08/2025 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2025 è stata presentata dal Cedente in data 28/07/2025;

- un Contratto con TREVI S.P.A. (CF e P. IVA n. 00002890408) sottoscritto in data 31/07/2025 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2025 è stata presentata dal Cedente in data 29/07/2025;

- un Contratto con CONSORZIO FLORENTIA (CF e P. IVA n. 03029490343) sottoscritto in data 05/08/2025 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA I TRIMESTRE 2025 è stata presentata dal Cedente in data 30/04/2025;

- un Contratto con SENNDER ITALIA S.R.L. (CF e P. IVA n. 10933700964) sottoscritto in data 05/08/2025 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 2025 è stata presentata dal Cedente in data 24/07/2025;

- un Contratto con RUBBINO SRL (CF e P. IVA n. 06577770826) sottoscritto in data 27/08/2025 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA ANNUALE 2024 è stata presentata dal Cedente in data 01/08/2025;

ai sensi dei quali Contratti, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, il Cedente ha ceduto pro soluto e in blocco al Cessionario tutti i Crediti IVA che soddisfano, alla data di conclusione di ciascun Contratto, i seguenti criteri:

a) sono denominati in euro; *b)* sono vantati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; *c)* sono relativi al rimborso dell'IVA richiesto dal Cedente.

La cessione dei Crediti IVA comprende, anche ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, tutti gli interessi sui Crediti IVA maturati e maturandi, tutti gli accessori e i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessori che assistono i Crediti IVA, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti IVA e al loro esercizio, in conformità alle norme di legge applicabili.

I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a BS IVA SPV S.r.l. al seguente indirizzo: Via Vittorio Alfieri n. 1, Conegliano (TV).

Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-*bis* della Legge sulla Cartolarizzazione, si informa che in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta, il Cessionario ha nominato Banca Sistema S.p.A., una banca costituita in forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Largo Augusto 1/A angolo via Verziere 13, 20122 Milano, capitale sociale pari a Euro 9.650.526,24 (interamente versato), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 12870770158, capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Sistema", iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario con il n. 3158, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia degli Intermediari Finanziari, in qualità di servicer dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il "Servicer").

A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti IVA e, di conseguenza, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il "GDPR"), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti IVA, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i "Dati"), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Dati.

I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate.

Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso Servicer quale "Responsabile" del trattamento dei Dati.

Il Cessionario e il Servicer tratteranno i Dati per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti IVA, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il Cessionario e il Servicer potranno comunicare i Dati per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Banca Sistema S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento e/o presso la sede legale del Cessionario.

Conegliano (TV), 01/09/2025

BS IVA SPV S.r.l. - Il procuratore
Sergio Maurizio Valli

TX25AAB8583 (A pagamento).

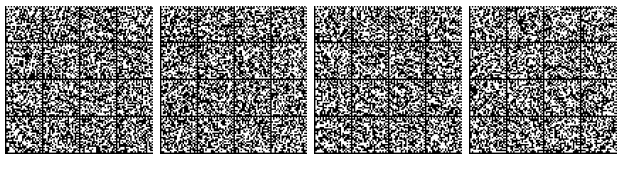

LEPONTINE S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta al numero 35591.7 nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto da Banca d'Italia
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04966140263
Codice Fiscale: 04966140263

RENO LEASE S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 91046360268
Codice Fiscale: 91046360268

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve "TUB") nonché informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali"), del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del GDPR

Lepontine S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, costituita e organizzata nella Repubblica italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al n. 04966140263 e iscritta al numero 35591.7 nell'elenco delle società per la cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia, con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale sociale pari ad Euro 10,000, interamente versato (il "Cessionario"),

COMUNICA

che in data 27 giugno 2019 ha acquistato da Reno Lease B.V. con sede legale in Prins Bernhardplein 200 (1097 *JB)*, Amsterdam, Olanda, società iscritta nel registro dell'imprese olandese al numero 72292792, ora Reno Lease S.r.l. (il "Cedente") un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il "Portafoglio") in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai sensi dell'art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il "Contratto di Cessione") sottoscritto in data 13 dicembre 2018.

I crediti inclusi nel Portafoglio (i "Crediti") sono quelli venuti a esistenza nel mese di Luglio 2025 e sono individuati alla data del 4 Agosto 2025 sulla base dei criteri meglio specificati nell'avviso di cessione pubblicato dal Cessionario sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Parte Seconda n. 78 del 4 luglio 2019 che s'intendono qui richiamati.

Per l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del GDPR si rimanda ai dati contenuti nell'avviso di cessione pubblicato dal Cessionario sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Parte Seconda n. 78 del 4 luglio 2019 che s'intendono qui richiamati.

Conegliano, 12 Agosto 2025

Lepontine S.r.l. - Società unipersonale - Il presidente del consiglio di amministrazione
Federico Dal Cin

TX25AAB8592 (A pagamento).

DOLOMITES FUNDING S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta al numero 35397.9 nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto da Banca d'Italia
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 09697570969
Codice Fiscale: 09697570969

PLAVIS LEASE S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04897870269
Codice Fiscale: 04897870269

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – in breve "TUB") nonché informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007

Dolomites Funding S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico, costituita e organizzata nella Repubblica italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, registrata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al n. 09697570969 e registrata nell'elenco delle società per la cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia, con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale sociale pari ad Euro 10,000, interamente versato (il "Cessionario"),

COMUNICA

che in data 18 ottobre 2017 ha acquistato da Plavis Lease S.r.l., società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), società iscritta nel Registro dell'Imprese di Treviso-Belluno al numero 04897870269 (il "Cedente") un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il "Portafoglio") in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai sensi dell'art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il "Contratto di Cessione") sottoscritto in data 18 ottobre 2017.

I crediti inclusi nel Portafoglio (i "Crediti") sono quelli venuti a esistenza nel mese di Luglio 2025 e sono stati individuati alla data del 28 Luglio 2025 sulla base dei criteri meglio

specificati nell'avviso di cessione pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 29 Novembre 2017 che s'intendono qui richiamati

Per l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 si rimanda ai dati contenuti nell'avviso di cessione pubblicato dal Cessionario sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 23 Novembre 2017 che s'intendono qui richiamati.

Conegliano, lì 12/08/2025

Dolomites Funding S.r.l. - Società unipersonale
Il presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato

Federico Dal Cin

TX25AAB8593 (A pagamento).

BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.

Sede legale: via Venti Settembre n. 30 - 00187 Roma (RM)
Capitale sociale: Euro 16.800.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 00095310611
Codice Fiscale: 00095310611

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Sede legale: piazza Salimbeni n. 3 - 53100 Siena (SI)
Capitale sociale: Euro 7.453.450.788,44 i.v.
Registro delle imprese: Siena 00884060526
Codice Fiscale: 00884060526

Avviso di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 01/09/1993 (il "TUB") ed informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Banca Credito Attivo S.p.A. (il "Cessionario") comunica che, in forza di un contratto di cessione pro soluto di crediti e dei rapporti giuridici derivanti dai contratti (ove non risolti) individuabili in blocco, ai sensi dell'articolo 58 del TUB (il "Contratto di Cessione") concluso in data 31/07/2025 (la "Data di Sottoscrizione") e con efficacia economica al 31/05/2025 (la "Data di Efficacia Economica"), nonché efficacia giuridica alla data del 01/08/2025, ha acquistato a titolo oneroso, pro soluto e in blocco da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "Cedente"), un portafoglio di rapporti giuridici comprensivi di crediti pecuniari (i "Crediti") e dei relativi contratti (ove non risolti) (i "Rapporti Giuridici") di titolarità della Cedente alla Data di Sottoscrizione e che soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi):

1. derivano da contratti di finanziamento che sono denominati in Euro;

2. derivano da contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana;

3. derivano da contratti di finanziamento ipotecario;

4. sono classificati come "inadempienze probabili" ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30/07/2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata e integrata;

5. i relativi debitori non sono banche e/o altre istituzioni finanziarie;

6. sono garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Campania;

7. non derivano da contratti di finanziamento sotto forma di aperture di credito regolate in conto corrente;

8. non derivano da contratti di finanziamento chirografari garantiti da MCC;

9. non derivano da contratti di leasing;

10. il debitore sia contraddistinto dal codice di identificazione "NGR 271464357" assegnato dalla Cedente, come notificato per iscritto a ciascun debitore con una comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 31/07/2025,

11. siano identificati dai codici rapporto n. LK905031181 e LK905031182 come notificati per iscritto a ciascun debitore con una comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 31/07/2025.

Unitamente ai Crediti e ai Rapporti Giuridici sono stati altresì trasferiti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile tutti i diritti accessori ai Crediti e Rapporti Giuridici (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che li assistono e garantiscono od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione ulteriore rispetto alla pubblicazione del presente avviso di cessione ed all'iscrizione del medesimo nel registro delle imprese, come previsto all'art. 58, comma 3, del TUB.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR")

La cessione da parte della Cedente, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, ha comportato e/o potrà comportare il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e ai Rapporti Giuridici e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali").

Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa sul trattamento dei Dati Personali e assolve a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza anche ai fini dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera *b)*, secondo periodo, del GDPR.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti del GDPR, la Cessionaria - in nome e per conto proprio nonché della Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto dalla Cedente, nell'ambito della cessione dei Crediti e dei Rapporti Giuridici di cui al presente avviso, la disponibilità di documenti e di evidenze informatiche connesse ai Crediti e ai Rapporti Giuridici che contengono Dati Personali relativi agli Interessati.

Il Cessionario informa, in particolare, che i Dati Personali saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente nell'ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale del Cessionario stesso, e quindi:

- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo;

- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché alla valutazione ed analisi dei Crediti e dei Rapporti Giuridici; e

- per le ulteriori finalità che potranno trovare fondamento sulla base dei nostri legittimi interessi, come, ad esempio, nel caso di esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziale e/o stragiudiziale o per finalità di audit interna.

I Dati Personali raccolti sono trattati e formano oggetto di comunicazione in base ad un obbligo di legge ovvero in ragione dell'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (c.d. "base giuridica del trattamento"). Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a categorie particolari quali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 del GDPR.

Il Cessionario - in nome e per conto proprio nonché della Cedente e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.

Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società esterne sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.

I Dati Personali potranno essere conservati fintanto che non sarà esaurito il rapporto con i debitori/garanti ceduti e, in seguito al venir meno di tale rapporto, per un periodo pari al periodo di prescrizione applicabile.

Vi informiamo che la vigente normativa attribuisce agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto di opporsi, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.

Le richieste relative all'esercizio dei menzionati diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, si prega di scrivere: 1) via posta ordinaria, a Banca Credito Attivo S.p.A. all'indirizzo: via Boncompagni 15, 00187 Roma o tramite consegna in filiale; 2) all'indirizzo e-mail: privacy@bcabanca.it e/o di posta elettronica certificata bcabanca@pec.bcabanca.it.

In qualsiasi momento gli Interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali se ritengono di non aver soddisfacentemente ottenuto risposta riguardo al rispetto dei propri diritti o qualora ritengano sussistente una violazione degli stessi o all'Autorità Giudiziaria.

Il Titolare del Trattamento dei dati è Banca Credito Attivo S.p.A., con sede legale in Roma, via Venti Settembre n.30. È stato altresì nominato il Responsabile della protezione dei dati ("DPO") contattabile alla casella di posta elettronica dpo@bcabanca.it.

Roma, 01/09/2025

Banca Credito Attivo S.p.A. - Il responsabile vicedirezione generale corporate & investment banking
dott. Piertommaso De Giorgi

TX25AAB8614 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TRIESTE

Notifica per pubblici proclami - R.G. 2147/2025

Con autorizzazione dd. 07/08/2025 nel proc. R.G.V.G. 2147/25 il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Trieste ha autorizzato la notifica per pubblici proclami della citazione con cui l'attore Paolo Ghezzi con l'avv. Andrej Berdon cita il convenuto Giovanni Nepomuceno Mallalan qm Antonio del qm Biaggio, e tutti i suoi eredi non identificati né identificabili, a comparire all'udienza del 10/03/2026, ore di rito, innanzi al Giudice designato del Tribunale di Trieste, per ivi sentir dichiarare che l'attore è divenuto proprietario per usucapione del cat. 205 di res.tq 14.44 censito in c.t. 1° P.T. 1222 di Opicina, da corrispondersi alla pcn 7077 ente urbano di mq 47, come da piano del geom. Marino Mattossi prot. 25733/2025.

Trieste, 29/08/2025

avv. Andrej Berdon

TX25ABA8554 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies e undecies cpc per declaratoria di acquisto per usucapione del diritto di proprietà dei terreni e decreto del 03/07/2025

Le sig.re Galli Maria Cristina, nata a Campiglia Marittima (LI) il 10.10.1959, (c.f. GLLMCR59R50B509F) e residente in Livorno, in Via Don Bosco n.84, Italia; Galli Mariastella, nata a Tizzano Val Parma (PR) il 10.01.1961, (c.f. GLLMST61A50L183S) e residente in Livorno, in Via P.D. Sommati n.24, Italia, Zannoni Nara, nata a Campiglia Marittima (LI) il 28.09.1931, (c.f. ZNNNRA31P68B509S) e residente in Livorno, Via Gramsci n.78, Italia, tutte elettivamente domiciliate presso e nello studio legale dell'Avv. Chiara Reda, (c.f.RDECHR79A52E625X), che le difende e rappresentata congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Enzio Guerrini (c.f. GRRNZE74S30C638A) e con domicilio digitale di pec avvenzioguerrini@pec.it o chiarareda@pec.ordineavvocatilivorno.it, in virtu' di procura alle liti depositata unitamente al ricorso ex art. 281 decies e undecies cpc nel procedimento n. 966/2025 R.G., dinanzi al Tribunale di Livorno, visto il decreto del 03/07/25, reso nel predetto procedimento, con il quale e' stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso e del predetto decreto di fissazione udienza invita eventuali eredi e o aventi causa di Francesco Gelsi, nato a Capoliveri (LI), il 06.3.1908, trasferito in Australia, il 15.4.1925 e deceduto in data ignota, a comparire alla fissata udienza del 26/02/2026 ore 09:00, dinanzi al Tribunale di Livorno, Giudice dott. Massimo Orlando, a costituirsi depositando memoria entro il 15/02/2026. Avverte che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 281 undecies commi 3 e 4 cpc; la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti all'art. 86 cpc o da leggi speciali; la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.; anche in caso di mancata costituzione si procederà, in legittima e dichiarando la contumacia del convenuto, affinchè il Tribunale adito accerti e dichiari l'acquisto per usucapione da parte delle sig.re Galli Maria Cristina, (c.f. GLLMCR59R50B509F), Galli Mariastella, (c.f. GLLMST61A50L183S) e Zannoni Nara, (c.f. ZNNNRA31P68B509S), ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso ininterrotto ultraventennale, protrattosi in modo pacifico, manifesto e non equivoco del diritto di proprietà dei terreni siti in Isola d'Elba, Capoliveri (LI), loc. Gualdo, identificati al Catasto Terreni di detto Comune al:

- fg. 18, particella 157, classe seminativo 4, sup. 06 10, r.d. € 0,28, r.a. € 0,16,
- fg. 18, particella 158 classe seminativo 3, sup. 02 30, r.d. € 0,36, r.a. € 0,23,
- fg. 18, particella 160, classe seminativo 3, sup. 25 10, r.d. € 3,89, r.a. € 2,46,

con vittoria di spese legali solo in caso di resistenza in giudizio.

avv. Enzio Guerrini

TX25ABA8558 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NUORO

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione di Contu Marco e Contu Luisella, per riconoscimento di proprietà terreni ubicati nel Comune di Siniscola

Il Tribunale di Nuoro ha autorizzato il 03.08.2025, 575.25 VG, la notifica per pubblici proclami dell'atto di citazione per Pau Porcu Giovanni; Battista Fu Pasquale, loro eredi e o aventi causa. Che Contu Marco nato a Siniscola il 08.12.1975 e Contu Luisella nata a Siniscola il 10.03.1974, citano a comparire presso Tribunale di Nuoro all'udienza del 02.03.2026 ore 9.00 e seguenti, con invito a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze ex artt. 38, 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice dichiarare Contu Marco e Contu Luisella, unici ed esclusivi proprietari per aver acquisito per usucapione la proprietà dei terreni ubicati nel comune di Siniscola, in catasto dello stesso Comune distinti CT foglio 6, particelle 25 e 93. Ordinare al conservatore le trascrizioni e volturazioni, con refusione di spese e competenze solo in caso di resistenza in giudizio.

Budoni, 04.08.2025

avv. Caterina Sanna

TX25ABA8571 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 1158 c.c. - R.G. 2567/2022

Con decreto del 20.04.2023 il *G.U.* del Tribunale di Trani ha disposto la pubblicazione, per estratto, della richiesta di usucapione speciale (art. 1158 del codice civile), avanzata da Ciliberti Giovanni nato il 04.05.1963 a Ruvo di Puglia ed ivi residente (C.F. CLBGNN63E04H645A) relativamente all'immobile sito in Ruvo di Puglia alla via Rondinella n. 10 censito al catasto al fg. 27 p.lla 1147 sub 11; con il predetto decreto il G.D. ha autorizzato il ricorrente Ciliberti Giovanni alla notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo tramite la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I..

Si potrà proporre opposizione nel termine di giorni novanta dalla scadenza della data di affissione oppure dalla data di notifica.

Con istanza del 30.06.2025 la istante ha chiesto all'organismo di mediazione "Mediatio" con sede in Ruvo di Puglia alla via Estr. Scarlatti n. 104 di fissare l'incontro per la

mediazione obbligatoria; Con provvedimento del 30.06.2025 l'organismo ha designato mediatore il dott. Francesco Caputi Iambrenghi e ha convocato le parti per il giorno 27.10.2025 ore 17:00.

avv. Andrea Lobascio

TX25ABA8577 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di citazione per usucapione e contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria - R.G. 3171/2025

I signori: Serra Mario, nato a Villacidro (SU) il 26.06.1971 (C.F. SRRMRA71H26L924W), Serra Andrea, nato a Cagliari il 23.04.1973 (C.F. SRRNDR73D23B354C), Serra Giuseppina, nata a Villacidro il 09.03.1975 (C.F. SRRGPP75C49L924A), e Serra Antonio Teodoro, nato a Cagliari il 25.10.1978 (C.F. SRRNNT87R25B354E), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Desogus del Foro di Cagliari (C.F. DSGSST73A21H766B), ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Cagliari, piazza Repubblica n. 19 (pec: avv.sebastianodesogus@pec.it), giusta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. del Presidente del Tribunale di Cagliari in data 09.07.2025 (Accoglimento n. cronol. 2289/2025 del 14.07.2025 - RG. n. 3171/2025), Citano:

Aru Antonio, Aru Francesco, Aru Giovanni, Aru Giuseppina, Aru Giuseppe, Aru Ignazio, Aru Lucia, Aru Luigi, Bolocchi Felice, Bolacchi Anna, Bolacchi Caterina, Bolacchi Silvana, Bolacchi Sisinnio, Cabriolu Caterina (nata 09.03.1949), Cabriolu Caterina (nata 10.03.1954), Cabriolu Felice, Cabriolu Mario, Cabriolu Rita, Cabriolu Vincenzo, Cadoni Teresa, Collu Paola, Curridori Marisa, Erriu Brigida, Frongia Franca, Frongia Francesco, Loru Antioco, Loru Giovanni, Mancosu Ada, Matta Giovanni, Matta Giuseppina, Matta Lucia, Muntoni Giovanni fu Giovanni, Muscas Antioco, Muscas Antonietta, Muscas Efisio, Muscas Salvatore, Muscas Sisinnio, Muscas Antonio, Nonnis Paolina, Pibiri Efisio (nato 07.03.1981), Pibiri Efisio (nato 27.02.1976), Pibiri Emilia, Pibiri Valentina, Piga Ottavio, Pintore Carmela, Pintore Graziella, Pintore Ignazio, Pintore Marinella, Pintore Paola, Pintore Piero, Pintore Speranza, Piras Alessandro, Piras Alessandra, Piras Angela, Piras Antonio, Piras Carmela, Piras Francesco, Piras Marco, Piras Marcella, Piras Maria, Piras Rosa, Piras Rossano, Piras Valerio, Piras Vincenzo, Piras Vittorino, Pittau Alessandra, Pittau Anna, Pittau Caterina fu Sisinnio, Pittau Francesco, Pittau Giuseppe (nato 13.09.1960), Pittau Giuseppe (nato 22.12.1963), Pittau Luciano, Pittau Maria fu Raimondo maritata Collu, Pittau Raimonda, Pittau Rosangela, Pittau Sisinnio, Pittau Teresa, Pittau Vincenzo, Porta Anna fu Sisinnio, Sanna Giuseppina, Sanneris Angelo, Sanneris Donatella, Sanneris Maria, Scano Anna, Serra Anna, Serra Gianna, Serra Lucia, Vinci Alessandro, Vinci Fabrizio, Vinci Francesca, Vinci Mariano, Vinci Marianna, Vinci Pier, Vinci Vinicio, nonché i loro eredi e/o aventi causa a qualsiasi titolo, a partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria (proc. n. 777/2025) fissato per il giorno 04.12.2025, alle ore 12:00, dinanzi all'Organismo di Mediazione abcMediazione, con sede in Cagliari, via P. Cugia n. 14, piano terzo scala B, mediatore designato avv. Cristiano Niedojadko.

Qualora la mediazione non sotisca alcun effetto, i medesimi attori, per il tramite del proprio difensore Citano i suddetti convenuti, nonché i loro eredi e/o aventi causa a qualsiasi titolo, a comparire dinanzi al Tribunale di Cagliari, sezione e Giudice istruttore designandi, all'udienza del giorno 10.03.2026, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere la seguente domanda:

"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare che le odierne parti attrici, Serra Mario, Serra Andrea, Serra Giuseppina e Serra Antonio Teodoro, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, sono divenuti proprietari per usucapione dei seguenti immobili siti in agro del comune di Villasor (SU) ed identificati in Catasto Terreni del medesimo Comune come segue: foglio 10, mappale 187; foglio 10, mappale 68; foglio 9, mappale 136; foglio 9, mappale 157; foglio 9, mappale 156; foglio 15, mappale 14; foglio 15, mappale 147; foglio 15, mappale 12; foglio 10, mappale 232 (ex 38); foglio 15, mappale 100; foglio 15, mappale 101; foglio 15, mappale 125; foglio 15, mappale 152; foglio 10, mappale 129; foglio 12, mappale 40; foglio 10, mappale 211; foglio 15, mappale 160 (ex 17/b); foglio 15, mappale 27; foglio 15, mappale 10; foglio 15, mappale 64 sub AA e AB; foglio 15, mappale sub AA; foglio 15, mappale 65 sub AB; foglio 15, mappale 31; foglio 15, mappale 34; foglio 15, mappale 158; foglio 10, mappale 148; foglio 9, mappale 159 sub AA e AB; foglio 10, mappale 162; foglio 10, mappale 86; foglio 10, mappale 226 (ex 87 sub *B)*; foglio 15, mappale 39; foglio 15, mappale 9; foglio 15, mappale 120; foglio 10, mappale 126; foglio 15, mappale 6; foglio 15, mappale 16; foglio 15, mappale 164 (ex 41/B); foglio 15, mappale 42; foglio 10, mappale 149; foglio 15, mappale 41; foglio 10, mappale 191/aa e 191/ab; foglio 10, mappale 87; foglio 15, mappale 157; foglio 10, mappale 186; foglio 10, mappale 188; foglio 10, mappale 189; foglio 15, mappale 47; foglio 15, mappale 48; foglio 15, mappale 20; foglio 15, mappale 25; foglio 15, mappale 28; foglio 15, mappale 29; foglio 15, mappale 26; foglio 15, mappale 68; foglio 15, mappale 148; foglio 10, mappale 44; foglio 10, mappale 41; foglio 10, mappale 69; foglio 10, mappale 82; foglio 12, mappale 27; foglio 10, mappale 143; foglio 10, mappale 141/AA e 141/AB; foglio 10, mappale 142/AA e 142/AB; foglio 15, mappale 156; foglio 10, mappale 39; foglio 10, mappale 42; foglio 10, mappale 43; foglio 15, mappale 13; foglio 15, mappale 15; foglio 10, mappale 85; foglio 10, mappale 163; foglio 15, mappale 62/aa e 62/ab; foglio 15, mappale 63/aa e 63/ab; foglio 15, mappale 3; foglio 15, mappale 5; foglio 15, mappale 8; foglio 15, mappale 32; foglio 15, mappale 33; foglio 10, mappale 134/AA, 134/AB e 134/AC; foglio 10, mappale 28/AA e 28/AB; foglio 15, mappale 37; foglio 10, mappale

145; foglio 10, mappale 144; foglio 15, mappale 40; foglio 15, mappale 19; foglio 10, mappale 130; foglio 10, mappale 154/AA e 154/AB; foglio 10, mappale 238 (ex 196/a); foglio 15, mappale 38; foglio 15, mappale 11; foglio 10, mappale 209/AA e 209/AB; foglio 15, mappale 72; foglio 10, mappale 210/AA e 210/AB; foglio 15, mappale 36; foglio 10, mappale 139/AA e 139/AB; foglio 15, mappale 75 sub AA; foglio 15, mappale 65 sub AB; foglio 15, mappale 73; foglio 15, mappale 1; foglio 15, mappale 4; foglio 15, mappale 7; foglio 10, mappale 184/aa e 184/ab; foglio 10, mappale 161/AA e 161/AB; foglio 10, mappale 165."

Con conseguente ordine all'Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in caso di ingiusta opposizione.

Cagliari, 29.08.2025

avv. Sebastiano Desogus

TX25ABA8578 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e mediazione - R.G. 387/2025

Il giorno 07.07.2025 il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia, dott. Macri Tiziana, su istanza presentata dall'avv. Nicola Faccioli - FCCNCL70R25F537X, pec: avvocati.faccioli@pec.giuffre.it, in qualità di difensore e procuratore di Scalamognia Gregorio, nato a Maierato (VV), il 15.06.1943, ivi residente, al corso Giuseppe Garibaldi n.23 - SCLGGR43H15E836K, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art 150 cpc dell'atto di citazione con cui cita gli eredi, i discendenti o aventi causa diretti o mediati e/o tutti coloro che abbiano un interesse a contraddire la presente domanda, dei signori:

Cirillo Giuseppe nato a Maierato il 11.10.1905, Cirillo Mariantonia nata a Maierato il 18.06.1907, Cirillo Gregorio nato a Maierato il 30.04.1909, Cirillo Nicola nato a Maierato il 20.04.1911, Cirillo Domenico nato a Maierato il 12.04.1917, Cirillo Adornata nata a Maierato il 05.03.1913, Cirillo Caterina nata a Maierato il 23.01.1915, Cirillo Maria Isabella nata a Maierato il 01.05.1919, Cirillo Vincenzo nato a Maierato il 05.11.1921, Cirillo Giovambattista nato a Maierato il 20.01.1925, Griffo Fiorenza nata a Maierato il 27.09.1885, Cirillo Giuseppe nato a Maierato il 08.03.1923, Cirillo Fiorenza nata a Maierato il 09.11.1928, Cirillo Clemente nato a Maierato il 27.04.1931, Cirillo Maria Antonia nata a Maierato il 04.06.1924, Cirillo Maria Teresa nata a Maierato il 12.08.1926, Cirillo Giovambattista nato a Maierato il 12.07.1934, Reale Mariantonia nata a Maierato il 24.09.1902, Reale Elisabetta nata a Maierato il 27.12.1908, Reale Concettina Stella nata a Maierato il 05.08.1916, Reale Domenico nato a Maierato il 05.04.1904, Fusca Francescantonio, Fusca Giuseppe nato a Maierato il 03.01.1924, Fusca Teresa nata a Maierato il 27.01.1926, Fusca Domenico Salvatore nato a Maierato il 28.12.1934, Fusca Filippo nato a Maierato il 22.04.1921, Fusca Maria Antonia nata a Maierato il 07.06.1931, Fusca Paolo nato a Maierato il 08.04.1933, Griffo Giulio, Griffo Giuseppe nato a Maierato il 15.02.1926, Griffo Teresa nata a Maierato il 31.01.1930, Griffo Maria Antonia nata a Maierato il 19.11.1933, Costa Giovanni nato a Cardianale il 15.01.1925, Costa Nicola nato a Cardinale il 21.06.1926 e Costa Caterina nata a Maierato il 04.02.1889 a presenziare tramite un difensore, all'incontro del 04.11.2025, ore 10:30, prot.125/2025, mediatore Giusi Fanelli presso l'organismo di mediazione Hipponion Concila, via Lacquari n.54 Vibo Valentia (hipponion@pec.it).

Qualora il tentativo di conciliazione non dia esito positivo, CITA gli stessi e chiunque vi abbia interesse a comparire all'udienza dinnanzi al Tribunale di Vibo Valentia del 16.06.2026, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima nell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c. e, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia per ivi sentir accogliere previo accertamento del possesso per oltre vent'anni, esercitato in modo continuo, indisturbato ed esclusivo uti domini da parte dell'attore dell'immobile sito nel Comune di Maierato (VV), corso G. Garibaldi n.19, censito N.C.E.U. di Maierato, al foglio di mappa n.34, part. n.329, sub n.8, categ. A/4 e dichiarare Scalamogna Gregorio proprietario esclusivo della predetta unità immobiliare in virtù dell'intervenuta usucapione ordinaria ventennale, ai sensi di cui all'art.1158 c.c., ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, Ufficio di Vibo Valentia per quanto attiene al diritto di proprietà ed ogni altro adempimento conseguente, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.

In ogni caso con Vittoria di spese e compensi di lite.

Vibo Valentia, 28.08.2025

avv. Nicola Faccioli

TX25ABA8580 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Punti di contatto: Email: vincenzo.cannizzaro1960@gmail.com

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria

I signori 1. D'ANNA EMANUELE, nato a Palermo il 15 aprile 1954, c.f. DNNMNL54D15G273Q; 2. DI PAOLA SALVATORE, nato a Palermo il 12 febbraio 1955, c.f. DPLSVT55B12G273S;3. DI PAOLA VINCENZO, nato a Palermo l'8 novembre 1950, c.f. DPLVCN50508G273E; 4. FOTI

ANTONINO, nato a Palermo il 20 aprile 1954, c.f. FTONNN54C20G273J; 5. GANCI DOMENICO, nato a Poeziers il 28 luglio 1951, c.f. GNCDNC51L28Z110U; 6. GANCI LORENZA, nata a Palermo il 27 ottobre 1960, c.f. GNCLNZ60R67G273E; 7. MAESTRI UMBERTO, nato a Palermo il 17 gennaio 1952, c.f. MSTMRT52A17G273S;tutti elettivamente domiciliati in Palermo via Belgio, n° 20 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cannizzaro, che li rapp.ta e difende, giusta procura allegata al presente ricorso.

CONTRO

I condomini del Condominio Residence Vastello,

e Contro

L'amministratore del Condominio, Prof. Domenico Sanfilippo, del Residence Vastello, con sede in Campofelice di Roccella.

I predetti ricorrenti, insieme a tutti i condomini del Condominio Residence Vastello, sono contitolari del bene comune non censibile, e precisamente dell'area identificata al catasto terreni del Comune di Campofelice di Roccella al foglio 1 particella 1106 sub 5 ora 1106 sub 626, di recente accatastata dal Condominio.

Accertare e dichiarare che l'area identificata al catasto terreni del Comune di Campofelice di Roccella al foglio 1 particella 1106 sub 5 ora 1106 sub 626, di recente accatastata dal Condominio, come bene comune censibile, è area che appartiene al Condominio per le ragioni dedotte in ricorso.

Ancora, in via più subordinata, accertare e dichiarare che l'area in questione è di natura condominiale essendo un'area inserita all'interno del progetto edilizio condominiale e trasferita ai condomini in ragione delle quote millesimali riferite alle singole unità abitative.

Per tali ragioni citano per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., su autorizzazione del Presidente del Tribunale di Termini Imerese RG Volontaria n° 1335/2025 del 25/07/25 gli intestatari dell'area sopra identificata che si trova all'interno del condominio residence Vastello in Campofelice di Roccella, contrada Pistavecchia, a comparire: 1)dinanzi all'Organismo di Mediazione- CONCORDIA MEDIAZIONI- con sede in Palermo via Goethe e sede legale e amministrativa Piazza Giovanni Verga, 25 - 95129 Catania, tel. 095536191, procedura n.1070/2025 per l'incontro in via telematica del 29/10/25 h.16.00 con invito a contattare la segreteria dell'Organismo per tutti gli adempimenti, all'indirizzo esposto per il tentativo obbligatorio di mediazione; 2) Qualora l'esperimento di mediazione non sortisca risultato citano tutti i condomini intestatari del bene immobile all'interno del condominio Residence Vastello a comparire innanzi al Tribunale di Termini Imerese, dott. Donatella Parla, RG 1476/2025 ore 10,00 all'udienza del 26/11/2025 ore di rito con invito a costituirsi nel termine di 40 giorni prima dell'udienza avvisandoli che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi dinanzi al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali che essi convenuti, sussistendone i presupposti di legge possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che la loro mancata costituzione comporta la declaratoria di contumacia, per accertare e dichiarare che l'area identificata al catasto terreni del Comune di Campofelice di Roccella al foglio 1 particella 1106 sub 5 ora 1106 sub 626, di recente accatastata dal Condominio, come bene comune censibile, è area che appartiene al Condominio per le ragioni dedotte in ricorso e ancora, in via più subordinata, accertare e dichiarare che l'area in questione è di natura condominiale essendo un'area inserita all'interno del progetto edilizio condominiale e trasferita ai condomini in ragione delle quote millesimali riferite alle singole unità abitative.

avv. Vincenzo Cannizzaro

TX25ABA8587 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di citazione per usucapione con contestuale convocazione in mediazione obbligatoria - R.G. 8914/2025

Su istanza del sig. Fabrizio Mazzilli (C.F. MZZFRZ62P26D548Y), nato a Ferrara il 26.09.1962 e residente in Roma, via del Botticino n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Todarello, il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, previo parere favorevole del Pubblico Ministero, con provvedimento del 25.07.2025 ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami nei confronti della sig.ra Serenella Di Carlo, nata a Roma il 22.10.1934, dell'atto di citazione contenente la domanda volta ad ottenere l'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del 50% della proprietà dell'immobile sito in Roma, alla via Tiburtina n. 282/A (già piazzale del Verano n. 66), identificato nel relativo Catasto Fabbricati al Foglio n. 611, Particella n. 269, Subalterno n. 501.

L'istante, come sopra difeso e rappresentato, ha rilevato: - che la madre, la sig.ra Maria Franca Di Carlo, defunta nell'anno 1993, ha ereditato la proprietà della richiamata unità immobiliare insieme alla sorella, la sig.ra Serenella Di Carlo, ciascuna nella misura del 50%, la quale ultima, con dichiarazione scritta del 22.02.1978, le ha riconosciuto di aver sempre sostenuto tutte le spese ad essa pertinenti sin dall'anno 1968, nonché di aver sempre percepito i canoni di locazione e/o le indennità d'occupazione, per l'effetto attribuendole la titolarità anche della propria quota e la potestà di intestarla a sé stessa; - che sino all'anno 1993 la sig.ra Maria Franca Di Carlo ha gestito ogni incombenza ed adempiuto ogni obbligo riconducibile all'immobile *de quo* unitamente al proprio coniuge, il sig. Oliviero Mazzilli, alla morte del quale, avvenuta nell'anno 2018, è subentrato nella sua gestione esclusiva il loro figlio, il sig. Fabrizio Mazzilli; - che il sig. Fabrizio Mazzilli e i suoi danti causa sin dal 1978 hanno costantemente posseduto detta unità immobiliare in maniera pacifica, integrale ed incontestata; - che non è stato possibile individuare l'attuale residenza della sig.ra Serenella Di Carlo; - che vertendo il pendente procedimento in materia di diritti reali e sussistendo l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione, l'istante ha instaurato il procedimento di mediazione n. RM 27/2025 presso l'Organismo "ID & Partenrs", il quale ha fissato l'incontro per il giorno 29.09.2025, ore 10:30, presso la sede di via Berengario n. 7 - Roma; - che con provvedimento del 25.07.2025 il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami.

Tanto premesso, il sig. Fabrizio Mazzilli invita la sig. ra Serenella Di Carlo a partecipare all'incontro innanzi al mediatore nominato, l'avv. Marianna Fabiano, che si terrà il giorno 29.09.2025, ore 10:30, in Roma, alla via Berengario n. 7, e nel contempo cita la sig.ra Serenella Di Carlo a comparire innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione V - Giudice dott.ssa Elena Fulgenzi (R.G. n. 29969/2024), nella nota sede di via Lepanto/viale Giulio Cesare, all'udienza del 10.12.2025, ore 09:45, al fine di sentir dichiarare acquisita in favore del sig. Fabrizio Mazzilli per intervenuta usucapione ultraventennale la piena ed esclusiva proprietà del 50% dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Tiburtina n. 282/A, censita nel Catasto Fabbricati di Roma Capitale al Foglio n. 611, Particella n. 269, Subalterno n. 501.

Roma, 28.08.2025

avv. Emilia Todarello

TX25ABA8616 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE

Notifica per pubblici proclami - R.G. 8445/2025

Il Presidente del Tribunale di Firenze dott. Angelo Antonio Pezzuti con provvedimento del 26/05/2025 R.G.V. 8445/2025 ordinando il deposito di copia della domanda di mediazione e del provvedimento di fissazione dell'incontro nella Casa Comunale di Firenze e l'inserimento di un estratto riassuntivo nella G.U.R.I., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., dell'istanza di mediazione e del provvedimento di fissazione dell'incontro promosso dai sigg.ri Giaffreda Leonardo (C.F. GFFLRD70T26D612X) residente in Sesto Fiorentino via di Ruffignano n. 1/3; Giaffreda Daniele (C.F. GFFDNL66P02D612Q) residente in Sesto Fiorentino via Malafrasca n. 36; Giaffreda Luca (C.F. GFFLCU69D08D612N) residente in Firenze via Dazzi n. 6; Giaffreda Christin (C.F. GFFCRS74R02D612P) residente in Sesto Fiorentino via di Ruffignano n. 1/5; Picone Vanda (C.F. PCNVND46R66D612H) residente in Firenze via Delle Ballodole n. 9/33, tutti rappresentati dagli avv.ti Alberto Morbidelli e Niccolò Niccoli Vallesi entrambi del Foro di Firenze e domiciliati nello studio del primo sito in Firenze via Lamarmora n. 14.

Gli istanti, avendo posseduto da oltre un ventennio ininterrottamente, pacificamente, manifestamente e uti dominus, il bene immobile rappresentato al Catasto terreni del Comune di Firenze al Foglio di Mappa n. 42, particelle 1843 (ex1825 ex 128/d) hanno introdotto il procedimento di Mediazione presso l'O.C.F. - Organismo di Conciliazione di Firenze nei confronti degli intestatari catastali del predetto bene, per l'accertamento e il riconoscimento in capo ai primi della proprietà acquisita per usucapione.

L'Organismo di Mediazione, rubricata la domanda con il n. 03/2025 e designato quale mediatore l'avv. Salvatore Azzaro, ha fissato quale primo incontro la data del 17/06/2025, nel corso del quale gli istanti hanno dato atto che il provvedimento autorizzativo alla notifica per pubblici proclami era giunto a ridosso della detta data e della necessità di un rinvio, tale che il primo incontro si terrà il giorno 21/01/2026 ore 16:00 in modalità online al seguente link https://us06web.zoom.us/j/84854493211? pwd=8ppoOxdFV56aQ0iqEL9p0o2QSg4679.1.

avv. Niccolò Niccoli Vallesi

TX25ABA8621 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FOGGIA

Notifica per pubblici proclami - R.G. 1988/2025

Ricchetti Davide, nato a Foggia il 04.07.1989 e residente in Catelluccio Valmaggiore alla via Elena n. 148 (C.F. RCCDVD89C04D643X), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Buono (C.F. BNUMHL65C16D643J) con studio in Foggia alla via Zara n. 2 pec buono.michele@avvocatifoggia.legalmail.it, ha chiesto, il riconoscimento del diritto di proprietà R.G. 3585/2025 Tribunale di Foggia, per intervenuta usucapione speciale, dei seguenti terreni censiti nel NCT del comune di Castelluccio Valmaggiore foglio 12, p.lle 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179; al foglio 19 p.lle 501, 51, nonché sui terreni censiti nel NCT del comune di Troia al foglio 5 p.lla 233.

Il Presidente del Tribunale di Foggia, con decreto del 26.06.2025 R.G. 1988/2025 V.G., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.

Avverso il ricorso può essere proposta opposizione, notificando al ricorrente atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Foggia, entro il termine di giorni novanta dall'ultima delle affissioni o da questa pubblicazione.

Foggia, 29.08.2025

avv. Michele Buono

TX25ABA8622 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e contestuale chiamata in mediazione - R.G. 819/2025

Il signor Lunardelli Massimo, con l'avv. Filippo Maranesi del Foro di Treviso, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Venezia del 06.06.2025 alla notifica per pubblici proclami, convoca Lunardelli Genoveffa, nata a Mansuè (TV) il 07.02.1897, avanti l'Organismo Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest all'incontro fissato per il giorno 10.11.2025 ore 15:30 in Quarto d'Altino (VE), via A. Moro n. 47/7b, innanzi al mediatore dott. Carlo Battiston, in quanto intenzionato a vedersi riconoscere in suo favore l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà della quota di 1/16 intestata a Lunardelli Genoveffa degli immobili siti in Jesolo (VE), via Pirami n. 7, così catastalmente identificati: - Comune di Jesolo, Catasto Fabbricati, Foglio 39, Mappale 162, Subalterno 1, 2 e 3; - Comune di Jesolo, Catasto Terreni, Foglio 39, Mappale 162 di mq 1955 Ente Urbano.

Si invita a prendere visione del Regolamento dell'Organismo di Mediazione che disciplinerà le regole del procedimento e le indennità dovute, nonché a prendere contatto con la sede per tutti gli adempimenti necessari alla partecipazione.

Il signor Lunardelli Massimo, con ricorso ex art. 281 decies cpc, ha inoltre chiesto al Tribunale di Venezia di voler dichiarare in suo favore l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà della quota di 1/16 intestata a Lunardelli Genoveffa, nata a Mansuè (TV) il 07.02.1897, degli immobili siti in Jesolo (VE), via Pirami n. 7, così catastalmente identificati: - Comune di Jesolo, Catasto Fabbricati, Foglio 39, Mappale 162, Subalterno 1, 2 e 3; - Comune di Jesolo, Catasto Terreni, Foglio 39, Mappale 162 di mq 1955 Ente Urbano.

Il Tribunale di Venezia, nel procedimento RG n. 14304/2025, letto il predetto ricorso, ha fissato udienza di discussione per il giorno 13.11.2025 a ore 10:30, Giudice dott. Filippone, assegnando a parte resistente termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione nonché formulare le conclusioni, nonché, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dichiarare gli eventuali terzi che intende chiamare in giudizio, chiedendo, in quest'ultimo caso, lo spostamento dell'udienza.

La presente notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc è stata autorizzata dal Presidente del Tribunale di Venezia con provvedimento del 06.06.2025, RG n. 819/2025.

Motta di Livenza, 29.08.2025

avv. Filippo Maranesi

TX25ABA8623 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di citazione e convocazione per mediazione obbligatoria - R.G. 3945/2025

Il sig. Ricciardi Erasmo, C.F. RCCRSM81L03I330C, nato il 03.07.1981, a Santeramo in Colle (BA), ivi domiciliato alla p.zza G. di Vagno n. 15, presso lo studio dell'avv. Adriana Petragallo dalla quale è rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Bari, di cui al provvedimento n. 19488/2025 del 25.08.2025, alla notifica dell'atto di citazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. mediante inserimento di estratto nella G.U.R.I., invita eventuali eredi e/o aventi causa della sig.ra Natuzzi Maria Michela, nata il 17.11.1918, a Santeramo in Colle, deceduta il 04.01.1995 e del sig. Martelli Vito Antonio, nato il 05.11.1925, a Santeramo in Colle, deceduto il 26.05.1972, a comparire innanzi l'Organismo di Mediazione IIMA con sede in Gioia del Colle (BA), alla via Le Strettole n. 29, all'incontro del 30.03.2026 ore 16:30 e, in caso di mancato accordo, cita i medesimi a comparire innanzi il Tribunale Civile di Bari, all'udienza del 10.04.2026, ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e nei termini stabiliti dall'art.166 c.p.c., con l'avvertimento che l'irrituale costituzione comporta le decadenze previste degli artt. 38 e 167 c.p.c. per sentir accertare e dichiarare, ex art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione a favore del sig. Ricciardi Erasmo della proprietà dei seguenti beni: unità immobiliare sita in Santeramo in Colle (BA), alla via Fiume n. 10, in catasto fabbricati al fg. 42, part. 227, sub. 6; fondi rustici siti in Santeramo in Colle, in catasto terreni al fg. 42, part.280 e al foglio 30, particelle 194, 197, 198 e 223; fondi rustici siti in abitato di Cassano delle Murge (BA), in catasto terreni al fg. 19, particelle 83, 230, 366 e 367, nonché ordinare alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero del conservatore da ogni responsabilità a riguardo.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Bari, 27.08.2025

avv. Adriana Petragallo

TX25ABA8626 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VARESE

Notifica per pubblici proclami - Riconoscimento di proprietà - Usucapione ordinaria - R.G. 646/2023 e R.G. 1931/2025

Con atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. 646/2023 pendente davanti al Tribunale di Varese, Giudice dott. Baranbo' l'avv. Paolo Soattini con studio in Varese in via Cavallotti n. 8, nell'interesse del signor Comunetti Vittorio ha agito con atto di citazione per il riconoscimento dell'usucapione del terreno sito nel Comune di Biandronno, contraddistinto con numero particella 1776, avendolo sempre curato, gestito e manutenuto, terreno così censito: mappale sito in Comune di Biandronno, Provincia di Varese, foglio 9, Particella n. 1776, qualità classe sem. arbor. 3, partita 1303, Superficie (m2) ha re ca 03 00, Partita 1303, Reddito Dominicale Euro 1,47 (L.2.850), Reddito Agrario Euro 0,85 (L. 1.650) che costeggia la via Piave che, appunto, corre lungo il Comune di Biandronno.

Sul mappale in questione risultano più comproprietari indicati nella visura catastale e nei registri notarili - verso i quali il Giudice dell'intestato Tribunale ha disposto la notifica per pubblici proclami, autorizzata dal Presidente del Tribunale dott. Papa con ordine di pubblicazione integrale degli atti sul sito internet del Comune di Biandronno e del Tribunale di Varese e deposito dell'atto nella casa comunale di Biandronno e inserimento di un estratto nella G.U.R.I. - di seguito indicati:

1) Della chiesa Angela, fu Giovanni; 2) Della Chiesa Antonio, fu Luigi; 3) Della Chiesa Carlo, fu Gerolamo; 4) Della Chiesa Caterina, fu Felice; Della Chiesa Domenico, fu Carlo; 6) Della Chiesa Domenico, fu Giuseppe; 7) Della Chiesa Emilia, fu Luigi; 8) Della Chiesa Francesco, fu Giovanni; 9) Della Chiesa Giosuè, fu Giovanni; 10) Della Chiesa Gio-

vanni, fu Alessandro; 11) Della Chiesa Giuseppe, fu Alessandro; 12)Della Chiesa Giuseppe, fu Pietro; 13) Della Chiesa Giuseppina, fu Pietro; 14) Della Chiesa Luigi, fu Giovanni; 15) Della Chiesa Luigi, fu Giovanni; 16) Della Chiesa Luigia fu Girolamo; 17) Della Chiesa Margherita, fu Felice; 18)Della Chiesa Maria fu Carlo; 19)Della Chiesa Maria fu Felice; 20) Della Chiesa Paolina fu Luigi; 21) Della Chiesa Pietro, fu Giuseppe; 22) Della Chiesa Rosa fu Felice; 23) Della Chiesa Severino di Angelo; 24)Della Chiesa Teodolinda fu Pietro; 25) Della Chiesa Teresa, fu Felice; 26) Franzetti Rachele fu Felice; 27) Ghiringhelli Eugenio, di Alessandro; 28)Manfredi Maria, fu Antonio, vedova Della Chiesa; 29) Nocetti Luigia fu Luigia, vedova Della Chiesa; 30) Nosetti Luigi, fu Luigi vedova Della Chiesa;31) Parola Giuseppe, fu Graziano e di tutti gli eventuali loro eredi o aventi causa dei signori citati in relazione alla quota del fondo censito al Comune di Biandronno foglio 9, Particella n. 1776, qualità classe sem. arbor. 3, partita 1303, Superficie (m2) ha re ca 03 00, Partita 1303, Reddito Dominicale Euro 1,47 (L.2.850), Reddito Agrario Euro 0,85 (L. 1.650).

Orbene, l'odierno attore si è sempre preso cura di tale mappale, provvedendo a tagliarne l'erba, a seminarlo, a manutenerlo, ed ha pieno diritto di agire per ottenere sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto per usucapione sul mappale di cui alla particella n. 1776 sito nel Comune di Biandronno, avente efficacia retroattiva, sussistendone i presupposti di legge, vale a dire possesso continuo ed ininterrotto, di buona fede, acquistato ed esercitato senza violenza o clandestinità per oltre vent'anni sul mappale di cui alla particella n. 1776 sito in Biandronno.

avv. Paolo Soattini

TX25ABA8627 (A pagamento).

ACQUIRENTI DI BENI IPOTECATI

Liberazione da ipoteche

A istanza dei sigg. SABELLICO ETTORE, con codice fiscale SBLTTR79D26A123W, e SABELLICO SAMUELE, con codice fiscale SBLSML87A28A123R, elettivamente domiciliati in 03014 Fiuggi (Fr), Via Macchiadoro, 2, presso l'Avv. Emiliano Tersigni, con codice fiscale TRSMLN77E20I838B, l'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Frosinone ha notificato in data 30 luglio 2025 al precedente proprietario sig.ra BRICCA BARBARA, con codice fiscale BRCBBR74P55A123N, in 04019 Terracina (Lt), Via Migliara 56, n. 13, a mezzo del servizio postale, con raccomandata n. 39222057244-8, e in data 6 agosto 2025 al creditore ipotecario società CAPERNA MOBILI S.A.S. DI CAPERNA MASSIMILIANO & C., in 03011 Alatri (Fr), Via del Casolare, 14, con codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle imprese di Frosinone-Latina 02440240600, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. CAPERNA MASSIMILIANO, l'atto con cui i predetti sigg. SABELLICO ETTORE e SABELLICO SAMUELE hanno offerto, ex art. 2890 cod. civ., di pagare al predetto creditore ipotecario il prezzo di Euro 3.500,00, con gli interessi dalla data dell'atto di vendita, detratte le spese del giudizio di liberazione dell'immobile dalle ipoteche e quelle relative alla cancellazione delle ipoteche stesse, per liberare dalla ipoteca la gravata piena proprietà dell'immobile sito in Alatri (Fr), Via Roma 75, costituito da locale a uso deposito della consistenza di metri quadrati 40 e della superficie catastale di metri quadrati 55 al piano terra, a confine con la strada pubblica, salvo altri, distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Alatri al Foglio 105, n. 447, subalterno 10, acquistata il giorno 12 giugno 2025, con atto a rogito del Dott. Federico Labate Notaio in Sora, n. 25872 rep. – n. 21534 racc., trascritto a Frosinone il 4 luglio 2025 al n. 12752-10175.

Frosinone, 27 agosto 2025.

Il procuratore dei terzi acquirenti dei beni ipotecati
avv. Emiliano Tersigni

TX25ABA8632 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento polizza di pegno - R.G. n. 7038/2025

Su ricorso della sig.ra Torchiarelli Assunta, con decreto del 16.05.2025, il Giudice delegato dott. Diego Ragozini, ha pronunziato l'ammortamento della polizza di pegno al portatore n. 1208/2021 accesa presso Alca Finanziaria spa - Napoli e autorizza il duplicato trascorso il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in mancanza di opposizioni.

Torchiarelli Assunta

TX25ABC8559 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA

Ammortamento certificato azionario - R.G. 6170/2025

Il Presidente del Tribunale di Parma con decreto n. 7916 del 07/08/2025 ha pronunciato l'ammortamento del certificato azionario emesso dalla società Impianti Sportivi Immobiliare S.p.A. (C.F. 00382870343) identificato con il n. 406 rappresentativo di n. 1 azione di categoria ordinaria del valore nominale di 500.000 lire, acquistato con atto notarile del 07/03/1990, a rogito del notaio dott. Giuseppe Marchi.

Opposizione legale entro 30 giorni dalla pubblicazione.

avv. Davide Della Zoppa

TX25ABC8625 (A pagamento).

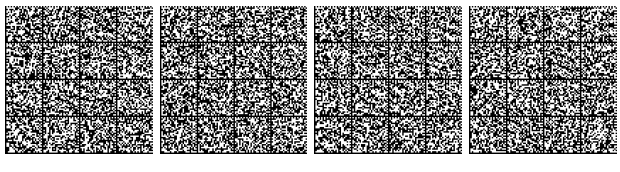

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ammortamento libretto di risparmio - R.G. 4048/2025

Il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia con decreto n. 6441/2025 del 19/08/2025 ha pronunciato l'ammortamento del libretto di deposito al risparmio nominativo n. 000107350874 intestato a Lodi Loredana ed emesso da Banca Unicredit S.p.A. - filiale di Bibbiano (RE) - portante un saldo di € 100.000,00 (centomila\00).

Opposizione legale entro 90 giorni dalla pubblicazione.

avv. Daniela Ferretti

TX25ABC8629 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI VERCELLI
Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Eredità giacente di Restelli Francesco

Il Presidente del Tribunale dott.ssa Michela Tamagnone, vista la rinuncia alla procedura depositata da parte ricorrente, dichiara chiusa l'eredità giacente di Francesco Restelli nato a Magenta il 22.07.1957 e deceduto in Giarole il 27.12.2021 e cessato il curatore dalle sue funzioni.

Il funzionario giudiziario
dott. Davide Pratesi

Il curatore
avv. Franco Bazzi

TX25ABH8550 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI CARDIA SALVATORE

Avviso ai creditori ai sensi degli artt. 498 e 503 c.c.

Il sottoscritto dottor Massimo Martinelli, Notaio in Cuneo, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, con studio in Cuneo, viale degli Angeli numero 11, tel. 0171 681875, fax 0171 692956, PEC massimo.martinelli@postacertificata.notariato.it (ed ufficio secondario in Saluzzo, via Bagni numero 1/H)

avvisa i creditori dell'eredità beneficiata del defunto Cardia Salvatore, che era nato a Villasimius (CA) l'11 maggio 1947, in vita residente in Bagnolo Piemonte, via Gerbidi numero 7, C.F.: CRD SVT 47E11 B738M, deceduto in Bagnolo Piemonte il 20 settembre 2018; ai sensi e per gli effetti degli artt. 498 e segg.- 503 C.C., che si procederà alla liquidazione concorsuale dell'eredità promossa dalle eredi accettanti con beneficio di inventario.

A tal fine invita i creditori dell'eredità a presentare presso lo studio del Notaio dottor Massimo Martinelli in 12100 Cuneo, viale degli Angeli numero 11, mediante lettera raccomandata, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente invito, la dichiarazione scritta dell'ammontare del proprio credito contenente:

- l'importo del capitale;
- l'importo degli interessi maturati, la data di decorrenza ed il relativo saggio;
- il titolo da cui deriva il credito;
- le eventuali cause di prelazione;
- dati anagrafici completi, domicilio e codice fiscale del creditore, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, se persona fisica;
- denominazione, sede, codice fiscale e dati anagrafici del legale rappresentante, se ente o società, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica dell'ufficio incaricato della trattazione del credito.

Il presente avviso è comunicato ai sensi dell'art.498 co.3 C.C. e pubblicato sulla *G.U.* della R.I.

Si avverte espressamente che, a decorrere dalla data della pubblicazione, si produrranno gli effetti dell'art.506 C.C..

Eventuali informazioni potranno essere richieste, esclusivamente per posta elettronica, al seguente indirizzo: martinellicuneo@martinellinotaio.it

Cuneo, 29 agosto 2025.

Il notaio
Massimo Martinelli

TX25ABH8552 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

Nomina curatore eredità giacente di Attolini Giovanni - R.G. 3143/2025

Il Tribunale di Reggio Emilia con decreto del 15/07/2025 ha dichiarato giacente l'eredità di Attolini Giovanni nato a Verbania (VB) il 09/07/1945, deceduto a Guastalla (RE) in data 11/03/2023, con ultimo domicilio in Reggio Emilia, nominando curatore il dott. Lorenzo Esposito con studio in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n. 7.

Reggio Emilia, 28/08/2025

Il curatore
dott. Lorenzo Esposito

TX25ABH8555 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA

Nomina curatore eredità giacente di Galimberti Umberto - R.G. 4968/2025 V.G.

Il Giudice con decreto del 25.07.2025 ha dichiarato giacente l'eredità di Umberto Galimberti C.F. GLMMRT64C12F704O nato a Monza (MI) il 12.03.1964 e deceduto a Lodi il 18.02.2023 e ha nominato curatore l'Avv. Sabrina Laudisio con studio in Monza Via Manzoni 20.

Il curatore invita i chiamati successibili entro il sesto grado del de cuius Umberto Galimberti a contattare il curatore e invita altresì - ai sensi dell'art. 498 c.c. - i creditori, legatari ed aventi diritto del defunto a presentare entro il termine di trenta giorni le dichiarazioni di credito allegando e indicando eventuali ragioni di prelazione richieste.

Il curatore provvederà alla liquidazione concorsuale dell'eredità giacente ai sensi degli artt. 498 e seguenti c.c.

La procedura elegge domicilio per tutte le comunicazioni la PEC sabrina.laudisio@monza.pecavvocati.it e si invitano i creditori, chiamati e legatari a comunicare l'indirizzo pec ove effettuare le comunicazioni di Legge.

Monza, 27.08.2025

Il curatore
avv. Sabrina Laudisio

TX25ABH8556 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Nomina curatore eredità giacente di Amato Gianna - R.G. V.G. n. 1163/2024

Con decreto emesso in data 21.11.2024 il Tribunale di Caltagirone ha nominato curatore dell'eredità giacente di Amato Gianna, nata a Niscemi (CL) il 21.12.1952 e deceduta a San Cono (CT) il 22.11.2010, l'avv. Michele Cuius del foro di Caltagirone con studio professionale in Grammichele (CT) via F. Crispi n.284.

Il curatore
avv. Michele Cuius

TX25ABH8557 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA

Nomina curatore eredità giacente di Maiella Flora - V.G. n. 3607/2025

Il Giudice con decreto del 27.08.2025 ha dichiarato aperta l'eredità giacente N. 3607/2025 V.G. relitta da Maiella Flora nata a Tripoli (Libia) il 29.09.1931 e deceduta in Viareggio (LU) il 22/11/2024 ed ha nominato curatore il Dott. Alessandro Sisti, con studio in Pietrasanta (LU), Via Aurelia Nord km 367.

Il curatore
dott. Alessandro Sisti

TX25ABH8567 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TERNI

Nomina curatore eredità giacente di Cannarella Sergio

Con decreto del 05/08/2025 il Giudice, dott.ssa Luciana Nicolì, ha nominato l'avv. Ilaria Tommasi, con studio in Terni, Via L. Galvani n. 11B, curatore dell'eredità giacente di Cannarella Sergio, nato a Terni il 24/05/1960 ed ivi deceduto in data 30/03/2025.

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Ilaria Tommasi

TX25ABH8568 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA

Eredità giacente di Luciano Andreoli - R.G. 2859/2025

Il Tribunale di Venezia con decreto del 13.06.2025 ha dichiarato giacente l'eredita' di Luciano Andreoli nato a Brescia il 26.10.29 e deceduto a Venezia il 29.5.24 nominando curatore l'avv. Pietro Tomadini di Venezia.

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Pietro Tomadini

TX25ABH8569 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ENNA

Nomina curatore eredità giacente di Ferraloro Antonino - R.G. 1951/2024

Il Tribunale ordinario di Enna - Sez. Volontaria Giurisdizione - con decreto del 22.05.2025 nel proc. R.G. 1951/2024 VG, nomina curatore dell'eredità giacente di Ferraloro Antonino, nato il 27.08.1947 a Capizzi e deceduto in Cerami (EN) il 07.06.2005, l'avv. Concetta Potenzone, nata a Messina il 03.09.1970 con studio legale in Enna via M.Grimaldi n. 8.

Enna, 13.06.2025

Il curatore
avv. Concetta Potenzone

TX25ABH8576 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PATTI

Chiusura eredità giacente di Armeli Signorina - R.G. 1131/2024

Il Giudice del Tribunale di Patti, con provvedimento del 25.07.2025, ha dichiarato la chiusura dell'eredità giacente di Armeli Signorina, nata a Tortorici (ME) il 18.11.1948 e deceduta in Sant'Agata di Militello (ME) il 01.09.2024.

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Francesco Balletta

TX25ABH8585 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PATTI

Chiusura eredità giacente di Serio Vincenzo - R.G. 802/2024

Il Giudice del Tribunale di Patti, con provvedimento del 24.07.2025, ha dichiarato la chiusura dell'eredità giacente di Serio Vincenzo, nato a Milazzo (ME) il 23 luglio 1965 ed ivi deceduto il 19.03.2022.

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Francesco Balletta

TX25ABH8586 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Eredità giacente di Bosticco Ezio

Con decreto emesso in data 25.08.2025 il Giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dimessa da Bosticco Ezio nato a Torino il 09.06.1957, residente in vita in Villar Perosa, ivi deceduto in data 14.07.2025 - RG 16466/2025.

Curatore è stato nominato avv. Désirée Gaspari con studio in Pinerolo, Corso Porporato n. 25.

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Désirée Gaspari

TX25ABH8588 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA

Nomina curatore eredità giacente di Maurizio Cogo

Con decreto in data 04/08/2025 il Giudice dott.ssa Camilla Filauro ha dichiarato l'eredità giacente del sig. Cogo Maurizio nato a Lissone (Mb) il 28/02/1959 e deceduto in data 12/02/2017 nominando curatore il dott. Marco Conti con studio in Vimercate (Mb) via G. De Castillia 14, tel. 0396612173 email: conti.marco@studio-conti.eu - pec: conti.marco@odcec.mb.legalmail.it.

Si invitano i creditori ed i legatari che non vi abbiano già provveduto, a presentare, entro il termine di trenta giorni, le dichiarazioni di credito ex art. 499 c.c. indicando le eventuali ragioni di prelazione con allegati i documenti giustificativi. Il Curatore provvederà alla liquidazione dell'eredità ex art. 498 e segg. c.c.

Il curatore
dott. Marco Conti

TX25ABH8596 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PORDENONE

Eredità giacente di Laurenti Aurelia - R.G. 2703/2025

Il Tribunale di Pordenone con decreto del 18.07.2025 ha nominato curatore dell'eredità giacente di Laurenti Aurelia nata a Pordenone il 12.08.1988 e deceduta in Roveredo in Piano (PN) il 26.11.2020 l'avv. Elisa Chiesura con studio in Pordenone

Il curatore
avv. Elisa Chiesura

TX25ABH8598 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Eredità giacente di Laura Bernardis

Il Tribunale di Trieste con decreto di data 7 novembre 2023 RG n. 3187/2023 V.G. ha dichiarato la giacenza dell'eredità di Laura Bernardis, nata a Trieste il 27 giugno 1933 e deceduta a Trieste il 28 ottobre 2022, con ultima residenza a Trieste, nominando curatore l'avv. Placido Calaciura con studio in Trieste, Via di Torrebianca 43, tel. 040365537- pec: placidocalaciura@legalmail.it

Il curatore
avv. Placido Calaciura

TX25ABH8599 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Eredità giacente di Antonio Leo

Con decreto del 9 luglio 2025 (R.G. 3022/2025) il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato giacente l'eredità del sig. Antonio Leo, nato a Francavilla Fontana il 20/06/1966 e deceduto a Castellanza il 24/02/2024, nominando curatore l'avv. Camilla Canavesi con studio in Milano, via della Guastalla 15.

Il curatore
avv. Camilla Canavesi

TX25ABH8605 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI

Nomina curatore eredità giacente di Rivolta Ilde Ernestina - R.G. 100/2025

Il Giudice tutelare del Tribunale di Velletri, dott. Guasconi, con decreto del 24.01.2025 ha dichiarato giacente l'eredità di Rivolta Ilde Ernestina nata a Bellano (CO) il 23.02.1938 e deceduta in Anzio (RM) il 14.06.2024 con ultimo domicilio

ad Anzio (RM) presso il presidio ospedaliero di Anzio, ASL Roma 6, nominando curatore l'avv. Salvatore Di Marco con studio in Nettuno (RM) alla via Gramsci n. 116.

Il curatore
avv. Salvatore Di Marco

TX25ABH8608 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IMPERIA

Nomina curatore eredità giacente di Zunino Maria - R.G. 299/2025

Il Tribunale di Imperia con decreto del 27/02/2025 ha dichiarato giacente l'eredità di Zunino Maria, nata a San Lazzaro Reale (IM) il 10/01/1905 e deceduta in Borgomaro in data 24/08/1993 C.F. ZNNMRA05A50B020Q nominando curatore l'avv. Maria Giovanna Svara con studio in Sanremo (IM) alla via Matteotti n.51.

Il curatore
avv. Maria Giovanna Svara

TX25ABH8609 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IMPERIA

Nomina curatore eredità giacente di Alassio Maria - R.G. 294/2025

Il Tribunale di Imperia con decreto del 27/02/2025 ha dichiarato giacente l'eredità di Alassio Maria, nata a Torria (IM) il 27/12/1917 e deceduta in Imperia in data 18/11/2004, C.F. LSSMRA17T67C657H nominando curatore l'avv. Maria Giovanna Svara con studio in Sanremo (IM) alla via Matteotti n. 51.

Il curatore
avv. Maria Giovanna Svara

TX25ABH8610 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA

Nomina curatore eredità giacente di Marchesini Claudia - R.G. 3547/2024

Il Tribunale di Vicenza con decreto del 15/10/2024 ha dichiarato giacente l'eredità di Marchesini Claudia nata a Vicenza il 21/05/1938 e deceduta in Valdagno il 19/06/2018 con ultimo domicilio a Valdagno in viale dei Lanifici n. 35 nominando curatore l'avv. Enzo Urbani con studio in Valdagno (VI) via Lungo Agno Manzoni n. 12.

Il curatore
avv. Enzo Urbani

TX25ABH8611 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PRATO

Chiusura eredità giacente di Cellai Dino - R.G. 231/2024

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Prato con ordinanza del 04/06/2025 del resa nel procedimento iscritto al R.G. 231/2024 ha dichiarato la chiusura dell'eredità giacente di Cellai Dino nato a Montemignaio il 09/01/1938 e deceduto a Calenzano in data 31/10/2019.

Prato, 01/09/2025

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Francesca Monticelli

TX25ABH8612 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IMPERIA

Nomina curatore eredità giacente di Carmelo Di Perna - R.G. 256/2025

Il Tribunale di Imperia con decreto del 27/02/2025 ha dichiarato giacente l'eredità di Carmelo Di Perna, nato a Ficarra (ME) il 13/04/1930 e deceduto in Bordighera (IM) il 02/05/2003, C.F. DPRCML30D13D569W nominando curatore l'avv. Maria Giovanna Svara con studio in Sanremo (IM) alla via Matteotti n. 51.

Il curatore
avv. Maria Giovanna Svara

TX25ABH8613 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAVIA

Nomina curatore eredità giacente di Belluschi Carla - R.G. 227/2025

Il Presidente del Tribunale di Pavia, con decreto del 24/07/2025, comunicato con pec del 18/08/2025, ha dichiarato giacente l'eredità di Belluschi Carla nata a Vigevano il 16/11/1940 e deceduta in Vigevano il 14/08/2023 (BLLCRL-40S56L872P) con ultimo domicilio a Vigevano (PV) in via Vidari n. 28/5 nominando curatore l'avv. Valeria Fasani (FSNVLR80P63L872O) con studio in Vigevano, corso Torino n. 8.

Vigevano, 01/09/2025

Il curatore
avv. Valeria Fasani

TX25ABH8617 (A pagamento).

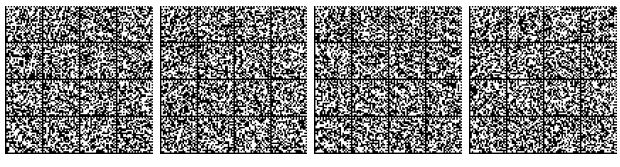

TRIBUNALE DI GENOVA

Nomina curatore eredità giacente di Michele Agostino Tammaro - R.G. 4948/2025

Il Tribunale di Genova, con decreto del 28/07/2025, ha dichiarato giacente l'eredità di Michele Agostino Tammaro, nato a Genova (GE) il 20/11/1938 e ivi deceduto in data 24/02/2025, con ultima residenza nota in Genova via Pomposa n. 6 int. 2, nominando curatore l'avv. Elio Sbisà con studio in Genova via G. Macaggi n. 18/8.

Il curatore
avv. Elio Sbisà

TX25ABH8619 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI

Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale su fondo rustico ex L. 346/1976 - R.G. 1834/2023

Con Decreto n. 12169/2024 il *G.U.* del Tribunale di Rimini ha riconosciuto in favore del ricorrente Poggioli Andrea, l'acquisto per usucapione della proprietà sull'area rurale situata in agro di Novafeltria (RN), identificato al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 5 con le particelle 252, 434, 533, 739, 742 cui risultavano intestatari Luigi Di Rosa Maffei, Davide Fu Gaetano Moni, Gaetano Fu Luigi Moni, Gaetano Fu Lazzaro Poggioli, Maria Di Giovanni Gengotti, Santina Fu Raffaele Poggioli: acquisto intervenuto all'esito del giudizio con R.G. 1834/2023 ed in accoglimento del ricorso esperito ai sensi degli artt. 3-5 L. 346/76.

Si avvisa che chiunque abbia interesse può proporre opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione o dalla data di pubblicazione di cui sopra.

Il difensore giudiziale del ricorrente
avv. Francesca Faggiotto

TX25ABM8615 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

TRIBUNALE DI VICENZA

Stato di graduazione relativo all'eredità giacente di Badoer Virginio - R.G. V.G. nr. 3794/22

La sottoscritta Avv. Carlotta Zocca (c.f. ZCCCLT79D48L840Q), con studio in Vicenza, Via Maffei nr. 1 (pec carlotta.zocca@studiolegalezocca.it) in qualità di curatore dell'eredità giacente V.G. 3794/22 del signor Badoer Virginio, nato a Montebelluna il 10.04.1945 e deceduto in Santorso in data 19.07.2020, giusta nomina del 30.09.2022, visto il provvedimento del G.S. 06.08.2025 con cui approvava lo stato di graduazione, autorizzandone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con oneri a carico della procedura. procede alla pubblicazione di un estratto dello stato di graduazione:

La somma totale da distribuire sarà pari al ricavato dalla vendita per Euro 45.675,00 delle quote dei beni immobili oltre al residuo di cui al c/c IT63V0859011801000900048271 acceso presso BVR cui dovranno detrarsi le spese per la pubblicazione di questo stato di graduazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed eventuali successive.

Tale somma è da intendersi al lordo dei compensi da liquidarsi a favore del Curatore dell'eredità giacente, da liquidarsi ad opera del Tribunale al termine della procedura, oltre agli esborsi direttamente da questo sostenuti per € 334,84 salvo successive, al compenso del perito stimatore (che ha predisposto notula di € 6.858,00 oltre accessori per € 8.701,43) e degli ulteriori professionisti eventualmente intervenuti.

Preso atto delle dichiarazioni di credito come tempestivamente pervenute, si riconoscono i crediti come di seguito:

AdER - importo richiesto € 247.194,88 da riconoscersi in via privilegiata ipotecaria ex art. 2808 e ss. Cod. civ. per ipoteca iscritta in data 21.12.04 nr. 12928 RP e 53952 RG, nonché successiva del23.08.07 nr. 41905 RP e 11517 RG. Incapiente il residuo per somme non disponibili.

MOLINO MAGRI S.P.A. importo richiesto 14.842,27 da riconoscersi in via privilegiata ipotecaria ex art. 2808 e ss. Cod. civ. per ipoteca iscritta in data 17.07.08 RP 6309 RG 28614. Credito insoddisfatto per somme non disponibili.

AdER. importo richiesto € 176.660,00 quale credito privilegiato ed € 48.182,15 in chirografo. Credito insoddisfatto per somme non disponibili.

MOLINO FACCI & MANGIMI PASUBIO S.R.L50.242,23, da riconoscersi in via chirografario. in quanto l'ipoteca iscritta in data 09.01.04 R.P. 228 R.G. 866 non è stata rinnovata al ventennio. Credito insoddisfatto per somme non disponibili.

Eventuali interessi maturati e maturandi ed eventuali eccedenze, al netto di eventuali spese da porsi in prededuzione, andranno a favore del creditore con privilegio ipotecario di I Grado, AdER.

Ai sensi dell'art. 501 c.c. i creditori possono proporre reclamo avverso lo stato di graduazione entro giorni 30 dalla sua pubblicazione, trascorsi 30 giorni dalla data della presente pubblicazione, senza che siano stati proposti reclami, il predetto stato di graduazione diverrà definitivo.

Vicenza, li 04/09/2025

La curatrice
avv. Carlotta Zocca

TX25ABN8630 (A pagamento).

PROPOSTA DI CONCORDATO

CIRIO FINANZIARIA S.P.A.

in amministrazione straordinaria

Sede legale: piazza della Libertà, 20 - 00192 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Tel. 06421761 - Posta elettronica: ciriofinanziariasparoma@pecamministrazionestraordinaria.it - Sito web: www.cirio-as.it

Codice Fiscale: 06690550634

Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019

I Commissari Straordinari della procedura in epigrafe prof. Avv. Luigi Farenga, prof. Avv. Lucio Francario e prof. Avv. Attilio Zimatore, preso atto dell'avvenuto deposito in data 9 giugno 2025 presso la Cancelleria del Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile, giusta autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 27 maggio 2025, della proposta di concordato avviata ex art. 78 D.Lgs. 270/1999; pubblicano la già menzionata proposta pervenuta da parte delle Societa' Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., provvedono con la presente inserzione alla sua pubblicazione ad ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3 Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria quattordicesima sezione Civile, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della presente pubblicazione. Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile - Amministrazione Straordinaria n. 1002/2003 "Cirio Finanziaria S.p.A. in AS" con sede in Roma, Piazza delle Liberta' n. 20 - 00192, codice fiscale 06690550634 e partita I.V.A. 05761481000, PEC:ciriofinanziariasparoma@pecamministrazionestraordinaria.it

Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE QUATTORDICESIMA

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 1002/2003

"CIRIO FINANZIARIA S.P.A."

Giudice Delegato: Dott.ssa Caterina Bordo

Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore

RICORSO PER L'OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019

EUROPA INVESTIMENTI S.P.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano 09439410151, R.E.A. MI-1294831, Gruppo IVA 11407600961, in persona del legale rappresentante Dott. Daniele Patruno (Allegato 1; di seguito, "Europa Investimenti" o il "Proponente"), p.e.c. europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com,

E

SAGITTA SGR S.P.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di Euro 8.651.305,00 (di cui versato Euro 6.951.305,00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza - Lodi, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 01653630564, e partita IVA 01527180382, Gruppo IVA 11407600961, numero REA MI – 1659749,

società iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio al n. 36 della sezione dei gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi), aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Europa Investimenti S.p.A., in persona dell'amministratore delegato dott. Claudio Nardone (CF NRDCLD74E29L049N) (Allegato 2; di seguito, "Sagitta SGR"), non in proprio ma quale società di gestione del – e quindi per conto del - comparto denominato "Multi-Asset Sub-Fund 2" ("SUF2" o l'"Assuntore") del fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato "SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II", (di seguito il "Fondo") entrambe assistite, rappresentate e difese dagli Avvocati Prof. Valerio Di Gravio (C.F. DGRVLR58M22H501Z), Dario Gizzi (GZZDRA85M06H501V) e Antonia Sigillito (C.F. SGLNTN83H42L738E) anche disgiuntamente fra loro ed elettivamente domiciliate presso il loro studio, sito in Roma via Barnaba Oriani 85, giusta delega in calce al presente ricorso, su foglio separato che si deposita sub doc. A.

Si indicano di seguito gli indirizzi P.E.C. presso cui trasmettere ogni comunicazione afferente il presente procedimento: valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org dariogizzi@ordineavvocatiroma.org, antonia.sigillito@milano.pecavvocati.it

Premesso che

1. Nel rispetto di quanto previsto dall' "Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le società del Gruppo Cirio in A.S." e dai successivi avvisi di proroga dei termini per proporre domanda di concordato (di seguito, il "Regolamento" – doc. *B)* pubblicato dai Commissari Straordinari delle Procedure del Gruppo Cirio, Europa Investimenti, quale Proponente, e SUF2, quale Assuntore, depositavano presso lo studio del Notaio Igor Genghini in Roma, in data 31 gennaio 2024, una proposta di concordato (formulata ai sensi dell'art.78 D.Lgs. 270/99 e artt. 214 e 124 R.D. 267/1942) per ciascuna delle seguenti procedure del Gruppo Cirio, fra cui Cirio Finanziaria S.p.A. (doc. *C)*:

- Cirio del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding S.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma;

- Cisim Food S.p.A. in Liquidazione n. 12003001/2007 Tribunale di Roma;

- Cirio del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Ricerche S.c.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

- Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma;

2. con comunicazione datata 24 aprile 2024, ricevuta via PEC in data 7 maggio 2024, i Commissari Straordinari invitavano i proponenti a fornire talune precisazioni in relazione alle proposte presentate, mediante nota da far pervenire entro le ore 12:00 del 31 maggio 2024 con le stesse modalità previste nel Regolamento per il deposito della Proposta (doc. *D)*;

3. con le modalità ed entro il termine sopra indicati, veniva presentata per ciascuna Procedura la rispettiva nota di precisazione alla proposta, fra cui quella per Cirio Finanziaria S.p.A. (la "Nota" – doc. *E)*;

4. con comunicazione in data 1° agosto 2024, i Commissari Straordinari informavano la Proponente di aver ritenuto economicamente vantaggiose le proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per le Procedure Cirio del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma (doc. *F)*;

5. con riferimento alla Procedura Cirio Finanziaria, in data 19 dicembre 2024 i Commissari Straordinari rendevano parere favorevole in relazione alla proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (doc. *G)*;

6. in data 10 aprile 2025, il Comitato di Sorveglianza rendeva il proprio parere "non ostativo" in merito alla presentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, il "MIMIT") dell'istanza per l'autorizzazione al deposito innanzi al Tribunale di Roma della domanda di omologazione della proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (*cfr*. doc. *H)*;

7. infine, con comunicazione via PEC in data 27 maggio 2025 che si deposita sub doc. I, il MIMIT autorizzava Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 270/1999 al deposito innanzi al Tribunale di Roma delle proposte di concordato per le Procedure di cui alla precedente Premessa 4, fra cui Cirio Finanziaria S.p.A.;

8. in data 5 giugno 2025 il C.d.A. di Europa Investimenti ha deliberato – con verbale redatto da Notaio Edoardo Rinaldi, in corso di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, a norma dell'art. 2436 cod. civ., che si deposita sub doc. J – la presentazione della presente proposta di concordato (la "Proposta") e le condizioni del concordato, ai sensi degli artt. 152 L.F. / 120bis CCII.

Tutto ciò premesso, Europa Investimenti e Sagitta SGR (quest'ultima non in proprio ma per conto dell'Assuntore)

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale di voler omologare la presente proposta di concordato ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 270/99, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 (di seguito, "L.F.") nonché degli artt. 314 e 240 CCII D. Lgs. 14/2019 (di seguito "CCII")1 e, a tal fine, espongono quanto segue.

Indice:

1. IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESIGNATO

2. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA

3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

4. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO

5. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

6. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE

7. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO

1. L'OPPORTUNITÀ DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR PER LE PROCEDURE DEL GRUPPO CIRIO IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESTINATARIO DEGLI ATTIVI

1.1 Il Proponente

A beneficio degli Organi della Procedura e dei creditori concorsuali, prima ancora di entrare nel merito della proposta, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sulla presentazione del Proponente e della sua attività di impresa.

Europa Investimenti è una società di diritto italiano facente parte del gruppo Arrow Global Group che agisce in qualità di investitore, asset manager e credit servicer anglosassone (con sedi a Manchester e Londra) specializzato nell'acquisto, gestione e valorizzazione di crediti problematici.

Nella più ampia strategia di asset management del Gruppo Arrow, Sagitta SGR, anch'essa facente parte del menzionato gruppo, in data 21 giugno 2023, ha istituito il comparto "Multi-Asset Sub-Fund 2" del fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II specializzato in opportunità di investimento nel settore degli assets cd. distressed (il "Fondo"). Il Fondo – focalizzato sul mercato italiano - è promosso dal fondo paneuropeo, denominato Arrow Credit Opportunities II ("ACO II"), specializzato in investimenti cd. distressed, che ha raccolto un commitment complessivo dai propri investitori pari ad Euro 2,75 miliardi.

Il Fondo - deputato a realizzare l'operazione concordataria - potrà contare sulle risorse finanziarie messe a disposizione dai propri investitori (segnatamente, ACO *II)*. In particolare, il Fondo ha raccolto – alla data odierna - un commitment pari ad Euro 200 milioni, incrementabile in funzione delle opportunità di investimento future.

In tale contesto, Europa Investimenti agisce quale advisor di Sagitta SGR, supportando quest'ultima - per conto del Fondo - nella analisi e strutturazione di operazioni di investimento "distressed" sul mercato italiano, incluse operazioni di concordato fallimentare, preventivo, accordi di ristrutturazioni di debiti e piani di risanamento.

In tale ambito, Europa Investimenti può vantare una lunga e consolidata esperienza, nonché una storia di successo, nella costruzione e successiva realizzazione, in proprio o per conto terzi, di operazioni di finanza straordinaria.

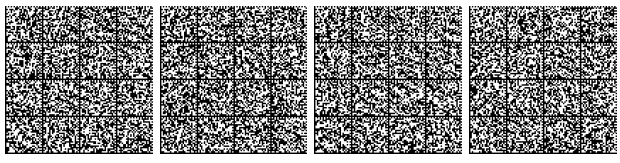

Nata nel 1988, Europa Investimenti è stata una delle prime società in Italia a costituirsi come advisor di un fondo d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni di finanza straordinaria nel settore del

private equity.

Attualmente, sotto la guida di un management con una lunga e comprovata esperienza nel settore, Europa Investimenti è operante principalmente nell'ambito delle c.d. special situation, ossia situazioni complesse di varia origine e natura (procedure concorsuali, crediti incagliati o in sofferenza, partecipazioni azionarie in aziende in stato di crisi o decozione, ecc.).

Ad oggi Europa Investimenti è impegnata (direttamente o tramite sue società controllate) in varie procedure concorsuali, in veste di terzo assuntore ovvero di proponente del concordato, promosse dinanzi a diversi Tribunali. Per un elenco delle operazioni di concordato recentemente concluse dal Gruppo Europa Investimenti si rimanda all'Allegato 3 del presente ricorso.

Prima di entrare nel merito della proposta concordataria si ritiene opportuno premettere, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 124, comma 1 L.F. (e dall'127 L.F.) nonché dall'art. 240 CCII che sia Europa Investimenti che le società del Gruppo Arrow Global (inclusa Sagitta *SGR)*, così come i soci di queste, sono terzi rispetto al Gruppo Cirio, alle sue società in Amministrazione Straordinaria ed ai loro soci, con cui non hanno, né hanno mai avuto, alcun rapporto.

1.2 L'Assuntore

Nel concordato fallimentare la proposta può essere direttamente presentata da un terzo, anche non creditore, ed anzi la proposta del terzo si avvantaggia di una fascia protetta di un anno (art. 124 L.F. e art. 240 CCII), periodo nel quale al debitore è inibita la presentazione della proposta.

Tanto nel concordato preventivo, quanto per il concordato straordinario, si prevede la figura dell'assuntore; viceversa, pur essendo la fattispecie statisticamente più ricorrente, la figura dell'assuntore non è espressamente prevista nel concordato fallimentare (artt. 124 L.F. e 240 CCII) laddove, però, si stabilisce che la proposta possa essere presentata da un terzo.

In ogni caso, per sgombrare ogni dubbio al riguardo, deve precisarsi che è pacifico che nel concordato fallimentare vi possa essere l'intervento di un assuntore2; a tale conclusione si perveniva partendo dalla previsione (già allocata all'art. 124, commi 2 e 4 L.F. e riproposta all'art. 240, commi 2 e 5 CCII) che gli obblighi di adempimento del concordato potessero essere assunti da un terzo3, formula poi esportata nella più generale previsione dell'intervento di un terzo, ove, però vi sono ancora richiami al lemma "assunti" che evoca, appunto, la figura dell'assuntore.

Il profilo che, qui, rileva è costituito dalla necessità di indagare il rapporto fra chi propone il concordato e chi lo assume e, in particolare, se sia possibile la scissione proponente/assuntore e quali effetti si producano per le rispettive posizioni. Orbene, le due figure (proponente e assuntore) vanno considerate distinte perché ben può capitare che vi sia un terzo (o i creditori) che formula(no) la proposta e un assuntore che è chiamato ad adempierla, al modo di chi deve adempiere alla obbligazione conseguente alla promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.)4. Proponente è chi formula la domanda giudiziale di concordato ai sensi dell'art. 124 L.F. e/o dell'art. 240 CCII; assuntore è colui che si assume le obbligazioni dirette ad adempiere la proposta.

Si ritiene opportuno sin da ora chiarire che SUF2 può senz'altro rivestire il ruolo di Assuntore nel senso che l'assunzione del debito concordatario viene "caricata" sul SUF2.

Difatti, la stessa normazione secondaria (Regolamenti Banca d'Italia) prevede espressamente che sia in capo al fondo la prestazione e l'assunzione di prestiti (sebbene, con criteri prudenziali, "Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate"5). L'attribuzione al fondo del ruolo di assuntore rappresenta un elevato indice di affidabilità per i creditori concordatari6 in quanto nel fondo è garantita la doppia separazione patrimoniale (rispetto al gestore e rispetto ai sottoscrittori del fondo)7, talché i creditori non subiscono il rischio della sopravvenienza di debiti diversi in capo all'assuntore, debiti che potrebbero minarne la solvibilità. Il fondo, infatti, può assumere soltanto le obbligazioni strettamente inerenti alle operazioni di investimento indicate nel regolamento di gestione del singolo fondo. Vi è, poi, un secondo indice di affidabilità costituito dal fatto che i fondi di investimento e le corrispondenti società di gestione sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB. Queste, dunque, le ragioni per le quali, ai fini che qui interessano, non esiste alcuna preclusione in ordine al fatto che il ruolo di assuntore sia rivestito da SUF2, mentre quello di proponente da Europa Investimenti.

L'assuntore (cioè, SUF2) sarà dunque l'unico responsabile per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente proposta, senza che Europa Investimenti sia in alcun modo interessata dalle stesse.

1.3 Opzione di designazione di un terzo destinatario di taluni attivi

La Proposta contiene la previsione che gli attivi della Procedura siano trasferiti all'Assuntore. L'Assuntore, però, può avere interesse a che una porzione degli attivi, per una migliore organizzazione, sia acquisita da un soggetto-terzo che risulterà, però, solo il destinatario degli attivi senza assumere alcuna obbligazione. Infatti, l'obbligazione di adempimento del concordato grava sull'Assuntore, mentre sul Proponente grava l'obbligazione di far sì che l'Assuntore si impegni, senza rispondere (se del caso) dell'inadempimento dell'Assuntore.

Ad avviso del Proponente, la proposta può, dunque contemplare come possibilità quella per cui l'Assuntore, prima del decreto di omologazione del concordato, al modo di quanto prevedono gli artt. 1401 ss. c.c., sia facoltizzato a nominare un terzo come mero destinatario del trasferimento di tutto o parte degli attivi.

Detta opzione era già prevista nella proposta depositata in data 31 gennaio 2024 ed è stata confermata con la Nota depositata il 31 maggio 2024, atti nei quali l'Assuntore si riservava di procedere alla designazione del terzo entro il deposito del ricorso ex art. 214, secondo comma L.F., per l'avvio del procedimento di omologa.

Tuttavia, non è stato possibile esaurire entro detto termine l'istruttoria propedeutica alla designazione del terzo; per tale

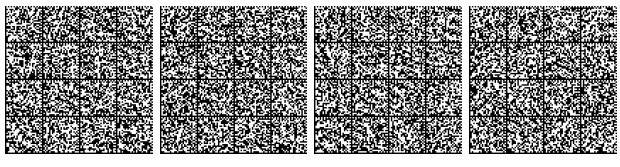

motivo, l'Assuntore provvederà all'eventuale designazione del terzo - mediante deposito, nel fascicolo del presente procedimento, di apposito atto - entro 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ex art. 78 D. Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT, termine coincidente con la data entro cui l'autorizzazione medesima può trovare esecuzione, come da disposizione ministeriale (*cfr.* doc. *I)*.

Si precisa che l'(eventuale) nomina del terzo non è in contrasto con le previsioni di cui al Regolamento in quanto il soggetto designato non rappresenta un intermediario; inoltre l'ipotesi di designazione del terzo

non comporterebbe alcuna modifica in relazione al soggetto che si assume le obbligazioni di cui alla presente proposta.

LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA

In via preliminare si precisa che quale data di riferimento – sia dell'attivo che del passivo concordatario - viene assunta quella del 30/04/2024 (di seguito, la "Data di Riferimento"), coincidente con quella assunta ai fini della Nota di precisazione depositata il 31 maggio 2024; i dati di seguito esposti coincidono, quindi, con quelli di cui alla proposta sottoposta al parere dei Commissari Straordinari, del Comitato di Sorveglianza ed oggetto di autorizzazione da parte del MIMIT.

Dunque, alla Data di Riferimento ed a seguito dei riparti parziali effettuati nel corso della procedura, lo stato passivo residuo della Procedura si compone come di seguito riportato.

1.4 Spese di procedura in prededuzione (di seguito, le "Spese di Procedura"): sulla base delle informazioni fornite dai Commissari Straordinari, i costi prededucibili (ex art. 111, 1° comma, n. 1, L F.) da sostenere sino alla chiusura della Procedura, si quantificano in Euro 4.000.000,00; tale importo ricomprende:

(i) le spese e gli oneri in prededuzione già maturati alla Data di Riferimento quali, a mero titolo esemplificativo, depositi cauzionali, affitto della sede, etc.;

(ii) il compenso dovuto ai Commissari, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, siccome liquidato dal Ministero delle Imprese e del Made Italy, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale ex art. 213 L.F.;

(iii) i compensi di spettanza dei legali e dei consulenti della Procedura, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, per l'attività professionale svolta e da svolgersi sino all'Omologazione Definitiva come *infra* definita, ivi compresi gli ulteriori costi relativi ai consulenti che la Procedura potrà incaricare a supporto del processo competitivo attualmente in corso;

(iv) gli altri costi ed oneri, imposte e tasse ed altri costi minori;

(v) tutte le spese amministrative, le imposte e i tributi nonché ogni altro onere prededucibile a carico della massa, ivi inclusa l'imposta di registro dovuta in caso di omologazione della presente Proposta, così come ogni altra imposta applicabile relativamente ai trasferimenti degli attivi della Procedura. Al riguardo si ricorda che, in ragione del principio generale di solidarietà passiva nel pagamento, ex art. 57 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, il relativo onere fiscale grava su entrambe le parti contraenti, ivi inclusa, pertanto, la Procedura.

La predetta stima, che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura degli oneri prededucibili sopraindicati, è funzionale al calcolo del fabbisogno concordatario complessivo e, quindi, della somma oggetto dell'Apporto (come *infra* definito), ma non limita gli impegni dell'Assuntore, il quale dichiara sin d'ora di farsi carico integralmente dei ridetti oneri ai sensi di quanto di seguito disposto nella presente Proposta ed impregiudicata la limitazione di responsabilità di cui al successivo Capitolo 6.

1.5 Debiti intercompany in prededuzione per Euro 1.049.555,88 (di seguito, i "Debiti Intercompany in Prededuzione"): trattasi di costi sostenuti per conto della Procedura Cirio Finanziaria S.p.A. dalle altre Amministrazioni Straordinarie del Gruppo Cirio e pertanto prededucibili ai sensi dell'art. 111, 1° comma, n. 1, L F..

1.6 Debiti chirografari ammessi in via definitiva allo stato passivo per complessivi Euro 828.720.527,79: (di seguito, i "Creditori Chirografari") come dettagliato nell'Allegato 4;

1.7 Debiti intercompany chirografari per Euro 484.702.404,48: si tratta di debiti di natura commerciale nei confronti di altre società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria, sorti ante procedura (di seguito, i "Debiti Intercompany Chirografari") come dettagliato nell'Allegato 4;

1.8 Debiti privilegiati ammessi al passivo con riserva per Euro 4.467.227,84 (di seguito, i "Creditori Privilegiati con Riserva") in ragione dei contenziosi tributari pendenti tra l'Agenzia dell'Entrate e la Cirio Finanziaria come dettagliato nell'Allegato 5;

1.9 Debiti chirografari ammessi al passivo con riserva per Euro 30.820.317,45 (di seguito, i "Creditori Chirografari con Riserva") in ragione dei contenziosi tributari pendenti tra l'Agenzia dell'Entrate e la Cirio Finanziaria come dettagliato nell'Allegato 5.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Procedura risultano altresì pendenti i seguenti conteziosi passivi (di seguito, il "Contenzioso Passivo"), come dettagliato nell'Allegato 6:

- giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (RG n. 10773/2022) in relazione all'IRPEG 2002.

Il valore della controversia è pari ad Euro 7.230.154,20;

- giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (RG n. 12408/2018) in relazione a IVA 2000. Il valore della controversia è pari ad Euro 5.347.982,20;

- giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano (RG n. 5273/2022) relativo all'impugnazione della cartella il cui valore è pari ad Euro 768.849,60. Il giudizio è stato oggetto di "Definizione agevolata delle liti pendenti" a seguito del pagamento di Euro 525.624,00 da parte della Cirio Finanziaria.

2. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

La presente Proposta prevede che al momento della definitività del decreto di omologa del concordato ai sensi degli artt. 129 e 130 L.F. nonchè artt. 245 e 246 CCII e pertanto dal passaggio in giudicato del relativo provvedimento (di seguito, la "Omologazione Definitiva"), interverrà la cessione, - automatica dietro semplice comunicazione dell'Assuntore tramite PEC - e secondo le modalità di seguito dettagliate all'Assuntore (od eventualmente ai soggetti da lui designati), di tutti

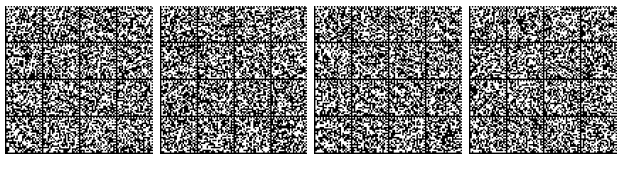

i beni che costituiscono l'attivo della Procedura e di tutte le azioni di pertinenza della massa (ed autorizzate dal MIMIT, ove tale autorizzazione sia richiesta per legge) e quindi, più in generale – ma con le eccezioni di seguito indicate - di tutti gli attivi che attualmente risultano nella titolarità della Procedura (oltre che di quelli che dovessero sopravvenire, anche successivamente all'Omologazione Definitiva).

La definitività del decreto di omologa del concordato costituisce un evento previsto nell'esclusivo interesse dell'Assuntore, che avrà facoltà di rinunciarvi.

In base alle informazioni disponibili, l'attivo residuo della Procedura alla Data di Riferimento si compone come di seguito riportato.

2.1 Le giacenze sui conti correnti della Procedura ammontano a Euro 38.642.096,58 (le "Giacenze"); parte delle suddette Giacenze non possono essere considerate quali "importi disponibili" e, pertanto, utilizzabili per un riparto in favore dei creditori concorsuali, ciò in quanto la Procedura, coerentemente a quanto fatto in occasione degli ultimi riparti, dovrà considerare i seguenti

accantonamenti per Euro 14.802.977,39 (la "Liquidità Accantonata"):

- Euro 8.560.665,22, quale importo accantonato dalla Procedura in ragione del contenzioso RG n. 10773/2022, pendente innanzi alla Corte di Cassazione;

- Euro 3.305.324,15, quale importo accantonato dalla Procedura in ragione del contenzioso RG n. 12408/2018, pendente innanzi alla Corte di Cassazione;

- Euro 2.398.596,23, quale importo accantonato dalla Procedura relativamente ai crediti ammessi con riserva di cui all'insinuazione tardiva n. 51 dell'Agenzia dell'Entrate, per precedenti riparti. Di tale importo la scrivente ritiene di poter liberare immediatamente a favore dei creditori Euro 643.092,38 in ragione del minore credito riconosciuto all'ADE nei precedenti gradi di giudizio;

- Euro 359.442,07, quale importo accantonato dalla Procedura relativamente ai crediti ammessi con riserva di cui all'insinuazione tardiva n. 45 dell'Agenzia dell'Entrate, per precedenti riparti;

- Euro 178.949,72 come Fondo Rischi per surroghe INPS;

- Euro 107.164,62 (di seguito, l' "Accantonamento Irreperibili"), quale importo accantonato a favore dei creditori irreperibili in occasione dei precedenti piani di riparto effettuati dalla Procedura.

Da ciò ne consegue che alla Data di Riferimento l'effettiva liquidità disponibile per i creditori concorsuali deve ritenersi pari ad Euro 23.731.954,57 (di seguito "Liquidità Disponibile"). Tale liquidità dovrà essere incrementata degli ulteriori incassi di Euro 15.861.598,66 (di seguito "Liquidità Attesa") che successivamente alla Data di Riferimento oppure nelle more del deposito della presente proposta saranno di competenza della Cirio Finanziaria ovvero:

- Euro 9.325.834,89 oggetto di riparto finale della Cirio Immobiliare alla Cirio Finanziaria in ragione del credito chirografario vantato da quest'ultima;

- Euro 7.190.763,77 quale avanzo di liquidazione, stimato al netto degli effetti fiscali, della Cirio Immobiliare di competenza della Cirio Finanziaria quale controllante della Cirio Immobiliare ed esclusivo beneficial owner della partecipazione. Da questi importi verranno accantonati Euro 655.000,00 (di seguito, l' "Accantonamento Amato") quale compenso (comprensivo di IVA ed accessori di legge) asseritamente vantato dal Prof. Emiliano Amato in qualità di presidente del Comitato di Sorveglianza di Cirio Immobiliare S.p.A. in A.S. ed oggetto di un contenzioso pendente fra il professionista e quest'ultima procedura; come da indicazioni dei Commissari

Straordinari, l'importo è oggetto di accantonamento nella presente procedura in considerazione dell'avanzo di liquidazione che ad essa spetterà quale controllante di Cirio Immobiliare S.p.A. in esito al riparto finale di quest'ultima, in via di esecuzione;

2.2 Crediti infragruppo per un valore nominale complessivo pari circa ad Euro 62.836.008,21: di cui crediti di natura commerciale nei confronti di altre società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria, sorti ante procedura (di seguito, il "Credito Intercompany"), come dettagliato nell'Allegato 7 e di seguito riportati:

i. Euro 41.468.686,50 verso Cirio Holding S.p.A. in A.S.;

ii. Euro 837.198,29 verso Cirio del Monte NV in A.S.;

iii. Euro 19.966.003,28 vs. Cirio Immobiliare S.p.A. in A.S. (i cui proventi sono già ricompresi nella liquidità attesa)

Anche i crediti della Cirio Finanziaria vantati in via prededuttiva nei confronti delle altre Procedure del Gruppo Cirio, pari alla Data di Riferimento dell'Attivo ad Euro 625.216,88, sono da ricomprendersi nella presente categoria

(di seguito, gli attivi di cui ai punti 3.1 e 3.2, gli "Attivi Liquidi");

2.3 N. 2 terreni agricoli siti in Lecce, Località San Logorio così identificati catastalmente (di seguito, i "Terreni"); Catasto Terreni Lecce, foglio 70, particella 17, consistenza 17.034 mq e foglio 178, particella 345, consistenza 15.178 mq; dalla documentazione a disposizione della Proponente, i Terreni risultano liberi da iscrizioni pregiudizievoli. In accoglimento delle richieste avanzate dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, con riferimento ai Terreni, si stima un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 10.000,00, ovvero pari allo 0,13% dell'Apporto di cui *infra*.

2.4 Tutti i crediti fiscali (nessuno escluso) vantati dalla Procedura, ancorché da utilizzarsi in compensazione con debiti fiscali sorti in corso di procedura, ivi inclusi quelli che matureranno fino alla data dell'Omologazione Definitiva e che sorgeranno a seguito della dichiarazione dei redditi finale presentata dai Commissari Straordinari a chiusura del periodo unico d'imposta. Sulla base di quanto comunicato dalla Procedura, i crediti fiscali maturati alla Data di Riferimento sono i seguenti:

- crediti fiscali sorti ante Procedura per IVA nell'anno fiscale 1998 complessivi Euro 16.873.492,90 (di seguito, i "Crediti Fiscali Ante Procedura"). In accoglimento delle

richieste avanzate dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, con riferimento ai Crediti Fiscali Ante Procedura si stima un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 2.500.000,00, in considerazione del peculiare profilo di rischio di tale, ovvero pari al 31,63% dell'Apporto;

- crediti fiscali sorti in pendenza di Procedura (di seguito, i "Crediti Fiscali Endoconcorsuali") pari a complessivi Euro 4.649.254,08 per ritenute su interessi attivi, credito IVA e

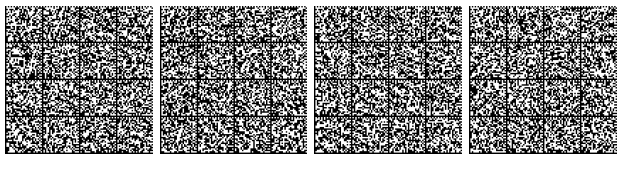

credito IRAP. Si precisa inoltre che sono di pertinenza della Cirio Finanziaria e ricompresi nel presente paragrafo anche i crediti IRES maturati dalla Cirio Agricola per un valore nominale di Euro 752.503,00.

2.5 In base alle informazioni ricevute, risultano pendenti le seguenti azioni (di seguito, il "Contenzioso Attivo"):

- contenzioso attivo pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (R.G. n. 871/2020) in relazione al rimborso IVA 2018 per un valore di Euro 196.440,00;

- azione di responsabilità per un valore di Euro 15.599.012,00 pendente innanzi alla Corte di Cassazione (R.G. n 1982/2019 sulla Corte d'Appello di Roma), i cui eventuali proventi – secondo le indicazioni fornite dai Commissari Straordinari - vengono allocatati integralmente alla Cirio Finanziaria;

- in accoglimento delle richieste avanzate dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024: (i) con riferimento ai Crediti Fiscali Endoconcorsuali nonché al giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (R.G. n. 871/2020), si stima complessivamente un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 3.726.629,47, ovvero pari al 53,44% dell'Apporto di cui *infra*; (ii) con riferimento all'azione di responsabilità si stima allocato un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 1.169.925,90, ovvero pari al 14,80% dell'Apporto di cui *infra*.

Resta inteso che il "valore attuale netto ponderato" sopra indicato per ciascuna voce dell'attivo viene espresso a fini meramente rappresentativi e non inficia in alcun modo l'unitarietà della Proposta, non essendo l'Assuntore ed il Proponente interessati all'acquisto atomistico dei singoli beni della Procedura. Ciò premesso, si rivolge rispettosa istanza alla Procedura affinché, in data anteriore all'eventuale Omologazione Definitiva, provveda a riavviare tutte le ulteriori eventuali azioni che nella Procedura sarebbero oggetto di eventuale necessaria autorizzazione (ivi incluse eventuali costituzioni di parte civile in procedimenti penali) e le azioni, di qualsiasi tipo, attualmente allo studio, qualora ne ricorrano i presupposti.

Con riferimento a tali azioni, tutte oggetto di cessione (anche in virtù del trasferimento all'Assuntore dei diritti controversi sottostanti) ed ai conseguenti giudizi, si dichiara espressamente che, per effetto della Omologazione Definitiva del concordato, la Procedura sarà liberata da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole, a qualunque titolo derivato e derivante. Resteranno comunque cedute all'Assuntore anche tutte le pretese e/o diritti e conseguenti azioni già presenti anteriormente nel patrimonio della società ove anche non ancora azionate. Infine, si specifica che l'Assuntore, in caso di esito vittorioso delle azioni intraprese cedute, agirà direttamente nei confronti della parte soccombente per ottenere la restituzione del pagamento revocato, o quanto oggetto di condanna, sostituendosi ex art. 111 c.p.c. alla Procedura e, per essa, ai Commissari Straordinari nei cui confronti, in caso di soccombenza dell'Assuntore, si assume di contro ogni più ampio impegno di manleva;

2.6 tutti gli altri beni e/o azioni di qualsiasi natura, nessuno escluso, compresi nell'attivo della Procedura alla data dell'Omologazione Definitiva o che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire successivamente all'Omologazione Definitiva, anche per effetto delle azioni promosse dai Commissari (incluse le azioni di pertinenza della massa attualmente pendenti), le quali saranno parimenti oggetto di cessione all'Assuntore a seguito dell'Omologazione Definitiva

(di seguito, gli attivi di cui ai punti da 3.3 a 3.6, gli "Attivi Non Liquidi")

Alla data dell'Omologazione Definitiva, quindi, e per immediato effetto di essa, l'Assuntore assumerà, da un lato, le obbligazioni di pagamento in favore della Procedura di cui al successivo Capitolo 4, e, dall'altro, subentrerà, nella qualità di cessionario, nella piena ed esclusiva titolarità dei soli Attivi Non Liquidi della Procedura.

L'Attivo Liquido non sarà oggetto di trasferimento all'Assuntore in seguito alla Omologazione Definitiva, ma resterà nella piena disponibilità dei Commissari per poter dar corso al pagamento dei creditori concorsuali ai termini e alle condizioni previste in base alla presente proposta. Sarà invece oggetto di trasferimento all'Assuntore l'eventuale liquidità che dovesse residuare a seguito dell'effettuazione dei

pagamenti concordatari illustrati al successivo Capitolo 4.

In relazione ai Crediti Intercompany, che non saranno in alcun caso oggetto di trasferimento all'Assuntore, Proponente ed Assuntore precisano e dichiarano che, subordinatamente all'Omologazione Definitiva della proposta, il pagamento che la Procedura riceverà da parte delle Procedure debitrici dovrà intendersi integramente satisfattivo delle sue ragioni, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1236 cod. civ.. Pertanto, ricevuti i pagamenti relativi ai Crediti Intercompany, la Procedura stessa procederà allo stralcio di tali crediti che pertanto non saranno mai trasferiti all'Assuntore.

Si evidenzia inoltre che, in ragione del mancato trasferimento all'Assuntore dell'Attivo Liquido, tali valori non dovranno essere computati ai fini della base imponibile dell'imposta di registro sul decreto di omologa del concordato.

3. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO

I – La proposta di concordato viene strutturata con il trasferimento all'Assuntore degli Attivi Non Liquidi della Procedura, come sopra precisato e complessivamente individuati al precedente Capitolo 3, mentre gli Attivi Liquidi non saranno oggetto di trasferimento e saranno utilizzati per eseguire i pagamenti ai creditori.

Tenuto conto (i) delle consistenze dell'attivo, liquido e non liquido, come rappresentate al precedente Capitolo 3, e (ii) dell'ammontare del passivo concorsuale e degli oneri prededucibili, così come dettagliato nel precedente Capitolo 2 - le cui entità, come ivi illustrate, costituiscono presupposto della presente offerta concordataria anche ai fini di quanto previsto al successivo Capitolo 6 - per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore, a fronte del trasferimento degli Attivi Non Liquidi (come meglio sopra ed in seguito precisato), si impegna a versare l'importo di massimi Euro 7.801.048,84 (di seguito l' "Apporto")

Tale Apporto verrà versato come *infra* disciplinato, in via definitiva sul conto della Procedura e nella disponibilità immediata dei Commissari Straordinari.

Si precisa che la corresponsione dell'Apporto alla Procedura rappresenterà il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore.

L'Apporto andrà ad incrementare la Liquidità Disponibile della Procedura, che rimarrà nella disponibilità della Procedura e dovrà essere utilizzata secondo la normativa fallimentare, ferme le precisazioni di

seguito indicate.

Al pagamento dei creditori saranno quindi destinati, con le precisazioni di cui *infra*, complessivi Euro 47.394.602,07 di cui:

• Euro 7.801.048,84 quale Apporto;

• Euro 23.731.954,57 quale Liquidità Disponibile;

• Euro 15.861.598,66 quale Liquidità Attesa.

A ciò si sommerà l'importo che sarà effettivamente incassato dai Crediti Intercompany per effetto dei riparti provenienti dalle altre procedure, nonché la Liquidità Accantonata nella misura corrispondente alle passività che effettivamente si manifesteranno e comunque sino a concorrenza dell'importo massimo accantonato di Euro 14.802.977,39 (*cfr. infra* nel dettaglio).

L'Apporto e gli Attivi Liquidi della Procedura verranno quindi utilizzati per effettuare i pagamenti ai creditori concorsuali con le seguenti modalità:

i. Pagamento integrale delle Spese di Procedura (inclusa l'I.V.A., gli accessori di legge e le ritenute, ove applicabili), in prededuzione, per un ammontare omnicomprensivo stimato in Euro 4.000.000,00.

Le suddette somme saranno pagate senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura»8 che in ogni caso non eccederà:

a. 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva, per gli oneri prededucibili maturati e già liquidati alla suddetta data;

b. 30 (trenta) giorni dalla liquidazione per gli oneri prededucibili maturati ma non ancora liquidati alla data di Omologazione Definitiva;

c. 30 (trenta) giorni dalla richiesta per gli oneri prededucibili maturandi dalla data di Omologazione Definitiva alla cessazione della Procedura (data chiusura partita *IVA)*.

ii. Pagamento integrale di Debiti Intercompany in Prededuzione per complessivi Euro 1.049.555,88. Le suddette somme saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva;

iii. Pagamento integrale dei creditori privilegiati, allo stato ammessi al passivo con riserva, per il credito residuo pari ad Euro 4.467.227,80. Il pagamento avverrà, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal passaggio in giudicato del provvedimento di scioglimento della riserva in favore di ogni singolo creditore - fermo il termine di 30 (trenta) giorni dall'Omologazione Definitiva per l'ipotesi in cui lo scioglimento della riserva intervenisse nelle more del procedimento di omologa

- nella misura in cui, una volta sciolta la relativa riserva, lo stesso sia definitivamente ammesso al passivo della Procedura.

iv. Pagamento dei creditori chirografari:

a. nella percentuale minima garantita del 3,224% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 42.345.046,19; il pagamento della percentuale minima garantita avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva;

b. nell'ulteriore percentuale stimata alla Data di Riferimento – sul presupposto dell'Omologazione Definitiva di tutte le nove Proposte presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR – nello 0,088% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 1.155.964,75 che sarà possibile ritrarre dai riparti delle altre Procedure a soddisfacimento dei Crediti Intercompany. In accoglimento della richiesta avanzata dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, detta percentuale potrà variare nell'ipotesi in cui venissero omologate soltanto alcune delle Proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR, modificandosi in funzione della percentuale di pagamento offerta ai chirografari nelle proposte formulate da terzi che dovessero essere preferite a quelle del Proponente, ovvero nell'ipotesi in cui talune Procedure ritenessero maggiormente conveniente portare a termine l'attività di liquidazione senza accedere al concordato. Pertanto, l'Assuntore non beneficerà in alcun modo delle somme rinvenienti dal soddisfacimento dei crediti intercompany che rimarranno di esclusiva pertinenza dei creditori chirografari, il cui corrispondente pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'incasso delle somme ripartite dalle altre Procedure;

c. nell'ulteriore percentuale massima dello 0,049% che potrà essere ritratta in caso di svincolo integrale dell'Accantonamento Amato, ovviamente in caso di integrale rigetto della domanda formulata dal professionista; il pagamento di detta ulteriore percentuale avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di passaggio in giudicato del provvedimento che definirà il contenzioso promosso dal Prof. Amato nei confronti della procedura Cirio Immobiliare S.p.A.;

d. nell'ulteriore percentuale massima dello 0,008% che potrà essere distribuita ai creditori in caso di svincolo integrale dell'Accantonamento Irreperibili;

e. nelle ulteriori somme eventualmente derivanti dai meccanismi di Earn-out *infra* disciplinati. In relazione alla Liquidità Accantonata si precisa che la stessa sarà svincolata e quindi destinata al pagamento del relativo debito, limitatamente all'importo effettivamente dovuto:

i. in relazione ai contenziosi, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di definizione del contenzioso (i.e. passaggio in giudicato del provvedimento che definirà il contenzioso medesimo ovvero sottoscrizione di accordo transattivo) ove successiva all'omologa, fermi i termini sopra indicati per i creditori chirografari / garantiti da privilegio generale (applicabili a seconda della natura chirografaria o privilegiata del credito accertato in sentenza) per l'ipotesi in cui la definizione del contenzioso intervenisse nelle more del procedimento di omologa;

ii. in relazione ai crediti ammessi con riserva, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di definizione del contenzioso (i.e. passaggio in giudicato del provvedimento di scioglimento della riserva in favore di ogni singolo creditore ovvero sottoscrizione di accordo transattivo) ove successiva all'omologa, fermi i termini sopra indicati per i creditori chirografari / garantiti da privilegio generale (applicabili a seconda della natura chirografaria o privilegiata del credito ammesso al passivo) per l'ipotesi in cui la definizione del

contenzioso intervenisse nelle more del procedimento di omologa e comunque nella misura in cui il credito sia definitivamente ammesso al passivo della Procedura;

iii. per le surroghe INPS nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla modifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 115 L.F., fermi i termini sopra indicati per i creditori chirografari / garantiti da privilegio generale (applicabili a seconda della natura chirografaria o privilegiata del credito oggetto di surrogazione) per l'ipotesi in cui la modifica dello stato passivo intervenisse nelle more del procedimento di omologa;

iv. quanto all'Accantonamento Irreperibili, si rinvia al successivo Paragrafo V.

Alla luce di quanto sopra si evidenzia che con il suddetto Piano di concordato - riepilogato nell'Allegato 8 e meglio dettagliato all'Allegato 15 - i creditori chirografari troveranno soddisfazione per il proprio credito ammesso allo stato passivo in una percentuale minima del 12,234% di cui:

i) il 9,01% quale percentuale già liquidata dalla Procedura con i precedenti riparti parziali;

ii) un ulteriore 3,224% in ragione della percentuale minima garantita offerta dall'Assuntore con la presente Nota.

Inoltre, detta percentuale minima potrà essere oggetto di ulteriore incremento ai sensi di quanto previsto al precedente punto *iv)* ("pagamento dei creditori chirografari") , lettere *b) c) d)* ed *e)*.

II e III – Tutti i pagamenti previsti dovranno essere effettuati sulla base di progetti di riparto predisposti nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di rango e prelazione, pertanto:

a. qualora i crediti prededucibili risultassero di entità superiore agli importi sopra precisati, gli eventuali eccedenti fabbisogni troveranno risorsa nella provvista destinata al pagamento dei creditori chirografi che, conseguentemente, diminuirà Euro per Euro; si precisa che la stima degli oneri prededucibili è relativa alle spese di procedura e agli oneri in prededuzione, maturati e maturandi, da sostenersi a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, a cui dovrà aggiungersi (quale componente già compresa nella medesima stima) l'importo relativo all'imposta di registro. I pagamenti di eventuali oneri prededucibili che i Commissari Straordinari dovessero effettuare a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, andranno decurtati dall'importo complessivamente stimato dall'Assuntore per gli oneri in prededuzione;

b. considerato che i pagamenti concordatari illustrati al Paragrafo I presuppongono l'esattezza delle consistenze degli attivi siccome indicati al Capitolo 3, nell'eventualità in cui, alla data di Omologazione Definitiva, fosse riscontrata una riduzione nella consistenza delle Giacenze, l'Assuntore garantirà l'adempimento delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione Euro per Euro dell'offerta ai creditori chirografari;

c. qualora, in sede di esecuzione del concordato, dovesse riscontrarsi l'esistenza di eventuali – e non ivi identificati - creditori privilegiati, si provvederà al pagamento integrale degli ulteriori crediti mediante riduzione Euro per Euro dell'importo offerto ai creditori chirografari così come sopra disciplinati. Il pagamento delle suddette somme avverrà senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura» che in ogni caso non eccederà i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data dell'Omologazione Definitiva;

d. nel caso in cui, invece, dovesse verificarsi una variazione in aumento dell'ammontare dei creditori chirografari concorrenti, anche per eventuali errori materiali occorsi nelle comunicazioni tra

Proponente e i Commissari Straordinari, fermo restando anche in questa ipotesi quanto previsto ai sensi del precedente Paragrafo I, il pagamento di tali creditori avverrà alle stesse condizioni degli altri creditori chirografari concorrenti con conseguente riduzione della percentuale di soddisfazione prevista in favore degli stessi ai sensi della presente proposta.

IV - In ossequio a quanto previsto dall'art. 135 L.F. e dall'art. 248 CCII, ciascun creditore della Procedura, subordinatamente al ricevimento del pagamento delle somme al medesimo dovute e con efficacia a partire dal momento di ricevimento di tale pagamento, si riterrà aver rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, ragione od azione relativa al pagamento del saldo o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza, causa o in connessione dei/con i rispettivi crediti, sia nei confronti della Procedura sia nei confronti dell'Assuntore.

V – In relazione ai creditori irreperibili, si precisa che:

i. in ipotesi di creditori già resisi irreperibili in occasione dei precedenti riparti (a mero titolo d'esempio, società cessate), le somme loro offerte sono state considerate nella quantificazione degli Attivi Liquidi (in quanto comprese nelle Giacenze) e saranno destinate al soddisfacimento dei creditori secondo la proposta sopra formulata, fatta ad eccezione per le somme definite come "Accantonamento Irreperibili" che, salvo diverso provvedimento assunto dal Giudice Delegato in occasione dei piano di riparto, resteranno accantonate sino al decorso del termine di prescrizione. Spirato detto termine, le somme accantonate saranno oggetto di riparto in favore dei creditori chirografari con conseguente liberazione dell'Assuntore dal relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile;

ii. qualora uno o più creditori risultassero irreperibili alla data di esecuzione dei pagamenti previsti dal piano di concordato elaborato dal Proponente il relativo importo, salvo diverso provvedimento assunto dal Giudice Delegato in occasione dei piani di riparto, verrà accantonato dall'Assuntore il quale continuerà a garantirne la corresponsione in forza delle obbligazioni assunte a mezzo della proposta di concordato sino al decorso del termine di prescrizione. Spirato detto termine, le somme accantonate saranno oggetto di un riparto supplementare in favore dei creditori chirografari con conseguente liberazione dell'Assuntore dal relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile.

VI - Con riferimento a tutti i pagamenti di cui al presente Capitolo 4, l'Assuntore si riserva il diritto di compensare gli importi dovuti ai relativi creditori con l'eventuale controcredito derivante dalle azioni o dai crediti ceduti verso gli stessi alla data di Omologazione Definitiva ovvero con ogni altra modalità estintiva per legge della obbligazione.

VII - Si precisa che l'Assuntore – ove necessario - si farà carico anche dell'eventuale re-insinuazione ex art. 70 L.F. con riguardo alle somme che dovessero essere versate a titolo definitivo, a seguito di sentenza passata in giudicato, dai sog-

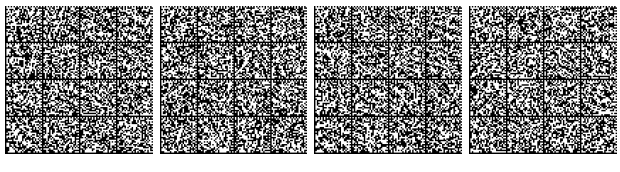

getti convenuti in giudizio di revocatoria, garantendo agli stessi la restituzione di un importo in misura pari alla percentuale offerta ai creditori chirografari in base alla presente proposta moltiplicata per l'importo eventualmente ammesso. Il pagamento avverrà tramite restituzione di una porzione degli importi corrisposti a titolo definitivo sulle revocatorie, corrispondente al relativo credito ex art. 70 L.F. moltiplicato per la percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari nella presente proposta.

VIII - Come anticipato nel Capitolo 1, il Proponente intende riservarsi la facoltà di indicare un terzo soggetto, tra cui anche eventuali società veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999 oppure OICR, quale cessionario a cui trasferire l'intero e/o una parte degli Attivi Non Liquidi della Procedura.

IX – Nell'ipotesi in cui la Procedura, nel periodo intercorrente la Data di Riferimento e l'Omologazione Definitiva, provvedesse alla liquidazione di taluni degli Attivi Non Liquidi, l'ammontare dell'Apporto (che è stato calcolato sulla base della situazione dell'attivo cristallizzata alla Data di Riferimento) - varierà secondo i seguenti criteri:

a. qualora la Procedura provvedesse al realizzo dell'azione di responsabilità – in qualsiasi modo, anche mediante transazione – ad un importo superiore a Euro 1.500.000,00, l'Apporto si ridurrà di pari importo, mentre il maggior incasso rispetto ad Euro 1.500.000,00 andrà ad incrementare Euro per Euro l'offerta formulata ai chirografari;

b. qualora la Procedura provvedesse al realizzo dei Terreni – in qualsiasi modo – ad un importo superiore a Euro 15.000, l'Apporto si ridurrà di pari importo, mentre il maggior incasso rispetto ad Euro 15.000 andrà ad incrementare Euro per Euro l'offerta formulata ai chirografari.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la Procedura dovesse incassare somme a titolo di avanzo di liquidazione di CISIM Food S.p.A. in Liquidazione in A.S., detti importi andranno ad incrementare Euro per Euro l'offerta formulata ai chirografari.

X - La soddisfazione dei crediti ammessi con riserva allo Stato Passivo (tenuto conto dei diritti di regresso), avverrà nei termini ed alle condizioni formulate nella presente proposta, (a) previa verifica della dichiarazione espressa rilasciata dal creditore che attesti il mancato o parziale recupero del credito medesimo, (b) tenuto altresì conto di quanto ricevuto e/o ancora da ricevere dai garanti o dall'obbligato principale, e comunque (c) nei limiti degli importi ammessi.

XI - Resta inteso che la Liquidità Accantonata, ad eccezione dell'Accantonamento Amato e dell'Accantonamento Irreperibili, sarà oggetto di progressivo svincolo in favore dell'Assuntore man mano che si definiranno i relativi contenziosi passivi pendenti, limitatamente all'importo esuberante rispetto al debito effettivamente annotato al passivo ed entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di definizione del contenzioso (i.e. passaggio in giudicato del provvedimento che definirà il contenzioso medesimo ovvero sottoscrizione di accordo transattivo); anche le disponibilità liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi saranno attribuite all'Assuntore. Per quanto riguarda l'Accantonamento Amato e l'Accantonamento Irreperibili, vale quanto già precisato nel presente capitolo, al paragrafo I, punto iv, lettere *c)* e *d)*.

4. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

4.1 LE GARANZIE ACCESSORIE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

L'Assuntore presterà per l'Apporto Fisso ulteriore garanzia mediante il rilascio di fideiussione bancaria, a prima richiesta, emessa da BPER Banca S.p.A. per un importo pari ad Euro 7.801.048,84 (di seguito la "Fideiussione"), la cui istruttoria per l'emissione è in corso (*cfr*. Allegato 10).

L'Assuntore si impegna a depositare la Fideiussione, in originale, presso la cancelleria del Tribunale di Roma entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'autorizzazione ex art. 78 D.Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT (i.e. entro il 26 giugno 2025), così come previsto dal Regolamento.

L'Assuntore, inoltre, si impegna a dare comunicazione dell'avvenuto deposito ai Commissari a mezzo PEC.

L'Assuntore specifica, inoltre, che la Fideiussione: *i)* sarà sospensivamente condizionata all'efficacia della proposta di concordato ai sensi degli artt. 130 L.F. e/o 246 CCII; *ii)* attribuirà ai Commissari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa dei creditori e conterrà la previsione del foro esclusivo di Roma.

In corrispondenza della progressione degli adempimenti concordatari, la Fideiussione perderà automaticamente di efficacia, riducendosi proporzionalmente alle obbligazioni assolte. A tal fine, il Proponente, di concerto con l'Assuntore, provvederà a formulare apposita istanza ai Commissari, i quali autorizzeranno la riduzione dell'importo della Fideiussione verificati gli adempimenti concordatari ovvero, qualora il Proponente, sempre d'intesa con l'Assuntore, ne facesse esplicita richiesta, accordargli la facoltà di sostituire la Fideiussione con una avente le medesime caratteristiche, ma di differente minor importo.

La Fideiussione sarà pari all'importo delle obbligazioni concordatarie assunte dall'Assuntore in base alla Proposta e conseguentemente non ricomprenderà gli Attivi Liquidi della Procedura alla data di presentazione della Fideiussione.

La Fideiussione resterà valida ed efficace sino alla completa esecuzione del concordato e costituirà, unitamente agli Attivi Liquidi della Procedura, garanzia integrale delle obbligazioni di pagamento assunte dall'Assuntore. Essa sarà escutibile dalla Procedura per l'ammontare dell'Apporto eventualmente non versato.

In ogni caso, eseguiti tutti i pagamenti concordatari previsti dalla Proposta, i Commissari riconsegneranno all'Assuntore la Fideiussione (così come eventualmente ridotta) ovvero la Fideiussione rilasciata in sua sostituzione, che dovrà per conseguenza intendersi automaticamente cessata e priva di efficacia.

La Fideiussione dovrà altresì essere restituita dai Commissari all'Assuntore, intendendosi, per conseguenza, automaticamente cessata e priva di efficacia, nei seguenti casi e termini:

i) entro 15 giorni dalla definitività del provvedimento con cui viene rigettata l'omologazione, nel caso in cui il concordato, pur in assenza di opposizioni dei creditori, non venga omologato;

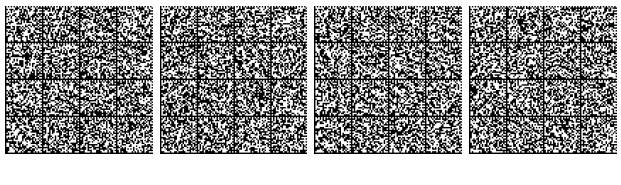

ii) nel caso di omologazione del concordato, contestualmente al versamento da parte dell'Assuntore dell'Apporto nei termini indicati nella proposta.

Proponente ed Assuntore precisano che l'importo della Fideiussione si ridurrà conseguentemente: (i) qualora l'importo dell'Apporto dovesse variare in conseguenza degli eventi e secondo i criteri descritti al precedente Capitolo; (ii) laddove, successivamente al deposito della Proposta e fino alla data di

Omologazione Definitiva, dovessero intervenire eventi, anche dovuti ad atti della Procedura o del Proponente (ad esempio mediante la stipula di accordi di postergazione e/o di accollo), che determinino l'incasso di somme o la riduzione dei debiti da soddisfare secondo quanto previsto nella presente proposta.

4.2 IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

In ragione anche alle garanzie sopra indicate relative all'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Proposta, l'Omologazione Definitiva comporterà la cessione all'Assuntore (e/o ai soggetti terzi da lui nominati come detto più sopra), automatica, dietro semplice richiesta tramite PEC dell'Assuntore, e secondo le modalità di seguito dettagliate, di tutti i beni, pretese, crediti (tributari compresi) e diritti, anche sopravvenienti, che costituiscono/costituiranno l'attivo della Procedura, e che dovranno essere trasferiti all'Assuntore purgati da qualsivoglia vincolo o gravame, nonché di tutte le azioni, anche di pertinenza della massa, pendenti alla data di Omologazione Definitiva, fatta eccezione per gli Attivi Liquidi, che saranno anzitutto utilizzati per eseguire i pagamenti concordatari previsti dalla presente Proposta.

Per quel che concerne la Liquidità Accantonata si evidenzia che a seguito dell'Omologazione Definitiva, la stessa sarà accreditata su di un conto corrente intestato all'Assuntore ma operativo a firma congiunta dell'Assuntore e di almeno uno dei Commissari.

5. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE

L'Assuntore dichiara di limitare la propria responsabilità ai soli creditori definitivamente ammessi allo stato passivo della Procedura e a quelli che abbiano proposto domanda di ammissione tardiva alla Data di Riferimento, sempre in quanto e per quanto definitivamente ammessi allo stato passivo, nonché ai crediti dei convenuti soccombenti in azioni revocatorie nel caso in cui venisse avanzata richiesta di reinsinuazione ex art. 70 L.F. (nella percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari).

Le limitazioni di responsabilità dell'Assuntore, descritte nel presente Capitolo, devono intendersi estese anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della Procedura dinanzi ad un Tribunale che non sia quello fallimentare e/o che non abbia seguito il rito previsto dagli artt. 93 e ss. L.F.

Resta altresì inteso che l'apporto di risorse da parte dell'Assuntore è limitato e circoscritto, nel massimo, all'Apporto, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente proposta, non assumendosi lo stesso alcuna ulteriore obbligazione di pagamento. Pertanto, per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore non sarà tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nel precedente Capitolo 4 e analiticamente riportati nell'Allegato 9 .

Si precisa che la corresponsione dell'Apporto alla Procedura rappresenterà il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore.

6. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO

La proposta di concordato sopra esposta presenta svariati aspetti che ne determinano la coerenza con le finalità perseguite dalla procedura di amministrazione straordinaria nonché l'assoluta convenienza per i creditori concorrenti. Ciò sia in termini di attualizzazione del valore dei contenziosi in favore della massa pendenti che in termini di importo recuperato, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte degli Organi della Procedura, stante la pendenza di giudizi il cui esito è ancora sottoposto ad incertezza con riferimento sia all'an, sia al quantum, sia alle tempistiche richieste per la conclusione delle attività di recupero, che si traducono, per definizione, in attività immateriali oggetto di notevole alea e indeterminatezza e comunque motivo di notevoli costi (spese legali, rischio di condanna al pagamento delle spese avversarie in ipotesi di soccombenza).

L'immediata chiusura della Procedura, infatti, consentirà di non dover sopportare alcun ulteriore costo o

alea, neppure relativamente ai giudizi in corso, in quanto tutte le spese verranno sostenute dall'Assuntore.

Considerato dunque lo scenario di incertezza che caratterizza l'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte degli Organi della Procedura, la presente proposta è conveniente per tutti i creditori perché:

i) elimina l'alea circa ulteriori riparti e rende certi gli importi spettanti ai creditori;

ii) rende altrettanto certi e pressoché immediati i tempi di pagamento di detti importi;

iii) elimina i costi di gestione della procedura e di realizzo dell'attivo, ivi inclusi gli eventuali rischi di condanna alle spese in caso di soccombenza nei giudizi pendenti.

La Proposta prevede altresì che nell'eventualità in cui la Procedura, nella prosecuzione dell'attività di liquidazione e quindi successivamente alla Data di Riferimento e sino alla data di Omologazione Definitiva, realizzi gli attivi di cui al Capitolo 4 par. IX a valori superiori rispetto ai valore soglia indicati,

il maggior valore di realizzo venga interamente attribuito a beneficio dei creditori. Parimenti, laddove successivamente alla Data di Riferimento si liberino - in tutto o in parte - l'Accantonamento Irreperibili e/o l'Accantonamento Amato, così come descritti rispettivamente al Capitolo 4 par. V e XI, gli eventuali risparmi conseguiti verranno interamente attribuiti a beneficio dei creditori, mediante un riparto aggiuntivo, con conseguente ulteriore incremento della percentuale di soddisfacimento attesa.

Inoltre, la particolare struttura del presente concordato, così come quella degli altri 5 concordati proposti da Europa Investimenti per le altre procedure delle società del Gruppo Cirio – caratterizzati tutti dalla presenza di ingenti Crediti Intercompany che saranno messi a disposizione della massa creditoria e pertanto non trasferiti all'Assuntore – in caso di Omologazione Definitiva e contestuale di tutte le proposte concordatarie presentate per tutte le Procedure del Gruppo Cirio (*cfr. infra*) consente di massimizzare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

Per una corretta valutazione della presente Proposta da parte dei creditori, va altresì considerato che, per i creditori chirografari il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi sarebbe l'ulteriore vantaggio di poter chiedere a rimborso l'IVA a suo tempo versata sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta concordataria, con l'effettivo recupero di un ulteriore quota del 22%, o per la diversa aliquota IVA applicabile, sul credito insinuato a Stato Passivo rimasto insoddisfatto. In base alla normativa fiscale di riferimento, la nota di variazione IVA può essere emessa dal creditore subito dopo l'Omologazione Definitiva del concordato, mentre in caso di prosecuzione dell'attività liquidatoria, tale facoltà verrebbe rinviata al momento della chiusura della Procedura (che realisticamente, nel caso di specie, non potrà intervenire prima di 4-5 anni). Pertanto, la valutazione di convenienza economica per ciascun creditore, oltre a considerare la percentuale di soddisfazione offerta ai sensi del presente ricorso, dovrebbe tener conto dell'accelerazione del maggior recupero riferito all'IVA.

Inoltre, la particolare struttura del presente concordato, così come quella degli altri cinque concordati proposti da Europa Investimenti per le altre procedure delle società del Gruppo Cirio – caratterizzati tutti dalla presenza di ingenti Crediti Intercompany che saranno messi a disposizione della massa creditoria e pertanto non trasferiti all'Assuntore – in caso di Omologazione Definitiva e contestuale di tutte le proposte concordatarie presentate per tutte le Procedure del Gruppo Cirio (*cfr. infra*) consente di massimizzare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

La proposta viene infine adeguatamente garantita sia sotto il profilo della sua concreta fattibilità che sotto

quello dei tempi di pagamento, mediante il rilascio di Fideiussione.

7. L'OPPORTUNITÀ DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR PER LE PROCEDURE DEL GRUPPO CIRIO

Come già dichiarato in Premessa, il MIMIT ha autorizzato Europa Investimenti e Sagitta SGR a depositare innanzi al Tribunale di Roma la proposta di concordato per le Procedure:

- Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma;
- Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma;
- Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma;
- Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma;
- Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma;
- Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma;

Il Proponente ha quindi provveduto al deposito contestuale, per ciascuna delle suddette Procedure, del ricorso per l'omologazione della relativa proposta di concordato.

In proposito si precisa che:

(i) tutte le proposte formulate dal Proponente si basano su piani concordatari analoghi, volti a massimizzare il soddisfacimento dei creditori anche mediante l'impiego dei flussi di cassa rinvenienti dal pagamento dei Crediti Intercompany che ciascuna Procedura vanta nei confronti delle altre Procedure;

(ii) in tutte le proposte formulate sono state indicate le medesime tempistiche per l'esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori concorsuali.

Sussiste, quindi, un'esigenza di trattazione unitaria delle suddette proposte e, per tale motivo, il Proponente formula istanza di trattazione alla medesima udienza delle proposte di concordato presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per le Procedure sopra indicate, ove possibile.

Alla luce di tutto quanto sopra, Europa Investimenti e Sagitta SGR, non in proprio ma quale società di gestione di SUF2, ut sopra rappresentate,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale di Roma, previa – ove possibile – trattazione alla medesima udienza del presente

procedimento con i procedimenti di omologazione delle proposte di concordato presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per conto del SUF 2 nelle Procedure Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma, voglia omologare il presente concordato, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge a tal fine.

Si allegano al presente ricorso i seguenti documenti:

A. Procura speciale;

B. Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le società del Gruppo Cirio in A.S.;

C. Proposta di concordato depositata in data 31 gennaio 2024;

D. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 7 maggio 2024;

E. Nota di precisazione della proposta di concordato, depositata in data 31 maggio 2024;

F. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 1 agosto 2024;

G. Parere reso dai Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

H. Parere reso dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

I. Comunicazione via PEC del MIMIT, del 27 maggio 2025, di autorizzazione ai sensi dell'art. 214

R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

J. Verbale del C.d.A. di Europa Investimenti del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 152 L.F. e/o 120bis CCII e relativa ricevuta di trasmissione al Registro delle Imprese di Milano;

1. Visura camerale Europa Investimenti S.p.A.;

2. Visura camerale Sagitta SGR S.p.A.;

3. Operazioni concluse dal Gruppo Europa Investimenti;

4. Dettaglio dei crediti ammessi al chirografo;

5. Dettaglio dei creditori ammessi con riserva;

6. Dettaglio dei contenziosi fiscali;

7. Dettaglio dei crediti intercompany;

8. Riepilogo della proposta di Concordato;

9. Prospetto analitico pagamenti concordatari;

10. Comunicazione di BPER del 5 giugno 2025;

11. Bilanci d'esercizio Europa Investimenti S.p.A. (2020-2023);

12. Bilanci consolidati Europa Investimenti S.p.A. (2020-2023);

13. Bilanci d'esercizio Sagitta SGR S.p.A. (2020-2023);

14. Bilanci Arrow Global Group Limited (2020-2023);

15. Riepilogo della Nota di precisazione. Con osservanza,

Milano - Roma, lì 6 giugno 2025

Prof. Avv. Valerio Di Gravio Avv. Dario Gizzi Avv. Antonia Sigillito

I commissari straordinari
prof. avv. Luigi Farenga

prof. avv. Lucio Francario
prof. avv. Attilio Zimatore

TX25ABQ7936 (A pagamento).

CIRIO DEL MONTE ITALIA S.P.A.

in amministrazione straordinaria

Sede legale: piazza della Libertà, 20 - 00192 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Posta elettronica: ciriodelmonteitaliasparoma@pecamministrazionestraordinaria.it - Tel. 06421761 - sito: www.cirio-as.it

Codice Fiscale: 06053881006

Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019

I Commissari Straordinari della procedura in epigrafe prof. Avv. Luigi Farenga, prof. Avv. Lucio Francario e prof. Avv. Attilio Zimatore, preso atto dell'avvenuto deposito in data 9 giugno 2025 presso la Cancelleria del Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile, giusta autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 27 maggio 2025, della proposta di concordato avviata ex art. 78 D.Lgs. 270/1999; pubblicano la già menzionata proposta pervenuta da parte delle Societa' Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., provvedono con la presente inserzione alla sua pubblicazione ad ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3 Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria quattordicesima sezione Civile, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della presente pubblicazione. Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile - Amministrazione Straordinaria n. 1003/2003 "Cirio del Monte Italia S.p.A. in AS" con sede in Roma, Piazza delle Liberta' n. 20 - 192, codice fiscale 06053881006 e partita I.V.A. 06053881006, PEC:ciriodelmonteitaliasparoma@pecamministrazionestraordinaria.it - Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE QUATTORDICESIMA

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 1003/2003

"CIRIO DEL MONTE ITALIA S.P.A."

Giudice Delegato: Dott.ssa Caterina Bordo

Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore

RICORSO PER L'OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019

EUROPA INVESTIMENTI S.P.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone

n. 31, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano 09439410151, R.E.A. MI-1294831, Gruppo IVA 11407600961, in persona del legale rappresentante Dott. Daniele Patruno (Allegato 1; di seguito, "Europa Investimenti" o il "Proponente"), p.e.c. europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com, E SAGITTA SGR S.P.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 8.651.305,00 (di cui versato Euro 6.951.305,00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza - Lodi, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 01653630564, e partita IVA 01527180382, Gruppo IVA 11407600961, numero REA MI – 1659749, società iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio al n.

36 della sezione dei gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi), aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Europa Investimenti S.p.A., in persona dell'amministratore delegato dott. Claudio Nardone (CF NRDCLD74E29L049N) (Allegato 2; di seguito, "Sagitta SGR"), non in proprio ma quale società di gestione del – e quindi per conto del - comparto denominato "Multi-Asset Sub-Fund 2" ("SUF2" o l'"Assuntore") del fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato "SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II", (di seguito il "Fondo") entrambe assistite, rappresentate e difese dagli Avvocati Prof. Valerio Di Gravio (C.F. DGRVLR58M22H501Z), Dario Gizzi (GZZDRA85M06H501V) e Antonia Sigillito (C.F. SGLNTN83H42L738E) anche disgiuntamente fra loro ed elettivamente domiciliate presso il loro studio, sito in Roma via Barnaba Oriani 85, giusta delega in calce al presente ricorso, su foglio separato che si deposita sub doc. A.

Si indicano di seguito gli indirizzi P.E.C. presso cui trasmettere ogni comunicazione afferente il presente procedimento: valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org dariogizzi@ordineavvocatiroma.org, antonia.sigillito@milano.pecavvocati.it

Premesso che

1. Nel rispetto di quanto previsto dall' "Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le società del Gruppo Cirio in A.S." e dai successivi avvisi di proroga dei termini per proporre domanda di concordato (di seguito, il "Regolamento" – doc. *B)* pubblicato dai Commissari Straordinari delle Procedure del Gruppo Cirio, Europa Investimenti, quale Proponente, e SUF2, quale Assuntore, depositavano presso lo studio del Notaio Igor Genghini in Roma, in data 31 gennaio 2024, una proposta di concordato (formulata ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 270/99 e artt. 214 e 124 R.D. 267/1942) per ciascuna delle seguenti procedure del Gruppo Cirio, fra cui Cirio Del Monte Italia S.p.A. (doc. *C)*:

- Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding S.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma;

- Cisim Food S.p.A. in Liquidazione n. 12003001/2007 Tribunale di Roma;

- Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Ricerche S.c.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

- Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma;

2. con comunicazione datata 24 aprile 2024, ricevuta via PEC in data 7 maggio 2024, i Commissari Straordinari invitavano i proponenti a fornire talune precisazioni in relazione alle proposte presentate, mediante nota da far pervenire entro le ore 12:00 del 31 maggio 2024 con le stesse modalità previste nel Regolamento per il deposito della Proposta (doc. *D)*;

3. con le modalità ed entro il termine sopra indicati, veniva presentata per ciascuna Procedura la rispettiva nota di precisazione alla proposta, fra cui quella per Cirio Del Monte Italia S.p.A. (la "Nota" – doc. *E)*;

4. con comunicazione in data 1° agosto 2024, i Commissari Straordinari informavano la Proponente di aver ritenuto economicamente vantaggiose le proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per le Procedure Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma (doc. *F)*;

5. con riferimento alla Procedura Cirio Del Monte Italia, in data 19 dicembre 2024 i Commissari Straordinari rendevano parere favorevole in relazione alla proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (doc. *G)*;

6. in data 10 aprile 2025, il Comitato di Sorveglianza rendeva il proprio parere "non ostativo" in merito alla presentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, il "MIMIT") dell'istanza per l'autorizzazione al deposito innanzi al Tribunale di Roma della domanda di omologazione della proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (*cfr.* doc. *H)*; infine, con comunicazione via PEC in data 27 maggio 2025 che si deposita sub doc. I, il MIMIT autorizzava Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999 al deposito innanzi al Tribunale di Roma delle proposte di concordato per le Procedure di cui alla precedente Premessa 4, fra cui Cirio Del Monte Italia S.p.A.;

7. in data 5 giugno 2025 il C.d.A. di Europa Investimenti ha deliberato – con verbale redatto da Notaio Edoardo Rinaldi, in corso di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, a norma dell'art. 2436 cod. civ., che si deposita sub doc. J – la presentazione della presente proposta di concordato (la "Proposta") e le condizioni del concordato, ai sensi degli artt. 152 L.F. / 120bis CCII.

Tutto ciò premesso, Europa Investimenti e Sagitta SGR (quest'ultima non in proprio ma per conto dell'Assuntore)

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale di voler omologare la presente proposta di concordato ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 270/99, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 (di seguito, "L.F.") nonché degli artt. 314 e 240 CCII D. Lgs. 14/2019 (di seguito "CCII")1 e, a tal fine, espongono quanto segue.

Indice:

1. IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESIGNATO

2. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA

3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

4. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO

5. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

6. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE

7. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO

8. L'OPPORTUNITÀ DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR PER LE PROCEDURE DEL GRUPPO CIRIO

1. IL PROPONENTE E L'ASSUNTORE

1.1 Il Proponente

A beneficio degli Organi della Procedura e dei creditori concorsuali, prima ancora di entrare nel merito della proposta, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sulla presentazione del Proponente e della sua attività di impresa.

Europa Investimenti è una società di diritto italiano facente parte del gruppo Arrow Global Group che agisce in qualità di investitore, asset manager e credit servicer anglosassone (con sedi a Manchester e Londra) specializzato nell'acquisto, gestione e valorizzazione di crediti problematici.

Nella più ampia strategia di asset management del Gruppo Arrow, Sagitta SGR, anch'essa facente parte del menzionato gruppo, in data 21 giugno 2023, ha istituito il comparto "Multi-Asset Sub- Fund 2" del Fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II specializzato in opportunità di investimento nel settore degli assets cd. distressed. Il Fondo – focalizzato sul mercato italiano - è

promosso dal fondo paneuropeo, denominato Arrow Credit Opportunities II ("ACO II"), specializzato in investimenti cd. distressed, che ha raccolto un commitment complessivo dai propri investitori pari ad Euro 2,75 miliardi.

Il Fondo - deputato a realizzare l'operazione concordataria - potrà contare sulle risorse finanziarie messe a disposizione dai propri investitori (segnatamente, ACO *II)*. In particolare, il Fondo ha raccolto – alla data odierna - un commitment pari ad Euro 200 milioni, incrementabile in funzione delle opportunità di investimento future.

In tale contesto, Europa Investimenti agisce quale advisor di Sagitta SGR, supportando quest'ultima – per conto del Fondo - nella ricerca, analisi e strutturazione di operazioni di investimento "distressed" sul mercato italiano, incluse operazioni di concordato fallimentare, preventivo, accordi di ristrutturazioni di debiti e piani di risanamento.

In tale ambito, Europa Investimenti può vantare una lunga e consolidata esperienza, nonché una storia di successo, nella costruzione e successiva realizzazione, in proprio o per conto terzi, di operazioni di finanza straordinaria.

Nata nel 1988, Europa Investimenti è stata una delle prime società in Italia a costituirsi come advisor di un fondo d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni di finanza straordinaria nel settore del private equity.

Attualmente, sotto la guida di un management con una lunga e comprovata esperienza nel settore, Europa Investimenti è operante principalmente nell'ambito delle c.d. special situation, ossia situazioni complesse di varia origine e natura (procedure concorsuali, crediti incagliati o in sofferenza, partecipazioni azionarie in aziende in stato di crisi o decozione, ecc.).

Ad oggi Europa Investimenti è impegnata (direttamente o tramite sue società controllate) in varie procedure concorsuali, in veste di terzo assuntore ovvero di proponente del concordato, promosse dinanzi a diversi Tribunali. Per un elenco delle operazioni di concordato recentemente concluse dal Gruppo Europa Investimenti si rimanda all'Allegato 3 del presente ricorso.

Prima di entrare nel merito della proposta concordataria si ritiene opportuno premettere, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 124, comma 1 L.F. (e dall'127 L.F.) nonché dall'art. 240 CCII, che sia Europa Investimenti che le società del Gruppo Arrow Global (inclusa Sagitta *SGR)*, così come i soci di queste, sono terzi rispetto al Gruppo Cirio, alle sue società in Amministrazione Straordinaria ed ai loro soci, con cui non hanno, né hanno mai avuto, alcun rapporto.

1.2 L'Assuntore

Nel concordato fallimentare la proposta può essere direttamente presentata da un terzo, anche non creditore, ed anzi la proposta del terzo si avvantaggia di una fascia protetta di un anno (artt. 124 L. F. e 240 CCII), periodo nel quale al debitore è inibita la presentazione della proposta.

Tanto nel concordato preventivo, quanto per il concordato straordinario, si prevede la figura dell'assuntore; viceversa, pur essendo la fattispecie statisticamente più ricorrente, la figura dell'assuntore non è espressamente prevista nel concordato fallimentare (artt. 124 L.F. e 240 CCII) laddove, però, si stabilisce che la proposta possa essere presentata da un terzo.

In ogni caso, per sgombrare ogni dubbio al riguardo, deve precisarsi che è pacifico che nel concordato fallimentare vi possa essere l'intervento di un assuntore2; a tale conclusione si perveniva partendo dalla previsione (già allocata all'art. 124, commi 2 e 4 L.F. e riproposta all'art. 240, commi 2 e 5 CCII) che gli obblighi di adempimento del concordato potessero essere assunti da un terzo3, formula poi esportata nella più generale previsione dell'intervento di un terzo, ove, però vi sono ancora richiami al lemma "assunti" che evoca, appunto, la figura dell'assuntore.

Il profilo che, qui, rileva è costituito dalla necessità di indagare il rapporto fra chi propone il concordato e chi lo assume e, in particolare, se sia possibile la scissione proponente/assuntore e quali effetti si producano per le rispettive posizioni. Orbene, le due figure (proponente e assuntore) vanno considerate distinte perché ben può capitare che vi sia un terzo (o i creditori) che formula(no) la proposta e un assuntore che è chiamato ad adempierla, al modo di chi deve adempiere alla obbligazione conseguente alla promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.)4. Proponente è chi formula la domanda giudiziale di concordato ai sensi dell'art. 124 L.F. e/o dell'art. 240 CCII; assuntore è colui che si assume le obbligazioni dirette ad adempiere la proposta.

Si ritiene opportuno sin da ora chiarire che SUF2 può senz'altro rivestire il ruolo di Assuntore nel senso che l'assunzione del debito concordatario viene "caricata" su SUF2.

Difatti, la stessa normazione secondaria (Regolamenti Banca d'Italia) prevede espressamente che sia in capo al fondo la prestazione e l'assunzione di prestiti (sebbene, con criteri prudenziali, "Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate"5). L'attribuzione al fondo del ruolo di assuntore rappresenta un elevato indice di affidabilità per i creditori concordatari in quanto nel fondo è garantita la doppia separazione patrimoniale (rispetto al gestore e rispetto ai sottoscrittori del fondo)7, talché i creditori non subiscono il rischio della sopravvenienza di debiti diversi in capo all'assuntore, debiti che potrebbero minarne la solvibilità. Il fondo, infatti, può assumere soltanto le obbligazioni strettamente inerenti alle operazioni di investimento indicate nel regolamento di gestione del singolo fondo. Vi è, poi, un secondo indice di affidabilità costituito dal fatto che i fondi di investimento e le corrispondenti società di gestione sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB.

Queste, dunque, le ragioni per le quali, ai fini che qui interessano, non esiste alcuna preclusione in ordine al fatto che il ruolo di assuntore sia rivestito da SUF2, mentre quello di proponente da Europa Investimenti.

L'assuntore (cioè, SUF2) sarà dunque l'unico responsabile per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente proposta, senza che Europa Investimenti sia in alcun modo interessata dalle stesse.

1.3 Opzione di designazione di un terzo destinatario di taluni attivi

La Proposta contiene la previsione che gli attivi della Procedura siano trasferiti all'Assuntore. L'Assuntore, però, può avere interesse a che una porzione degli attivi, per una migliore organizzazione, sia acquisita da un soggetto-terzo che risulterà, però, solo il destinatario degli attivi senza assumere alcuna obbligazione.

Ad avviso del Proponente, la Proposta può, dunque contemplare come possibilità quella per cui l'Assuntore, prima

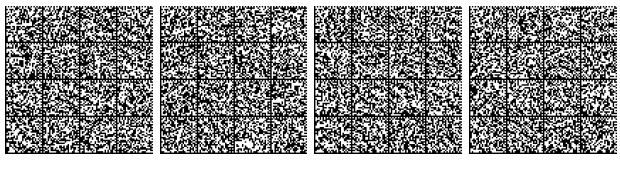

del decreto di omologazione del concordato, al modo di quanto prevedono gli artt. 1401 ss. c.c., sia facoltizzato a nominare un terzo come mero destinatario del trasferimento di tutto o parte degli attivi.

Detta opzione era già prevista nella proposta depositata in data 31 gennaio 2024 ed è stata confermata con la Nota depositata il 31 maggio 2024, atti nei quali l'Assuntore si riservava di procedere alla designazione del terzo entro il deposito del ricorso ex art. 214, secondo comma L.F., per l'avvio del procedimento di omologa.Tuttavia, non è stato possibile esaurire entro detto termine l'istruttoria propedeutica alla designazione del terzo; per tale motivo, l'Assuntore provvederà all'eventuale designazione del terzo - mediante deposito, nel fascicolo del presente procedimento, di apposito atto - entro 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ex art. 78 D. Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT, termine coincidente con la data entro cui l'autorizzazione medesima può avere esecuzione, come da disposizione ministeriale (*cfr.* doc. *I)*.

Si precisa che la (eventuale) nomina del terzo non è in contrasto con le previsioni di cui al Regolamento in quanto il soggetto designato non rappresenta un intermediario; inoltre, l'ipotesi di designazione del terzo non comporterebbe alcuna modifica in relazione al soggetto che si assume le obbligazioni di cui alla presente Proposta.

2. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA

In via preliminare si precisa che quale data di riferimento – sia dell'attivo che del passivo concordatario - viene assunta quella del 30/04/2024 (di seguito, la "Data di Riferimento"), coincidente con quella assunta ai fini della Nota di precisazione depositata il 31 maggio 2024; i dati di seguito esposti coincidono, quindi, con quelli di cui alla proposta sottoposta al parere dei Commissari Straordinari, del Comitato di Sorveglianza ed oggetto di autorizzazione da parte del MIMIT.

Dunque, alla Data di Riferimento ed a seguito dei riparti parziali effettuati nel corso della procedura, lo stato passivo residuo della Procedura si compone come di seguito riportato.

2.1 Spese di procedura in prededuzione (di seguito, le "Spese di Procedura"): sulla base delle informazioni fornite dai Commissari Straordinari, i costi prededucibili (ex art. 111, 1° comma, n. 1, L F.) da sostenere sino alla chiusura della Procedura, si quantificano in Euro 1.000.000,00; tale importo ricomprende:

(i) le spese e gli oneri in prededuzione già maturati alla Data di Riferimento quali, a mero titolo esemplificativo, depositi cauzionali, affitto della sede, etc.;

(ii) il compenso dovuto ai Commissari, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, siccome liquidato dal MIMIT, a seguito dell'approvazione

del rendiconto finale ex art. 213 L.F. nonché il compenso spettante al Comitato di Sorveglianza; entrambi detti compensi sono stati stimati sulla base dei dati storici rappresentati dagli acconti già liquidati al Comitato di Sorveglianza ed ai Commissari Straordinari delle procedure del Gruppo Cirio (e quindi applicando criteri già adottati dal MIMIT) cui è stato prudenzialmente apportato un incremento. Si precisa in tale importo vengono altresì ricomprese le eventuali pretese, allo stato sconosciute, che il prof. Emiliano Amato in qualità di ex presidente del Comitato di Sorveglianza delle procedure all'intero del Gruppo Cirio A.S., potrebbe eventualmente avanzare, analogamente a quanto fatto per Cirio Immobiliare, nei confronti della Procedura, in tutto nei limiti degli importi che effettivamente saranno riconosciuti in via definitiva all'esito dell'eventuale contestazione;

(iii) i compensi di spettanza dei legali e dei consulenti della Procedura, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, per l'attività professionale svolta e da svolgersi sino all'Omologazione Definitiva come *infra* definita, ivi compresi gli ulteriori costi relativi ai consulenti incaricati dalla Procedura a supporto della procedura competitiva finalizzata all'individuazione della migliore proposta concordataria;

(iv) gli altri costi ed oneri, imposte e tasse ed altri costi minori;

(v) tutte le spese amministrative, le imposte e i tributi nonché ogni altro onere prededucibile a carico della massa, ivi inclusa l'imposta di registro dovuta in caso di omologazione della presente Proposta, così come ogni altra imposta applicabile relativamente ai trasferimenti degli attivi della Procedura. Al riguardo si ricorda che, in ragione del principio generale di solidarietà passiva nel pagamento, ex art. 57 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, il relativo onere fiscale grava su entrambe le parti contraenti, ivi inclusa, pertanto, la Procedura.

La predetta stima - che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura degli oneri prededucibili - è funzionale al calcolo del fabbisogno concordatario complessivo e, quindi, della somma oggetto dell'Apporto (come *infra* definito), ma non limita gli impegni dell'Assuntore, il quale dichiara sin d'ora di farsi carico integralmente dei ridetti oneri ai sensi di quanto di seguito disposto nella presente Proposta ed impregiudicata la limitazione di responsabilità di cui al successivo Capitolo 6.

2.2 Debiti intercompany in prededuzione per Euro 459.982,29 (di seguito, i "Debiti Intercompany in Prededuzione"): trattasi di costi sostenuti per conto della Procedura Cirio del Monte Italia S.p.A. dalle altre Amministrazioni Straordinarie del Gruppo Cirio e pertanto prededucibili ai sensi dell'art. 111, 1° comma, n. 1, L F..

2.3 Debiti garantiti da privilegio generale per Euro 175.358,10 (di seguito, i "Creditori Privilegiati") come dettagliati nell'Allegato 4.

2.4 Debiti intercompany chirografari per Euro 32.448.272,11 (di seguito, i "Debiti Intercompany Chirografari") come dettagliati nell'Allegato 5.

2.5 Debiti chirografari ammessi al passivo per Euro 469.708.024,29 come dettagliati nell'Allegato 5 (di seguito, i "Creditori Chirografari"). L'ammontare del debito verso i Creditori Chirografari considerato ai fini della presente proposta è già al netto degli importi riferiti al creditore The Law Debenture Trust Corporation plc, ammessi al passivo, ai sensi dell'art. 61, comma 1 L.F., di Cirio Del Monte Italia (nonché di Cirio Del Monte *NV)* che risultava coobbligato di Del Monte Finance Luxembourg S.A. per il bond da quest'ultima emesso; si consideri, infatti, che detto credito ha trovato integrale soddisfacimento in esito ai riparti par-

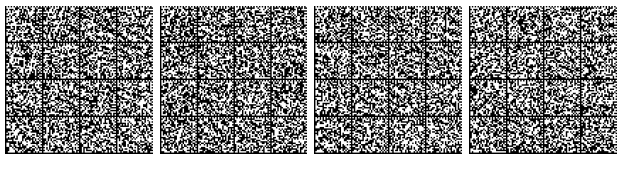

ziali effettuati dalle procedure Cirio Del Monte Italia e Cirio Del Monte NV, le quali quindi hanno maturato il diritto ad esercitare il regresso, ai sensi dell'art. 61 comma 2 L.F., nei confronti del debitore principale Cirio Del Monte Finance Luxembourg S.A. per l'intero credito, sino al totale pagamento. Si rivolge, pertanto, ossequiosa istanza ai Commissari Straordinari affinché provvedano alla rettifica formale dello Stato Passivo della Procedura Del Monte Finance Luxembourg S.A., ove non ancora eseguita.

2.6 Eventuali debiti da re-insinuazione ex art. 70 L.F.: i crediti potenziali (i.e. rischi) massimi da re-insinuazione ex art. 70 L.F. allo Stato Passivo della Procedura ammontano a complessivi Euro 2.477.146,56, come esposto nell'Allegato 6 (di seguito, le "Contingency Reinsinuazioni").

3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

La presente Proposta prevede che al momento della definitività del decreto di omologa del concordato ai sensi degli artt. 129 e 130 L.F. nonchè artt. 245 e 246 CCII e pertanto dal passaggio in giudicato del relativo provvedimento (di seguito, la "Omologazione Definitiva"), interverrà la cessione, - automatica dietro semplice comunicazione dell'Assuntore tramite PEC - e secondo le modalità di seguito dettagliate all'Assuntore (od eventualmente ai soggetti da lui designati), di tutti i beni che costituiscono l'attivo della Procedura e di tutte le azioni di pertinenza della massa (ed autorizzate dal MIMIT, ove tale autorizzazione sia richiesta per legge) e quindi, più in generale – ma con le eccezioni di seguito indicate - di tutti gli attivi che attualmente risultano nella titolarità della Procedura (oltre che di quelli che dovessero sopravvenire, anche successivamente all'Omologazione Definitiva).

La definitività del decreto di omologa del concordato costituisce un evento previsto nell'esclusivo interesse dell'Assuntore, che avrà facoltà di rinunciarvi.

In base alle informazioni disponibili, l'attivo residuo della Procedura alla Data di Riferimento si compone come di seguito riportato.

3.1 Le giacenze sui conti correnti della Procedura ammontano a Euro 22.659.727,25 (le "Giacenze")8; parte delle suddette Giacenze non può essere considerata quali "importi disponibili" e, pertanto, utilizzabili per un riparto in favore dei creditori concorsuali, ciò in quanto la procedura, coerentemente a quanto fatto in occasione degli ultimi riparti, dovrà considerare i seguenti accantonamenti per Euro 512.605,26:

i. Euro 147.449,67, quale importo accantonato dalla Procedura in ragione dei pagamenti per precedenti riparti maturati dal creditore Verallia all'esito dell'opposizione allo Stato Passivo;

ii. Euro 365.155,59 (di seguito, l' "Accantonamento Irreperibili"), quale importo accantonato a favore dei creditori irreperibili in occasione dei precedenti piani di riparto effettuati dalla Procedura.Da ciò ne consegue che alla Data di Riferimento (a) l'effettiva liquidità disponibile per i creditori concorsuali deve ritenersi pari ad Euro 22.147.121,99 (di seguito "Liquidità Disponibile"); (b) la liquidità vincolata all'esito dei rischi richiamati ai punti *i)*, e *ii)* deve ritenersi pari ad Euro 512.605,26 (nel prosieguo "Liquidità Accantonata"). La Liquidità Disponibile dovrà essere incrementata degli ulteriori incassi di Euro 8.407,06 (di seguito "Liquidità Attesa") che successivamente alla Data di Riferimento oppure nelle more del deposito della presente proposta saranno di competenza della presente Procedura quali somme ritratte dal riparto finale della Cirio Immobiliare in ragione del credito chirografario vantato nei confronti di quest'ultima.

3.2 Crediti infragruppo per un valore nominale complessivo pari circa ad Euro 107.865.760,52 (di seguito, i "Crediti Intercompany") come da dettaglio di cui all'Allegato 7 di cui: (i) Euro 106.593.122,16 a titolo di crediti di natura commerciale nei confronti di altre società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria, sorti ante Procedura e quindi chirografari ed (ii) Euro 1.272.638,36 vantati in via prededuttiva nei confronti delle altre Procedure del Gruppo Cirio.

(di seguito, gli attivi di cui ai punti 3.1 e 3.2, gli "Attivi Liquidi");

3.3 Tutti i crediti fiscali (nessuno escluso) vantati dalla Procedura, ancorché da utilizzarsi in compensazione con debiti fiscali sorti in corso di procedura, ivi inclusi quelli che matureranno fino alla data dell'Omologazione Definitiva e che insorgeranno a seguito della dichiarazione dei redditi finale fatta dai Commissari Straordinari a chiusura del periodo unico d'imposta (di seguito, i "Crediti Fiscali Endoconcorsuali"). Sulla base di quanto comunicato dalla Procedura, i crediti fiscali maturati alla Data di Riferimento sono pari a (i) Euro 3.804.496,25 per ritenute su interessi attivi, (ii) a Euro 312.939,00 per credito IVA maturato e (iii) a Euro 49.737,00 per IRAP.

In accoglimento delle richieste avanzate dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, con riferimento ai Crediti Fiscali Endoconcorsuali si stima un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 2.534.577,48, ovvero pari al 80,13% dell'Apporto, come *infra* definito. In base alle informazioni ricevute, alla Data di Riferimento risultano pendenti le seguenti azioni:

- giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio (R.G. n. 8203/2018) per il rimborso dell'IVA 2018 del valore di Euro 1.030.312,00;

- N. 7 azioni revocatorie (di seguito, il "Contenzioso Attivo") del valore complessivo di Euro 2.477.146,56 come meglio dettagliati nell'Allegato 8.

In accoglimento delle richieste avanzate dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile u.s., con riferimento al Contenzioso Attivo si stima un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 628.412,51, ovvero pari al 19,87% dell'Apporto, come *infra* definito.

Resta inteso che il "valore attuale netto ponderato" sopra indicato per ciascuna voce dell'attivo viene espresso a fini meramente rappresentativi e non inficia in alcun modo l'unitarietà della Proposta, non essendo l'Assuntore ed il Proponente interessati all'acquisto atomistico dei singoli beni della Procedura.

3.4 Tutti gli altri beni e/o azioni di qualsiasi natura, nessuno escluso, compresi nell'attivo della Procedura alla data dell'Omologazione Definitiva o che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire successivamente all'Omologazione Definitiva, anche per effetto delle azioni promosse dai Commissari (incluse le azioni di pertinenza della massa attualmente pendenti), le quali saranno parimenti oggetto di cessione all'Assuntore a seguito dell'Omologazione In relazione al contenzioso attivo, si rivolge rispettosa istanza alla Proce-

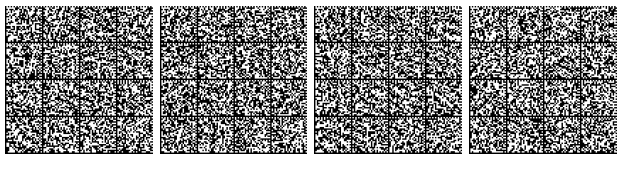

dura affinché, in data anteriore all'eventuale Omologazione Definitiva, provveda a riavviare tutte le ulteriori eventuali azioni che nella Procedura sarebbero oggetto di eventuale necessaria autorizzazione (ivi incluse eventuali costituzioni di parte civile in procedimenti penali) e (iii) le azioni, di qualsiasi tipo, attualmente allo studio, qualora ne ricorrano i presupposti. Con riferimento a tali azioni, tutte oggetto di cessione (anche in virtù del trasferimento all'Assuntore dei diritti controversi sottostanti) ed ai conseguenti giudizi, si dichiara espressamente che, per effetto della Omologazione Definitiva del concordato, la Procedura sarà liberata da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole, a

qualunque titolo derivato e derivante. Resteranno comunque cedute all'Assuntore anche tutte le pretese e/o diritti e conseguenti azioni già presenti anteriormente nel patrimonio della società ove anche non ancora azionate. Infine, si specifica che l'Assuntore, in caso di esito vittorioso delle azioni intraprese cedute, agirà direttamente nei confronti della parte soccombente per ottenere la restituzione del pagamento revocato, o quanto oggetto di condanna, sostituendosi ex art. 111 c.p.c. alla Procedura e, per essa, ai Commissari Straordinari nei cui confronti, in caso di soccombenza, l'Assuntore si assume di contro ogni più ampio impegno di manleva;

(di seguito, gli attivi di cui ai punti da 3.3 a 3.5, gli "Attivi Non Liquidi").

Alla data dell'Omologazione Definitiva, quindi, e per immediato effetto di essa, l'Assuntore assumerà, da un lato, le obbligazioni di pagamento in favore della Procedura di cui al successivo Capitolo 4, e, dall'altro, subentrerà, nella qualità di cessionario, nella piena ed esclusiva titolarità dei soli Attivi Non Liquidi della Procedura.

L'Attivo Liquido non sarà oggetto di trasferimento all'Assuntore in seguito alla Omologazione Definitiva, ma resterà nella piena disponibilità dei Commissari per poter dar corso al pagamento dei creditori concorsuali ai termini e alle condizioni previste in base alla presente proposta. Sarà invece oggetto di trasferimento all'Assuntore l'eventuale Attivo Liquido che dovesse residuare a seguito dell'effettuazione dei pagamenti concordatari illustrati al successivo Capitolo 4.

In relazione ai Crediti Intercompany, che non saranno in alcun caso oggetto di trasferimento all'Assuntore, Proponente ed Assuntore precisano e dichiarano che, subordinatamente all'Omologazione Definitiva della proposta, il pagamento che la Procedura riceverà da parte delle Procedure debitrici dovrà intendersi integramente satisfattivo delle sue ragioni, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1236 cod. civ.. Pertanto, ricevuti i pagamenti relativi ai Crediti Intercompany, la procedura stessa procederà allo stralcio di tali crediti che pertanto non saranno mai trasferiti all'Assuntore.

Si evidenzia inoltre che, in ragione del mancato trasferimento all'Assuntore dell'Attivo Liquido, tali valori non dovranno essere computati ai fini della base imponibile dell'imposta di registro sul decreto di omologa del concordato

IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO

I - La presente Proposta viene strutturata con il trasferimento all'Assuntore degli Attivi Non Liquidi della Procedura, come sopra precisato e complessivamente individuati al precedente Capitolo 3, fatta eccezione per gli Attivi Liquidi che saranno utilizzati per la soddisfazione dei creditori.

Tenuto conto (i) delle consistenze dell'attivo, liquido e non liquido, come rappresentate al precedente Capitolo 3, e (ii) dell'ammontare del passivo concorsuale e degli oneri prededucibili, così come dettagliato nel precedente Capitolo 2 - le cui entità, come ivi illustrate, costituiscono presupposto della presente proposta concordataria anche ai fini di quanto previsto al successivo Capitolo 6 - per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore, a fronte del trasferimento degli Attivi Non Liquidi (come meglio sopra ed in seguito precisato), si impegna a versare l'importo di massimi Euro 3.162.989,99 (di seguito l' "Apporto").

Tale Apporto verrà versato sul conto della Procedura man mano che i pagamenti concordatari dovranno eseguirsi e sarà nella immediata disponibilità dei Commissari Straordinari limitatamente all'importo di Euro 2.983.455,34 (di seguito l'"Apporto Fisso"), mentre l'importo di Euro 179.534,65 (di seguito l'"Apporto Eventuale"), destinato alla copertura degli eventuali crediti da Contingency Reinsinuazioni ex art. 70 L.F. potrà essere corrisposto solo ed esclusivamente a seguito del passaggio in giudicato del provvedimento emesso in ogni specifico giudizio e sulla base dell'importo effettivamente oggetto di revoca.

Si precisa che la corresponsione dell'Apporto alla Procedura rappresenterà il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore.

L'Apporto andrà ad incrementare la Liquidità Disponibile della Procedura, che rimarrà nella disponibilità della Procedura e dovrà essere utilizzata secondo la normativa fallimentare, ferme le precisazioni di seguito indicate.

Al pagamento dei creditori saranno quindi destinati, con le precisazioni di cui *infra*, complessivi Euro 25.138.984,40 di cui:Euro 2.983.455,34 quale Apporto Fisso;

• Euro 22.155.529,06 quale Liquidità Disponibile e Liquidità Attesa

A ciò si sommerà l'importo che sarà effettivamente incassato dai Crediti Intercompany per effetto dei riparti provenienti dalle altre Procedure nonché la Liquidità Accantonata, nella misura corrispondente alle passività che effettivamente si manifesteranno e comunque sino a concorrenza dell'importo massimo accantonato di Euro 365.155,59 (*cfr*. *infra* nel dettaglio).

L'Apporto e gli Attivi Liquidi della Procedura verranno quindi utilizzati per effettuare i pagamenti ai creditori concorsuali con le seguenti modalità:

i. Pagamento integrale delle Spese di Procedura (inclusa l'I.V.A., gli accessori di legge e le ritenute, ove applicabili), in prededuzione, per un ammontare omnicomprensivo stimato in Euro 1.000.000,00.

Le suddette somme saranno pagate senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura»9 che in ogni caso non eccederà:

a. 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva, per gli oneri prededucibili maturati e già liquidati alla suddetta data;

b. 30 (trenta) giorni dalla liquidazione per gli oneri prededucibili maturati ma non ancora liquidati alla data di Omologazione Definitiva;

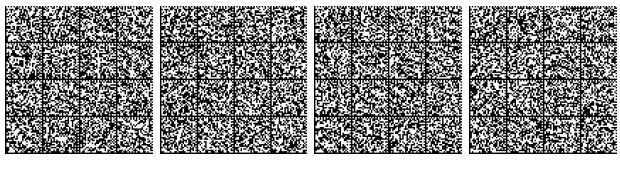

c. 30 (trenta) giorni dalla richiesta per gli oneri prededucibili maturandi dalla data di Omologazione Definitiva alla cessazione della Procedura (data chiusura partita *IVA)*.

ii. Pagamento integrale di Debiti Intercompany in Prededuzione per complessivi Euro 459.982,29. Le suddette somme saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva;

iii. Pagamento integrale dei Creditori Privilegiati per Euro 175.358,10. Il pagamento avverrà nel termine di 30 (trenta) giorni dall'Omologazione Definitiva;

iv. Pagamento dei creditori chirografari:

a. nella percentuale minima garantita del 4,693% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 23.683.178,67 (a cui nettare l'importo di Euro 179.534,65 accantonato dall'Assuntore in via preventiva per le possibili Contingency Reinsinuazioni); il pagamento della percentuale minima garantita avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva;

b. nell'ulteriore percentuale stimata alla Data di Riferimento – sul presupposto dell'Omologazione Definitiva di tutte le nove Proposte presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR - nella misura del 2,554% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 12.890.833,77 che sarà possibile ritrarre dai riparti delle altre Procedure a soddisfacimento dei Crediti Intercompany. In accoglimento della richiesta avanzata dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, detta percentuale potrà variare nell'ipotesi in cui venissero omologate soltanto alcune delle Proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR, modificandosi in funzione della percentuale di pagamento offerta ai chirografari nelle proposte formulate da terzi che dovessero essere preferite a quelle del Proponente, ovvero nell'ipotesi in cui talune Procedure ritenessero maggiormente conveniente portare a termine l'attività di liquidazione senza accedere al concordato. Pertanto, l'Assuntore non beneficerà in alcun modo delle somme rinvenienti dal soddisfacimento dei Crediti Intercompany che rimarranno di esclusiva pertinenza dei creditori chirografari, il cui corrispondente pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'incasso delle somme ripartite dalle altre Procedure;

c. nell'ulteriore percentuale massima dello 0,072% che potrà essere distribuita ai creditori in caso di svincolo integrale dell'Accantonamento Irreperibili;

d. nelle ulteriori somme eventualmente derivanti dai meccanismi di Earn-out infra

disciplinati.

Alla luce di quanto sopra si evidenzia che con il suddetto Piano di concordato - riepilogato nell'Allegato 9 e meglio dettagliato nell'Allegato 16 - i creditori chirografari troveranno soddisfazione per il proprio credito ammesso allo stato passivo in una percentuale minima del 18,571% di cui:

i) il 13,878% quale percentuale già liquidata dalla Procedura con i precedenti riparti parziali;

ii) un ulteriore 4,693% in ragione della percentuale minima garantita offerta dall'Assuntore con la presente Proposta.

Inoltre, detta percentuale minima potrà essere oggetto di ulteriore incremento ai sensi di quanto previsto al precedente punto *iv)*, lettere *b) c)* e *d)*.

Il Proponente e l'Assuntore, stante le previsioni di cui all'art. 9 lett. *e)* ed *f)* del Regolamento, intendono comunque precisare che:

a) la liquidazione della percentuale di pagamento offerto ai creditori chirografari, sia di quelli risultanti dallo stato passivo, sia di quelli che si insinueranno all'esito dei contenziosi in corso, avverrà entro i termini sopra indicati e comunque entro e non oltre il limite massimo di dodici mesi per i gradi superiori al chirografo e di diciotto mesi per i creditori chirografari, termini decorrenti dall'Omologazione Definitiva e/o dal definitivo provvedimento di ammissione al passivo, specificando inoltre che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i pagamenti - per causa imputabile all'Assuntore - dovessero essere eseguiti in tempi superiori a quelli sopra indicati, ai creditori verranno corrisposti anche gli interessi legali per il periodo superiore e fino al momento dell'effettivo pagamento;

b) ogni pagamento che dovrà essere eseguito dall'Assuntore sarà effettuato mediante bonifico bancario previa autorizzazione dei Commissari.

II e III - Tutti i pagamenti previsti nella presente Proposta dovranno essere effettuati sulla base di progetti di riparto predisposti dall'Assuntore nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di rango e prelazione, pertanto:

a. qualora i crediti prededucibili risultassero di entità superiore agli importi sopra precisati, gli eventuali eccedenti fabbisogni troveranno risorsa nella provvista destinata al pagamento dei creditori chirografi che, conseguentemente, diminuirà Euro per Euro; si precisa che la stima degli oneri prededucibili è relativa alle spese di procedura e agli oneri in prededuzione, maturati e maturandi, da sostenersi a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, a cui dovrà aggiungersi (quale componente già compresa nella medesima stima) l'importo relativo all'imposta di registro. I pagamenti di eventuali oneri prededucibili che i Commissari Straordinari dovessero effettuare a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, andranno decurtati dall'importo complessivamente stimato dall'Assuntore per gli oneri in prededuzione;

b. considerato che i pagamenti concordatari illustrati al Paragrafo I presuppongono l'esattezza delle consistenze degli attivi siccome indicati al Capitolo 3, nell'eventualità in cui, alla data di Omologazione Definitiva, fosse riscontrata una riduzione nella consistenza delle Giacenze, l'Assuntore garantirà l'adempimento delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione Euro per Euro dell'offerta ai creditori chirografari;

c. qualora, in sede di esecuzione del concordato, dovesse riscontrarsi l'esistenza di eventuali – e non ivi identificati - creditori privilegiati, si provvederà al pagamento integrale degli ulteriori crediti mediante riduzione Euro per Euro dell'importo offerto ai creditori chirografari così come sopra disciplinati. Il pagamento delle suddette somme avverrà senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura» che in ogni caso non eccederà i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data dell'Omologazione Definitiva;

d. nel caso in cui, invece, dovesse verificarsi una variazione in aumento dell'ammontare dei creditori chirografari concorrenti, anche per eventuali errori materiali occorsi nelle comunicazioni tra Proponente e i Commissari Straordinari,

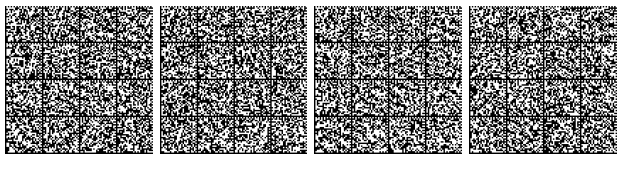

fermo restando anche in questa ipotesi quanto previsto ai sensi del precedente Paragrafo I, il pagamento di tali creditori avverrà alle stesse condizioni degli altri creditori chirografari concorrenti con conseguente riduzione della percentuale di soddisfazione prevista in favore degli stessi ai sensi della presente proposta.

IV - In ossequio a quanto previsto dagli artt. 135 L.F. e 248 CCII, ciascun creditore della Procedura, subordinatamente al ricevimento del pagamento delle somme al medesimo dovute e con efficacia a partire dal momento di ricevimento di tale pagamento, si riterrà aver rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, ragione od azione relativa al pagamento del saldo o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza, causa o in connessione dei/con i rispettivi crediti, sia nei confronti

della Procedura sia nei confronti dell'Assuntore.

V - In relazione ai creditori irreperibili si precisa che:

i. in ipotesi di creditori già resisi irreperibili in occasione dei precedenti riparti (a mero titolo d'esempio, società cessate), le somme loro offerte sono state considerate nella quantificazione degli Attivi Liquidi (in quanto comprese nelle Giacenze) e saranno destinate al soddisfacimento dei creditori secondo la proposta sopra formulata, fatta ad eccezione per le somme definite come "Accantonamento Irreperibili" che, salvo diverso provvedimento assunto dal Giudice Delegato in occasione dei piani di riparto, resteranno accantonate sino al decorso del termine di prescrizione. Spirato detto termine, le somme accantonate saranno oggetto di riparto in favore dei creditori chirografari con conseguente liberazione dell'Assuntore dal relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile;

ii. qualora uno o più creditori risultassero irreperibili alla data di esecuzione dei pagamenti previsti dal piano di concordato elaborato dal Proponente il relativo importo, salvo diverso provvedimento assunto dal Giudice Delegato in occasione dei piani di riparto, verrà accantonato dall'Assuntore il quale continuerà a garantirne la corresponsione in forza delle obbligazioni assunte a mezzo della proposta di concordato sino al decorso del termine di prescrizione. Spirato detto termine, le somme accantonate saranno oggetto di un riparto supplementare in favore dei creditori chirografari con conseguente liberazione dell'Assuntore dal relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile.

VI - Con riferimento a tutti i pagamenti di cui al presente Capitolo 4, l'Assuntore si riserva il diritto di compensare gli importi dovuti ai relativi creditori con l'eventuale controcredito derivante dalle azioni o dai crediti ceduti verso gli stessi alla data di Omologazione Definitiva ovvero con ogni altra modalità estintiva per legge della obbligazione.

VII - Si precisa che l'Assuntore – ove necessario - si farà carico anche dell'eventuale re- insinuazione ex art. 70 L.F. con riguardo alle somme che dovessero essere versate a titolo definitivo, a seguito di sentenza passata in giudicato, dai soggetti convenuti in giudizio di revocatoria, garantendo agli stessi la restituzione di un importo in misura pari alla percentuale offerta ai creditori chirografari in base alla presente proposta moltiplicata per l'importo eventualmente ammesso. Il pagamento avverrà tramite restituzione di una porzione degli importi corrisposti a titolo definitivo sulle revocatorie, corrispondente al relativo credito ex art. 70 L.F. moltiplicato per la percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari nella presente proposta.

VIII - Come anticipato nel Capitolo 1, il Proponente intende riservarsi la facoltà di indicare un terzo soggetto, tra cui anche eventuali società veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999 oppure OICR, quale cessionario a cui trasferire l'intero e/o una parte degli Attivi Non Liquidi della Procedura.

IX - Nell'ipotesi in cui la Procedura, nel periodo intercorrente fra la Data di Riferimento e l'Omologazione Definitiva, provvedesse alla liquidazione di taluni degli Attivi Non Liquidi, l'ammontare dell'Apporto - che è stato calcolato sulla base della situazione dell'attivo cristallizzata alla Data di Riferimento - varierà secondo il seguente criterio: qualora la Procedura provvedesse al realizzo del Contenzioso Attivo – in qualsiasi modo, anche mediante transazione – ad un importo superiore a Euro 750.000,00, l'Apporto si ridurrà di pari importo, mentre il maggior incasso rispetto ad Euro 750.000,00 andrà ad incrementare Euro per Euro l'offerta formulata ai chirografari.

X - La soddisfazione dei crediti ammessi con riserva allo Stato Passivo (tenuto conto dei diritti di regresso), avverrà nei termini ed alle condizioni formulate nella presente Proposta, (a) previa verifica della dichiarazione espressa rilasciata dal creditore che attesti il mancato o parziale recupero del credito medesimo, (b) tenuto altresì conto di quanto ricevuto e/o ancora da ricevere dai garanti o dall'obbligato principale, e comunque (c) nei limiti degli importi ammessi.

XI - Resta inteso che la Liquidità Accantonata, ad eccezione dell'Accantonamento Irreperibili, sarà oggetto di svincolo in favore dell'Assuntore laddove l'importo accantonato per il creditore Verallia S.p.A. risulti esuberante rispetto al debito effettivamente annotato al passivo; anche le disponibilità liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi saranno attribuite all'Assuntore.

4. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

4.1 LE GARANZIE ACCESSORIE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

L'Assuntore presterà per l'Apporto ulteriore garanzia mediante il rilascio di fideiussione bancaria, a prima richiesta, emessa BPER Banca S.p.A. per un importo pari ad Euro 3.162.989,99 (di seguito la "Fideiussione"), la cui istruttoria per l'emissione è in corso (*cfr.* Allegato 11).

L'Assuntore si impegna a depositare la Fideiussione, in originale, presso la cancelleria del Tribunale di Roma entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'autorizzazione ex art. 78 D. Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT (i.e. entro il 26 giugno 2025), così come previsto dal Regolamento.

L'Assuntore, inoltre, darà comunicazione dell'avvenuto deposito ai Commissari a mezzo PEC. L'Assuntore specifica, inoltre, che la Fideiussione: *i)* sarà sospensivamente condizionata all'efficacia della proposta di concordato ai sensi dell'art. 130 L.F. e/o 246 CCII; *ii)* attribuirà ai Commissari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa dei creditori e contiene la previsione del foro esclusivo di Roma.

In corrispondenza della progressione degli adempimenti concordatari, la Fideiussione perderà automaticamente di efficacia, riducendosi proporzionalmente alle obbligazioni assolte. A tal fine, il Proponente, di concerto con l'Assuntore, provvederà a formulare apposita istanza ai Commissari, i quali autorizzeranno la riduzione dell'importo della Fideiussione verificati gli adempimenti concordatari ovvero, qualora il Proponente, sempre d'intesa con l'Assuntore, ne facesse esplicita richiesta, accordargli la facoltà di sostituire la Fideiussione con una avente le medesime caratteristiche, ma di differente minor importo.

La Fideiussione resterà valida ed efficace sino alla completa esecuzione del concordato e costituirà, unitamente agli Attivi Liquidi della Procedura, garanzia integrale delle obbligazioni di pagamento assunte dall'Assuntore. Essa sarà escutibile dalla Procedura per l'ammontare dell'Apporto eventualmente non versato.

In ogni caso, eseguiti tutti i pagamenti concordatari previsti dalla Proposta, i Commissari riconsegneranno all'Assuntore la Fideiussione (così come eventualmente ridotta) ovvero la Fideiussione rilasciata in sua sostituzione, che dovrà per conseguenza intendersi automaticamente cessata e priva di efficacia.

La Fideiussione dovrà altresì essere restituita dai Commissari all'Assuntore, intendendosi, per conseguenza, automaticamente cessata e priva di efficacia, nei seguenti casi e termini:

i) entro 15 giorni dalla definitività del provvedimento con cui viene rigettata l'omologazione, nel caso in cui il concordato, pur in assenza di opposizioni dei creditori, non venga omologato;

ii) nel caso di omologazione del concordato, contestualmente al versamento da parte dell'Assuntore dell'Apporto nei termini indicati nella proposta.

L'importo della Fideiussione si ridurrà conseguentemente: (i) qualora l'importo dell'Apporto dovesse variare in conseguenza degli eventi e secondo i criteri descritti al precedente Capitolo; (ii) laddove, successivamente al deposito della Proposta e fino alla data di Omologazione Definitiva, dovessero intervenire eventi, anche dovuti ad atti della Procedura o del Proponente (ad esempio mediante la stipula di accordi di postergazione e/o di accollo), che determinino l'incasso di somme o la riduzione dei debiti da soddisfare secondo quanto previsto nella presente proposta.

Infine, i Commissari restituiranno all'Assuntore le disponibilità liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi.

4.2 IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

In ragione anche alle garanzie sopra indicate relative all'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Proposta, l'Omologazione Definitiva comporterà la cessione all'Assuntore (e/o ai soggetti terzi da lui nominati), automatica, dietro semplice richiesta tramite PEC dell'Assuntore, e secondo le modalità di seguito dettagliate, di tutti i beni, pretese, crediti (tributari compresi) e diritti, anche sopravvenienti, che costituiscono/costituiranno l'attivo della Procedura, e che dovranno essere trasferiti all'Assuntore purgati da qualsivoglia vincolo o gravame, nonché di tutte le azioni, anche di pertinenza della massa, pendenti alla data di Omologazione Definitiva, fatta eccezione per gli Attivi Liquidi, che saranno anzitutto utilizzati per eseguire i pagamenti concordatari previsti dal presente ricorso.

Per quel che concerne la Liquidità Accantonata si evidenzia che a seguito dell'Omologazione Definitiva, la stessa sarà accreditata su un conto corrente intestato all'Assuntore ma operativo a firma congiunta dell'Assuntore e di almeno uno dei Commissari.

5. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE

L'Assuntore dichiara di limitare la propria responsabilità ai soli creditori definitivamente ammessi allo stato passivo della Procedura e a quelli che abbiano proposto domanda di ammissione tardiva alla Data di Riferimento, sempre in quanto e per quanto definitivamente ammessi allo stato passivo, nonché ai crediti dei convenuti soccombenti in azioni revocatorie nel caso in cui venisse avanzata richiesta di reinsinuazione ex art. 70 l.fall. (nella percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari).

Le limitazioni di responsabilità dell'Assuntore, descritte nel presente Capitolo, devono intendersi estese anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della Procedura dinanzi ad un Tribunale che non sia quello fallimentare e/o che non abbia seguito il rito previsto dagli artt. 93 e ss. L.F.

Resta altresì inteso che l'apporto di risorse da parte dell'Assuntore è limitato e circoscritto, nel massimo, all'Apporto, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente Proposta, non assumendosi lo stesso alcuna ulteriore obbligazione di pagamento. Pertanto, per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore non sarà tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nel precedente Capitolo 4 e analiticamente riportati nell'Allegato 10.

Si precisa che la corresponsione dell'Apporto alla Procedura rappresenterà il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore.

6. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO

La proposta di concordato sopra esposta presenta svariati aspetti che ne determinano la coerenza con le finalità perseguite dalla procedura di amministrazione straordinaria nonché l'assoluta convenienza per i creditori concorrenti. Ciò sia in termini di attualizzazione del valore dei contenziosi in favore della massa pendenti che in termini di importo recuperato, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte degli Organi della Procedura, stante la pendenza di giudizi il cui esito è ancora sottoposto ad incertezza con riferimento sia all'an, sia al quantum, sia alle tempistiche richieste per la conclusione delle attività di recupero, che si traducono, per definizione, in attività immateriali oggetto di notevole alea e indeterminatezza e

comunque motivo di notevoli costi (spese legali, rischio di condanna al pagamento delle spese avversarie in ipotesi di soccombenza).

L'immediata chiusura della Procedura, infatti, consentirà di non dover sopportare alcun ulteriore costo o alea, neppure relativamente ai giudizi in corso, in quanto tutte le spese verranno sostenute dall'Assuntore.

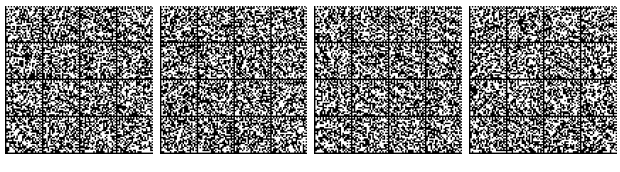

In aggiunta si consideri che, anche laddove in caso di prosecuzione della Procedura dovessero liberarsi medio tempore disponibilità per riparti parziali, le somme distribuibili sarebbero certamente inferiori in considerazione della necessità di dover disporre, comunque, l'accantonamento generico del 20% delle liquidità di cui all'art. 113, comma 1, L.F..

Considerato dunque lo scenario di incertezza che caratterizza l'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte degli Organi della Procedura, la presente proposta è conveniente per tutti i creditori perché:

i) elimina l'alea circa ulteriori riparti e rende certi gli importi spettanti ai creditori;

ii) rende altrettanto certi e pressoché immediati i tempi di pagamento di detti importi;

iii) elimina i costi di gestione della procedura e di realizzo dell'attivo, ivi inclusi gli eventuali rischi di condanna alle spese in caso di soccombenza nei giudizi pendenti.

Si consideri inoltre che la presente Proposta prevede che, nell'eventualità in cui la Procedura, nella prosecuzione dell'attività di liquidazione e quindi successivamente alla Data di Riferimento e sino alla data di Omologazione Definitiva, realizzi gli attivi di cui al Cap. 4 par. IX a valori superiori rispetto ai valori soglia indicati, il maggior valore di realizzo venga interamente attribuito a beneficio dei creditori. Parimenti, laddove successivamente alla Data di Riferimento si liberi - in tutto o in parte - l'Accantonamento Irreperibili, così come descritto al Cap. 4 par. V, gli eventuali risparmi conseguiti verranno interamente attribuiti a beneficio dei creditori, mediante un riparto aggiuntivo, con conseguente ulteriore incremento della percentuale di soddisfacimento attesa.

Tali previsioni rendono, pertanto, ulteriormente competitiva la proposta anche nel confronto con gli scenari di proseguimento della liquidazione della Procedura.

Per una corretta valutazione della presente Proposta da parte dei creditori, va altresì considerato che, per i creditori chirografari il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi sarebbe l'ulteriore

vantaggio di poter chiedere a rimborso l'IVA a suo tempo versata sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta concordataria, con l'effettivo recupero di un ulteriore quota del 22%, o per la diversa aliquota IVA applicabile, sul credito insinuato a Stato Passivo rimasto insoddisfatto. In base alla normativa fiscale di riferimento, la nota di variazione IVA può essere emessa dal creditore subito dopo l'Omologazione Definitiva del concordato, mentre in caso di prosecuzione dell'attività liquidatoria, tale facoltà verrebbe rinviata al momento della chiusura della Procedura (che realisticamente, nel caso di specie, non potrà intervenire prima di 4-5 anni). Pertanto, la valutazione di convenienza economica per ciascun creditore, oltre a considerare la percentuale di soddisfazione offerta ai sensi del presente ricorso, dovrebbe tener conto dell'accelerazione del maggior recupero riferito all'IVA.

Inoltre, la particolare struttura del presente concordato, così come quella degli altri cinque concordati proposti da Europa Investimenti per le altre procedure delle società del Gruppo Cirio – caratterizzati tutti dalla presenza di ingenti Crediti Intercompany che saranno messi a disposizione della massa creditoria e pertanto non trasferiti all'Assuntore – in caso di Omologazione Definitiva e contestuale di tutte le proposte concordatarie presentate per tutte le Procedure del Gruppo Cirio (*cfr. infra*) consente di massimizzare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

La proposta viene, infine, adeguatamente garantita sia sotto il profilo della sua concreta fattibilità che sotto quello dei tempi di pagamento, mediante il rilascio di Fideiussione.

7. L'OPPORTUNITÀ DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR PER LE PROCEDURE DEL GRUPPO CIRIO

Come già dichiarato in Premessa, il MIMIT ha autorizzato Europa Investimenti e Sagitta SGR a depositare innanzi al Tribunale di Roma la proposta di concordato per le Procedure:

- Cirio del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma;

- Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma;

Il Proponente ha quindi provveduto al deposito contestuale, per ciascuna delle suddette Procedure, del ricorso per l'omologazione della relativa proposta di concordato.

In proposito si precisa che:

(i) tutte le proposte formulate dal Proponente si basano su piani concordatari analoghi, volti a massimizzare il soddisfacimento dei creditori anche mediante l'impiego dei flussi di cassa rinvenienti dal pagamento dei Crediti Intercompany che ciascuna Procedura vanta nei confronti delle altre Procedure;

(ii) in tutte le proposte formulate sono state indicate le medesime tempistiche per l'esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori concorsuali.

Sussiste, quindi, un'esigenza di trattazione unitaria delle suddette proposte e, per tale motivo, il Proponente formula istanza trattazione alla medesima udienza delle proposte di concordato presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per le Procedure sopra indicate, ove possibile.

Alla luce di tutto quanto sopra, Europa Investimenti e Sagitta SGR, non in proprio ma quale società di gestione di SUF2, ut sopra rappresentate,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale di Roma, previa – ove possibile – trattazione alla medesima udienza del presente procedimento con i procedimenti di omologazione delle proposte di concordato presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per conto del SUF 2 nelle Procedure Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003

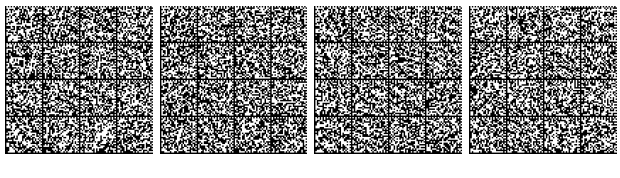

Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma, voglia omologare il presente concordato, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge a tal fine.

Si allegano al presente ricorso i seguenti documenti:

A. Procura speciale;

B. Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le società del Gruppo Cirio in A.S.;

C. Proposta di concordato depositata in data 31 gennaio 2024;

D. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 7 maggio 2024;

E. Nota di precisazione della proposta di concordato, depositata in data 31 maggio 2024;

F. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 1 agosto 2024;

G. Parere reso dai Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

H. Parere reso dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

I. Comunicazione via PEC del MIMIT, del 27 maggio 2025, di autorizzazione ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

J. Verbale del C.d.A. di Europa Investimenti del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 152 L.F. e/o 120bis CCII e relativa ricevuta di trasmissione al Registro delle Imprese di Milano;

1. Visura camerale Europa Investimenti S.p.A.;

2. Visura camerale Sagitta SGR S.p.A.;

3. Operazioni concluse dal Gruppo Europa Investimenti;

4. Dettaglio dei crediti garantiti da privilegio generale, ammessi al passivo;

5. Dettaglio dei crediti ammessi al passivo in via chirografaria;

6. Accantonamento per opposizioni allo Stato Passivo;

7. Dettaglio dei crediti intercompany;

8. Dettaglio dei contenziosi da azione revocatoria o restitutoria;

9. Riepilogo della proposta di Concordato;

10. Prospetto analitico pagamenti concordatari;

11. Comunicazione di BPER del 5 giugno 2025;

12. Bilanci d' esercizio Europa Investimenti S.p.A. (2020-2023);

13. Bilanci consolidati Europa Investimenti S.p.A. (2020-2023);

14. Bilanci d' esercizio Sagitta SGR S.p.A. (2020-2023);

15. Bilanci Arrow Global Group Limited (2020-2023);

16. Riepilogo della Nota di Precisazione. Con osservanza,

Milano - Roma, lì 6 giugno 2025

Prof. Avv. Valerio Di Gravio Avv. Dario Gizzi Avv. Antonia Sigillito

I commissari straordinari
prof. avv. Luigi Farenga

prof. avv. Lucio Francario
prof. avv. Attilio Zimatore

TX25ABQ7938 (A pagamento).

CIRIO DEL MONTE NV

in amministrazione straordinaria

Sede legale: piazza della Libertà, 20 - 00192 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Tel. 06421761 - Posta elettronica ciriodelmontenvroma@pecamministrazionestraordinaria.it - sito internet ww.cirio-as.it

Codice Fiscale: 09178101003

Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019

I Commissari Straordinari della procedura in epigrafe prof. Avv. Luigi Farenga, prof. Avv. Lucio Francario e prof. Avv. Attilio Zimatore, preso atto dell'avvenuto deposito in data 9 giugno 2025 presso la Cancelleria del Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile, giusta autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 27 maggio 2025, della proposta di concordato avviata ex art. 78 D.Lgs. 270/1999; pubblicano la già menzionata proposta pervenuta da parte delle Societa' Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., provvedono con la presente inserzione alla sua pubblicazione ad ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3 Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria quattordicesima sezione Civile, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della presente pubblicazione. Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile - Amministrazione Straordinaria n. 12003001/2003"Cirio Del Monte NV in AS" con sede in Roma, Piazza della Liberta' n. 20 - 00192, codice fiscale 09178101003 e partita I.V.A. 09178101003, PEC:ciriodelmontenvroma@pecamministrazionestraordinaria.it

Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE QUATTORDICESIMA

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 12003001/2003

"CIRIO DEL MONTE NV"

Giudice Delegato: Dott.ssa Caterina Bordo

Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore

RICORSO PER L'OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019

EUROPA INVESTIMENTI S.P.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone

n. 31, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano 09439410151, R.E.A. MI-1294831, Gruppo IVA 11407600961, in persona del legale rappresentante Dott. Daniele Patruno (Allegato 1; di seguito, "Europa Investimenti" o il "Proponente"), p.e.c. europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com, E SAGITTA SGR S.P.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Lanzone n. 31, capitale sociale di Euro 8.651.305,00 (di cui versato Euro 6.951.305,00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza - Lodi, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 01653630564, e partita IVA 01527180382, Gruppo IVA 11407600961, numero REA MI – 1659749, società iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio al n. 36 della sezione dei gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi), aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Europa Investimenti S.p.A., in persona dell'amministratore delegato dott. Claudio Nardone (CF NRDCLD74E29L049N) (Allegato 2; di seguito, "Sagitta SGR"), non in proprio ma quale società di gestione del – e quindi per conto del - comparto denominato "Multi- Asset Sub-Fund 2" ("SUF2" o l'"Assuntore") del fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato "SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II", (di seguito il "Fondo") entrambe assistite, rappresentate e difese dagli Avvocati Prof. Valerio Di Gravio (C.F. DGRVLR58M22H501Z), Dario Gizzi (GZZDRA85M06H501V) e Antonia Sigillito (C.F. SGLNTN83H42L738E) anche disgiuntamente fra loro ed elettivamente domiciliate presso il loro studio, sito in Roma via Barnaba Oriani 85, giusta delega in calce al presente ricorso, su foglio separato che si deposita sub doc. A.

Si indicano di seguito gli indirizzi P.E.C. presso cui trasmettere ogni comunicazione afferente il presente procedimento: valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org dariogizzi@ordineavvocatiroma.org, antonia.sigillito@milano.pecavvocati.it

Premesso che

1. Nel rispetto di quanto previsto dall' "Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le società del Gruppo Cirio in A.S." e dai successivi avvisi di proroga dei termini per proporre domanda di concordato (di seguito, il "Regolamento" – doc. *B)* pubblicato dai Commissari Straordinari delle Procedure del Gruppo Cirio, Europa Investimenti, quale Proponente, e SUF2, quale Assuntore, depositavano presso lo studio del Notaio Igor Genghini in Roma, in data 31 gennaio 2024, una proposta di concordato (formulata ai sensi dell'art.78 D.Lgs. 270/99 e artt. 214 e 124 R.D. 267/1942) per ciascuna delle seguenti procedure del Gruppo Cirio, fra cui Cirio Del Monte NV (doc. *C)*:

- Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding S.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma;

- Cisim Food S.p.A. in Liquidazione n. 12003001/2007 Tribunale di Roma;

- Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Ricerche S.c.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

- Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma;

2. con comunicazione datata 24 aprile 2024, ricevuta via PEC in data 7 maggio 2024, i Commissari Straordinari invitavano i proponenti a fornire talune precisazioni in relazione alle proposte presentate, mediante nota da far pervenire entro le ore 12:00 del 31 maggio 2024 con le stesse modalità previste nel Regolamento per il deposito della Proposta (doc. *D)*;

3. con le modalità ed entro il termine sopra indicati, veniva presentata per ciascuna Procedura la rispettiva nota di precisazione alla proposta, fra cui quella per Cirio Del Monte NV (la "Nota" – doc. *E)*;

4. con comunicazione in data 1° agosto 2024, i Commissari Straordinari informavano la Proponente di aver ritenuto economicamente vantaggiose le proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per le Procedure Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma (doc. *F)*;

5. con riferimento alla Procedura Cirio Del Monte NV S.p.A., in data 19 dicembre 2024 i Commissari Straordinari rendevano parere favorevole in relazione alla proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (doc. *G)*;

6. in data 10 aprile 2025, il Comitato di Sorveglianza rendeva il proprio parere "non ostativo" in merito alla presentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, il "MIMIT") dell'istanza per l'autorizzazione al deposito innanzi al Tribunale di Roma della domanda di omologazione della proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (*cfr*: doc. *H)*;

7. infine, con comunicazione via PEC in data 27 maggio 2025 che si deposita sub doc. I, il MIMIT autorizzava Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999 al deposito innanzi al Tribunale di Roma delle proposte di concordato per le Procedure di cui alla precedente Premessa 4, fra cui Cirio Del Monte NV;

8. in data 5 giugno 2025, il C.d.A. di Europa Investimenti ha deliberato – con verbale redatto da Notaio Edoardo Rinaldi, in corso di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, a norma dell'art. 2436 cod. civ., che si deposita sub doc. J – la presentazione della presente proposta di concordato (la "Proposta") e le condizioni del concordato, ai sensi degli artt. 152 L.F. / 120bis CCII.

Tutto ciò premesso, Europa Investimenti e Sagitta SGR (quest'ultima non in proprio ma per conto dell'Assuntore)

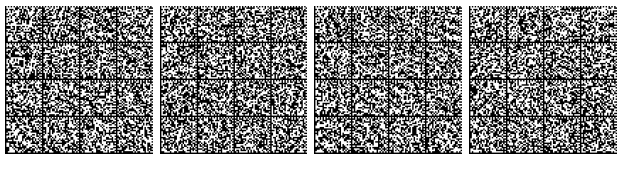

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale di voler omologare la presente proposta di concordato ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 270/99, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 (di seguito, "L.F.") nonché degli artt. 314 e 240 CCII D. Lgs. 14/2019 (di seguito "CCII")1 e, a tal fine, espongono quanto segue.

Indice:

1. IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESIGNATO

2. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA

3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

4. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO

5. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

6. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE

7. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO

8. L'OPPORTUNITÀ DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR

1. IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESTINATARIO DEGLI ATTIVI

1.1 Il Proponente

A beneficio degli Organi della Procedura e dei creditori concorsuali, prima ancora di entrare nel merito della proposta, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sulla presentazione del Proponente e della sua attività di impresa.

Europa Investimenti è una società di diritto italiano facente parte del gruppo Arrow Global Group Plc che agisce in qualità di investitore, asset manager e credit servicer anglosassone (con sedi a Manchester e Londra) specializzato nell'acquisto, gestione e valorizzazione di crediti problematici.

Nella più ampia strategia di asset management del Gruppo Arrow, Sagitta SGR, anch'essa facente parte del menzionato gruppo, in data 21 giugno 2023, ha istituito il compato "Multi-Asset Sub- Fund 2" del fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II specializzato in opportunità di investimento nel settore degli assets cd. distressed (il "Fondo"). Il Fondo – focalizzato sul mercato italiano - è promosso dal fondo paneuropeo, denominato Arrow Credit Opportunities II ("ACO II"), specializzato in investimenti cd. distressed, che ha raccolto un commitment complessivo dai propri investitori pari ad Euro 2,75 miliardi.

Il Fondo - deputato a realizzare l'operazione concordataria - potrà contare sulle risorse finanziarie messe a disposizione dai propri investitori (segnatamente, ACO *II)*. In particolare, il Fondo ha raccolto – alla data odierna - un commitment pari ad Euro 200 milioni, incrementabile in funzione delle opportunità di investimento future.

In tale contesto, Europa Investimenti agisce quale advisor di Sagitta SGR, supportando quest'ultima – per conto del Fondo - nella ricerca, analisi e strutturazione di operazioni di investimento "distressed" sul mercato italiano, incluse operazioni di concordato fallimentare, preventivo, accordi di ristrutturazioni di debiti e piani di risanamento.

In tale ambito, Europa Investimenti può vantare una lunga e consolidata esperienza, nonché una storia di successo, nella costruzione e successiva realizzazione, in proprio o per conto terzi, di operazioni di finanza straordinaria.

Nata nel 1988, Europa Investimenti è stata una delle prime società in Italia a costituirsi come advisor di un fondo d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni di finanza straordinaria nel settore del private equity.

Attualmente, sotto la guida di un management con una lunga e comprovata esperienza nel settore, Europa Investimenti è operante principalmente nell'ambito delle c.d. special situation, ossia situazioni complesse di varia origine e natura (procedure concorsuali, crediti incagliati o in sofferenza, partecipazioni azionarie in aziende in stato di crisi o decozione, ecc.), nelle quali interviene, a seconda dei casi, sotto forma di investitore finanziario, ovvero di apporto di competenze tecniche, oppure ancora come assuntore di concordati.

Ad oggi Europa Investimenti è impegnata (direttamente o tramite sue società controllate) in varie procedure concorsuali, in veste di terzo assuntore ovvero di proponente del concordato, promosse dinanzi a diversi Tribunali. Per un elenco delle operazioni di concordato recentemente concluse dal Gruppo Europa Investimenti si rimanda all'Allegato 3 del presente ricorso.

Prima di entrare nel merito della proposta concordataria si ritiene opportuno premettere, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 124 (e 127) 1° comma, L.F. nonché dall'art. 240 CCII, che sia Europa Investimenti che le società del Gruppo Arrow Global (inclusa Sagitta *SGR)*, così come i soci di queste, sono terzi rispetto al Gruppo Cirio, alle sue società in Amministrazione Straordinaria ed ai loro soci, con cui non hanno, né hanno mai avuto, alcun rapporto.

1.2 L'Assuntore

Nel concordato fallimentare la proposta può essere direttamente presentata da un terzo, anche non creditore, ed anzi la proposta del terzo si avvantaggia di una fascia protetta di un anno (art. 124 L.F. e art. 240 CCII), periodo nel quale al debitore è inibita la presentazione della proposta2.

Tanto nel concordato preventivo, quanto per il concordato straordinario, si prevede la figura dell'assuntore; viceversa, pur essendo la fattispecie statisticamente più ricorrente, la figura

dell'assuntore non è espressamente prevista nel concordato fallimentare (artt. 124 L.F. e 240 CCII) laddove, però, si stabilisce che la proposta possa essere presentata da un terzo.

In ogni caso, per sgombrare ogni dubbio al riguardo, deve precisarsi che è pacifico che nel concordato fallimentare vi possa essere l'intervento di un assuntore3; a tale conclusione si perveniva partendo dalla previsione (già allocata negli artt. 124, commi 2 e 4 L.F. e riproposta all'art. 240, commi 2 e 5 CCII) che gli obblighi di adempimento del concordato potessero essere assunti da un terzo4, formula poi esportata nella più generale previsione dell'intervento di un terzo, ove, però vi sono ancora richiami al lemma "assunti" che evoca, appunto, la figura dell'assuntore.

Il profilo che, qui, rileva è costituito dalla necessità di indagare il rapporto fra chi propone il concordato e chi lo assume e, in particolare, se sia possibile la scissione propo-

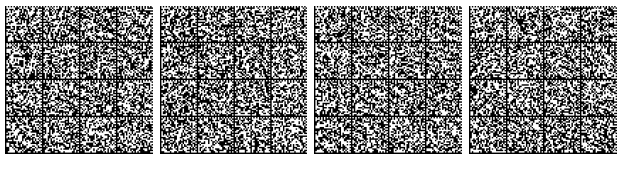

nente/assuntore e quali effetti si producano per le rispettive posizioni. Orbene, le due figure (proponente e assuntore) vanno considerate distinte perché ben può capitare che vi sia un terzo (o i creditori) che formula(no) la proposta e un assuntore che è chiamato ad adempierla, al modo di chi deve adempiere alla obbligazione conseguente alla promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.)5. Proponente è chi formula la domanda giudiziale di concordato ai sensi dell'art. 124 L.F. e/o dell'art. 240 CCII; assuntore è colui che si assume le obbligazioni dirette ad adempiere la proposta.

Si ritiene opportuno sin da ora chiarire che SUF2 può senz'altro rivestire il ruolo di Assuntore nel senso che l'assunzione del debito concordatario viene "caricata" su SUF2.

Difatti, la stessa normazione secondaria (Regolamenti Banca d'Italia) prevede espressamente che sia in capo al fondo la prestazione e l'assunzione di prestiti (sebbene, con criteri prudenziali, "Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate"6). L'attribuzione al fondo del ruolo di assuntore rappresenta un elevato indice di affidabilità per i creditori concordatari in quanto nel fondo è garantita la doppia separazione patrimoniale (rispetto al gestore e rispetto ai sottoscrittori del fondo)8, talché i creditori non subiscono il rischio della sopravvenienza di debiti diversi in capo all'assuntore, debiti che potrebbero minarne la solvibilità. Il fondo, infatti, può assumere soltanto le obbligazioni strettamente inerenti alle operazioni di investimento indicate nel regolamento di gestione del singolo fondo. Vi è, poi, un secondo indice di affidabilità costituito dal fatto che i fondi di investimento e le corrispondenti società di gestione sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB.

Queste, dunque, le ragioni per le quali, ai fini che qui interessano, non esiste alcuna preclusione in ordine al fatto che il ruolo di assuntore sia rivestito da SUF2, mentre quello di proponente da Europa Investimenti.

L'assuntore (cioè, SUF2) sarà dunque l'unico responsabile per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente proposta, senza che Europa Investimenti sia in alcun modo interessata dalle stesse.

1.3 Opzione di designazione di un terzo destinatario di taluni attivi

La Proposta contiene la previsione che gli attivi della Procedura siano trasferiti all'Assuntore. L'Assuntore, però, può avere interesse a che una porzione degli attivi, per una migliore organizzazione, sia acquisita da un soggetto-terzo che risulterà, però, solo il destinatario degli attivi senza assumere alcuna obbligazione.

Ad avviso del Proponente, la Proposta può, dunque contemplare come possibilità quella per cui l'Assuntore, prima del decreto di omologazione del concordato, al modo di quanto prevedono gli artt. 1401 ss. c.c., sia facoltizzato a nominare un terzo come mero destinatario del trasferimento di tutto o parte degli attivi.

Detta opzione era già prevista nella proposta depositata in data 31 gennaio 2024 ed è stata confermata con la Nota depositata il 31 maggio 2024, atti nei quali l'Assuntore si riservava di procedere alla designazione del terzo entro il deposito del ricorso ex art. 214, secondo comma L.F., per l'avvio del procedimento di omologa. Tuttavia, non è stato possibile esaurire entro detto termine l'istruttoria propedeutica alla designazione del terzo; per tale motivo, l'Assuntore provvederà all'eventuale designazione del terzo - mediante deposito, nel fascicolo del presente procedimento, di apposito atto - entro 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ex art. 78 D. Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT, termine coincidente con la data entro cui l'autorizzazione medesima può trovare esecuzione, come da disposizione ministeriale (*cfr*: doc. *I)*.

Si precisa che la (eventuale) nomina del terzo non è in contrasto con le previsioni di cui al Regolamento in quanto il soggetto designato non rappresenta un intermediario; inoltre l'ipotesi di designazione del terzo non comporterebbe alcuna modifica in relazione al soggetto che si assume le obbligazioni di cui alla presente proposta.

2. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA

In via preliminare si precisa che quale data di riferimento – sia dell'attivo che del passivo concordatario - viene assunta quella del 30/04/2024 (di seguito, la "Data di Riferimento"), coincidente con quella assunta ai fini della Nota di precisazione depositata il 31 maggio 2024; i dati di seguito esposti coincidono, quindi, con quelli di cui alla proposta sottoposta al parere dei Commissari Straordinari, del Comitato di Sorveglianza ed oggetto di autorizzazione da parte del MIMIT.

Dunque, alla Data di Riferimento ed a seguito dei riparti parziali effettuati nel corso della Procedura, lo stato passivo residuo della Procedura si compone come di seguito riportato.

2.1 Spese di procedura in prededuzione (di seguito, le "Spese di Procedura"): sulla base delle informazioni fornite dai Commissari Straordinari, i costi prededucibili (ex art. 111, 1° comma, n. 1, L F.) da sostenere sino alla chiusura della Procedura si quantificano in Euro 1.000.000,00; tale importo ricomprende:

(i) le spese e gli oneri in prededuzione già maturati alla Data di Riferimento quali, a mero titolo esemplificativo, depositi cauzionali, affitto della sede, etc.;

(ii) il compenso dovuto ai Commissari, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, siccome liquidato dal MIMIT, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale ex art. 213 L.F. nonché il compenso spettante al Comitato di Sorveglianza; entrambi detti compensi sono stati stimati sulla base dei dati storici rappresentati dagli acconti già liquidati al Comitato di Sorveglianza ed ai Commissari Straordinari delle procedure del Gruppo Cirio (e quindi applicando criteri già adottati dal MIMIT) cui è stato prudenzialmente apportato un incremento. Si precisa in tale importo vengono altresì ricomprese le eventuali pretese, allo stato sconosciute, che il prof. Emiliano Amato in qualità di ex presidente del Comitato di Sorveglianza delle procedure all'intero del Gruppo Cirio A.S., potrebbe eventualmente avanzare, analogamente a quanto fatto per Cirio Immobiliare, nei confronti della Procedura, in tutto nei limiti degli importi che effettivamente saranno riconosciuti in via definitiva all'esito dell'eventuale contestazione;

(iii) i compensi di spettanza dei legali e dei consulenti della Procedura, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, per l'attività professionale svolta

e da svolgersi sino all'Omologazione Definitiva come *infra* definita, ivi compresi gli ulteriori costi relativi ai consulenti incaricati dalla Procedura a supporto della procedura competitiva finalizzata all'individuazione della migliore proposta concordataria;

(iv) gli altri costi ed oneri, imposte e tasse ed altri costi minori;

(v) tutte le spese amministrative, le imposte e i tributi nonché ogni altro onere prededucibile a carico della massa, ivi inclusa l'imposta di registro dovuta in caso di omologazione della presente Proposta, così come ogni altra imposta applicabile relativamente ai trasferimenti degli attivi della Procedura. Al riguardo si ricorda che, in ragione del principio generale di solidarietà passiva nel pagamento, ex art. 57 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, il relativo onere fiscale grava su entrambe le parti contraenti, ivi inclusa, pertanto, la Procedura.

La predetta stima - che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura degli oneri prededucibili - è funzionale al calcolo del fabbisogno concordatario complessivo e, quindi, della somma oggetto dell'Apporto (come *infra* definito), ma non limita gli impegni dell'Assuntore, il quale dichiara sin d'ora di farsi carico integralmente dei ridetti oneri ai

sensi di quanto di seguito disposto nella presente Proposta ed impregiudicata la limitazione di responsabilità di cui al successivo Capitolo 6.

2.2 Debiti intercompany in prededuzione per Euro 1.563.849,31 (di seguito, i "Debiti Intercompany in Prededuzione"): trattasi di costi sostenuti per conto della Procedura Cirio del Monte NV dalle altre Amministrazioni Straordinarie del Gruppo Cirio e pertanto prededucibili ai sensi dell'art. 111, 1° comma, n. 1, L F..

2.3 Debiti intercompany chirografari per Euro 49.152.405,77 (di seguito, i "Debiti Intercompany Chirografari") come dettagliati nell'Allegato 4.

2.4 Debiti chirografari ammessi al passivo per Euro 204.889.741,02 (di seguito, i "Creditori Chirografari") come dettagliati nell'Allegato 4. Si rammenta che l'ammontare del debito verso i Creditori Chirografari considerato ai fini della presente Proposta è già al netto degli importi riferiti al creditore The Law Debenture Trust Corporation plc, ammessi al passivo, ai sensi dell'art. 61, comma 1 L.F., di Cirio Del Monte NV (nonché di Cirio Del Monte Italia) che risultava coobbligato di Del Monte Finance Luxembourg S.A. per il bond da quest'ultima emessa; si consideri infatti che detto credito ha trovato integrale soddisfacimento in esito ai riparti parziali effettuati dalle procedure Cirio Del Monte Italia e Cirio Del Monte NV, le quali quindi hanno maturato il diritto ad esercitare il regresso, ai sensi dell'art. 61 comma 2 L.F., nei confronti del debitore principale Cirio Del Monte Finance Luxembourg S.A. per l'intero credito, sino al totale pagamento. Si rivolge, pertanto, ossequiosa istanza ai Commissari Straordinari affinché provvedano alla rettifica formale dello Stato Passivo della Procedura Del Monte Finance Luxembourg S.A., ove non ancora eseguita.

3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

La presente Proposta prevede che al momento della definitività del decreto di omologa del concordato ai sensi degli artt. 129 e 130 L.F. nonchè artt. 245 e 246 CCII e pertanto dal passaggio in giudicato del relativo provvedimento (di seguito, la "Omologazione Definitiva"), interverrà la cessione - automatica dietro semplice comunicazione dell'Assuntore tramite PEC - e secondo

le modalità di seguito dettagliate all'Assuntore (od eventualmente ai soggetti da lui designati), di tutti i beni che costituiscono l'attivo della Procedura e di tutte le azioni di pertinenza della massa (ed autorizzate dal MIMIT, ove tale autorizzazione sia richiesta per legge) e quindi, più in generale – ma con le eccezioni di seguito indicate - di tutti gli attivi che attualmente risultano nella titolarità della Procedura (oltre che di quelli che dovessero sopravvenire, anche successivamente all'Omologazione Definitiva).

La definitività del decreto di omologa del concordato costituisce un evento previsto nell'esclusivo interesse dell'Assuntore, che avrà facoltà di rinunciarvi.

In base alle informazioni disponibili, l'attivo residuo della Procedura alla Data di Riferimento si compone come di seguito riportato.

3.1 Le giacenze sui conti correnti della Procedura ammontano a Euro 11.970.578,92 (le "Giacenze" e la "Liquidità Disponibile");

3.2 Crediti infragruppo per un valore nominale complessivo pari circa ad Euro 298.786.152,19 come dettagliati nell'Allegato 5: si tratta di crediti di natura commerciale nei confronti di altre società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria, sorti ante procedura (di seguito, il "Credito Intercompany"); in particolare, Cirio Del Monte NV è creditrice di Del Monte Finance Luxemborug S.p.A. per l'importo di Euro 298.786.152,19 di cui Euro 162.209.119,60 come credito da regresso ex art. 61, comma 2 L.F., per effetto della surroga sopra menzionata. Anche i crediti della Cirio Del Monte NV vantati in via prededuttiva nei confronti delle altre Procedure del Gruppo Cirio sono da ricomprendersi nella presente categoria.

(di seguito, gli attivi di cui ai punti 3.1 e 3.2, gli "Attivi Liquidi");

3.3 Tutti i crediti fiscali (nessuno escluso) vantati dalla Procedura ancorché da utilizzarsi in compensazione con debiti fiscali sorti in corso di procedura, ivi inclusi quelli che matureranno fino alla data dell'Omologazione Definitiva e che sorgeranno a seguito della dichiarazione dei redditi finale fatta dai Commissari Straordinari a chiusura del periodo unico d'imposta e (di seguito, i "Crediti Fiscali Endoconcorsuali"). Sulla base di quanto comunicato dalla Procedura, i crediti fiscali maturati alla Data di Riferimento dell'Attivo sono pari a (i) Euro 11.161.765,6 per ritenute su interessi attivi, (ii) a Euro 1.851.268,00 per credito IVA.

In accoglimento delle richieste avanzate dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, in relazione ai Crediti Fiscali Endoconcorsuali si stima un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 6.410.920,46, ovvero pari al 100% dell'Apporto di cui *infra*.

Resta inteso che il "valore attuale netto ponderato" sopra indicato viene espresso a fini meramente rappresentativi e non inficia in alcun modo l'unitarietà della Proposta, non essendo l'Assuntore ed il Proponente interessati all'acquisto atomistico dei singoli beni della Procedura.

3.4 Tutte le azioni già promosse o autorizzate e/o che dovessero essere autorizzate sino all'Omologazione Definitiva. In relazione al contenzioso attivo, si rivolge rispettosa istanza alla Procedura affinché, in data anteriore all'eventuale Omologazione Definitiva, provveda a riavviare tutte le ulteriori eventuali azioni che nella Procedura sarebbero oggetto di eventuale necessaria autorizzazione (ivi incluse eventuali costituzioni di parte civile in procedimenti penali) e le azioni, di qualsiasi tipo, attualmente allo studio, qualora ne ricorrano i presupposti.

Con riferimento a tali azioni, tutte oggetto di cessione (anche in virtù del trasferimento all'Assuntore dei diritti controversi sottostanti) ed ai conseguenti giudizi, si dichiara espressamente che, per effetto della Omologazione Definitiva del concordato, la Procedura sarà liberata da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole, a qualunque titolo derivato e derivante. Resteranno comunque cedute all'Assuntore anche tutte le pretese e/o diritti e conseguenti azioni già presenti anteriormente nel patrimonio della società ove anche non ancora azionate. Infine, si specifica che l'Assuntore, in caso di esito vittorioso delle azioni intraprese cedute, agirà direttamente nei confronti della parte soccombente per ottenere la restituzione del pagamento revocato, o quanto oggetto di condanna, sostituendosi ex art. 111 c.p.c. alla Procedura e, per essa, ai Commissari Straordinari nei cui confronti, in caso di soccombenza dell'Assuntore, si assume di contro ogni più ampio impegno di manleva;

3.5 Tutti gli altri beni e/o azioni di qualsiasi natura, nessuno escluso, compresi nell'attivo della Procedura alla data dell'Omologazione Definitiva o che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire successivamente all'Omologazione Definitiva, anche per effetto delle azioni promosse dai Commissari (incluse le azioni di pertinenza della massa attualmente pendenti), le quali saranno parimenti oggetto di cessione all'Assuntore a seguito dell'Omologazione Definitiva.

(di seguito, gli attivi di cui ai punti da 3.3 a 3.5, gli "Attivi Non Liquidi")

Alla data dell'Omologazione Definitiva, quindi, e per immediato effetto di essa, l'Assuntore assumerà, da un lato, le obbligazioni di pagamento in favore della Procedura di cui al successivo Capitolo 4, e, dall'altro, subentrerà, nella qualità di cessionario, nella piena ed esclusiva titolarità dei soli Attivi Non Liquidi della Procedura.

L'Attivo Liquido non sarà oggetto di trasferimento all'Assuntore in seguito alla Omologazione Definitiva, ma resterà nella piena disponibilità dei Commissari per poter dar corso al pagamento dei creditori concorsuali ai termini e alle condizioni previste in base alla presente proposta. Sarà invece oggetto di trasferimento all'Assuntore l'eventuale Attivo Liquido che dovesse residuare a seguito dell'effettuazione dei pagamenti concordatari illustrati al successivo Capitolo 4.

In relazione ai Crediti Intercompany, che non saranno in alcun caso oggetto di trasferimento all'Assuntore, Proponente ed Assuntore precisano e dichiarano che, subordinatamente all'Omologazione Definitiva della proposta, il pagamento che la Procedura riceverà da parte delle Procedure debitrici dovrà intendersi integramente satisfattivo delle sue ragioni, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1236 cod. civ.. Pertanto, ricevuti i pagamenti relativi ai Crediti Intercompany, la Procedura stessa procederà allo stralcio di tali crediti che pertanto non saranno mai trasferiti all'Assuntore.

Si evidenzia inoltre che, in ragione del mancato trasferimento all'Assuntore dell'Attivo Liquido, tali valori non dovranno essere computati ai fini della base imponibile dell'imposta di registro sul decreto di omologa del concordato.

4. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO

I - La presente Proposta viene strutturata con il trasferimento all'Assuntore degli Attivi Non

Liquidi della Procedura, come sopra precisato e complessivamente individuati al precedente Capitolo 3, mentre gli Attivi Liquidi non saranno oggetto di trasferimento e saranno utilizzati per eseguire i pagamenti ai creditori.

Tenuto conto (i) delle attuali consistenze dell'attivo, liquido e non liquido, come rappresentate al precedente Capitolo 3, e (ii) dell'ammontare del passivo concorsuale e degli oneri prededucibili, così come dettagliato nel precedente Capitolo 2 - le cui entità, come ivi illustrate, costituiscono presupposto della presente offerta concordataria anche ai fini di quanto previsto al successivo Capitolo 6 - per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore, a fronte del trasferimento degli Attivi Non Liquidi (come meglio sopra ed in seguito precisato), si impegna a versare l'importo di massimi Euro 6.410.920,46 (di seguito l' "Apporto") che verrà versato, come *infra* disciplinato, in via definitiva sul conto della Procedura e nella disponibilità immediata dei Commissari.

Si precisa che la corresponsione dell'Apporto alla Procedura rappresenterà il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore.

L'Apporto andrà ad incrementare la Liquidità Disponibile della Procedura, che rimarrà nella disponibilità della Procedura e dovrà essere utilizzata secondo la normativa fallimentare, ferme le precisazioni di seguito indicate.

L'Apporto e gli Attivi Liquidi della Procedura verranno utilizzati per effettuare i pagamenti in favore dei creditori concorsuali con le seguenti modalità:

i. Pagamento integrale delle Spese di Procedura (inclusa l'I.V.A., gli accessori di legge e le ritenute, ove applicabili), in prededuzione, per un ammontare omnicomprensivo stimato in Euro 1.000.000,00.

Le suddette somme saranno pagate senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura»9 che in ogni caso non eccederà:

a. 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva, per gli oneri prededucibili maturati e già liquidati alla suddetta data;

b. 30 (trenta) giorni dalla liquidazione per gli oneri prededucibili maturati ma non ancora liquidati alla data di Omologazione Definitiva;

c. 30 (trenta) giorni dalla richiesta per gli oneri prededucibili maturandi dalla data di Omologazione Definitiva alla cessazione della Procedura (data chiusura partita *IVA)*.

ii. Pagamento integrale di Debiti Intercompany in Prededuzione per complessivi Euro 1.563.849,31. Le suddette somme saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva;

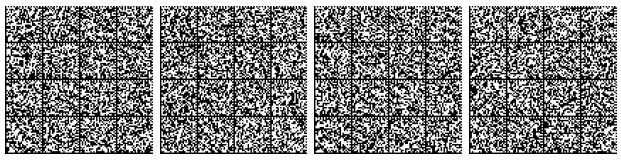

iii. Pagamento dei creditori chirografari:

a. nella percentuale minima garantita del 6,226% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 15.817.650,07; il pagamento della percentuale minima garantita avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva;

b. nell'ulteriore percentuale stimata alla Data di Riferimento – sul presupposto dell'Omologazione Definitiva di tutte le nove Proposte presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR - nella misura del 7,874% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 20.002.292,63 che sarà possibile ritrarre dai riparti delle altre Procedure a soddisfacimento dei Crediti Intercompany. In accoglimento della richiesta avanzata dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, detta percentuale potrà variare nell'ipotesi in cui venissero omologate soltanto alcune delle Proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR, modificandosi in funzione della percentuale di pagamento offerta ai chirografari nelle proposte formulate da terzi che dovessero essere preferite a quelle del Proponente, ovvero nell'ipotesi in cui talune Procedure ritenessero maggiormente conveniente portare a termine l'attività di liquidazione senza accedere al concordato. Pertanto, l'Assuntore non beneficerà in alcun modo delle somme rinvenienti dal soddisfacimento dei Crediti Intercompany e rimarranno di esclusiva pertinenza dei creditori chirografari, il cui corrispondente pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'incasso delle somme ripartite dalle altre Procedure;

Alla luce di quanto sopra si evidenzia che con il suddetto Piano di concordato - riepilogato nell'Allegato 6 e ulteriormente dettagliato nell'Allegato 13 - i creditori chirografari troveranno soddisfazione per il proprio credito ammesso allo stato passivo in una percentuale minima del 43,111% di cui:

i) il 36,885% quale percentuale già liquidata dalla Procedura con i precedenti riparti parziali;

ii) un ulteriore 6,226% in ragione della percentuale minima garantita offerta dall'Assuntore con la presente Proposta.

Inoltre, detta percentuale minima potrà essere oggetto di ulteriore incremento ai sensi di quanto previsto al precedente punto *iii)*, lettera *b)*.

Il Proponente e l'Assuntore, stante la previsione di cui all'art. 9 lett. *e)* ed *f)* del Regolamento, intendono comunque precisare che:

a) la liquidazione della percentuale del pagamento offerto ai creditori chirografari, sia di quelli risultanti dallo stato passivo, sia di quelli che si insinueranno all'esito dei contenziosi in corso, avverrà entro i termini sopra indicati e comunque entro e non oltre il limite massimo di dodici mesi per i gradi superiori al chirografo e di diciotto mesi per i creditori chirografari, termini decorrenti dall'Omologazione Definitiva e/o dal definitivo provvedimento di ammissione al passivo, specificando inoltre che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i pagamenti - per causa imputabile all'Assuntore - dovessero essere eseguiti in tempi superiori a quelli sopra indicati, ai creditori verranno corrisposti anche gli interessi legali per il periodo superiore e fino al momento dell'effettivo pagamento;

b) ogni pagamento che dovrà essere eseguito dall'Assuntore sarà effettuato mediante bonifico bancario previa autorizzazione dei Commissari.

II e III - Tutti i pagamenti previsti nella presente Proposta dovranno essere effettuati sulla base di progetti di riparto predisposti dall'Assuntore nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di rango e prelazione, pertanto:

a. qualora i crediti prededucibili risultassero di entità superiore agli importi sopra precisati, gli eventuali eccedenti fabbisogni troveranno risorsa nella provvista destinata al pagamento dei creditori chirografi che, conseguentemente, diminuirà Euro per Euro; si precisa che la stima degli oneri prededucibili è relativa alle spese di procedura e agli oneri in prededuzione, maturati e maturandi, da sostenersi a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, a cui dovrà aggiungersi (quale componente già compresa nella medesima stima) l'importo relativo all'imposta di registro. I pagamenti di eventuali oneri prededucibili che i Commissari Straordinari dovessero effettuare a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, andranno decurtati dall'importo complessivamente stimato dall'Assuntore per gli oneri in prededuzione;

b. considerato che i pagamenti concordatari illustrati al Paragrafo I presuppongono l'esattezza delle consistenze degli attivi siccome indicati al Capitolo 3, nell'eventualità in cui, alla data di Omologazione Definitiva, fosse riscontrata una riduzione nella consistenza delle Giacenze, l'Assuntore garantirà l'adempimento delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione Euro per Euro dell'offerta ai creditori chirografari;

c. qualora, in sede di esecuzione del concordato, dovesse riscontrarsi l'esistenza di eventuali – e non ivi identificati - creditori privilegiati, si provvederà al pagamento integrale degli ulteriori crediti mediante riduzione Euro per Euro dell'importo offerto ai creditori chirografari così come sopra disciplinati. Il pagamento delle suddette somme avverrà senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura» che in ogni caso non eccederà i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data dell'Omologazione Definitiva;

d. nel caso in cui, invece, dovesse verificarsi una variazione in aumento dell'ammontare dei creditori chirografari concorrenti, anche per eventuali errori materiali occorsi nelle comunicazioni tra Proponente e i Commissari Straordinari, fermo restando anche in questa ipotesi quanto previsto ai sensi del precedente Paragrafo I, il pagamento di tali creditori avverrà alle stesse condizioni degli altri creditori chirografari concorrenti con conseguente riduzione della percentuale di soddisfazione prevista in favore degli stessi ai sensi della presente proposta.

IV - In ossequio a quanto previsto dall'art. 135 L.F. (nonché dall'art. 248 CCII), ciascun creditore della Procedura, subordinatamente al ricevimento del pagamento delle somme al medesimo dovute e con efficacia a partire dal momento di ricevimento di tale pagamento, si riterrà aver rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, ragione od azione relativa al pagamento del saldo o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza, causa o in connessione dei/con i rispettivi crediti, sia nei confronti della Procedura sia nei confronti dell'Assuntore.

V – In relazione ai creditori irreperibili, si precisa che qualora uno o più creditori risultassero irreperibili alla data di esecuzione dei pagamenti previsti dal piano di concor-

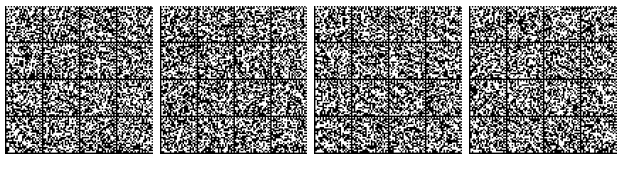

dato elaborato dal Proponente, salvo diverso provvedimento assunto dal Giudice Delegato in occasione dei piani di riparto, il relativo importo verrà accantonato dall'Assuntore il quale continuerà a garantirne la corresponsione in forza delle obbligazioni assunte a mezzo della proposta di concordato sino al decorso del termine di prescrizione. Spirato detto termine, le somme accantonate saranno oggetto di un riparto supplementare in favore dei creditori chirografari con conseguente liberazione dell'Assuntore dal relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile.

VI - Con riferimento a tutti i pagamenti di cui al presente Capitolo 4, l'Assuntore si riserva il diritto di compensare gli importi dovuti ai relativi creditori con l'eventuale controcredito derivante dalle azioni o dai crediti ceduti verso gli stessi alla data di Omologazione Definitiva ovvero con ogni altra modalità estintiva per legge della obbligazione.

VII – Si precisa che l'Assuntore – ove necessario - si farà carico anche dell'eventuale re- insinuazione ex art. 70 L.F. con riguardo alle somme che dovessero essere versate a titolo definitivo, a seguito di sentenza passata in giudicato, dai soggetti convenuti in giudizio di revocatoria, garantendo agli stessi la restituzione di un importo in misura pari alla percentuale offerta ai creditori chirografari in base alla presente proposta moltiplicata per l'importo eventualmente ammesso. Il pagamento avverrà tramite restituzione di una porzione degli importi corrisposti a titolo definitivo sulle revocatorie, corrispondente al relativo credito ex art. 70 L.F. moltiplicato per la percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari nella presente proposta.

VIII - Come anticipato nel Capitolo 1, il Proponente intende riservarsi la facoltà di indicare un terzo soggetto, tra cui anche eventuali società veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999 oppure OICR, quale cessionario a cui trasferire l'intero e/o una parte degli Attivi Non Liquidi della Procedura.

X - La soddisfazione dei crediti ammessi con riserva allo Stato Passivo (tenuto conto dei diritti di regresso), avverrà nei termini ed alle condizioni formulate nella presente proposta, (a) previa verifica della dichiarazione espressa rilasciata dal creditore che attesti il mancato o parziale recupero del credito medesimo, (b) tenuto altresì conto di quanto ricevuto e/o ancora da ricevere dai garanti o dall'obbligato principale, e comunque (c) nei limiti degli importi ammessi.

XI - Resta inteso che le disponibilità liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi saranno attribuite all'Assuntore.

5. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

5.1 LE GARANZIE ACCESSORIE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

L'Assuntore presterà per l'Apporto ulteriore garanzia mediante il rilascio di fideiussione bancaria, a prima richiesta, emessa da BPER Banca S.p.A. per un importo pari ad Euro 6.410.920,46 (di seguito la "Fideiussione"), la cui istruttoria per l'emissione è in corso (*cfr*. Allegato 8).

L'Assuntore si impegna a depositare la Fideiussione, presso la cancelleria del Tribunale di Roma entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'autorizzazione ex art. 78 D.Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT (i.e. entro il 26 giugno 2025), così come previsto dal Regolamento.

L'Assuntore, inoltre, si impegna a dare comunicazione dell'avvenuto deposito ai Commissari a mezzo PEC.

L'Assuntore specifica, inoltre, che la Fideiussione: *i)* sarà sospensivamente condizionata all'efficacia della proposta di concordato ai sensi dell'art. 130 L.F. e/o 246 CCII e; *ii)* attribuirà ai Commissari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa dei creditori e conterrà la previsione del foro esclusivo di Roma.

In corrispondenza della progressione degli adempimenti concordatari, la Fideiussione perderà automaticamente di efficacia, riducendosi proporzionalmente alle obbligazioni assolte. A tal fine, il Proponente, di concerto con l'Assuntore, provvederà a formulare apposita istanza ai Commissari, i quali autorizzeranno la riduzione dell'importo della Fideiussione verificati gli adempimenti concordatari ovvero, qualora il Proponente, sempre d'intesa con l'Assuntore, ne facesse esplicita richiesta, accordargli la facoltà di sostituire la Fideiussione con una avente le medesime caratteristiche, ma di differente minor importo.

La Fideiussione sarà pari all'importo delle obbligazioni concordatarie assunte dall'Assuntore in base alla Proposta e conseguentemente non ricomprenderà gli Attivi Liquidi della Procedura alla data di presentazione della Fideiussione.

La Fideiussione resterà valida ed efficace sino alla completa esecuzione del concordato e costituirà, unitamente agli Attivi Liquidi della Procedura, garanzia integrale delle obbligazioni di pagamento assunte dall'Assuntore. Essa sarà escutibile dalla Procedura per l'ammontare dell'Apporto eventualmente non versato.

In ogni caso, eseguiti tutti i pagamenti concordatari previsti dalla Proposta, i Commissari riconsegneranno all'Assuntore la Fideiussione (così come eventualmente ridotta) ovvero la Fideiussione rilasciata in sua sostituzione, che dovrà per conseguenza intendersi automaticamente cessata e priva di efficacia.

La Fideiussione dovrà altresì essere restituita dai Commissari all'Assuntore, intendendosi, per conseguenza, automaticamente cessata e priva di efficacia, nei seguenti casi e termini:

i) entro 15 giorni dalla definitività del provvedimento con cui viene rigettata l'omologazione, nel caso in cui il concordato, pur in assenza di opposizioni dei creditori, non venga omologato;

ii) nel caso di omologazione del concordato, contestualmente al versamento da parte dell'Assuntore dell'Apporto nei termini indicati nella proposta.

Si precisa che l'importo della Fideiussione si ridurrà conseguentemente: (i) qualora l'importo dell'Apporto dovesse variare in conseguenza degli eventi e secondo i criteri descritti al precedente Capitolo; (ii) laddove, successivamente al deposito della Proposta e fino alla data di Omologazione Definitiva, dovessero intervenire eventi, anche dovuti ad atti della Procedura o del Proponente (ad esempio mediante la stipula di accordi di postergazione e/o di accollo), che determinino l'incasso di somme o la riduzione dei debiti da soddisfare secondo quanto previsto nella presente proposta.

Infine, i Commissari restituiranno all'Assuntore le disponibilità liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi.

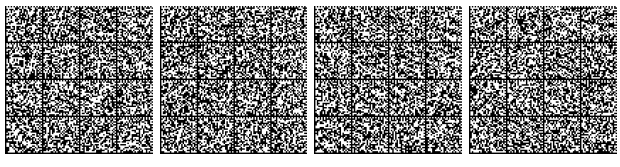

IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

In ragione anche alle garanzie sopra indicate relative all'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Proposta, l'Omologazione Definitiva comporterà la cessione all'Assuntore (e/o ai soggetti terzi da lui nominati come detto più sopra), automatica, dietro semplice richiesta tramite PEC dell'Assuntore, e secondo le modalità di seguito dettagliate, di tutti i beni, pretese, crediti (tributari compresi) e diritti, anche sopravvenienti, che costituiscono/costituiranno l'attivo della Procedura, e che dovranno essere trasferiti all'Assuntore purgati da qualsivoglia vincolo o gravame, nonché di tutte le azioni, anche di pertinenza della massa, pendenti alla data di Omologazione Definitiva, fatta eccezione per gli Attivi Liquidi, che saranno anzitutto utilizzati per eseguire i pagamenti concordatari previsti dal presente ricorso.

6. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE

L'Assuntore dichiara di limitare la propria responsabilità ai soli creditori definitivamente ammessi allo stato passivo della Procedura e a quelli che abbiano proposto domanda di ammissione tardiva alla Data di Riferimento, sempre in quanto e per quanto definitivamente ammessi allo stato passivo, nonché ai crediti dei convenuti soccombenti in azioni revocatorie nel caso in cui venisse avanzata richiesta di reinsinuazione ex art. 70 L.F. (nella percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari).

Le limitazioni di responsabilità dell'Assuntore, descritte nel presente Capitolo, devono intendersi estese anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della Procedura dinanzi ad un Tribunale che non sia quello fallimentare e/o che non abbia seguito il rito previsto dagli artt. 93 e ss. L.F.

Resta altresì inteso che l'apporto di risorse da parte dell'Assuntore è limitato e circoscritto, nel massimo, all'Apporto, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente proposta, non assumendosi lo stesso alcuna ulteriore obbligazione di pagamento. Pertanto, per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore non sarà tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nel precedente Capitolo 4 e analiticamente riportati nell'Allegato 7.

Si precisa che la corresponsione dell'Apporto alla Procedura rappresenterà il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore.

7. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO

La proposta di concordato sopra esposta presenta svariati aspetti che ne determinano la coerenza con le finalità perseguite dalla procedura di amministrazione straordinaria nonché l'assoluta convenienza per i creditori concorrenti.

Preme evidenziare che la possibilità di immediata chiusura della Procedura, consentirà non solo di ottenere un ulteriore risparmio in termini di costi in quanto tutte le spese verranno sostenute dall'Assuntore ma anche di rendere certi e pressoché immediati i tempi di pagamento in favore dei creditori, rendendo ulteriormente competitiva la proposta anche se confrontata con gli scenari di proseguimento della liquidazione della Procedura.

In aggiunta si consideri che, anche laddove in caso di prosecuzione della Procedura dovessero liberarsi medio tempore disponibilità per riparti parziali, le somme distribuibili sarebbero certamente inferiori in considerazione della necessità di dover disporre, comunque, l'accantonamento generico del 20% delle liquidità di cui all'art. 113, comma 1, L.F..

Per una corretta valutazione della presente Proposta da parte dei creditori, va altresì considerato che, per i creditori chirografari il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi sarebbe l'ulteriore vantaggio di poter chiedere a rimborso l'IVA a suo tempo versata sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta concordataria, con l'effettivo recupero di un ulteriore quota del 22%, o per la diversa aliquota IVA applicabile, sul credito insinuato a Stato Passivo rimasto insoddisfatto. In base alla normativa fiscale di riferimento, la nota di variazione IVA può essere emessa dal creditore subito dopo l'Omologazione Definitiva del concordato, mentre in caso di prosecuzione dell'attività liquidatoria, tale facoltà verrebbe rinviata al momento della chiusura della Procedura (che realisticamente, nel caso di specie, non potrà intervenire prima di 4-5 anni). Pertanto, la valutazione di convenienza economica per ciascun creditore, oltre a considerare la percentuale di soddisfazione offerta ai sensi del presente ricorso, dovrebbe tener conto dell'accelerazione del maggior recupero riferito all'IVA.

Inoltre, la particolare struttura del presente concordato, così come quella degli altri cinque concordati proposti da Europa Investimenti per le altre procedure delle società del Gruppo Cirio – caratterizzati tutti dalla presenza di ingenti Crediti Intercompany che saranno messi a disposizione della massa creditoria e pertanto non trasferiti all'Assuntore – in caso di Omologazione Definitiva e contestuale di tutte le proposte concordatarie presentate per tutte le Procedure del Gruppo Cirio (*cfr. infra*) consente di massimizzare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

La proposta viene infine adeguatamente garantita sia sotto il profilo della sua concreta fattibilità che sotto quello dei tempi di pagamento, mediante il rilascio di Fideiussione.

8. L'OPPORTUNITÀ DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR PER LE PROCEDURE DEL GRUPPO CIRIO

Come già dichiarato in Premessa, il MIMIT ha autorizzato Europa Investimenti e Sagitta SGR a depositare innanzi al Tribunale di Roma la proposta di concordato per le Procedure:

- Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma;

- Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma;

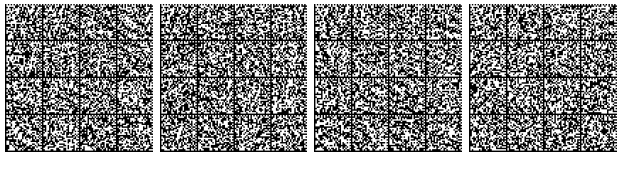

Il Proponente ha quindi provveduto al deposito contestuale, per ciascuna delle suddette Procedure, del ricorso per l'omologazione della relativa proposta di concordato.

In proposito si precisa che:

(i) tutte le proposte formulate dal Proponente si basano su piani concordatari analoghi, volti a massimizzare il soddisfacimento dei creditori anche mediante l'impiego dei flussi di cassa rinvenienti dal pagamento dei Crediti Intercompany che ciascuna Procedura vanta nei confronti delle altre Procedure;

(ii) in tutte le proposte formulate sono state indicate le medesime tempistiche per l'esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori concorsuali.

Sussiste, quindi, un'esigenza di trattazione unitaria delle suddette proposte e, per tale motivo, il Proponente formula istanza di trattazione delle stesse alla medesima udienza, ove possibile.

Alla luce di tutto quanto sopra, Europa Investimenti e Sagitta SGR, non in proprio ma quale società di gestione di SUF2, ut sopra rappresentate,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale di Roma, previa – ove possibile – trattazione alla medesima udienza del presente procedimento con i procedimenti di omologazione delle proposte di concordato presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per conto del SUF 2 nelle Procedure Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma, voglia omologare il presente concordato, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge a tal fine.

Si allegano al presente ricorso i seguenti documenti:

A. Procura speciale;

B. Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le società del Gruppo Cirio in A.S.;

C. Proposta di concordato depositata in data 31 gennaio 2024;

D. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 7 maggio 2024;

E. Nota di precisazione della proposta di concordato, depositata in data 31 maggio 2024;

F. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 1 agosto 2024;

G. Parere reso dai Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

H. Parere reso dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

I. Comunicazione via PEC del MIMIT, del 27 maggio 2025, di autorizzazione ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

J. Verbale del C.d.A. di Europa Investimenti del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 152 L.F. e/o 120bis CCII e relativa ricevuta di trasmissione al Registro delle Imprese di Milano;

1. Visura camerale Europa Investimenti S.p.A.;
2. Visura camerale Sagitta SGR S.p.A.;
3. Operazioni concluse dal Gruppo Europa Investimenti;
4. Dettaglio dei crediti ammessi al chirografo;
5. Dettaglio dei crediti intercompany;
6. Riepilogo della proposta di concordato;
7. Prospetto analitico pagamenti concordatari;
8. Comunicazione di BPER del 5 giugno 2025.
9. Bilanci d'esercizio Europa Investimenti S.p.A. (2020-2023);
10. Bilanci consolidati Europa Investimenti S.p.A. (2020-2023);
11. Bilanci d'esercizio Sagitta SGR S.p.A. (2020-2023);
12. Bilanci Arrow Global Group Limited (2020-2023);
13. Riepilogo della Nota di precisazione. Con osservanza,

Roma, lì 6 giugno 2025

Prof. Avv. Valerio Di Gravio Avv. Dario Gizzi Avv. Antonia Sigillito

I commissari straordinari
prof. avv. Luigi Farenga

prof. avv. Lucio Francario
prof. avv. Attilio Zimatore

TX25ABQ7939 (A pagamento).

CIRIO DEL MONTE ITALIA S.P.A.

In amministrazione straordinaria
Sede legale: piazza della Libertà, 20, 00192 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06053881006

CIRIO FINANCE LUX S.A.

In amministrazione straordinaria
Sede legale: 15 Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen, L-2411 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
Partita IVA: 20002212359

Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019

I Commissari Straordinari della procedura in epigrafe prof. Avv. Luigi Farenga, prof. Avv. Lucio Francario e prof. Avv. Attilio Zimatore, preso atto dell'avvenuto deposito in data 9 giugno 2025 presso la Cancelleria del Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile, giusta autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 27 maggio 2025, della proposta di concordato avviata ex art. 78 D.Lgs. 270/1999; pubblicano la già menzionata proposta pervenuta da parte delle Societa' Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., provvedono con la presente inserzione alla sua pubblicazione ad ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3 Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interes-

sato potranno essere presentate nella Cancelleria quattordicesima sezione Civile, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della presente pubblicazione. Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile - Amministrazione Straordinaria n. 12003001/2003"Cirio Finance Luxembourg SA in AS" con sede in 15 Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen, L-2411 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg, tax number 20002212359, PEC:ciriofinanceluxsa@pecamministrazionestraordinaria.it

Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE QUATTORDICESIMA

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 42003001/2003

"CIRIO FINANCE LUXEMBOURG S.A."

Giudice Delegato: Dott.ssa Caterina Bordo

Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore

RICORSO PER L'OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019

EUROPA INVESTIMENTI S.P.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone

n. 31, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano 09439410151, R.E.A. MI-1294831, Gruppo IVA 11407600961, in persona del legale rappresentante Dott. Daniele Patruno (Allegato 1; di seguito, "Europa Investimenti" o il "Proponente"), p.e.c. europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com, E SAGITTA SGR S.P.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di Euro 8.651.305,00 (di cui versato Euro 6.951.305,00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano– Monza Brianza - Lodi, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 01653630564, e partita IVA 01527180382, Gruppo IVA 11407600961, numero REA MI – 1659749, società iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio al n.

36 della sezione dei gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi), aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Europa Investimenti S.p.A., in persona dell'amministratore delegato dott. Claudio Nardone (CF NRDCLD74E29L049N) (Allegato 2; di seguito, "Sagitta SGR"), non in proprio ma quale società di gestione del – e quindi per conto del - comparto denominato "Multi-Asset Sub-Fund 2" ("SUF2" o l'"Assuntore") del fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato "SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II", (di seguito il "Fondo") entrambe assistite, rappresentate e difese dagli Avvocati Prof. Valerio Di Gravio (C.F. DGRVLR58M22H501Z), Dario Gizzi (GZZDRA85M06H501V) e Antonia Sigillito (C.F. SGLNTN83H42L738E) anche disgiuntamente fra loro ed elettivamente domiciliate presso il loro studio, sito in Roma via Barnaba Oriani 85, giusta delega in calce al presente ricorso, su foglio separato che si deposita sub doc. A.

Si indicano di seguito gli indirizzi P.E.C. presso cui trasmettere ogni comunicazione afferente il presente procedimento: valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org dariogizzi@ordineavvocatiroma.org, antonia.sigillito@milano.pecavvocati.it

Premesso che

1. Nel rispetto di quanto previsto dall' "Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le società del Gruppo Cirio in A.S." ." e dai successivi avvisi di proroga dei termini per proporre domanda di concordato (di seguito, il "Regolamento" – doc. *B)* pubblicato dai Commissari Straordinari delle Procedure del Gruppo Cirio, Europa Investimenti, quale Proponente, e SUF2, quale Assuntore, depositavano presso lo studio del Notaio Igor Genghini in Roma, in data 31 gennaio 2024, una proposta di concordato (formulata ai sensi dell'art.78 D.Lgs. 270/99 e artt. 214 e 124 R.D. 267/1942) per ciascuna delle seguenti procedure del Gruppo Cirio, fra cui Cirio Finance Luxembourg S.A. (doc. *C)*:

- Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding S.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma;

- Cisim Food S.p.A. in Liquidazione n. 12003001/2007 Tribunale di Roma;

- Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma;Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Ricerche S.c.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

- Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma;

2. con comunicazione datata 24 aprile 2024, ricevuta via PEC in data 7 maggio 2024, i Commissari Straordinari invitavano i proponenti a fornire talune precisazioni in relazione alle proposte presentate, mediante nota da far pervenire entro le ore 12:00 del 31 maggio 2024 con le stesse modalità previste nel Regolamento per il deposito della Proposta (doc. *D)*;

3. con le modalità ed entro il termine sopra indicati, veniva presentata per ciascuna Procedura la rispettiva nota di precisazione alla proposta, fra cui quella per Cirio Finance Luxembourg

S.A. (la "Nota" – doc. *E)*;

4. con comunicazione in data 1° agosto 2024, i Commissari Straordinari informavano la Proponente di aver ritenuto economicamente vantaggiose le proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per le Procedure Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma (doc. *F)*;

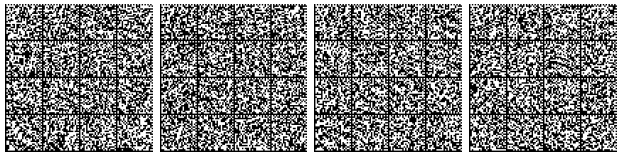

5. con riferimento alla Procedura Cirio Finance Luxembourg S.A., in data 19 dicembre 2024 i Commissari Straordinari rendevano parere favorevole in relazione alla proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (doc. *G)*;

6. in data 10 aprile 2025, il Comitato di Sorveglianza rendeva il proprio parere "non ostativo" in merito alla presentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, il "MIMIT") dell'istanza per l'autorizzazione al deposito innanzi al Tribunale di Roma della domanda di omologazione della proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (*cfr.* doc. *H)*;infine, con comunicazione via PEC in data 27 maggio 2025 che si deposita sub doc. I, il MIMIT autorizzava Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999 al deposito innanzi al Tribunale di Roma delle proposte di concordato per le Procedure di cui alla precedente Premessa 4, fra cui Cirio Finance Luxembourg S.A.;

7. in data 5 giugno 2025, il C.d.A. di Europa Investimenti ha deliberato – con verbale redatto da Notaio Edoardo Rinaldi, che si deposita sub doc. J – la presentazione della presente proposta di concordato (la "Proposta") e le condizioni del concordato, ai sensi degli artt. 152

L.F. / 120bis CCII.

Tutto ciò premesso, Europa Investimenti e Sagitta SGR (quest'ultima per conto dell'Assuntore)

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale di voler omologare la presente proposta di concordato ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 270/99, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 (di seguito, "L.F.") nonché degli artt. 314 e 240 CCII D. Lgs. 14/2019 (di seguito "CCII")1 e, a tal fine, espongono quanto segue.

Indice:

1. IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESIGNATO

2. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA

3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

4. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO

5. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

6. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE

7. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO

8. L'OPPORTUNITÀ DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR PER LE PROCEDURE DEL GRUPPO

CIRIO

1. IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESTINATARIO DEGLI ATTIVI

1.1 Il Proponente

A beneficio degli Organi della Procedura e dei creditori concorsuali, prima ancora di entrare nel merito della proposta, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sulla presentazione del Proponente e della sua attività di impresa.

Europa Investimenti è una società di diritto italiano facente parte del gruppo Arrow Global Group Plc che agisce in qualità di investitore, asset manager e credit servicer anglosassone (con sedi a Manchester e Londra) specializzato nell'acquisto, gestione e valorizzazione di crediti problematici.

Nella più ampia strategia di asset management del Gruppo Arrow, Sagitta SGR, anch'essa facente parte del menzionato gruppo, in data 21 giugno 2023, ha istituito il comparto "Multi-Asset Sub- Fund 2" del fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II specializzato in opportunità di investimento nel settore degli assets cd. distressed (il "Fondo"). Il Fondo – focalizzato sul mercato italiano - è promosso dal fondo paneuropeo, denominato Arrow Credit Opportunities II ("ACO II"), specializzato in investimenti cd. distressed, che ha raccolto un commitment complessivo dai propri investitori pari ad Euro 2,75 miliardi.

Il Fondo - deputato a realizzare l'operazione concordataria - potrà contare sulle risorse finanziarie messe a disposizione dai propri investitori (segnatamente, ACO *II)*. In particolare, il Fondo ha raccolto – alla data odierna - un commitment pari ad Euro 200 milioni, incrementabile in funzione delle opportunità di investimento future.

In tale contesto, Europa Investimenti agisce quale advisor di Sagitta SGR, supportando quest'ultima – per conto del Fondo - nella ricerca, analisi e strutturazione di operazioni di investimento "distressed" sul mercato italiano, incluse operazioni di concordato fallimentare, preventivo, accordi di ristrutturazioni di debiti e piani di risanamento.In tale ambito, Europa Investimenti può vantare una lunga e consolidata esperienza, nonché una storia di successo, nella costruzione e successiva realizzazione, in proprio o per conto terzi, di operazioni di finanza straordinaria.

Nata nel 1988, Europa Investimenti è stata una delle prime società in Italia a costituirsi come advisor di un fondo d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni di finanza straordinaria nel settore del private equity.

Attualmente, sotto la guida di un management con una lunga e comprovata esperienza nel settore, Europa Investimenti è operante principalmente nell'ambito delle c.d. special situation, ossia situazioni complesse di varia origine e natura (procedure concorsuali, crediti incagliati o in sofferenza, partecipazioni azionarie in aziende in stato di crisi o decozione, ecc.), nelle quali interviene, a seconda dei casi, sotto forma di investitore finanziario, ovvero di apporto di competenze tecniche, oppure ancora come assuntore di concordati.

Ad oggi Europa Investimenti è impegnata (direttamente o tramite sue società controllate) in varie procedure concorsuali, in veste di terzo assuntore ovvero di proponente del concordato, promosse dinanzi a diversi Tribunali. Per un elenco delle operazioni di concordato recentemente concluse dal Gruppo Europa Investimenti si rimanda all'Allegato 3 del presente ricorso.

Prima di entrare nel merito della proposta concordataria si ritiene opportuno premettere, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 124 comma 1 L.F. (e dall'127 L.F.) nonché dall'art. 240 CCII che sia Europa Investimenti che le società del Gruppo Arrow Global (inclusa Sagitta *SGR)*, così come

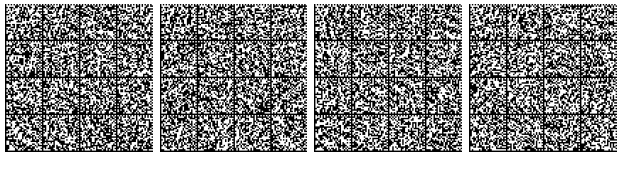

i soci di queste, sono terzi rispetto al Gruppo Cirio, alle sue società in Amministrazione Straordinaria ed ai loro soci, con cui non hanno, né hanno mai avuto, alcun rapporto.

1.2 L'Assuntore

Nel concordato fallimentare la proposta può essere direttamente presentata da un terzo, anche non creditore, ed anzi la proposta del terzo si avvantaggia di una fascia protetta di un anno (art. 124 L.F. e art. 240 CCII), periodo nel quale al debitore è inibita la presentazione della proposta.

Tanto nel concordato preventivo, quanto per il concordato straordinario, si prevede la figura dell'assuntore; viceversa, pur essendo la fattispecie statisticamente più ricorrente, la figura dell'assuntore non è espressamente prevista nel concordato fallimentare (artt. 124 L.F. e 240 CCII) laddove, però, si stabilisce che la proposta possa essere presentata da un terzo.

In ogni caso, per sgombrare ogni dubbio al riguardo, deve precisarsi che è pacifico che nel concordato fallimentare vi possa essere l'intervento di un assuntore2; a tale conclusione si perveniva partendo dalla previsione (già allocata all'art. 124, commi 2 e 4 L.F. e riproposta all'art. 240, commi 2 e 5 CCII)che gli obblighi di adempimento del concordato potessero essere assunti da un terzo3, formula poi esportata nella più generale previsione dell'intervento di un terzo, ove, però vi sono ancora richiami al lemma "assunti" che evoca, appunto, la figura dell'assuntore.

Il profilo che, qui, rileva è costituito dalla necessità di indagare il rapporto fra chi propone il concordato e chi lo assume e, in particolare, se sia possibile la scissione proponente/assuntore e quali effetti si producano per le rispettive posizioni. Orbene, le due figure (proponente e assuntore) vanno considerate distinte perché ben può capitare che vi sia un terzo (o i creditori) che formula(no) la proposta e un assuntore che è chiamato ad adempierla, al modo di chi deve adempiere alla obbligazione conseguente alla promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.)4. Proponente è chi formula la domanda giudiziale di concordato ai sensi dell'art. 124 L.F. e/o dell'art. 240 CCII; assuntore è colui che si assume le obbligazioni dirette ad adempiere la proposta.

Si ritiene opportuno sin da ora chiarire che SUF2 può senz'altro rivestire il ruolo di Assuntore nel senso che l'assunzione del debito concordatario viene "caricata" sul SUF2.

Difatti, la stessa normazione secondaria (Regolamenti Banca d'Italia) prevede espressamente che sia in capo al fondo la prestazione e l'assunzione di prestiti (sebbene, con criteri prudenziali, "Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate"5). L'attribuzione al fondo del ruolo di assuntore rappresenta un elevato indice di affidabilità per i creditori concordatari6 inquanto nel fondo è garantita la doppia separazione patrimoniale (rispetto al gestore e rispetto ai sottoscrittori del fondo)7, talché i creditori non subiscono il rischio della sopravvenienza di debiti diversi in capo all'assuntore, debiti che potrebbero minarne la solvibilità. Il fondo, infatti, può assumere soltanto le obbligazioni strettamente inerenti alle operazioni di investimento indicate nel regolamento di gestione del singolo fondo. Vi è, poi, un secondo indice di affidabilità costituito dal fatto che i fondi di investimento e le corrispondenti società di gestione sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB.

Queste, dunque, le ragioni per le quali, ai fini che qui interessano, non esiste alcuna preclusione in ordine al fatto che il ruolo di assuntore sia rivestito da SUF2, mentre quello di proponente da Europa Investimenti.

L'assuntore (cioè, SUF2) sarà dunque l'unico responsabile per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente proposta, senza che Europa Investimenti sia in alcun modo interessata dalle stesse.

1.3 Opzione di designazione di un terzo destinatario di taluni attivi

La Proposta contiene la previsione che gli attivi della Procedura siano trasferiti all'Assuntore. L'Assuntore, però, può avere interesse a che una porzione degli attivi, per una migliore organizzazione, sia acquisita da un soggetto-terzo che risulterà, però, solo il destinatario degli attivi senza assumere alcuna obbligazione.

Ad avviso del Proponente, la proposta può, dunque contemplare come possibilità quella per cui l'Assuntore, prima del decreto di omologazione del concordato, al modo di quanto prevedono gli artt. 1401 ss. c.c., sia facoltizzato a nominare un terzo come mero destinatario del trasferimento di tutto o parte degli attivi.

Detta opzione era già prevista nella proposta depositata in data 31 gennaio 2024 ed è stata confermata con la Nota depositata il 31 maggio 2024, atti nei quali l'Assuntore si riservava di procedere alla designazione del terzo entro il deposito del ricorso ex art. 214, secondo comma L.F., per l'avvio del procedimento di omologa. Tuttavia, non è stato possibile esaurire entro detto termine l'istruttoria propedeutica alla designazione del terzo; per tale motivo, l'Assuntore provvederà all'eventuale designazione del terzo - mediante deposito nel fascicolo del presente procedimento di apposito atto - entro 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ex art. 78 D. Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT, termine coincidente con la data entro cui l'autorizzazione medesima può trovare esecuzione, come da disposizione ministeriale (*cfr*: doc. *I)*.

Si precisa che l'(eventuale) nomina del terzo non è in contrasto con le previsioni di cui al Regolamento in quanto il soggetto designato non rappresenta un intermediario; inoltre l'ipotesi di designazione del terzo non comporterebbe alcuna modifica in relazione al soggetto che si assume le obbligazioni di cui alla presente proposta.

2. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA

In via preliminare si precisa che quale data di riferimento – sia dell'attivo che del passivo concordatario - viene assunta quella del 30/04/2024 (di seguito, la "Data di Riferimento"), coincidente con quella assunta ai fini della Nota di precisazione depositata il 31 maggio 2024; i dati di seguito esposti coincidono, quindi, con quelli di cui alla proposta sottoposta al parere dei Commissari Straordinari, del Comitato di Sorveglianza ed oggetto di autorizzazione da parte del MIMIT.

Dunque, alla Data di Riferimento ed a seguito dei riparti parziali effettuati nel corso della procedura, lo stato passivo residuo della Procedura si compone come di seguito riportato.

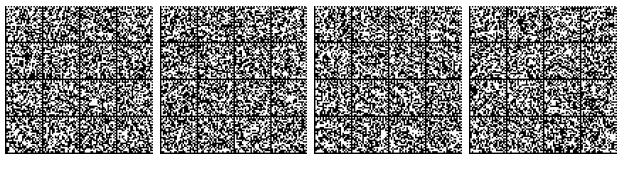

2.1 Spese di procedura in prededuzione (di seguito, le "Spese di Procedura"): i costi prededucibili (ex art. 111, 1° comma, n. 1, L F.) da sostenere sino alla chiusura della Procedura, si quantificano in Euro 1.000.000,00; tale importo ricomprende:

(i) le spese e gli oneri in prededuzione già maturati alla Data di Riferimento quali, a mero titolo esemplificativo, depositi cauzionali, affitto della sede, etc.;

(ii) il compenso dovuto ai Commissari, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, siccome liquidato dal MIMIT, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale ex art. 213 L.F. nonché il compenso spettante al Comitato di Sorveglianza; entrambi detti compensi sono stati stimati sulla base dei dati storici rappresentati dagli acconti già liquidati al Comitato di Sorveglianza ed ai Commissari Straordinari delle procedure del Gruppo Cirio (e quindi applicando criteri già adottati dal MIMIT) cui è stato prudenzialmente apportato un incremento. Si precisa in tale importo vengono altresì ricomprese le eventuali pretese, allo stato sconosciute, che il prof. Emiliano Amato in qualità di ex presidente del Comitato di Sorveglianza delle procedure all'intero del Gruppo Cirio A.S., potrebbe eventualmente avanzare, analogamente a quanto fatto per Cirio Immobiliare, nei confronti della Procedura, in tutto nei limiti degli importi che effettivamente saranno riconosciuti in via definitiva all'esito dell'eventuale contestazione;

(iii) i compensi di spettanza dei legali e dei consulenti della Procedura, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, per l'attività professionale svolta e da svolgersi sino all'Omologazione Definitiva come *infra* definita, ivi compresi gli ulteriori costi relativi ai consulenti incaricati dalla Procedura a supporto della procedura competitiva finalizzata all'individuazione della migliore proposta concordataria;

(iv) gli altri costi ed oneri, imposte e tasse ed altri costi minori;

(v) tutte le spese amministrative, le imposte e i tributi nonché ogni altro onere prededucibile a carico della massa, ivi inclusa l'imposta di registro dovuta in caso di omologazione della presente Proposta, così come ogni altra imposta applicabile relativamente ai trasferimenti degli attivi della Procedura. Al riguardo si ricorda che, in ragione del principio generale di solidarietà passiva nel pagamento, ex art. 57 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, il relativo onere fiscale grava su entrambe le parti contraenti, ivi inclusa, pertanto, la Procedura.

La predetta stima - che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura degli oneri prededucibili - è funzionale al calcolo del fabbisogno concordatario complessivo e, quindi, della somma oggetto dell'Apporto (come *infra* definito), ma non limita gli impegni dell'Assuntore, il quale dichiara sin d'ora di farsi carico integralmente dei ridetti oneri ai sensi di quanto di seguito disposto nella presente Proposta ed impregiudicata la limitazione di responsabilità di cui al successivo Capitolo 6.

2.2 Debiti intercompany in prededuzione per Euro 30.774,44 (di seguito, i "Debiti Intercompany in Prededuzione"): trattasi di costi sostenuti per conto della Procedura Cirio Finance Luxembourg S.A. dalle altre Amministrazioni Straordinarie del Gruppo Cirio e pertanto prededucibili ai sensi dell'art. 111, 1° comma, n. 1, L F..

2.3 Debiti chirografari ammessi in via definitiva allo stato passivo per complessivi Euro 336.294.104,27: (di seguito, i "Creditori Chirografari") come dettagliati nell'Allegato 4.

2.4 Debiti intercompany chirografari per Euro 61.329.684,26: si tratta di debiti di natura commerciale nei confronti di altre società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria, sorti ante procedura (di seguito, i "Debiti Intercompany Chirografari").

3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

La presente Proposta prevede che al momento della definitività del decreto di omologa del concordato ai sensi degli artt. 129 e 130 L.F. / artt. 245 e 246 CCII e pertanto dal passaggio in giudicato del relativo provvedimento (di seguito, la "Omologazione Definitiva"), interverrà la cessione, automatica e secondo le modalità di seguito dettagliate, all'Assuntore (od eventualmente ai soggetti da lui designati), di tutti i beni che costituiscono l'attivo della Procedura e di tutte le azioni di pertinenza della massa (ed autorizzate dal MIMIT, ove tale autorizzazione sia richiesta per legge) e quindi, più in generale – ma con le eccezioni di seguito indicate - di tutti gli attivi che attualmente risultano nella titolarità della Procedura (oltre che di quelli che dovessero sopravvenire, anche successivamente all'Omologazione Definitiva).

La definitività del decreto di omologa del concordato costituisce un evento previsto nell'esclusivo interesse dell'Assuntore, che avrà facoltà di rinunciarvi.

In base alle informazioni disponibili, l'attivo residuo della Procedura alla Data di Riferimento si compone come di seguito riportato.Le giacenze sui conti correnti della Procedura ammontano a Euro 8.626.499,64 (le "Giacenze" o "Liquidità Disponibile")8;

3.1 Crediti infragruppo per un valore nominale complessivo pari circa ad Euro 388.589.998,57: si tratta di crediti di natura commerciale nei confronti di Cirio Finanziaria

S.p.A. in A.S sorti ante procedura (di seguito, i "Crediti Intercompany") dettagliati nell'Allegato 5; si precisa che anche i crediti di Cirio Finance Luxembourg vantati in via prededuttiva nei confronti delle altre Procedure del Gruppo Cirio sono ricompresi nella presente categoria.

(di seguito, gli attivi di cui ai punti 3.1 e 3.2, gli "Attivi Liquidi");

3.2 Tutti i crediti fiscali (nessuno escluso) vantati dalla Procedura, ancorché da utilizzarsi in compensazione con debiti fiscali sorti in corso di procedura, ivi inclusi quelli che matureranno fino alla data dell'Omologazione Definitiva e che sorgeranno a seguito della dichiarazione dei redditi finale fatta dai Commissari Straordinari a chiusura del periodo unico d'imposta (di seguito, i "Crediti Fiscali Endoconcorsuali"). Si stima che, alla chiusura della Procedura, i crediti fiscali a titolo di IVA sui compensi dei Commissari e sulle spese in prededuzione ammonteranno a circa Euro 180.327,90.

In accoglimento delle richieste avanzate dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, in relazione ai Crediti Fiscali Endoconcorsuali si stima un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 78.341,43, ovvero pari al 100% dell'Apporto di cui *infra*.

Resta inteso che il "valore attuale netto ponderato" sopra indicato viene espresso a fini meramente rappresentativi e non inficia in alcun modo l'unitarietà della Proposta, non essendo l'Assuntore ed il Proponente interessati all'acquisto atomistico dei singoli beni della Procedura.

3.3 Tutti gli altri beni e/o azioni di qualsiasi natura, nessuno escluso, compresi nell'attivo della Procedura alla data dell'Omologazione Definitiva o che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire successivamente all'Omologazione Definitiva, anche per effetto delle azioni promosse dai Commissari (incluse le azioni di pertinenza della massa ove pendenti), le quali saranno parimenti oggetto di cessione all'Assuntore a seguito dell'Omologazione Definitiva; si precisa che, allo stato, non è possibile procedere alla valorizzazione di quest'ultima eventuale voce dell'attivo. Ciò premesso, si rivolge rispettosa istanza alla Procedura affinché, in data anteriore all'eventuale Omologazione Definitiva, provveda a riavviare tutte le ulteriori eventuali azioni che nella Procedura sarebbero oggetto di eventuale necessaria autorizzazione (ivi incluse eventuali costituzioni di parte civile in procedimenti penali) e (iii) le azioni, di qualsiasi tipo, attualmente allo studio, qualora ne ricorrano i presupposti. Con riferimento a tali azioni, tutte oggetto di cessione (anche in virtù del trasferimento all'Assuntore dei diritti controversi sottostanti) ed ai conseguenti giudizi, si dichiara espressamente che, per effetto della Omologazione Definitiva del concordato, la Procedura sarà liberata da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole, a qualunque titolo derivato e derivante. Resteranno comunque cedute all'Assuntore anche tutte le pretese e/o diritti e conseguenti azioni già presenti anteriormente nel patrimonio della società ove anche non ancora azionate. Infine, si specifica che l'Assuntore, in caso di esito vittorioso delle azioni intraprese cedute, agirà direttamente nei confronti della parte soccombente per ottenere la restituzione del pagamento revocato, o quanto oggetto di condanna, sostituendosi ex art. 111 c.p.c. alla Procedura e, per essa, ai Commissari Straordinari nei cui confronti, in caso di soccombenza dell'Assuntore, si assume di contro ogni più ampio impegno di manleva.

(di seguito, gli attivi di cui ai punti da 3.3 a 3.4, gli "Attivi Non Liquidi").

Alla data dell'Omologazione Definitiva, quindi, e per immediato effetto di essa, l'Assuntore assumerà, da un lato, le obbligazioni di pagamento in favore della Procedura di cui al successivo Capitolo 4, e, dall'altro, subentrerà, nella qualità di cessionario, nella piena ed esclusiva titolarità dei soli Attivi Non Liquidi della Procedura.

L'Attivo Liquido non sarà oggetto di trasferimento all'Assuntore in seguito alla Omologazione Definitiva, ma resterà nella piena disponibilità dei Commissari per poter dar corso al pagamento dei creditori concorsuali ai termini e alle condizioni previste in base alla presente proposta. Sarà invece oggetto di trasferimento all'Assuntore l'eventuale liquidità che dovesse residuare a seguito dell'effettuazione dei pagamenti concordatari illustrati al successivo Capitolo 4.

In relazione ai Crediti Intercompany, che non saranno in alcun caso oggetto di trasferimento all'Assuntore, Proponente ed Assuntore precisano e dichiarano che, subordinatamente all'Omologazione Definitiva della proposta, il pagamento che la Procedura riceverà da parte delle Procedure debitrici dovrà intendersi integramente satisfattivo delle sue ragioni, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1236 cod. civ.. Pertanto, ricevuti i pagamenti relativi ai Crediti Intercompany, al Procedura stessa procederà allo stralcio di tali crediti che pertanto non saranno mai trasferiti all'Assuntore.

Si evidenzia inoltre che, in ragione del mancato trasferimento all'Assuntore dell'Attivo Liquido, tali valori non dovranno essere computati ai fini della base imponibile dell'imposta di registro sul decreto di omologa del concordato.

4. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO

I - La presente Proposta viene strutturata con il trasferimento all'Assuntore degli Attivi Non Liquidi della Procedura, come sopra precisato e complessivamente individuati al precedente Capitolo 3, fatta eccezione per gli Attivi Liquidi che saranno utilizzati per la soddisfazione dei creditori.

Tenuto conto (i) delle attuali consistenze dell'attivo, liquido e non liquido, come rappresentate al precedente Capitolo 3, e (ii) dell'ammontare del passivo concorsuale e degli oneri prededucibili, così come dettagliato nel precedente Capitolo 2 - le cui entità, come ivi illustrate, costituiscono presupposto della presente offerta concordataria anche ai fini di quanto previsto al successivo Capitolo 7 - per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore, a fronte del trasferimento degli Attivi Non Liquidi (come meglio sopra ed in seguito precisato), si impegna a versare l'importo di massimi Euro 78.341,43 (settantottomilatrecentoquarantuno/43) (di seguito l' "Apporto"). Tale Apporto verrà versato, come *infra* disciplinato, in via definitiva sul conto della Procedura e nella disponibilità immediata dei Commissari.

Si precisa che la corresponsione dell'Apporto in favore della Procedura rappresenterà il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore.

L'Apporto andrà ad incrementare la Liquidità Disponibile della Procedura, che rimarrà nella

disponibilità della Procedura e dovrà essere utilizzata secondo la normativa fallimentare, ferme le precisazioni di seguito indicate.

L'Apporto e gli Attivi Liquidi della Procedura verranno utilizzati per effettuare i pagamenti in favore dei creditori concorsuali con le seguenti modalità:

i. Pagamento integrale delle Spese di Procedura (inclusa l'I.V.A., gli accessori di legge e le ritenute, ove applicabili), in prededuzione, per un ammontare omnicomprensivo stimato in Euro 1.000.000,00.

Le suddette somme saranno pagate senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura»9 che in ogni caso non eccederà:

a. 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva, per gli oneri prededucibili maturati e già liquidati alla suddetta data;

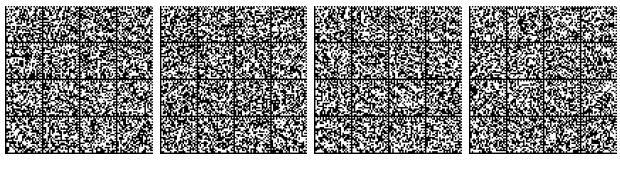

b. 30 (trenta) giorni dalla liquidazione per gli oneri prededucibili maturati ma non ancora liquidati alla data di Omologazione Definitiva;

c. 30 (trenta) giorni dalla richiesta per gli oneri prededucibili maturandi dalla data di Omologazione Definitiva alla cessazione della Procedura (data chiusura partita *IVA)*.

ii. Pagamento integrale di Debiti Intercompany in Prededuzione per complessivi Euro 6.779,50. Le suddette somme saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva;

iii. Pagamento dei creditori chirografari:

a. nella percentuale minima garantita del 1,930% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 7.674.066,63; il pagamento della percentuale minima garantita avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva;

b. nell'ulteriore percentuale stimata alla Data di Riferimento – sul presupposto dell'Omologazione Definitiva di tutte le nove Proposte presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR - nella misura del 3,233% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 12.854.962,75 che sarà possibile ritrarre dai riparti delle altre Procedure a soddisfacimento dei Crediti Intercompany. In accoglimento della richiesta avanzata dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, detta percentuale potrà variare nell'ipotesi in cui venissero omologate soltanto alcune delle Proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR, modificandosi in funzione della percentuale di pagamento offerta ai chirografari nelle proposte formulate da terzi che dovessero essere preferite a quelle del Proponente, ovvero nell'ipotesi in cui talune Procedure ritenessero maggiormente conveniente portare a termine l'attività di liquidazione senza accedere al concordato. Pertanto, l'Assuntore non beneficerà in alcun modo delle somme rinvenienti dal soddisfacimento dei Crediti Intercompany e rimarranno di esclusiva pertinenza dei creditori chirografari, il cui corrispondente pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'incasso delle somme ripartite dalle altre Procedure.

Alla luce di quanto sopra si evidenzia che con il suddetto Piano di concordato - riepilogato nell'Allegato 6 e meglio dettagliato nell'Allegato 13 - i creditori chirografari troveranno soddisfazione per il proprio credito ammesso allo stato passivo in una percentuale minima del 10,533% di cui:

i) l' 8,603% quale percentuale già liquidata dalla Procedura con i precedenti riparti parziali;

ii) un ulteriore 1,930% in ragione della percentuale minima garantita offerta dall'Assuntore con la presente Proposta.

Inoltre, detta percentuale minima potrà essere oggetto di ulteriore incremento ai sensi di quanto previsto al precedente punto *iii)*, lettera *b)*.

Il Proponente e l'Assuntore, stante la previsione di cui all'art. 9 lett. *e)* ed *f)* del Regolamento, intendono comunque precisare che:

a) la liquidazione della percentuale del pagamento offerto ai creditori chirografari, sia di quelli risultanti dallo stato passivo, sia di quelli che si insinueranno all'esito di eventuali contenziosi, avverrà entro i termini sopra indicati e comunque entro e non oltre il limite massimo di dodici mesi per i gradi superiori al chirografo e di diciotto mesi per i creditori chirografari, termini decorrenti dall'Omologazione Definitiva e/o dal definitivo provvedimento di ammissione al passivo, specificando inoltre che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i pagamenti - per causa imputabile all'Assuntore - dovessero essere eseguiti in tempi superiori a quelli sopra indicati, ai creditori verranno corrisposti anche gli interessi legali per il periodo superiore e fino al momento dell'effettivo pagamento;

b) ogni pagamento che dovrà essere eseguito dall'Assuntore sarà effettuato mediante bonifico bancario previa autorizzazione dei Commissari Straordinari.

II e III - Tutti i pagamenti previsti nella presente Proposta dovranno essere effettuati sulla base di progetti di riparto predisposti dall'Assuntore nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di rango e prelazione, pertanto:

a. qualora i crediti prededucibili risultassero di entità superiore agli importi sopra precisati, gli eventuali eccedenti fabbisogni troveranno risorsa nella provvista destinata al pagamento dei creditori chirografi che, conseguentemente, diminuirà Euro per Euro; si precisa che la stima degli oneri prededucibili è relativa alle spese di procedura e agli oneri in prededuzione, maturati e maturandi, da sostenersi a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, a cui dovrà aggiungersi (quale componente già compresa nella medesima stima) l'importo relativo all'imposta di registro. I pagamenti di eventuali oneri prededucibili che i Commissari Straordinari dovessero effettuare a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, andranno decurtati dall'importo complessivamente stimato dall'Assuntore per gli oneri in prededuzione;

b. considerato che i pagamenti concordatari illustrati al Paragrafo I presuppongono l'esattezza delle consistenze degli attivi siccome indicati al Capitolo 3, nell'eventualità in cui, alla data di Omologazione Definitiva, fosse riscontrata una riduzione nella consistenza delle Giacenze, l'Assuntore garantirà l'adempimento delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione Euro per Euro dell'offerta ai creditori chirografari;

c. qualora, in sede di esecuzione del concordato, dovesse riscontrarsi l'esistenza di eventuali – e non ivi identificati - creditori privilegiati, si provvederà al pagamento integrale degli ulteriori crediti mediante riduzione Euro per Euro dell'importo offerto ai creditori chirografari così come sopra disciplinati. Il pagamento delle suddette somme avverrà senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della

procedura» che in ogni caso non eccederà i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data dell'Omologazione Definitiva;

d. nel caso in cui, invece, dovesse verificarsi una variazione in aumento dell'ammontare dei creditori chirografari concorrenti, anche per eventuali errori materiali occorsi nelle comunicazioni tra Proponente e i Commissari Straordinari, fermo restando anche in questa ipotesi quanto previsto ai sensi del precedente Paragrafo I, il pagamento di tali creditori avverrà alle stesse condizioni degli altri creditori chirografari concorrenti con conseguente riduzione della percentuale di soddisfazione prevista in favore degli stessi ai sensi della presente proposta.

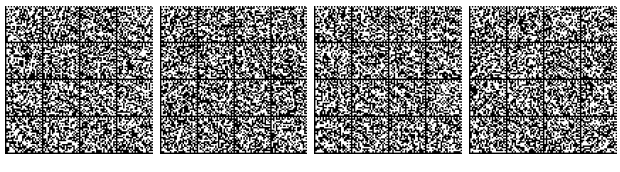

IV - In ossequio a quanto previsto dall'art. 135 l. fall. (nonché dall'art. 248 CCII), ciascun creditore della Procedura, subordinatamente al ricevimento del pagamento delle somme al medesimo dovute e con efficacia a partire dal momento di ricevimento di tale pagamento, si riterrà aver rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, ragione od azione relativa al pagamento del saldo o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza, causa o in connessione dei/con i rispettivi crediti, sia nei confronti della Procedura sia nei confronti dell'Assuntore.

V - In relazione ai creditori irreperibili, si precisa che qualora uno o più creditori risultassero irreperibili alla data di esecuzione dei pagamenti previsti dal piano di concordato elaborato dal Proponente, salvo diverso provvedimento assunto dal Giudice Delegato in relazione ai piani di riparto, il relativo importo verrà accantonato dall'Assuntore il quale continuerà a garantirne la corresponsione in forza delle obbligazioni assunte a mezzo della proposta di concordato sino al decorso del termine di prescrizione. Spirato detto termine, le somme accantonate saranno oggetto di un riparto supplementare in favore dei creditori chirografari con conseguente liberazione dell'Assuntore dal relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile.

VI - Con riferimento a tutti i pagamenti di cui al presente Capitolo 4, l'Assuntore si riserva il diritto di compensare gli importi dovuti ai relativi creditori con l'eventuale controcredito derivante dalle azioni o dai crediti ceduti verso gli stessi alla data di Omologazione Definitiva ovvero con ogni altra modalità estintiva per legge della obbligazione.

VII – Si precisa che l'Assuntore – ove necessario - si farà carico anche dell'eventuale re-insinuazione ex art. 70 L.F. con riguardo alle somme che dovessero essere versate a titolo definitivo, a seguito di sentenza passata in giudicato, dai soggetti convenuti in giudizio di revocatoria, garantendo agli stessi la restituzione di un importo in misura pari alla percentuale offerta ai creditori chirografari in base alla presente proposta moltiplicata per l'importo eventualmente ammesso. Il pagamento avverrà tramite restituzione di una porzione degli importi corrisposti a titolo definitivo sulle revocatorie, corrispondente al relativo credito ex art. 70 L.F. moltiplicato per la percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari nella presente proposta.

VIII - Come anticipato nel Capitolo 1, il Proponente intende riservarsi la facoltà di indicare un terzo soggetto, tra cui anche eventuali società veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999 oppure OICR, quale cessionario a cui trasferire l'intero e/o una parte degli Attivi Non Liquidi della Procedura.

X - La soddisfazione di crediti eventualmente ammessi con riserva allo Stato Passivo (tenuto conto dei diritti di regresso), avverrà nei termini ed alle condizioni formulate nella presente proposta, (a) previa verifica della dichiarazione espressa rilasciata dal creditore che attesti il mancato o parziale recupero del credito medesimo, (b) tenuto altresì conto di quanto ricevuto e/o ancora da ricevere dai garanti o dall'obbligato principale, e comunque (c) nei limiti degli importi ammessi.

XI - Resta inteso che le disponibilità liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi saranno attribuite all'Assuntore.

5. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

5.1 LE GARANZIE ACCESSORIE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

L'Assuntore presterà per l'Apporto ulteriore garanzia mediante il rilascio di fideiussione bancaria, a prima richiesta, emessa da BPER Banca S.p.A. per un importo pari ad Euro 78.341,43 (di seguito la "Fideiussione"), la cui istruttoria per l'emissione è in corso (*cfr.* Allegato 8).

L'Assuntore si impegna a depositare la Fideiussione in originale, presso la cancelleria del Tribunale di Roma entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'autorizzazione ex art. 78 D.Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT (i.e. entro il 26 giugno 2025), così come previsto dal Regolamento.

L'Assuntore, inoltre, si impegna a dare comunicazione dell'avvenuto deposito ai Commissari a mezzo raccomandata A.R. ovvero PEC.

L'Assuntore specifica, inoltre, che la Fideiussione: *i)* sarà sospensivamente condizionata all'efficacia della proposta di concordato ai sensi dell'art. 130 L.F. / 246 CCII.; *ii)* attribuirà ai Commissari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa dei creditori e conterrà la previsione del foro esclusivo di Roma.

In corrispondenza della progressione degli adempimenti concordatari, la Fideiussione perderà automaticamente di efficacia, riducendosi proporzionalmente alle obbligazioni assolte. A tal fine, il Proponente, di concerto con l'Assuntore, provvederà a formulare apposita istanza ai Commissari, i quali autorizzeranno la riduzione dell'importo della Fideiussione verificati gli adempimenti concordatari ovvero, qualora il Proponente, sempre d'intesa con l'Assuntore, ne facesse esplicita richiesta, accordargli la facoltà di sostituire la Fideiussione con una avente le medesime caratteristiche, ma di differente minor importo.

La Fideiussione sarà pari all'importo delle obbligazioni concordatarie assunte dall'Assuntore in base alla Proposta e conseguentemente non ricomprenderà gli Attivi Liquidi della Procedura alla data di presentazione della Fideiussione.

La Fideiussione resterà valida ed efficace sino alla completa esecuzione del concordato e costituirà, unitamente agli Attivi Liquidi della Procedura, garanzia integrale delle obbligazioni di pagamento assunte dall'Assuntore. Essa sarà escutibile dalla Procedura per l'ammontare dell'Apporto eventualmente non versato.

In ogni caso, eseguiti tutti i pagamenti concordatari previsti dalla Proposta, i Commissari riconsegneranno all'Assuntore la Fideiussione (così come eventualmente ridotta) ovvero la Fideiussione rilasciata in sua sostituzione, che dovrà per conseguenza intendersi automaticamente cessata e priva di efficacia.

La Fideiussione dovrà altresì essere restituita dai Commissari all'Assuntore, intendendosi, per conseguenza, automaticamente cessata e priva di efficacia, nei seguenti casi e termini:

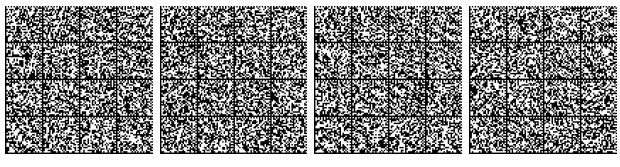

i) entro 15 giorni dalla definitività del provvedimento con cui viene rigettata l'omologazione, nel caso in cui il concordato, pur in assenza di opposizioni dei creditori, non venga omologato;

ii) nel caso di omologazione del concordato, contestualmente al versamento da parte dell'Assuntore dell'Apporto nei termini indicati nella proposta.

Si precisa che l'importo della Fideiussione si ridurrà conseguentemente: (i) qualora l'importo dell'Apporto dovesse variare in conseguenza degli eventi e secondo i criteri descritti al precedente Capitolo; (ii) laddove, successivamente al deposito della Proposta e fino alla data di Omologazione Definitiva, dovessero intervenire eventi, anche dovuti ad atti della Procedura o del Proponente (ad esempio mediante la stipula di accordi di postergazione e/o di accollo), che determinino l'incasso di somme o la riduzione dei debiti da soddisfare secondo quanto previsto nella presente proposta.

Infine, i Commissari restituiranno all'Assuntore le disponibilità liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi.

5.2 IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

In ragione anche alle garanzie sopra indicate relative all'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Proposta, l'Omologazione Definitiva comporterà la cessione all'Assuntore (e/o ai soggetti terzi da lui nominati come detto più sopra), automatica, dietro semplice richiesta tramite PEC dell'Assuntore, e secondo le modalità di seguito dettagliate, di tutti i beni, pretese, crediti (tributari compresi) e diritti, anche sopravvenienti, che costituiscono/costituiranno l'attivo della Procedura, e che dovranno essere trasferiti all'Assuntore purgati da qualsivoglia vincolo o gravame, nonché di tutte le azioni, anche di pertinenza della massa, pendenti alla data di Omologazione Definitiva, fatta eccezione per gli Attivi Liquidi, che saranno anzitutto utilizzati per eseguire i pagamenti concordatari previsti dal presente ricorso.

6. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE

L'Assuntore dichiara di limitare la propria responsabilità ai soli creditori definitivamente ammessi allo stato passivo della Procedura e a quelli che abbiano proposto domanda di ammissione tardiva alla Data di Riferimento, sempre in quanto e per quanto definitivamente ammessi allo stato passivo, nonché ai crediti dei convenuti soccombenti in azioni revocatorie nel caso in cui venisse avanzata richiesta di reinsinuazione ex art. 70 l.fall. (nella percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari).

Le limitazioni di responsabilità dell'Assuntore, descritte nel presente Capitolo, devono intendersi estese anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della Procedura dinanzi ad un Tribunale che non sia quello fallimentare e/o che non abbia seguito il rito previsto dagli artt. 93 e ss. L.F.

Resta altresì inteso che l'apporto di risorse da parte dell'Assuntore è limitato e circoscritto, nel massimo, all'Apporto, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente proposta, non assumendosi lo stesso alcuna ulteriore obbligazione di pagamento. Pertanto, per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore non sarà tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nel precedente Capitolo 4 e analiticamente riportati nell'Allegato 7.

Si precisa che la corresponsione dell'Apporto alla Procedura rappresenterà il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore.

LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO

La proposta di concordato sopra esposta presenta svariati aspetti che ne determinano la coerenza con le finalità perseguite dalla procedura di amministrazione straordinaria nonché l'assoluta convenienza per i creditori concorrenti.

L'immediata chiusura della Procedura, infatti, consentirà di non dover sopportare alcun ulteriore costo in quanto tutte le spese verranno sostenute dall'Assuntore nonché di rendere certi e pressoché immediati i tempi di pagamento in favore dei creditori.

In aggiunta si consideri che, anche laddove in caso di prosecuzione della Procedura dovessero liberarsi medio tempore disponibilità per riparti parziali, le somme distribuibili sarebbero certamente inferiori in considerazione della necessità di dover disporre, comunque, l'accantonamento generico del 20% delle liquidità di cui all'art. 113, comma 1, L.F..

Per una corretta valutazione della presente Proposta da parte dei creditori, va altresì considerato che, per i creditori chirografari il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi sarebbe l'ulteriore vantaggio di poter chiedere a rimborso l'IVA a suo tempo versata sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta concordataria, con l'effettivo recupero di un ulteriore quota del 22%, o per la diversa aliquota IVA applicabile, sul credito insinuato a Stato Passivo rimasto insoddisfatto. In base alla normativa fiscale di riferimento, la nota di variazione IVA può essere emessa dal creditore subito dopo l'Omologazione Definitiva del concordato, mentre in caso di prosecuzione dell'attività liquidatoria, tale facoltà verrebbe rinviata al momento della chiusura della Procedura (che realisticamente, nel caso di specie, non potrà intervenire prima di 4-5 anni). Pertanto, la valutazione di convenienza economica per ciascun creditore, oltre a considerare la percentuale di soddisfazione offerta ai sensi del presente ricorso, dovrebbe tener conto dell'accelerazione del maggior recupero riferito all'IVA.

Inoltre, la particolare struttura del presente concordato, così come quella degli altri cinque concordati proposti da Europa Investimenti per le altre procedure delle società del Gruppo Cirio – caratterizzati tutti dalla presenza di ingenti Crediti Intercompany che saranno messi a disposizione della massa creditoria e pertanto non trasferiti all'Assuntore – in caso di Omologazione Definitiva e contestuale di tutte le proposte concordatarie presentate per tutte le Procedure del Gruppo Cirio (*cfr. infra*) consente di massimizzare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

La proposta viene infine adeguatamente garantita sia sotto il profilo della sua concreta fattibilità che sotto quello dei tempi di pagamento, mediante il rilascio di Fideiussione.

7. L'OPPORTUNITÀ DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR PER LE PROCEDURE DEL GRUPPO CIRIO

Come già dichiarato in Premessa, il MIMIT ha autorizzato Europa Investimenti e Sagitta SGR a depositare innanzi al Tribunale di Roma la proposta di concordato per le Procedure:

- Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma;

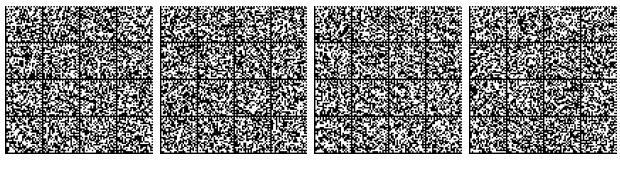

- Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma;

- Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma;

Il Proponente ha quindi provveduto al deposito contestuale, per ciascuna delle suddette Procedure, del ricorso per l'omologazione della relativa proposta di concordato.

In proposito si precisa che:

(i) tutte le proposte formulate dal Proponente si basano su piani concordatari analoghi, volti a massimizzare il soddisfacimento dei creditori anche mediante l'impiego dei flussi di cassa rinvenienti dal pagamento dei Crediti Intercompany che ciascuna Procedura vanta nei confronti delle altre Procedure;

(ii) in tutte le proposte formulate sono state indicate le medesime tempistiche per l'esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori concorsuali.

Sussiste, quindi, un'esigenza di trattazione unitaria delle suddette proposte e, per tale motivo, il Proponente formula istanza di trattazione delle stesse alla medesima udienza, ove possibile.

Alla luce di tutto quanto sopra, Europa Investimenti e Sagitta SGR, non in proprio ma quale società di gestione di SUF2, ut sopra rappresentate,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale di Roma, previa – ove possibile – trattazione alla medesima udienza del presente procedimento con i procedimenti di omologazione delle proposte di concordato presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per conto del SUF 2 nelle Procedure Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A.

n. 32003001/2003 Tribunale di Roma, voglia omologare il presente concordato, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge a tal fine.

Si allegano al presente ricorso i seguenti documenti:

A. Procura speciale;

B. Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le società del Gruppo Cirio in A.S.;

C. Proposta di concordato depositata in data 31 gennaio 2024;

D. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 7 maggio 2024;

E. Nota di precisazione della proposta di concordato, depositata in data 31 maggio 2024;

F. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 1 agosto 2024;

G. Parere reso dai Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

H. Parere reso dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

I. Comunicazione via PEC del MIMIT, del 27 maggio 2025, di autorizzazione ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

J. Verbale del C.d.A. di Europa Investimenti del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 152 L.F. e/o 120bis CCII e relativa ricevuta di trasmissione al Registro delle Imprese di Milano;

1. Visura camerale Europa Investimenti S.p.A.;

2. Visura camerale Sagitta SGR S.p.A.;

3. Operazioni concluse dal Gruppo Europa Investimenti;

4. Dettaglio dei crediti ammessi al chirografo;

5. Dettaglio dei crediti intercompany;

6. Riepilogo della proposta di concordato;

7. Prospetto analitico dei pagamenti concordatari;

8. Comunicazione di BPER del 5 giugno 2025.

9. Bilanci d'esercizio Europa Investimenti S.p.A. (2020 – 2023);

10. Bilanci consolidati Europa Investimenti S.p.A. (2020 – 2023);

11. Bilanci d'esercizio Sagitta SGR S.p.A. (2020 – 2023);

12. Bilanci Arrow Global Group Limited (2020 – 2023).

13. Riepilogo della Nota di Precisazione. Con osservanza,

Milano - Roma, lì 6 giugno 2025

Prof. Avv. Valerio Di Gravio Avv. Dario Gizzi Avv. Antonia Sigillito

I commissari straordinari
prof. avv. Luigi Farenga

prof. avv. Lucio Francario
prof. avv. Attilio Zimatore

TX25ABQ7940 (A pagamento).

CIRIO DEL MONTE ITALIA S.P.A.

in amministrazione straordinaria
Sede legale: piazza della Libertà, 20 - 00192 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06053881006

CIRIO HOLDING LUX S.A.

in amministrazione straordinaria
Sede legale:15 Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen, L-2411 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
Partita IVA: 20012205296

Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019

I Commissari Straordinari della procedura in epigrafe prof. Avv. Luigi Farenga, prof. Avv. Lucio Francario e prof. Avv. Attilio Zimatore, preso atto dell'avvenuto deposito in data 9 giugno 2025 presso la Cancelleria del Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile, giusta autorizzazione del

Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 27 maggio 2025, della proposta di concordato avviata ex art. 78 D.Lgs. 270/1999; pubblicano la già menzionata proposta pervenuta da parte delle Societa' Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., provvedono con la presente inserzione alla sua pubblicazione ad ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3 Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria quattordicesima sezione Civile, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della presente pubblicazione. Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile - Amministrazione Straordinaria n. 22003001/2003"Cirio Holding Luxembourg SA in AS" con sede in 15 Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen, L-2411 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg, tax number 20012205296, PEC:cirioholdingluxsa@pecamministrazionestraordinaria.it

Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE QUATTORDICESIMA

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 22003001/2003

"CIRIO HOLDING LUXEMBOURG S.A."

Giudice Delegato: Dott.ssa Caterina Bordo

Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore

RICORSO PER L'OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019

EUROPA INVESTIMENTI S.P.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone

n. 31, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano 09439410151, R.E.A. MI-1294831, Gruppo IVA 11407600961, in persona del legale rappresentante Dott. Daniele Patruno (Allegato 1; di seguito, "Europa Investimenti" o il "Proponente"), p.e.c. europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com, E SAGITTA SGR S.P.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 8.651.305,00 (di cui versato Euro 6.951.305,00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza - Lodi, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 01653630564, e partita IVA 01527180382, Gruppo IVA 11407600961, numero REA MI – 1659749, società iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio al n.

36 della sezione dei gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi), aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Europa Investimenti S.p.A., in persona dell'amministratore delegato dott. Claudio Nardone (CFNRDCLD74E29L049N), (Allegato 2; di seguito, "Sagitta SGR"), non in proprio ma quale società di gestione del comparto denominato "Multi-Asset Sub-Fund 2" ("SUF2" o l'"Assuntore") del fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato "SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II", (di seguito il "Fondo") entrambe assistite, rappresentate e difese dagli Avvocati Prof. Valerio Di Gravio (C.F. DGRVLR58M22H501Z), Dario Gizzi (GZZDRA85M06H501V) e Antonia Sigillito (C.F. SGLNTN83H42L738E) anche disgiuntamente fra loro ed elettivamente domiciliate presso il loro studio, sito in Roma via Barnaba Oriani 85, giusta delega in calce al presente ricorso, su foglio separato che si deposita sub doc. A.

Si indicano di seguito gli indirizzi P.E.C. presso cui trasmettere ogni comunicazione afferente il presente procedimento: valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org dariogizzi@ordineavvocatiroma.org, antonia.sigillito@milano.pecavvocati.it

Premesso che

1. Nel rispetto di quanto previsto dall' "Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le società del Gruppo Cirio in A.S." e dai successivi avvisi di proroga dei termini per proporre domanda di concordato (di seguito, il "Regolamento" – doc. *B)* pubblicato dai Commissari Straordinari delle Procedure del Gruppo Cirio, Europa Investimenti, quale Proponente, e SUF2, quale Assuntore, depositavano presso lo studio del Notaio Igor Genghini in Roma, in data 31 gennaio 2024, una proposta di concordato (formulata ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/99 e artt. 214 e 124 R.D. 267/1942) per ciascuna delle seguenti procedure del Gruppo Cirio, fra cui Cirio Holding Luxembourg S.A. (doc. *C)*:

- Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding S.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma;

- Cisim Food S.p.A. in Liquidazione n. 12003001/2007 Tribunale di Roma;

- Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Ricerche S.c.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

- Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma;

2. con comunicazione datata 24 aprile 2024, ricevuta via PEC in data 7 maggio 2024, i Commissari Straordinari invitavano i proponenti a fornire talune precisazioni in relazione alle proposte presentate, mediante nota da far pervenire entro le ore 12:00 del 31 maggio 2024 con le stesse modalità previste nel Regolamento per il deposito della Proposta (doc. *D)*;

3. con le modalità ed entro il termine sopra indicati, veniva presentata per ciascuna Procedura la rispettiva nota di precisazione alla proposta, fra cui quella per Cirio Holding Luxembourg

S.A. (la "Nota" – doc. *E)*;

4. con comunicazione in data 1° agosto 2024, i Commissari Straordinari informavano la Proponente di aver ritenuto economicamente vantaggiose le proposte formulate da

Europa Investimenti e Sagitta SGR per le Procedure Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma (doc. *F)*;

5. con riferimento alla Procedura Cirio Holding Luxembourg S.A., in data 19 dicembre 2024 i Commissari Straordinari rendevano parere favorevole in relazione alla proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (doc. *G)*;

6. in data 10 aprile 2025, il Comitato di Sorveglianza rendeva il proprio parere "non ostativo" in merito alla presentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, il "MIMIT") dell'istanza per l'autorizzazione al deposito innanzi al Tribunale di Roma della domanda di omologazione della proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (*cfr*. doc. *H)*;

7. infine, con comunicazione via PEC in data 27 maggio 2025 che si deposita sub doc. I, il MIMIT autorizzava Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999 al deposito innanzi al Tribunale di Roma delle proposte di concordato per le Procedure di cui alla precedente Premessa 4, fra cui Cirio Holding Luxembourg S.A.;

8. in data 5 giugno 2025, il C.d.A. di Europa Investimenti ha deliberato – con verbale redatto da Notaio Edoardo Rinaldi che si deposita sub doc. J – la presentazione della presente proposta di concordato (la "Proposta") e le condizioni del concordato, ai sensi degli artt. 152

L.F. / 120bis CCII.

Tutto ciò premesso, Europa Investimenti e Sagitta SGR (quest'ultima non in proprio ma per conto dell'Assuntore)

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale di voler omologare la presente proposta di concordato ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 270/99, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 (di seguito, "L.F.") nonché degli artt. 314 e 240 CCII D. Lgs. 14/2019 (di seguito "CCII")1 e, a tal fine, espongono quanto segue.

Indice:

1. IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESIGNATO

2. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA

3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

4. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO

5. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

7. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE

8. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO

9. L'OPPORTUNITÀ DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR PER LE PROCEDURE DEL GRUPPO CIRIO

1. IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESTINATARIO DEGLI ATTIVI

1.1 Il Proponente

A beneficio degli Organi della Procedura e dei creditori concorsuali, prima ancora di entrare nel merito della proposta, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sulla presentazione del Proponente e della sua attività di impresa.

Europa Investimenti è una società di diritto italiano facente parte del gruppo Arrow Global Group Plc che agisce in qualità di investitore, asset manager e credit servicer anglosassone (con sedi a Manchester e Londra) specializzato nell'acquisto, gestione e valorizzazione di crediti problematici.

Nella più ampia strategia di asset management del Gruppo Arrow, Sagitta SGR, anch'essa facente parte del menzionato gruppo, in data 21 giugno 2023, ha istituito il compato "Multi-Asset Sub- Fund 2" del fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II specializzato in opportunità di investimento nel settore degli assets cd. distressed (il "Fondo"). Il Fondo – focalizzato sul mercato italiano - è promosso dal fondo paneuropeo, denominato Arrow Credit Opportunities II ("ACO II"), specializzato in investimenti cd. distressed, che ha raccolto un commitment complessivo dai propri investitori pari ad Euro 2,75 miliardi.

Il Fondo - deputato a realizzare l'operazione concordataria - potrà contare sulle risorse finanziarie messe a disposizione dai propri investitori (segnatamente, ACO *II)*. In particolare, il Fondo ha raccolto – alla data odierna - un commitment pari ad Euro 200 milioni, incrementabile in funzione delle opportunità di investimento future.

In tale contesto, Europa Investimenti agisce quale advisor di Sagitta SGR, supportando quest'ultima – per conto del Fondo - nella ricerca, analisi e strutturazione di operazioni di investimento "distressed" sul mercato italiano, incluse operazioni di concordato fallimentare, preventivo, accordi di ristrutturazioni di debiti e piani di risanamento.

In tale ambito, Europa Investimenti può vantare una lunga e consolidata esperienza, nonché una storia di successo, nella costruzione e successiva realizzazione, in proprio o per conto terzi, di operazioni di finanza straordinaria.

Nata nel 1988, Europa Investimenti è stata una delle prime società in Italia a costituirsi come advisor di un fondo d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni di finanza straordinaria nel settore del private equity.

Attualmente, sotto la guida di un management con una lunga e comprovata esperienza nel settore, Europa Investimenti è operante principalmente nell'ambito delle c.d. special situation, ossia situazioni complesse di varia origine e natura (procedure concorsuali, crediti incagliati o in sofferenza, partecipazioni azionarie in aziende in stato di crisi o decozione, ecc.), nelle quali interviene, a seconda dei casi, sotto forma di investitore finanziario, ovvero di apporto di competenze tecniche, oppure ancora come assuntore di concordati.

Ad oggi Europa Investimenti è impegnata (direttamente o tramite sue società controllate) in varie procedure concorsuali, in veste di terzo assuntore ovvero di proponente del concordato, promosse dinanzi a diversi Tribunali. Per un elenco delle operazioni di concordato recentemente concluse dal Gruppo Europa Investimenti si rimanda all'Allegato 3 del presente ricorso.

Prima di entrare nel merito della proposta concordataria si ritiene opportuno premettere, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 124, comma 1 L.F. (e dall'127 L.F.) nonché dall'art. 240 CCII, che sia Europa Investimenti che le società del Gruppo Arrow Global (inclusa Sagitta *SGR)*, così come i soci di queste, sono terzi rispetto al Gruppo Cirio, alle sue società in Amministrazione Straordinaria ed ai loro soci, con cui non hanno, né hanno mai avuto, alcun rapporto.

1.2 L'Assuntore

Nel concordato fallimentare la proposta può essere direttamente presentata da un terzo, anche non creditore, ed anzi la proposta del terzo si avvantaggia di una fascia protetta di un anno (art. 124 L.F. e art. 240 CCII), periodo nel quale al debitore è inibita la presentazione della proposta.

Tanto nel concordato preventivo, quanto per il concordato straordinario, si prevede la figura dell'assuntore; viceversa, pur essendo la fattispecie statisticamente più ricorrente, la figura dell'assuntore non è espressamente prevista nel concordato fallimentare (artt. 124 L.F. e 240 CCII) laddove, però, si stabilisce che la proposta possa essere presentata da un terzo.

In ogni caso, per sgombrare ogni dubbio al riguardo, deve precisarsi che è pacifico che nel concordato fallimentare vi possa essere l'intervento di un assuntore2; a tale conclusione si perveniva partendo dalla previsione (già allocata all'art. 124, commi 2 e 4 L.F. e riproposta all'art. 240, commi 2 e 5 CCII) che gli obblighi di adempimento del concordato potessero essere assunti da un terzo3, formula poi esportata nella più generale previsione dell'intervento di un terzo, ove, però vi sono ancora richiami al lemma "assunti" che evoca, appunto, la figura dell'assuntore.

Il profilo che, qui, rileva è costituito dalla necessità di indagare il rapporto fra chi propone il concordato e chi lo assume e, in particolare, se sia possibile la scissione proponente/assuntore e quali effetti si producano per le rispettive posizioni. Orbene, le due figure (proponente e assuntore) vanno considerate distinte perché ben può capitare che vi sia un terzo (o i creditori) che formula(no) la proposta e un assuntore che è chiamato ad adempierla, al modo di chi deve adempiere alla obbligazione conseguente alla promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.)4. Proponente è chi formula la domanda giudiziale di concordato ai sensi dell'art. 124 L.F. e/o dell'art. 240 CCII; assuntore è colui che si assume le obbligazioni dirette ad adempiere la proposta.

Si ritiene opportuno sin da ora chiarire che SUF2 può senz'altro rivestire il ruolo di Assuntore nel senso che l'assunzione del debito concordatario viene "caricata" sul SUF2.

Difatti, la stessa normazione secondaria (Regolamenti Banca d'Italia) prevede espressamente che sia in capo al fondo la prestazione e l'assunzione di prestiti (sebbene, con criteri prudenziali, "Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate"5). L'attribuzione al fondo del ruolo di assuntore rappresenta un elevato indice di affidabilità per i creditori concordatari6 in quanto nel fondo è garantita la doppia separazione patrimoniale (rispetto al gestore e rispetto ai sottoscrittori del fondo)7, talché i creditori non subiscono il rischio della sopravvenienza di debiti diversi in capo all'assuntore, debiti che potrebbero minarne la solvibilità. Il fondo, infatti, può assumere soltanto le obbligazioni strettamente inerenti alle operazioni di investimento indicate nel regolamento di gestione del singolo fondo. Vi è, poi, un secondo indice di affidabilità costituito dal fatto che i fondi di investimento e le corrispondenti società di gestione sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB.

Queste, dunque, le ragioni per le quali, ai fini che qui interessano, non esiste alcuna preclusione in ordine al fatto che il ruolo di assuntore sia rivestito da SUF2, mentre quello di proponente da Europa Investimenti.

L'assuntore (cioè, SUF2) sarà dunque l'unico responsabile per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente proposta, senza che Europa Investimenti sia in alcun modo interessata dalle stesse.

1.3 Opzione di designazione di un terzo destinatario di taluni attivi TBV

La Proposta contiene la previsione che gli attivi della Procedura siano trasferiti all'Assuntore. L'Assuntore, però, può avere interesse a che una porzione degli attivi, per una migliore organizzazione, sia acquisita da un soggetto-terzo che risulterà, però, solo il destinatario degli attivi senza assumere alcuna obbligazione.

Ad avviso del Proponente, la proposta può, dunque contemplare come possibilità quella per cui l'Assuntore, prima del decreto di omologazione del concordato, al modo di quanto prevedono gli artt. 1401 ss. c.c., sia facoltizzato a nominare un terzo come mero destinatario del trasferimento di tutto o parte degli attivi.

Detta opzione era già prevista nella proposta depositata in data 31 gennaio 2024 ed è stata confermata con la Nota depositata il 31 maggio 2024, atti nei quali l'Assuntore si riservava di procedere alla designazione del terzo entro il deposito del ricorso ex art. 214, secondo comma L.F., per l'avvio del procedimento di omologa.

Tuttavia, non è stato possibile esaurire entro detto termine l'istruttoria propedeutica alla designazione del terzo; per tale motivo, l'Assuntore provvederà all'eventuale designazione del terzo - mediante deposito nel fascicolo del presente procedimento di apposito atto - entro 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ex art. 78 D. Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT, termine coincidente con la data entro cui l'autorizzazione medesima può trovare esecuzione, come da disposizione ministeriale (*cfr.* doc. *I)*.

Si precisa che la (eventuale) nomina del terzo non è in contrasto con le previsioni di cui al Regolamento in quanto il soggetto designato non rappresenta un intermediario; inoltre l'ipotesi di designazione del terzo non comporterebbe alcuna modifica in relazione al soggetto che si assume le obbligazioni di cui alla presente proposta.

2. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA

In via preliminare si precisa che quale data di riferimento – sia dell'attivo che del passivo concordatario - viene assunta quella del 30/04/2024 (di seguito, la "Data di Riferimento"), coincidente con quella assunta ai fini della Nota di precisazione depositata il 31 maggio 2024; i dati di seguito esposti coincidono, quindi, con quelli di cui alla proposta sottoposta al parere dei Commissari Straordinari, del Comitato di Sorveglianza ed oggetto di autorizzazione da parte del MIMIT.

Dunque, alla Data di Riferimento ed a seguito dei riparti

parziali effettuati nel corso della procedura, lo stato passivo residuo della Procedura si compone come di seguito riportato.

2.1 Spese di procedura in prededuzione (di seguito, le "Spese di Procedura"): sulla base delle informazioni fornite dai Commissari Straordinari, i costi prededucibili (ex art. 111, 1° comma, n. 1, L F.) da sostenere sino alla chiusura della Procedura, si quantificano in Euro 2.000.000,00; tale importo ricomprende:

(i) le spese e gli oneri in prededuzione già maturati alla Data di Riferimento (come di seguito definita) quali, a mero titolo esemplificativo, depositi cauzionali, affitto della sede, etc.;

(ii) il compenso dovuto ai Commissari, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, siccome liquidato dal Ministero delle Imprese e del Made Italy, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale ex art. 213 L.F.; nonché il compenso spettante al Comitato di Sorveglianza; entrambi detti compensi sono stati stimati sulla base dei dati storici rappresentati dagli acconti già liquidati al Comitato di Sorveglianza ed ai Commissari Straordinari delle procedure del Gruppo Cirio (e quindi applicando criteri già adottati dal MIMIT) cui è stato prudenzialmente apportato un incremento. Si precisa in tale importo vengono altresì ricomprese le eventuali pretese, allo stato sconosciute, che il prof. Emiliano Amato in qualità di ex presidente del Comitato di Sorveglianza delle procedure all'intero del Gruppo Cirio A.S., potrebbe eventualmente avanzare, analogamente a quanto fatto per Cirio Immobiliare, nei confronti della Procedura, in tutto nei limiti degli importi che effettivamente saranno riconosciuti in via definitiva all'esito dell'eventuale contestazione;

(iii) i compensi di spettanza dei legali e dei consulenti della Procedura, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, per l'attività professionale svolta e da svolgersi sino all'Omologazione Definitiva come *infra* definita, ivi compresi gli ulteriori costi relativi ai consulenti che la Procedura potrà incaricare a supporto del processo competitivo attualmente in corso;

(iv) gli altri costi ed oneri, imposte e tasse ed altri costi minori;

(v) tutte le spese amministrative, le imposte e i tributi nonché ogni altro onere prededucibile a carico della massa, ivi inclusa l'imposta di registro dovuta in caso di omologazione della presente Proposta, così come ogni altra imposta applicabile relativamente ai trasferimenti degli attivi della Procedura. Al riguardo si ricorda che, in ragione del principio generale di solidarietà passiva nel pagamento, ex art. 57 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, il relativo onere fiscale grava su entrambe le parti contraenti, ivi inclusa, pertanto, la Procedura.

La predetta stima, che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura degli oneri prededucibili sopraindicati, è funzionale al calcolo del fabbisogno concordatario

complessivo e, quindi, della somma oggetto dell'Apporto (come *infra* definito) ma non limita gli impegni dell'Assuntore, il quale dichiara sin d'ora di farsi carico integralmente dei ridetti oneri ai sensi di quanto di seguito disposto nella presente Proposta ed impregiudicata la limitazione di responsabilità di cui al successivo Capitolo 6.

2.2 Debiti intercompany in prededuzione per Euro 31.943,34 (di seguito, i "Debiti Intercompany in Prededuzione"): trattasi di costi sostenuti per conto della Procedura Cirio Holding Luxembourg S.A. dalle altre Amministrazioni Straordinarie del Gruppo Cirio e pertanto prededucibili ai sensi dell'art. 111, 1° comma, n. 1, L F..

2.3 Debiti chirografari ammessi in via definitiva allo stato passivo per complessivi Euro 305.529.001,10 (di seguito, i "Creditori Chirografari") come dettagliati nell'Allegato 4.

3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

La presente Proposta prevede che al momento della definitività del decreto di omologa del concordato ai sensi degli artt. 129 e 130 L.F. e nonchè artt. 245 e 246 CCII pertanto dal passaggio in giudicato del relativo provvedimento (di seguito, la "Omologazione Definitiva"), interverrà la cessione, automatica e secondo le modalità di seguito dettagliate, all'Assuntore (od eventualmente ai soggetti da lui designati), di tutti i beni che costituiscono l'attivo della Procedura e di tutte le azioni di pertinenza della massa (ed autorizzate dal MIMIT, ove tale autorizzazione sia richiesta per legge) e quindi, più in generale – ma con le eccezioni di seguito indicate - di tutti gli attivi che attualmente risultano nella titolarità della Procedura (oltre che di quelli che dovessero sopravvenire, anche successivamente all'Omologazione Definitiva).

La definitività del decreto di omologa del concordato costituisce un evento previsto nell'esclusivo interesse dell'Assuntore, che avrà facoltà di rinunciarvi.

In base alle informazioni disponibili, l'attivo residuo della Procedura alla Data di Riferimento si compone come di seguito riportato.

3.1 Le giacenze sui conti correnti della Procedura ammontano a Euro 8.671.925,99 (le "Giacenze");

3.2 Crediti infragruppo, di natura commerciale sorti ante procedura, per un valore nominale complessivo pari circa ad Euro 289.073.777,18 (di seguito, i "Crediti Intercompany") come dettagliati all'Allegato 5, di cui:

- Euro 288.284.144,78 nei confronti di Cirio Holding S.p.A.;
- Euro 789.632,40 nei confronti di Cirio Finanziaria S.p.A.;

anche i crediti di Cirio Holding Luxembourg vantati in via prededuttiva nei confronti delle altre Procedure del Gruppo Cirio sono da ricomprendersi nella presente categoria

(di seguito, gli attivi di cui ai punti 3.1 e 3.2, gli "Attivi Liquidi");

3.3 tutti i crediti fiscali (nessuno escluso) vantati dalla Procedura, ancorché da utilizzarsi in compensazione con debiti fiscali sorti in corso di procedura, ivi inclusi quelli che matureranno fino alla data dell'Omologazione Definitiva e che insorgeranno a seguito della dichiarazione dei redditi finale fatta dai Commissari Straordinari a chiusura del periodo unico d'imposta (di seguito, i "Crediti Fiscali Endoconcorsuali"). Sulla base di quanto comunicato dalla Procedura, i crediti fiscali a titolo di IVA sui compensi dei Commissari e sulle spese in prededuzione ammonteranno a circa Euro 360.655,70.

In accoglimento delle richieste avanzate dai Commissari Straordinari nella Comunicazione ai proponenti in data 24 aprile 2024, in relazione ai Crediti Fiscali Endoconcor-

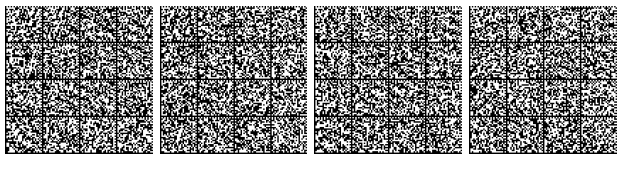

suali si stima un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 126.932,51, ovvero pari al 100% dell'Apporto di cui *infra*.

Resta inteso che il "valore attuale netto ponderato" sopra indicato viene espresso a fini meramente rappresentativi e non inficia in alcun modo l'unitarietà della Proposta, non essendo l'Assuntore ed il Proponente interessati all'acquisto atomistico dei singoli beni della Procedura.

3.4 tutti gli altri beni e/o azioni di qualsiasi natura, nessuno escluso, compresi nell'attivo della Procedura alla data dell'Omologazione Definitiva o che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire successivamente all'Omologazione Definitiva, anche per effetto delle azioni promosse dai Commissari (incluse le azioni di pertinenza della massa ove pendenti), le quali saranno parimenti oggetto di cessione all'Assuntore a seguito dell'Omologazione

Definitiva. Ciò premesso, si rivolge rispettosa istanza alla Procedura affinché, in data anteriore all'eventuale Omologazione Definitiva, provveda a riavviare tutte le ulteriori eventuali azioni che nella Procedura sarebbero oggetto di eventuale necessaria autorizzazione (ivi incluse eventuali costituzioni di parte civile in procedimenti penali) e (iii) le azioni, di qualsiasi tipo, attualmente allo studio, qualora ne ricorrano i presupposti. Con riferimento a tali azioni, tutte oggetto di cessione (anche in virtù del trasferimento all'Assuntore dei diritti controversi sottostanti) ed ai conseguenti giudizi, si dichiara espressamente che, per effetto della Omologazione Definitiva del concordato, la Procedura sarà liberata da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole, a qualunque titolo derivato e derivante. Resteranno comunque cedute all'Assuntore anche tutte le pretese e/o diritti e conseguenti azioni già presenti anteriormente nel patrimonio della società ove anche non ancora azionate. Infine, si specifica che l'Assuntore, in caso di esito vittorioso delle azioni intraprese cedute, agirà direttamente nei confronti della parte soccombente per ottenere la restituzione del pagamento revocato, o quanto oggetto di condanna, sostituendosi ex art. 111 c.p.c. alla Procedura e, per essa, ai Commissari Straordinari nei cui confronti, in caso di soccombenza dell'Assuntore, si assume di contro ogni più ampio impegno di manleva.

(di seguito, gli attivi di cui ai punti da 3.3 a 3.4, gli "Attivi Non Liquidi")

Alla data dell'Omologazione Definitiva, quindi, e per immediato effetto di essa, l'Assuntore assumerà, da un lato, le obbligazioni di pagamento in favore della Procedura di cui al successivo Capitolo 4, e, dall'altro, subentrerà, nella qualità di cessionario, nella piena ed esclusiva titolarità dei soli Attivi Non Liquidi della Procedura.

L'Attivo Liquido non sarà oggetto di trasferimento all'Assuntore in seguito alla Omologazione Definitiva, ma resterà nella piena disponibilità dei Commissari per poter dar corso al pagamento dei creditori concorsuali ai termini e alle condizioni previste in base alla presente proposta. Sarà invece oggetto di trasferimento all'Assuntore l'eventuale liquidità che dovesse residuare a seguito dell'effettuazione dei pagamenti concordatari illustrati al successivo Capitolo 4.

In relazione ai Crediti Intercompany, che non saranno in alcun caso oggetto di trasferimento all'Assuntore, Proponente ed Assuntore precisano e dichiarano che, subordinatamente

all'Omologazione Definitiva della proposta, il pagamento che la Procedura riceverà da parte delle Procedure debitrici dovrà intendersi integramente satisfattivo delle sue ragioni, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1236 cod. civ.. Pertanto, ricevuti i pagamenti relativi ai Crediti Intercompany, al Procedura stessa procederà allo stralcio di tali crediti che pertanto non saranno mai trasferiti all'Assuntore.

Si evidenzia inoltre che, in ragione del mancato trasferimento all'Assuntore dell'Attivo Liquido, tali valori non dovranno essere computati ai fini della base imponibile dell'imposta di registro sul decreto di omologa del concordato.

4. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO

I - La presente Proposta viene strutturata con il trasferimento all'Assuntore degli Attivi Non Liquidi della Procedura, come sopra precisato e complessivamente individuati al precedente Capitolo 3, fatta eccezione per gli Attivi Liquidi che saranno utilizzati per la soddisfazione dei creditori.

Tenuto conto (i) delle consistenze dell'attivo, liquido e non liquido, come rappresentate al precedente Capitolo 3, e (ii) dell'ammontare del passivo concorsuale e degli oneri prededucibili, così come dettagliato nel precedente Capitolo 2 - le cui entità, come ivi illustrate, costituiscono presupposto della presente offerta concordataria anche ai fini di quanto previsto al successivo Capitolo 6 - per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore, a fronte del trasferimento degli Attivi Non Liquidi (come meglio sopra ed in seguito precisato), si impegna a versare l'importo di massimi Euro 126.932,51 (di seguito l' "Apporto"). Tale Apporto verrà versato, come *infra* disciplinato, in via definitiva sul conto della Procedura e nella disponibilità immediata dei Commissari.

Si precisa che la corresponsione dell'Apporto alla Procedura rappresenterà il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore.

L'Apporto andrà ad incrementare le Giacenze della Procedura, che rimarranno nella disponibilità della Procedura e dovranno essere utilizzate secondo la normativa fallimentare, ferme le precisazioni di seguito indicate.

L'Apporto e gli Attivi Liquidi della Procedura verranno utilizzati per effettuare i pagamenti in

favore dei creditori concorsuali con le seguenti modalità:

i. Pagamento integrale delle Spese di Procedura (inclusa l'I.V.A., gli accessori di legge e le ritenute, ove applicabili), in prededuzione, per un ammontare omnicomprensivo stimato in Euro 2.000.000,00.

Le suddette somme saranno pagate senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura»8 che in ogni caso non eccederà:

a. 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva, per gli oneri prededucibili maturati e già liquidati alla suddetta data;

b. 30 (trenta) giorni dalla liquidazione per gli oneri prededucibili maturati ma non ancora liquidati alla data di Omologazione Definitiva;

c. 30 (trenta) giorni dalla richiesta per gli oneri prededucibili maturandi dalla data di Omologazione Definitiva alla cessazione della Procedura (data chiusura partita *IVA)*.

ii. Pagamento integrale di Debiti Intercompany in Prededuzione per complessivi Euro 31.943,34. Le suddette somme saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva;

iii. Pagamento dei creditori chirografari:

a. nella percentuale minima garantita del 2,166% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 6.766.915,16; il pagamento della percentuale minima garantita avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva;

b. nell'ulteriore percentuale allo stimata alla Data di Riferimento – sul presupposto dell'Omologazione Definitiva di tutte le nove Proposte presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR - nella misura dello 0,927% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 2.895.202,21 che sarà possibile ritrarre dai riparti delle altre Procedure a soddisfacimento dei Crediti Intercompany. In accoglimento della richiesta avanzata dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, detta percentuale potrà variare nell'ipotesi in cui venissero omologate soltanto alcune delle Proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR, modificandosi in funzione della percentuale di pagamento offerta ai chirografari nelle proposte formulate da terzi che dovessero essere preferite a quelle del Proponente, ovvero nell'ipotesi in cui talune Procedure ritenessero maggiormente conveniente portare a termine l'attività di liquidazione senza accedere al concordato. Pertanto, l'Assuntore non beneficerà in alcun modo delle somme rinvenienti dal soddisfacimento dei Crediti Intercompany che rimarranno di esclusiva pertinenza dei creditori chirografari, il cui corrispondente pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'incasso delle somme ripartite dalle altre Procedure.

Alla luce di quanto sopra si evidenzia che con il suddetto Piano di concordato - riepilogato nell'Allegato 6 e meglio dettagliato nell'Allegato 13 - i creditori chirografari troveranno soddisfazione per il proprio credito ammesso allo stato passivo in una percentuale complessiva del 5,396% di cui:

i) il 3,23% quale percentuale già liquidata dalla Procedura con il precedente riparto parziale; e

ii) un ulteriore 2,166% in ragione della percentuale minima garantita offerta dall'Assuntore con la presente Proposta.

Inoltre, detta percentuale minima potrà essere oggetto di ulteriore incremento ai sensi di quanto previsto al precedente punto *iii)*, lettera *b)*.

Il Proponente e l'Assuntore, stante le previsioni di cui all'art. 9 lett. *e)* ed *f)* del Regolamento, intendono comunque precisare che:

a) la liquidazione della percentuale del pagamento offerto ai creditori chirografari, sia di quelli risultanti dallo stato passivo, sia di quelli che si insinueranno all'esito di eventuali contenziosi, avverrà entro i termini sopra indicati e comunque entro e non oltre il limite massimo di dodici mesi per i gradi superiori al chirografo e di diciotto mesi per i creditori chirografari, termini decorrenti dall'Omologazione Definitiva e/o dal definitivo provvedimento di ammissione al passivo, specificando inoltre che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i pagamenti - per causa imputabile all'Assuntore - dovessero essere eseguiti in tempi superiori a quelli sopra indicati, ai creditori verranno corrisposti anche gli interessi legali per il periodo superiore e fino al momento dell'effettivo pagamento;

b) ogni pagamento che dovrà essere eseguito dall'Assuntore sarà effettuato mediante bonifico bancario previa autorizzazione dei Commissari.

II e III - Poiché tutti i pagamenti previsti dovranno essere effettuati sulla base di progetti di riparto predisposti nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di rango e prelazione:

a. qualora i crediti prededucibili risultassero di entità superiore agli importi sopra precisati, gli eventuali eccedenti fabbisogni troveranno risorsa nella provvista destinata al pagamento dei creditori chirografi che, conseguentemente, diminuirà Euro per Euro; si precisa che la stima degli oneri prededucibili è relativa alle spese di procedura e agli oneri in prededuzione, maturati e maturandi, da sostenersi a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, a cui dovrà aggiungersi (quale componente già compresa nella medesima stima) l'importo relativo all'imposta di registro. I pagamenti di eventuali oneri prededucibili che i Commissari Straordinari dovessero effettuare a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, andranno decurtati dall'importo complessivamente stimato dall'Assuntore per gli oneri in prededuzione;

b. considerato che i pagamenti concordatari illustrati al Paragrafo I presuppongono l'esattezza delle consistenze degli attivi siccome indicati al Capitolo 3, nell'eventualità in cui, alla data di Omologazione Definitiva, fosse riscontrata una riduzione nella consistenza delle Giacenze, l'Assuntore garantirà l'adempimento delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione Euro per Euro dell'offerta ai creditori chirografari;

c. qualora, in sede di esecuzione del concordato, dovesse riscontrarsi l'esistenza di eventuali – e non ivi identificati - creditori privilegiati, si provvederà al pagamento integrale degli ulteriori crediti mediante riduzione Euro per Euro dell'importo offerto ai creditori chirografari così come sopra disciplinati. Il pagamento delle suddette somme avverrà senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura» che in ogni caso non eccederà i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data dell'Omologazione Definitiva;

d. nel caso in cui, invece, dovesse verificarsi una variazione in aumento dell'ammontare dei

creditori chirografari concorrenti, anche per eventuali errori materiali occorsi nelle comunicazioni tra Proponente e i Commissari Straordinari, fermo restando anche in questa ipotesi quanto previsto ai sensi del precedente Paragrafo I, il pagamento di tali creditori avverrà alle stesse condizioni degli altri creditori chirografari concorrenti con conseguente riduzione della percentuale di soddisfazione prevista in favore degli stessi ai sensi della presente proposta.

IV - In ossequio a quanto previsto dagli artt. 135 L.F. e 248 CCII, ciascun creditore della Procedura, subordinatamente al ricevimento del pagamento delle somme al medesimo dovute e con efficacia a partire dal momento di ricevimento di tale pagamento, si riterrà aver rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, ragione od azione relativa al pagamento del

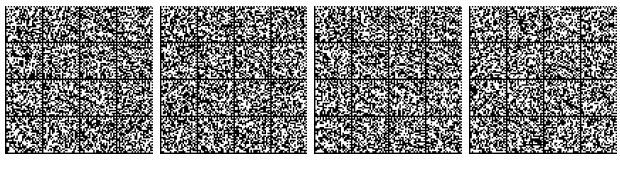

saldo o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza, causa o in connessione dei/con i rispettivi crediti, sia nei confronti della Procedura sia nei confronti dell'Assuntore.

V - In relazione ai creditori irreperibili si precisa che qualora uno o più creditori risultassero irreperibili alla data di esecuzione dei pagamenti previsti dal piano di concordato elaborato dal Proponente, salvo diverso provvedimento assunto dal Giudice Delegato in occasione dei piani di riparto, il relativo importo verrà accantonato dall'Assuntore il quale continuerà a garantirne la corresponsione in forza delle obbligazioni assunte a mezzo della proposta di concordato sino al decorso del termine di prescrizione. Spirato detto termine, le somme accantonate saranno oggetto di un riparto supplementare in favore dei creditori chirografari con conseguente liberazione dell'Assuntore dal relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile.

VI - Con riferimento a tutti i pagamenti di cui al presente Capitolo 4, l'Assuntore si riserva il diritto di compensare gli importi dovuti ai relativi creditori con l'eventuale controcredito derivante dalle azioni o dai crediti ceduti verso gli stessi alla data di Omologazione Definitiva ovvero con ogni altra modalità estintiva per legge della obbligazione.

VII – Si precisa che l'Assuntore – ove necessario - si farà carico anche dell'eventuale re- insinuazione ex art. 70 L.F. con riguardo alle somme che dovessero essere versate a titolo definitivo, a seguito di sentenza passata in giudicato, dai soggetti convenuti in giudizio di revocatoria, garantendo agli stessi la restituzione di un importo in misura pari alla percentuale offerta ai creditori chirografari in base alla presente proposta moltiplicata per l'importo

eventualmente ammesso. Il pagamento avverrà tramite restituzione di una porzione degli importi corrisposti a titolo definitivo sulle revocatorie, corrispondente al relativo credito ex art. 70 L.F. moltiplicato per la percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari nella presente proposta.

VIII - Come anticipato nel Capitolo 1, il Proponente intende riservarsi la facoltà di indicare un terzo soggetto, tra cui anche eventuali società veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999 oppure OICR, quale cessionario a cui trasferire l'intero e/o una parte degli Attivi Non Liquidi della Procedura.

X - La soddisfazione di crediti eventualmente ammessi con riserva allo Stato Passivo (tenuto conto dei diritti di regresso), avverrà nei termini ed alle condizioni formulate nella presente proposta, (a) previa verifica della dichiarazione espressa rilasciata dal creditore che attesti il mancato o parziale recupero del credito medesimo, (b) tenuto altresì conto di quanto ricevuto e/o ancora da ricevere dai garanti o dall'obbligato principale, e comunque (c) nei limiti degli importi ammessi.

XI - Resta inteso che le disponibilità liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi saranno attribuite all'Assuntore.

5. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

5.1 LE GARANZIE ACCESSORIE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

L'Assuntore presterà per l'Apporto ulteriore garanzia mediante il rilascio di fideiussione bancaria, a prima richiesta, emessa da BPER Banca S.p.A. per un importo pari ad Euro 126.932,51 (di seguito la "Fideiussione"), la cui istruttoria per l'emissione è in corso (*cfr*. Allegato 8).

L'Assuntore si impegna a depositare la Fideiussione, in originale, presso la cancelleria del Tribunale di Roma entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'autorizzazione ex art. 78 D.Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT (i.e. entro il 26 giugno 2025), così come previsto dal Regolamento.

L'Assuntore, inoltre, si impegna a dare comunicazione dell'avvenuto deposito ai Commissari a mezzo PEC. L'Assuntore specifica, inoltre, che la Fideiussione: *i)* sarà sospensivamente condizionata all'efficacia della proposta di concordato ai sensi dell'art. 130 L.F. e/o 246 CCII; *ii)* attribuirà ai Commissari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa dei creditori e conterrà la previsione del foro esclusivo di Roma.

In corrispondenza della progressione degli adempimenti concordatari, la Fideiussione perderà automaticamente di efficacia, riducendosi proporzionalmente alle obbligazioni assolte. A tal fine, il Proponente, di concerto con l'Assuntore, provvederà a formulare apposita istanza ai Commissari, i quali autorizzeranno la riduzione dell'importo della Fideiussione verificati gli adempimenti concordatari ovvero, qualora il Proponente, sempre d'intesa con l'Assuntore, ne facesse esplicita richiesta, accordargli la facoltà di sostituire la Fideiussione con una avente le medesime caratteristiche, ma di differente minor importo.

La Fideiussione sarà pari all'importo delle obbligazioni concordatarie assunte dall'Assuntore in base alla Proposta e conseguentemente non ricomprenderà gli Attivi Liquidi della Procedura alla data di presentazione della Fideiussione.

La Fideiussione resterà valida ed efficace sino alla completa esecuzione del concordato e costituirà, unitamente agli Attivi Liquidi della Procedura, garanzia integrale delle obbligazioni di pagamento assunte dall'Assuntore. Essa sarà escutibile dalla Procedura per l'ammontare dell'Apporto eventualmente non versato.

In ogni caso, eseguiti tutti i pagamenti concordatari previsti dalla Proposta, i Commissari riconsegneranno all'Assuntore la Fideiussione (così come eventualmente ridotta) ovvero la Fideiussione rilasciata in sua sostituzione, che dovrà per conseguenza intendersi automaticamente cessata e priva di efficacia.

La Fideiussione dovrà altresì essere restituita dai Commissari all'Assuntore, intendendosi, per conseguenza, automaticamente cessata e priva di efficacia, nei seguenti casi e termini:

i) entro 15 giorni dalla definitività del provvedimento con cui viene rigettata l'omologazione, nel caso in cui il concordato, pur in assenza di opposizioni dei creditori, non venga omologato;

ii) nel caso di omologazione del concordato, contestualmente al versamento da parte dell'Assuntore dell'Apporto nei termini indicati nella proposta.

Si precisa che l'importo della Fideiussione si ridurrà conseguentemente: (i) qualora l'importo

dell'Apporto dovesse variare in conseguenza degli eventi e secondo i criteri descritti al precedente Capitolo; (ii) lad-

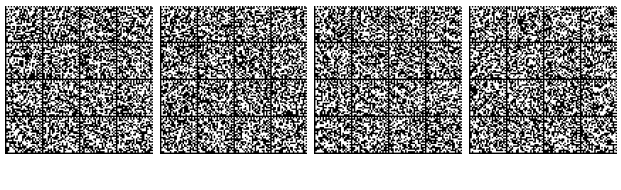

dove, successivamente al deposito della Proposta e fino alla data di Omologazione Definitiva, dovessero intervenire eventi, anche dovuti ad atti della Procedura o del Proponente (ad esempio mediante la stipula di accordi di postergazione e/o di accollo), che determinino l'incasso di somme o la riduzione dei debiti da soddisfare secondo quanto previsto nella presente proposta.

Infine, i Commissari restituiranno all'Assuntore le disponibilità liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi.

5.2 IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

In ragione anche alle garanzie sopra indicate relative all'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Proposta, l'Omologazione Definitiva comporterà la cessione all'Assuntore (e/o ai soggetti terzi da lui nominati come detto più sopra), automatica, dietro semplice richiesta tramite PEC dell'Assuntore, e secondo le modalità di seguito dettagliate, di tutti i beni, pretese, crediti (tributari compresi) e diritti, anche sopravvenienti, che costituiscono/costituiranno l'attivo della Procedura, e che dovranno essere trasferiti all'Assuntore purgati da qualsivoglia vincolo o gravame, nonché di tutte le azioni, anche di pertinenza della massa, pendenti alla data di Omologazione Definitiva, fatta eccezione per gli Attivi Liquidi, che saranno anzitutto utilizzati per eseguire i pagamenti concordatari previsti dal presente ricorso.

6. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE

L'Assuntore dichiara di limitare la propria responsabilità ai soli creditori definitivamente ammessi allo stato passivo della Procedura e a quelli che abbiano proposto domanda di ammissione tardiva alla Data di Riferimento, sempre in quanto e per quanto definitivamente ammessi allo stato passivo, nonché ai crediti dei convenuti soccombenti in azioni revocatorie nel caso in cui venisse avanzata richiesta di reinsinuazione ex art. 70 l.fall. (nella percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari).

Le limitazioni di responsabilità dell'Assuntore, descritte nel presente Capitolo, devono intendersi estese anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della Procedura dinanzi ad un Tribunale che non sia quello fallimentare e/o che non abbia seguito il rito previsto dagli artt. 93

e ss. L.F.

Resta inteso che l'apporto di risorse da parte dell'Assuntore è limitato e circoscritto, nel massimo, all'Apporto, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente Proposta, non assumendosi lo stesso alcuna ulteriore obbligazione di pagamento. Pertanto, per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore non sarà tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nel precedente Capitolo 4 e analiticamente riportati nell'Allegato 7.

7. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO

La proposta di concordato sopra esposta presenta svariati aspetti che ne determinano la coerenza con le finalità perseguite dalla procedura di amministrazione straordinaria nonché l'assoluta convenienza per i creditori concorrenti.

L'immediata chiusura della Procedura, infatti, consentirà di non dover sopportare alcun ulteriore costo in quanto tutte le spese verranno sostenute dall'Assuntore nonché di rendere certi e pressoché immediati i tempi di pagamento in favore dei creditori.

In aggiunta si consideri che, anche laddove in caso di prosecuzione della Procedura dovessero liberarsi medio tempore disponibilità per riparti parziali, le somme distribuibili sarebbero certamente inferiori in considerazione della necessità di dover disporre, comunque, l'accantonamento generico del 20% delle liquidità di cui all'art. 113, comma 1, L.F..

Per una corretta valutazione della presente Proposta da parte dei creditori, va altresì considerato che, per i creditori chirografari il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi sarebbe l'ulteriore vantaggio di poter chiedere a rimborso l'IVA a suo tempo versata sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta concordataria, con l'effettivo recupero di un ulteriore quota del 22%, o per la diversa aliquota IVA applicabile, sul credito insinuato a Stato Passivo rimasto insoddisfatto. In base alla normativa fiscale di riferimento, la nota di variazione IVA può essere emessa dal creditore subito dopo l'Omologazione Definitiva del concordato, mentre in caso di prosecuzione dell'attività liquidatoria, tale facoltà verrebbe rinviata al momento della chiusura della Procedura (che realisticamente, nel caso di specie, non potrà intervenire prima di 4-5 anni). Pertanto, la valutazione di convenienza economica per ciascun creditore, oltre a considerare la percentuale di soddisfazione offerta ai sensi del presente ricorso, dovrebbe tener conto

dell'accelerazione del maggior recupero riferito all'IVA.

Inoltre, la particolare struttura del presente concordato, così come quella degli altri cinque concordati proposti da Europa Investimenti per le altre procedure delle società del Gruppo Cirio – caratterizzati tutti dalla presenza di ingenti Crediti Intercompany che saranno messi a disposizione della massa creditoria e pertanto non trasferiti all'Assuntore – in caso di Omologazione Definitiva e contestuale di tutte le proposte concordatarie presentate per tutte le Procedure del Gruppo Cirio (*cfr. infra*) consente di massimizzare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

La proposta viene infine adeguatamente garantita sia sotto il profilo della sua concreta fattibilità che sotto quello dei tempi di pagamento, mediante il rilascio di Fideiussione.

8. L'OPPORTUNITÀ DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR PER LE PROCEDURE DEL GRUPPO CIRIO

Come già dichiarato in Premessa, il MIMIT ha autorizzato Europa Investimenti e Sagitta SGR a depositare innanzi al Tribunale di Roma la proposta di concordato per le Procedure:

- Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma;
- Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma;
- Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma;
- Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma;
- Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma;

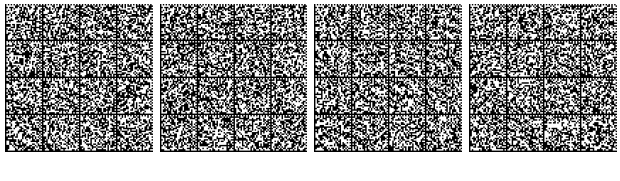

- Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma;

Il Proponente ha quindi provveduto al deposito contestuale, per ciascuna delle suddette Procedure, del ricorso per l'omologazione della relativa proposta di concordato.

In proposito si precisa che:

(i) tutte le proposte formulate dal Proponente si basano su piani concordatari analoghi, volti a massimizzare il soddisfacimento dei creditori anche mediante l'impiego dei flussi di cassa rinvenienti dal pagamento dei Crediti Intercompany che ciascuna Procedura vanta nei confronti delle altre Procedure;

(ii) in tutte le proposte formulate sono state indicate le medesime tempistiche per l'esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori concorsuali.

Sussiste, quindi, un'esigenza di trattazione unitaria delle suddette proposte e, per tale motivo, il Proponente formula istanza trattazione delle stesse alla medesima udienza, ove possibile.

Alla luce di tutto quanto sopra, Europa Investimenti e Sagitta SGR, non in proprio ma quale società di gestione di SUF2, ut sopra rappresentate,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale di Roma, previa – ove possibile – trattazione alla medesima udienza del presente procedimento con i procedimenti di omologazione delle proposte di concordato presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per conto del SUF 2 nelle Procedure Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 del Tribunale di Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma, voglia omologare il presente concordato, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge a tal fine.

Si allegano al presente ricorso i seguenti documenti:

A. Procura speciale;

B. Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le società del Gruppo Cirio in A.S.;

C. Proposta di concordato depositata in data 31 gennaio 2024;

D. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 7 maggio 2024;

E. Nota di precisazione della proposta di concordato, depositata in data 31 maggio 2024;

F. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 1 agosto 2024;

G. Parere reso dai Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

H. Parere reso dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

I. Comunicazione via PEC del MIMIT, del 27 maggio 2025, di autorizzazione ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

J. Verbale del C.d.A. di Europa Investimenti del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 152 L.F. e/o 120bis CCII e relativa ricevuta di trasmissione al Registro delle Imprese di Milano;

1. Visura camerale Europa Investimenti S.p.A.;
2. Visura camerale Sagitta SGR S.p.A.;
3. Operazioni concluse dal Gruppo Europa Investimenti;
4. Dettaglio dei crediti ammessi al chirografo;
5. Dettaglio dei crediti intercompany;
6. Riepilogo della Proposta;
7. Prospetto analitico dei pagamenti concordatari;
8. Comunicazione di BPER Banca in data 5 giugno 2025.
9. Bilanci d'esercizio Europa Investimenti S.p.A. (2020 – 2023);
10. Bilanci consolidati Europa Investimenti S.p.A. (2020 – 2023);
11. Bilanci d'esercizio Sagitta SGR S.p.A. (2020 – 2023);
12. Bilanci Arrow Global Group Limited (2020 – 2023);
13. Riepilogo della Nota di Precisazione. Con osservanza,

Milano - Roma, lì 6 giugno 2025

Prof. Avv. Valerio Di Gravio Avv. Dario Gizzi Avv. Antonia Sigillito

I commissari straordinari
prof. avv. Luigi Farenga

prof. avv. Lucio Francario
prof. avv. Attilio Zimatore

TX25ABQ7941 (A pagamento).

CIRIO DEL MONTE ITALIA S.P.A.

in amministrazione straordinaria
Sede legale: piazza della Libertà, 20, 00192 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06053881006

DEL MONTE FINANCE LUX S.A.

in amministrazione straordinaria
Sede legale: 15 Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen, L-2411 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
Partita IVA: 20012209453

Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019

I Commissari Straordinari della procedura in epigrafe prof. Avv. Luigi Farenga, prof. Avv. Lucio Francario e prof. Avv. Attilio Zimatore, preso atto dell'avvenuto deposito in data 9 giugno 2025 presso la Cancelleria del Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile, giusta autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 27 maggio 2025, della proposta di concordato avviata ex art. 78 D.Lgs. 270/1999; pubblicano la già menzionata proposta pervenuta da parte delle Societa' Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., provvedono con la presente inserzione alla sua pubblicazione ad ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3 Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno

essere presentate nella Cancelleria quattordicesima sezione Civile, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della presente pubblicazione. Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile - Amministrazione Straordinaria n. 32003001/2003"Del Monte Finance Luxembourg SA in AS" con sede in 15 Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen, L-2411 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg, tax number 20012209453, PEC:delmontefinanceluxsa@pecamministrazionestraordinaria.it

Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE QUATTORDICESIMA

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 32003001/2003

"DEL MONTE FINANCE LUXEMBOURG S.A."

Giudice Delegato: Dott.ssa Caterina Bordo

Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore

RICORSO PER L'OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D.

267/1942 nonché degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019

EUROPA INVESTIMENTI S.P.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita

I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano 09439410151, R.E.A. MI-1294831, Gruppo IVA 11407600961, in persona del legale rappresentante Dott. Daniele Patruno (Allegato 1; di seguito, "Europa Investimenti" o il "Proponente"), p.e.c. europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com,E SAGITTA SGR S.P.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di euro 8.651.305,00 (di cui versato Euro 6.951.305,00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano– Monza Brianza - Lodi, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 01653630564, e partita IVA 01527180382, Gruppo IVA 11407600961, numero REA MI – 1659749, società iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio al n. 36 della sezione dei gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi), aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, società a socio unico soggetta all'attività di direzione e

coordinamento di Europa Investimenti S.p.A., in persona dell'amministratore delegato dott. Claudio Nardone (CF NRDCLD74E29L049N) (Allegato 2; di seguito, "Sagitta SGR"), non in proprio ma quale società di gestione del – e quindi per conto del - comparto denominato "Multi-Asset Sub-Fund 2" ("SUF2" o l'"Assuntore") del fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato "SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II", (di seguito il "Fondo") entrambe assistite, rappresentate e difese dagli Avvocati Prof. Valerio Di Gravio (C.F. DGRVLR58M22H501Z), Dario Gizzi (GZZDRA85M06H501V) e Antonia Sigillito (C.F. SGLNTN83H42L738E) anche disgiuntamente fra loro ed elettivamente domiciliate presso il loro studio, sito in Roma via Barnaba Oriani 85, giusta delega in calce al presente ricorso, su foglio separato che si deposita sub doc. A.

Si indicano di seguito gli indirizzi P.E.C. presso cui trasmettere ogni comunicazione afferente il presente procedimento: valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org dariogizzi@ordineavvocatiroma.org, antonia.sigillito@milano.pecavvocati.it

Premesso che

1. Nel rispetto di quanto previsto dall' "Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le società del Gruppo Cirio in A.S." e dai successivi avvisi di proroga dei termini per proporre domanda di concordato (di seguito, il "Regolamento" – doc. *B)* pubblicato dai Commissari Straordinari delle Procedure del Gruppo Cirio, Europa Investimenti, quale Proponente, e SUF2, quale Assuntore, depositavano presso lo studio del Notaio Igor Genghini in Roma, in data 31 gennaio 2024, una proposta di concordato (formulata ai sensi dell'art.78 D.Lgs. 270/99 e artt. 214 e 124 R.D. 267/1942) per ciascuna delle seguenti procedure del Gruppo Cirio, fra cui Del Monte Finance Luxembourg S.A. (doc. *C)*:

- Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding S.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma;

- Cisim Food S.p.A. in Liquidazione n. 12003001/2007 Tribunale di Roma;

- Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Ricerche S.c.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

- Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma;

2. con comunicazione datata 24 aprile 2024, ricevuta via PEC in data 7 maggio 2024, i Commissari Straordinari invitavano i proponenti a fornire talune precisazioni in relazione alle proposte presentate, mediante nota da far pervenire entro le ore 12:00 del 31 maggio 2024 con le stesse modalità previste nel Regolamento per il deposito della Proposta (doc. *D)*;

3. con le modalità ed entro il termine sopra indicati, veniva presentata per ciascuna Procedura la rispettiva nota di precisazione alla proposta, fra cui quella per Del Monte Finance Luxembourg S.A. (la "Nota" – doc. *E)*;

4. con comunicazione in data 1° agosto 2024, i Commissari Straordinari informavano la Proponente di aver ritenuto economicamente vantaggiose le proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per le Procedure Cirio del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Holding Luxembourg

S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma (doc. *F)*;

5. con riferimento alla Procedura Del Monte Finance Luxembourg, in data 19 dicembre 2024 i Commissari Straordinari rendevano parere favorevole in relazione alla proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (doc. *G)*;

6. in data 10 aprile 2025, il Comitato di Sorveglianza rendeva il proprio parere "non ostativo" in merito alla presentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, il

"MIMIT") dell'istanza per l'autorizzazione al deposito innanzi al Tribunale di Roma della domanda di omologazione della proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (*cfr.* doc. *H)*;

7. infine, con comunicazione via PEC in data 27 maggio 2025 che si deposita sub doc. I, il MIMIT autorizzava Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999 al deposito innanzi al Tribunale di Roma delle proposte di concordato per le Procedure di cui alla precedente Premessa 4, fra cui Del Monte Finance Luxembourg S.A.;

8. in data 5 giugno 2025, il C.d.A. di Europa Investimenti ha deliberato – con verbale redatto da Notaio Edoardo Rinaldi che si deposita sub doc. J – la presentazione della presente proposta di concordato (la "Proposta") e le condizioni del concordato, ai sensi degli artt. 152 L.F. / 120bis CCII.

Tutto ciò premesso, Europa Investimenti e Sagitta SGR (quest'ultima per conto dell'Assuntore)

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale di voler omologare la presente proposta di concordato ai sensi dell'art. 78

D. Lgs. 270/99, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 (di seguito, "L.F.") nonché degli artt. 314 e 240 CCII D. Lgs. 14/2019 (di seguito "CCII")1 e, a tal fine, espongono quanto segue.

Indice:

1. IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESIGNATO

2. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA

3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

4. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO

5. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

6. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE

7. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO

8. L'OPPORTUNITÀ DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR PER LE PROCEDURE DEL GRUPPO

1. IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESTINATARIO DEGLI ATTIVI

1.1 Il Proponente

A beneficio degli Organi della Procedura e dei creditori concorsuali, prima ancora di entrare nel merito della proposta, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sulla presentazione del Proponente e della sua attività di impresa.

Europa Investimenti è una società di diritto italiano facente parte del gruppo Arrow Global Group Plc che agisce in qualità di investitore, asset manager e credit servicer anglosassone (con sedi a Manchester e Londra) specializzato nell'acquisto, gestione e valorizzazione di crediti problematici.

Nella più ampia strategia di asset management del Gruppo Arrow, Sagitta SGR, anch'essa facente parte del menzionato gruppo, in data 24 marzo 2021, ha istituito un fondo di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato "SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II" specializzato in opportunità di investimento nel settore degli assets cd. distressed (il "Fondo"). Il Fondo – focalizzato sul mercato italiano - è promosso dal fondo paneuropeo, denominato Arrow Credit Opportunities II ("ACO II"), specializzato in investimenti cd. distressed, che ha raccolto un commitment complessivo dai propri investitori pari ad Euro 2,75 miliardi.

Il Fondo - deputato a realizzare l'operazione concordataria - potrà contare sulle risorse finanziare messe a disposizione dai propri investitori (segnatamente, ACO *II)*. In particolare, il Fondo ha raccolto – alla data odierna - un commitment pari ad Euro 200 milioni, incrementabile in funzione delle opportunità di investimento future.

In tale contesto, Europa Investimenti agisce quale advisor di Sagitta SGR, supportando quest'ultima – per conto del Fondo - nella ricerca, analisi e strutturazione di operazioni di investimento "distressed" sul mercato italiano, incluse operazioni di concordato fallimentare, preventivo, accordi di ristrutturazioni di debiti e piani di risanamento.

In tale ambito, Europa Investimenti può vantare una lunga e consolidata esperienza, nonché una storia di successo, nella costruzione e successiva realizzazione, in proprio o per conto terzi, di operazioni di finanza straordinaria.

Nata nel 1988, Europa Investimenti è stata una delle prime società in Italia a costituirsi come advisor di un fondo d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni di finanza straordinaria nel settore del private equity.

Attualmente, sotto la guida di un management con una lunga e comprovata esperienza nel settore, Europa Investimenti è operante principalmente nell'ambito delle c.d. special situation, ossia situazioni complesse di varia origine e natura (procedure concorsuali, crediti incagliati o in sofferenza, partecipazioni azionarie in aziende in stato di crisi o decozione, ecc.), nelle quali interviene, a seconda dei casi, sotto forma di investitore finanziario, ovvero di apporto di competenze tecniche, oppure ancora come assuntore di concordati.

Ad oggi Europa Investimenti è impegnata (direttamente o tramite sue società controllate) in varie procedure concorsuali, in veste di terzo assuntore ovvero di proponente del concordato, promosse dinanzi a diversi Tribunali. Per un elenco delle operazioni di concordato recentemente concluse dal Gruppo Europa Investimenti si rimanda all'Allegato 3 del presente ricorso.

Prima di entrare nel merito della proposta concordataria si ritiene opportuno premettere, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 124, comma 1, L.F. (e dall'127 L.F.) nonché dall'art. 240 CCII, che sia Europa Investimenti che le società del Gruppo Arrow Global (inclusa Sagitta *SGR)*, così come i soci di queste, sono terzi rispetto al Gruppo Cirio, alle sue società in Amministrazione Straordinaria ed ai loro soci, con cui non hanno, né hanno mai avuto, alcun rapporto.

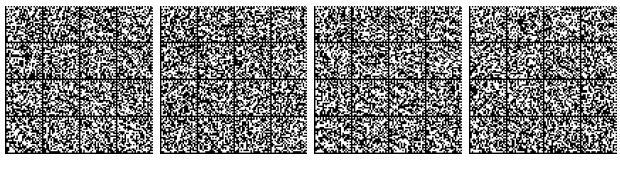

1.2 L'Assuntore

Nel concordato fallimentare la proposta può essere direttamente presentata da un terzo, anche non creditore, ed anzi la proposta del terzo si avvantaggia di una fascia protetta di un anno (art. 124 L.F. e art. 240 CCII), periodo nel quale al debitore è inibita la presentazione della proposta.

Tanto nel concordato preventivo, quanto per il concordato straordinario, si prevede la figura dell'assuntore; viceversa, pur essendo la fattispecie statisticamente più ricorrente, la figura dell'assuntore non è espressamente prevista nel concordato fallimentare (artt. 124 L.F. e 240 CCII) laddove, però, si stabilisce che la proposta possa essere presentata da un terzo.

In ogni caso, per sgombrare ogni dubbio al riguardo, deve precisarsi che è pacifico che nel concordato fallimentare vi possa essere l'intervento di un assuntore2; a tale conclusione si perveniva partendo dalla previsione (già allocata all'art. 124, commi 2 e 4 L.F. e riproposta all'art. 240, commi 2 e 5 CCII) che gli obblighi di adempimento del concordato potessero essere assunti da un terzo3, formula poi esportata nella più generale previsione dell'intervento di un terzo, ove, però vi sono ancora richiami al lemma "assunti" che evoca, appunto, la figura dell'assuntore.

Il profilo che, qui, rileva è costituito dalla necessità di indagare il rapporto fra chi propone il concordato e chi lo assume e, in particolare, se sia possibile la scissione proponente/assuntore e quali effetti si producano per le rispettive posizioni. Orbene, le due figure (proponente e assuntore) vanno considerate distinte perché ben può capitare che vi sia un terzo (o i creditori) che formula(no) la proposta e un assuntore che è chiamato ad adempierla, al modo di chi deve adempiere alla obbligazione conseguente alla promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.)4. Proponente è chi formula la domanda giudiziale di concordato ai sensi dell'art. 124 L.F. e/o dell'art. 240 CCII.; assuntore è colui che si assume le obbligazioni dirette ad adempiere la proposta.

Si ritiene opportuno sin da ora chiarire che SUF2 può senz'altro rivestire il ruolo di Assuntore nel senso che l'assunzione del debito concordatario viene "caricata" su SUF2.

Difatti, la stessa normazione secondaria (Regolamenti Banca d'Italia) prevede espressamente che sia in capo al fondo la prestazione e l'assunzione di prestiti (sebbene, con criteri prudenziali, "Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate"5). L'attribuzione al fondo del ruolo di assuntore rappresenta un elevato indice di affidabilità per i creditori concordatari6 in quanto nel fondo è garantita la doppia separazione patrimoniale (rispetto al gestore e rispetto ai sottoscrittori del fondo)7, talché i creditori non subiscono il rischio della sopravvenienza di debiti diversi in capo all'assuntore, debiti che potrebbero minarne la solvibilità. Il fondo, infatti, può assumere soltanto le obbligazioni strettamente inerenti alle operazioni di investimento indicate nel regolamento di gestione del singolo fondo. Vi è, poi, un secondo indice di affidabilità costituito dal fatto che i fondi di investimento e le corrispondenti società di gestione sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB.

Queste, dunque, le ragioni per le quali, ai fini che qui interessano, non esiste alcuna preclusione in ordine al fatto che il ruolo di assuntore sia rivestito da SUF2, mentre quello di proponente da Europa Investimenti.

L'assuntore (cioè, SUF2) sarà dunque l'unico responsabile per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente proposta, senza che Europa Investimenti sia in alcun modo interessata dalle stesse.

1.3 Opzione di designazione di un terzo destinatario di taluni attivi

La Proposta contiene la previsione che gli attivi della Procedura siano trasferiti all'Assuntore. L'Assuntore, però, può avere interesse a che una porzione degli attivi, per una migliore organizzazione, sia acquisita da un soggetto-terzo che risulterà, però, solo il destinatario degli attivi senza assumere alcuna obbligazione.

Ad avviso del Proponente, la proposta può, dunque contemplare come possibilità quella per cui l'Assuntore, prima del decreto di omologazione del concordato, al modo di quanto prevedono gli artt. 1401 ss. c.c., sia facoltizzato a nominare un terzo come mero destinatario del trasferimento di tutto o parte degli attivi.

Detta opzione era già prevista nella proposta depositata in data 31 gennaio 2024 ed è stata confermata con la Nota depositata il 31 maggio 2024, atti nei quali l'Assuntore si riservava di procedere alla designazione del terzo entro il deposito del ricorso ex art. 214, secondo comma L.F., per l'avvio del procedimento di omologa.

Tuttavia, non è stato possibile esaurire entro detto termine l'istruttoria propedeutica alla designazione del terzo; per tale motivo, l'Assuntore provvederà all'eventuale designazione del terzo - mediante deposito, nel fascicolo del presente procedimento, di apposito atto - entro 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ex art. 78 D. Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT, termine coincidente con la data entro cui l'autorizzazione medesima può trovare esecuzione, come da disposizione ministeriale (*cfr.* doc. *I)*.

Si precisa che l'(eventuale) nomina del terzo non è in contrasto con le previsioni di cui al Regolamento in quanto il soggetto designato non rappresenta un intermediario; inoltre l'ipotesi di designazione del terzo non comporterebbe alcuna modifica in relazione al soggetto che si assume le obbligazioni di cui alla presente proposta.

2. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA

In via preliminare si precisa che quale data di riferimento – sia dell'attivo che del passivo concordatario - viene assunta quella del 30/04/2024 (di seguito, la "Data di Riferimento"), coincidente con quella assunta ai fini della Nota di precisazione depositata il 31 maggio 2024; i dati di seguito esposti coincidono, quindi, con quelli di cui alla proposta sottoposta al parere dei Commissari Straordinari, del Comitato di Sorveglianza ed oggetto di autorizzazione da parte del MIMIT.

2.1 Spese di procedura in prededuzione (di seguito, le "Spese di Procedura"): sulla base delle informazioni fornite dai Commissari Straordinari, i costi prededucibili (ex art. 111,1° comma, n. 1, L F.) da sostenere sino alla chiusura della Procedura, si quantificano in Euro 1.000.000,00; tale importo ricomprende:

(i) le spese e gli oneri in prededuzione già maturati alla Data di Riferimento quali, a mero titolo esemplificativo, depositi cauzionali, affitto della sede, etc.;

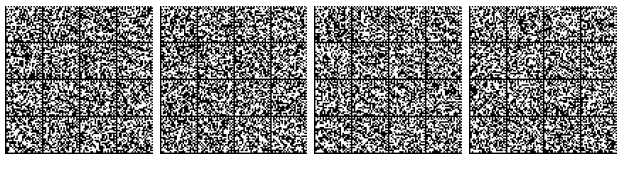

(ii) il compenso dovuto ai Commissari, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, siccome liquidato dal MIMIT, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale ex art. 213 L.F. nonché il compenso spettante al Comitato di Sorveglianza; entrambi detti compensi sono stati stimati sulla base dei dati storici rappresentati dagli acconti già liquidati al Comitato di Sorveglianza ed ai Commissari Straordinari delle procedure del Gruppo Cirio (e quindi applicando criteri già adottati dal MIMIT) cui è stato prudenzialmente apportato un incremento. Si precisa in tale importo vengono altresì ricomprese le eventuali pretese, allo stato sconosciute, che il prof. Emiliano Amato in qualità di ex presidente del Comitato di Sorveglianza delle procedure all'intero del Gruppo Cirio A.S., potrebbe eventualmente avanzare, analogamente a quanto fatto per Cirio Immobiliare, nei confronti della Procedura, in tutto nei limiti degli importi che effettivamente saranno riconosciuti in via definitiva all'esito dell'eventuale contestazione;

(iii) i compensi di spettanza dei legali e dei consulenti della Procedura, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, per l'attività professionale svolta e da svolgersi sino all'Omologazione Definitiva come *infra* definita, ivi compresi gli ulteriori costi relativi ai consulenti incaricati dalla Procedura a supporto della procedura competitiva finalizzata all'individuazione della migliore proposta concordataria;

(iv) gli altri costi ed oneri, imposte e tasse ed altri costi minori;

(v) tutte le spese amministrative, le imposte e i tributi nonché ogni altro onere prededucibile a carico della massa, ivi inclusa l'imposta di registro dovuta in caso di omologazione della presente Proposta, così come ogni altra imposta applicabile relativamente ai trasferimenti degli attivi della Procedura. Al riguardo si ricorda che, in ragione del principio generale di solidarietà passiva nel pagamento, ex art. 57 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, il relativo onere fiscale grava su entrambe le parti contraenti, ivi inclusa, pertanto, la Procedura.

La predetta stima - che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura degli oneri prededucibili - è funzionale al calcolo del fabbisogno concordatario complessivo e, quindi, della somma oggetto dell'Apporto (come *infra* definito), ma non limita gli impegni dell'Assuntore, il quale dichiara sin d'ora di farsi carico integralmente dei ridetti oneri ai sensi di quanto di seguito disposto nella presente Proposta ed impregiudicata la limitazione di responsabilità di cui al successivo Capitolo 6.

1.1 Debiti intercompany in prededuzione per Euro 925.255,71 (di seguito, i "Debiti Intercompany in Prededuzione"): trattasi di costi sostenuti per conto della Procedura Del Monte Finance Luxembourg S.A. dalle altre Amministrazioni Straordinarie del Gruppo Cirio e pertanto prededucibili ai sensi dell'art. 111, 1° comma,

n. 1, L F..

2.2 Debiti chirografari ammessi in via definitiva allo stato passivo per complessivi Euro 220.044.977,30: (di seguito, i "Creditori Chirografari"). In proposito si rappresenta che con le proposte di concordato presentate per le Procedure Cirio Del Monte NV e Cirio Del Monte Italia S.p.A., la Proponente ha formulato istanza di rettifica dello Stato Passivo della Procedura Del Monte Finance Luxembourg S.A. (ove non ancora eseguita) affinché sia recepito il regresso delle prime due Procedure, ex art. 61, comma 2 L.F., rispetto al creditore The Law Debenture Trust Corporation Plc il cui credito (ammesso al passivo sia di Del Monte Finance Luxembourg S.A., quale obbligato principale, sia di Del Monte NV e Cirio Del Monte Italia S.p.A. quali coobbligate) è stato integralmente soddisfatto mediante i riparti parziali eseguiti dalle suddette due Procedure. In questa sede detta istanza viene ossequiosamente rinnovata. In particolare, in considerazione dei pagamenti eseguiti dalle due Procedure, le stesse vantano diritto di regresso per i seguenti importi: Euro 57.835.857,70 ed Euro 162.209.119,60, rispettivamente a valersi per Cirio Del Monte Italia S.p.A. e Cirio Del Monte NV, come dettagliato nell'Allegato 4.

2.3 Debiti intercompany chirografari per Euro 136.577.032,59: si tratta di debiti di natura commerciale nei confronti di altre società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria, sorti ante procedura (di seguito, i "Debiti Intercompany Chirografari") come dettagliato nell'Allegato 4.

3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA

La presente Proposta prevede che al momento della definitività del decreto di omologa del concordato ai sensi degli artt. 129 e 130 L.F. / artt. 245 e 246 CCII e pertanto dal passaggio in giudicato del relativo provvedimento (di seguito, la "Omologazione Definitiva"), interverrà la cessione, automatica e secondo le modalità di seguito dettagliate, all'Assuntore (od eventualmente ai soggetti da lui designati come meglio specificato in seguito), di tutti i beni che costituiscono l'attivo della Procedura e di tutte le azioni di pertinenza della massa (ed autorizzate dal MIMIT, ove tale autorizzazione sia richiesta per legge) e quindi, più in generale – ma con le eccezioni di seguito indicate - di tutti gli attivi che attualmente risultano nella titolarità della Procedura (oltre che di quelli che dovessero sopravvenire, anche successivamente all'Omologazione Definitiva).

La definitività del decreto di omologa del concordato costituisce un evento previsto nell'esclusivo interesse dell'Assuntore, che avrà facoltà di rinunciarvi.

In base alle informazioni disponibili, l'attivo residuo della Procedura alla Data di Riferimento si compone come di seguito riportato.

3.1 Le giacenze sui conti correnti della Procedura ammontano a Euro 17.253.677,86 (le "Giacenze");

3.2 Crediti infragruppo per un valore nominale complessivo pari circa ad Euro 185.323.208,83: si tratta di crediti di natura commerciale nei confronti di altre società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria (di seguito, i "Crediti Intercompany"), come dettagliato nell'Allegato 5 di cui sorti ante procedura per:

- Euro 30.781.229,20 nei confronti di Cirio Del Monte Italia S.p.A.;
- Euro 93.198.800,55 nei confronti di Cirio Finanziaria S.p.A.;
- Euro 13.495,00 nei confronti di Cirio del Monte NV;
- Euro 61.329.684,26 nei confronti di Cirio Finance Luxembourg S.A.

Anche i crediti della Del Monte Finance Luxembourg vantati in via prededuttiva nei confronti delle altre Procedure del Gruppo Cirio sono da ricomprendersi nella presente categoria

(di seguito, gli attivi di cui ai punti 3.1 e 3.2, gli "Attivi Liquidi");

3.3 Tutti i crediti fiscali (nessuno escluso) vantati dalla Procedura, ancorché da utilizzarsi in compensazione con debiti fiscali sorti in corso di procedura, ivi inclusi quelli che matureranno fino alla data dell'Omologazione Definitiva e che insorgeranno a seguito della dichiarazione dei redditi finale fatta dai Commissari Straordinari a chiusura del periodo unico d'imposta (di seguito, i "Crediti Fiscali Endoconcorsuali"). Si stima che, alla chiusura della Procedura, i crediti fiscali a titolo di IVA sui compensi dei Commissari e sulle spese in prededuzione ammonteranno a circa Euro 180.327,87.

In accoglimento delle richieste avanzate dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, in relazione ai Crediti Fiscali Endoconcorsuali si stima un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 59.703,98, ovvero pari al 100% dell'Apporto di cui *infra*.

Resta inteso che il "valore attuale netto ponderato" sopra indicato viene espresso a fini meramente rappresentativi e non inficia in alcun modo l'unitarietà della Proposta, non essendo l'Assuntore ed il Proponente interessati all'acquisto atomistico dei singoli beni della Procedura.

3.4 tutti gli altri beni e/o azioni di qualsiasi natura, nessuno escluso, compresi nell'attivo della Procedura alla data dell'Omologazione Definitiva o che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire successivamente all'Omologazione Definitiva, anche per effetto delle azioni promosse dai Commissari (incluse le azioni di pertinenza della massa ove pendenti), le quali saranno parimenti oggetto di cessione all'Assuntore a seguito dell'Omologazione Definitiva; ciò premesso, si rivolge rispettosa istanza alla Procedura affinché, in data anteriore all'eventuale Omologazione Definitiva, provveda a riavviare tutte le ulteriori eventuali azioni che nella Procedura sarebbero oggetto di eventuale necessaria autorizzazione (ivi incluse eventuali costituzioni di parte civile in

procedimenti penali) e (iii) le azioni, di qualsiasi tipo, attualmente allo studio, qualora ne ricorrano i presupposti. Con riferimento a tali azioni, tutte oggetto di cessione (anche in virtù del trasferimento all'Assuntore dei diritti controversi sottostanti) ed ai conseguenti giudizi, si dichiara espressamente che, per effetto della Omologazione Definitiva del concordato, la Procedura sarà liberata da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole, a qualunque titolo derivato e derivante. Resteranno comunque cedute all'Assuntore anche tutte le pretese e/o diritti e conseguenti azioni già presenti anteriormente nel patrimonio della società ove anche non ancora azionate. Infine, si specifica che l'Assuntore, in caso di esito vittorioso delle azioni intraprese cedute, agirà direttamente nei confronti della parte soccombente per ottenere la restituzione del pagamento revocato, o quanto oggetto di condanna, sostituendosi ex art. 111 c.p.c. alla Procedura e, per essa, ai Commissari Straordinari nei cui confronti, in caso di soccombenza dell'Assuntore, si assume di contro ogni più ampio impegno di manleva.

(di seguito, gli attivi di cui ai punti da 3.3 a 3.4, gli "Attivi Non Liquidi").

Alla data dell'Omologazione Definitiva, quindi, e per immediato effetto di essa, l'Assuntore assumerà, da un lato, le obbligazioni di pagamento in favore della Procedura di cui al successivo Capitolo 4, e, dall'altro, subentrerà, nella qualità di cessionario, nella piena ed esclusiva titolarità dei soli Attivi Non Liquidi della Procedura.

L'Attivo Liquido non sarà oggetto di trasferimento all'Assuntore in seguito alla Omologazione Definitiva, ma resterà nella piena disponibilità dei Commissari per poter dar corso al pagamento dei creditori concorsuali ai termini e alle condizioni previste in base alla presente proposta. Allo stesso modo, saranno interamente destinati ai creditori tutti i proventi per la Procedura derivanti dagli interessi attivi maturati e maturandi sui relativi conti correnti bancari sino all'esecuzione del riparto concordatario. Sarà invece oggetto di trasferimento all'Assuntore l'eventuale Attivo Liquido che dovesse residuare a seguito dell'effettuazione dei pagamenti concordatari illustrati al successivo Capitolo 4.

In relazione ai Crediti Intercompany, che non saranno in alcun caso oggetto di trasferimento all'Assuntore, Proponente ed Assuntore precisano e dichiarano che, subordinatamente all'Omologazione Definitiva della proposta, il pagamento che la Procedura riceverà da parte delle Procedure debitrici dovrà intendersi integramente satisfattivo delle sue ragioni, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1236 cod. civ..

Pertanto, ricevuti i pagamenti relativi ai Crediti Intercompany, al Procedura stessa procederà allo stralcio di tali crediti che pertanto non saranno mai trasferiti all'Assuntore.

Si evidenzia inoltre che, in ragione del mancato trasferimento all'Assuntore dell'Attivo Liquido, tali valori non dovranno essere computati ai fini della base imponibile dell'imposta di registro sul decreto di omologa del concordato.

4. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO

I - La presente Proposta viene strutturata con il trasferimento all'Assuntore degli Attivi Non Liquidi della Procedura, come sopra precisato e complessivamente individuati al precedente Capitolo 3, fatta eccezione per gli Attivi Liquidi che saranno utilizzati per la soddisfazione dei creditori.

Tenuto conto (i) delle attuali consistenze dell'attivo, liquido e non liquido, come rappresentate al precedente Capitolo 2, e (ii) dell'ammontare del passivo concorsuale e degli oneri prededucibili, così come dettagliato nel precedente Capitolo 3 - le cui entità, come ivi illustrate, costituiscono presupposto della presente offerta concordataria anche ai fini di quanto previsto al successivo Capitolo 6 - per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore, a fronte del trasferimento degli Attivi Non Liquidi (come meglio sopra ed in seguito precisato), si impegna a versare l'importo di massimi Euro 59.703,98 (di seguito l' "Apporto"). Tale Apporto verrà versato, come *infra* disciplinato, in via definitiva sul conto della Procedura e nella disponibilità immediata dei Commissari.

Si precisa che la corresponsione dell'Apporto alla Procedura rappresenterà il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore.

L'Apporto andrà ad incrementare le Giacenze della Procedura, che rimarranno nella disponibilità della Procedura e dovranno essere utilizzati secondo la normativa fallimentare, ferme le precisazioni di seguito indicate.

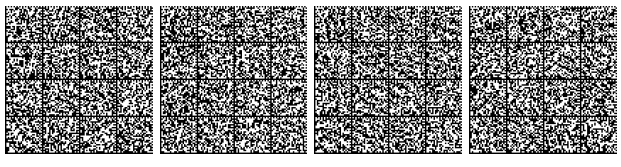

L'Apporto e gli Attivi Liquidi della Procedura verranno utilizzati per effettuare i pagamenti in favore dei creditori concorsuali con le seguenti modalità:

i. Pagamento integrale delle Spese di Procedura (inclusa l'I.V.A., gli accessori di legge e le ritenute, ove applicabili), in prededuzione, per un ammontare omnicomprensivo stimato in Euro 1.000.000,00.

Le suddette somme saranno pagate senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura»8 che in ogni caso non eccederà:

a. 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva, per gli oneri prededucibili maturati e già liquidati alla suddetta data;

b. 30 (trenta) giorni dalla liquidazione per gli oneri prededucibili maturati ma non ancora liquidati alla data di Omologazione Definitiva;

c. 30 (trenta) giorni dalla richiesta per gli oneri prededucibili maturandi dalla data di Omologazione Definitiva alla cessazione della Procedura (data chiusura partita *IVA)*.

ii. Pagamento integrale di Debiti Intercompany in Prededuzione per complessivi Euro 925.255,71. Le suddette somme saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva;

iii. Pagamento dei creditori chirografari:

a. nella percentuale minima garantita del 4,315% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 15.388.126,13; il pagamento della percentuale minima garantita avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva;

b. nell'ulteriore percentuale stimata alla Data di Riferimento – sul presupposto dell'Omologazione Definitiva di tutte le nove Proposte presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR - nella misura del 2,380% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 8.485.998,39 che sarà possibile ritrarre dai riparti delle altre Procedure a soddisfacimento dei Crediti Intercompany. In accoglimento della richiesta avanzata dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, detta percentuale potrà variare nell'ipotesi in cui venissero omologate soltanto alcune delle Proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR, modificandosi in funzione della percentuale di pagamento offerta ai chirografari nelle proposte formulate da terzi che dovessero essere preferite a quelle del Proponente, ovvero nell'ipotesi in cui talune Procedure ritenessero maggiormente conveniente portare a termine l'attività di liquidazione senza accedere al concordato. Pertanto, l'Assuntore non beneficerà in alcun modo delle somme rinvenienti dal soddisfacimento dei Crediti Intercompany e rimarranno di esclusiva pertinenza dei creditori chirografari, il cui corrispondente pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'incasso delle somme ripartite dalle altre Procedure;

Alla luce di quanto sopra si evidenzia che con il suddetto Piano di concordato - riepilogato nell'Allegato 6 e meglio dettagliato nell'Allegato 13- i creditori chirografari troveranno soddisfazione per il proprio credito ammesso allo stato passivo in una percentuale minima del 55,185% di cui:

i) il 50,87% quale percentuale già liquidata dalla Procedura con i precedenti riparti parziali;

ii) un ulteriore 4,315% in ragione della percentuale minima garantita offerta dall'Assuntore con la presente Proposta.

Inoltre, detta percentuale minima potrà essere oggetto di ulteriore incremento ai sensi di quanto previsto al precedente punto *iii)*, lettera *b)*.

Il Proponente e l'Assuntore, stante la previsione di cui all'art. 9 lett. *e)* ed *f)* del Regolamento, intendono comunque precisare che:

a) la liquidazione della percentuale del pagamento offerto ai creditori chirografari, sia di quelli risultanti dallo stato passivo, sia di quelli che si insinueranno all'esito di eventuali contenziosi, avverrà entro i termini sopra indicati e comunque entro e non oltre il limite massimo di dodici mesi per i gradi superiori al chirografo e di diciotto mesi per i creditori chirografari, termini decorrenti dall'Omologazione Definitiva e/o dal definitivo provvedimento di ammissione al passivo, specificando inoltre che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i pagamenti - per causa imputabile all'Assuntore - dovessero essere eseguiti in tempi superiori a quelli sopra indicati, ai creditori verranno corrisposti anche gli interessi legali per il periodo superiore e fino al momento dell'effettivo pagamento;

b) ogni pagamento che dovrà essere eseguito dall'Assuntore sarà effettuato mediante bonifico bancario previa autorizzazione dei Commissari.

II e III - Tutti i pagamenti previsti nella presente Proposta dovranno essere effettuati sulla base di progetti di riparto predisposti dall'Assuntore nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di rango e prelazione, pertanto:

a. qualora i crediti prededucibili risultassero di entità superiore agli importi sopra precisati, gli eventuali eccedenti fabbisogni troveranno risorsa nella provvista destinata al pagamento dei creditori chirografi che, conseguentemente, diminuirà Euro per Euro; si precisa che la stima degli oneri prededucibili è relativa alle spese di procedura e agli oneri in prededuzione, maturati e maturandi, da sostenersi a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, a cui dovrà aggiungersi (quale componente già compresa nella medesima stima) l'importo relativo all'imposta di registro. I pagamenti di eventuali oneri prededucibili che i Commissari Straordinari dovessero effettuare a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, andranno decurtati dall'importo complessivamente stimato dall'Assuntore per gli oneri in prededuzione;

b. considerato che i pagamenti concordatari illustrati al Paragrafo I presuppongono l'esattezza delle consistenze degli attivi siccome indicati al Capitolo 3, nell'eventualità in cui, alla data di Omologazione Definitiva, fosse riscontrata una riduzione nella consistenza delle Giacenze, l'Assuntore garantirà l'adempimento delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione Euro per Euro dell'offerta ai creditori chirografari;

c. qualora, in sede di esecuzione del concordato, dovesse riscontrarsi l'esistenza di eventuali – e non ivi identificati - creditori privilegiati, si provvederà al pagamento integrale degli ulteriori crediti mediante riduzione Euro per Euro dell'importo offerto ai creditori chirografari così come sopra disciplinati. Il pagamento delle suddette somme avverrà senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a

quella imposta dai tempi tecnici della procedura» che in ogni caso non eccederà i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data dell'Omologazione Definitiva;

d. nel caso in cui, invece, dovesse verificarsi una variazione in aumento dell'ammontare dei creditori chirografari concorrenti, anche per eventuali errori materiali occorsi nelle comunicazioni tra Proponente e i Commissari Straordinari, fermo restando anche in questa ipotesi quanto previsto ai sensi del precedente Paragrafo I, il pagamento di tali creditori avverrà alle stesse condizioni degli altri creditori chirografari concorrenti con conseguente riduzione della percentuale di soddisfazione prevista in favore degli stessi ai sensi della presente proposta.

IV - In ossequio a quanto previsto dagli artt. 135 L.F. e 248 CCII., ciascun creditore della Procedura, subordinatamente al ricevimento del pagamento delle somme al medesimo dovute e con efficacia a partire dal momento di ricevimento di tale pagamento, si riterrà aver rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, ragione od azione relativa al pagamento del saldo o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza, causa o in connessione dei/con i rispettivi crediti, sia nei confronti della Procedura sia nei confronti dell'Assuntore.

V – In relazione ai creditori irreperibili, si precisa che qualora uno o più creditori risultassero irreperibili alla data di esecuzione dei pagamenti previsti dal piano di concordato elaborato dal Proponente, salvo diverso provvedimento assunto dal Giudice Delegato in occasione dei piani di riparto, il relativo importo verrà accantonato dall'Assuntore il quale continuerà a garantirne la corresponsione in forza delle obbligazioni assunte a mezzo della proposta di concordato sino al decorso del termine di prescrizione. Spirato detto termine, le somme accantonate saranno oggetto di un riparto supplementare in favore dei creditori chirografari con conseguente liberazione dell'Assuntore dal relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile.

VI - Con riferimento a tutti i pagamenti di cui al presente Capitolo 4, l'Assuntore si riserva il diritto di compensare gli importi dovuti ai relativi creditori con l'eventuale controcredito derivante dalle azioni o dai crediti ceduti verso gli stessi alla data di Omologazione Definitiva ovvero con ogni altra modalità estintiva per legge della obbligazione.

VII – Si precisa che l'Assuntore – ove necessario - si farà carico anche dell'eventuale re-insinuazione ex art. 70 L.F. con riguardo alle somme che dovessero essere versate a titolo definitivo, a seguito di sentenza passata in giudicato, dai soggetti convenuti in giudizio di revocatoria, garantendo agli stessi la restituzione di un importo in misura pari alla percentuale offerta ai creditori chirografari in base alla presente proposta moltiplicata per l'importo eventualmente ammesso. Il pagamento avverrà tramite restituzione di una porzione degli importi corrisposti a titolo definitivo sulle revocatorie, corrispondente al relativo credito ex art. 70 L.F. moltiplicato per la percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari nella presente proposta.

VIII - Come anticipato nel Capitolo 1, il Proponente intende riservarsi la facoltà di indicare un terzo soggetto, tra cui anche eventuali società veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999 oppure OICR, quale cessionario a cui trasferire l'intero e/o una parte degli Attivi Non Liquidi della Procedura.

X - La soddisfazione di crediti eventualmente ammessi con riserva allo Stato Passivo (tenuto conto dei diritti di regresso), avverrà nei termini ed alle condizioni formulate nella presente proposta, (a) previa verifica della dichiarazione espressa rilasciata dal creditore che attesti il mancato o parziale recupero del credito medesimo, (b) tenuto altresì conto di quanto ricevuto e/o ancora da ricevere dai garanti o dall'obbligato principale, e comunque (c) nei limiti degli importi ammessi.

XI - Resta inteso che le disponibilità liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi saranno attribuite all'Assuntore.

5. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

5.1 LE GARANZIE ACCESSORIE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

L'Assuntore presterà per l'Apporto ulteriore garanzia mediante il rilascio di fideiussione bancaria, a prima richiesta, emessa da BPER Banca S.p.A. per un importo pari ad Euro 59.703,98 (di seguito la "Fideiussione"), la cui istruttoria per l'emissione è in corso (*cfr.* Allegato 8).

L'Assuntore si impegna a depositare la Fideiussione, in originale, presso la cancelleria del Tribunale di Roma entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'autorizzazione ex art. 78 D.Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT (i.e. entro il 26 giugno 2025), così come previsto dal Regolamento.

L'Assuntore, inoltre, darà comunicazione dell'avvenuto deposito ai Commissari a mezzo PEC. L'Assuntore specifica inoltre che la Fideiussione: *i)* sarà sospensivamente condizionata all'efficacia della proposta di concordato ai sensi dell'art. 130 l.fall.; *ii)* attribuirà ai Commissari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa dei creditori e conterrà la previsione del foro esclusivo di Roma.

In corrispondenza della progressione degli adempimenti concordatari, la Fideiussione perderà automaticamente di efficacia, riducendosi proporzionalmente alle obbligazioni assolte. A tal fine, il Proponente, di concerto con l'Assuntore, provvederà a formulare apposita istanza ai Commissari, i quali autorizzeranno la riduzione dell'importo della Fideiussione verificati gli adempimenti concordatari ovvero, qualora il Proponente, sempre d'intesa con l'Assuntore, ne facesse esplicita richiesta, accordargli la facoltà di sostituire la Fideiussione con una avente le medesime caratteristiche, ma di differente minor importo.

La Fideiussione sarà pari all'importo delle obbligazioni concordatarie assunte dall'Assuntore in base alla Proposta e conseguentemente non ricomprenderà gli Attivi Liquidi della Procedura alla data di presentazione della Fideiussione.

La Fideiussione resterà valida ed efficace sino alla completa esecuzione del concordato e costituirà, unitamente agli Attivi Liquidi della Procedura, garanzia integrale delle obbligazioni di pagamento assunte dall'Assuntore. Essa sarà escutibile dalla Procedura per l'ammontare dell'Apporto eventualmente non versato.

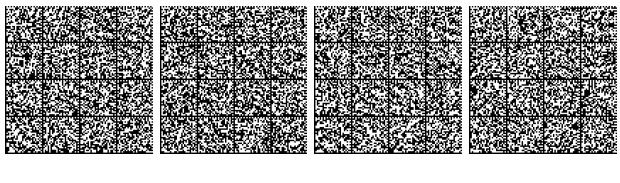

In ogni caso, eseguiti tutti i pagamenti concordatari previsti dalla Proposta, i Commissari riconsegneranno all'Assuntore la Fideiussione (così come eventualmente ridotta) ovvero la Fideiussione rilasciata in sua sostituzione, che dovrà per conseguenza intendersi automaticamente cessata e priva di efficacia.

La Fideiussione dovrà altresì essere restituita dai Commissari all'Assuntore, intendendosi, per conseguenza, automaticamente cessata e priva di efficacia, nei seguenti casi e termini:

i) entro 15 giorni dalla definitività del provvedimento con cui viene rigettata l'omologazione, nel caso in cui il concordato, pur in assenza di opposizioni dei creditori, non venga omologato;

ii) nel caso di omologazione del concordato, contestualmente al versamento da parte dell'Assuntore dell'Apporto nei termini indicati nella proposta.

Si precisa che l'importo della Fideiussione si ridurrà conseguentemente: (i) qualora l'importo dell'Apporto dovesse variare in conseguenza degli eventi e secondo i criteri descritti al precedente Capitolo; (ii) laddove, successivamente al deposito della Proposta e fino alla data di Omologazione Definitiva, dovessero intervenire eventi, anche dovuti ad atti della Procedura o del Proponente (ad esempio mediante la stipula di accordi di postergazione e/o di accollo), che determinino l'incasso di somme o la riduzione dei debiti da soddisfare secondo quanto previsto nella presente proposta.

Infine, i Commissari restituiranno all'Assuntore le disponibilità liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi.

5.2 IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE

In ragione anche alle garanzie sopra indicate relative all'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Proposta, l'Omologazione Definitiva comporterà la cessione all'Assuntore (e/o ai soggetti terzi da lui nominati come detto più sopra), automatica, dietro semplice richiesta tramite PEC dell'Assuntore, e secondo le modalità di seguito dettagliate, di tutti i beni, pretese, crediti (tributari compresi) e diritti, anche sopravvenienti, che costituiscono/costituiranno l'attivo della Procedura, e che dovranno essere trasferiti all'Assuntore purgati da qualsivoglia vincolo o gravame, nonché di tutte le azioni, anche di pertinenza della massa, pendenti alla data di Omologazione Definitiva, fatta eccezione per gli Attivi Liquidi, che saranno anzitutto utilizzati per eseguire i pagamenti concordatari previsti dal presente ricorso.

6. RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE

L'Assuntore dichiara di limitare la propria responsabilità ai soli creditori definitivamente ammessi allo stato passivo della Procedura e a quelli che abbiano proposto domanda di ammissione tardiva alla Data di Riferimento, sempre in quanto e per quanto definitivamente ammessi allo stato passivo, nonché ai crediti dei convenuti soccombenti in azioni revocatorie nel caso in cui venisse avanzata richiesta di reinsinuazione ex art. 70 l.fall. (nella percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari).

Le limitazioni di responsabilità dell'Assuntore, descritte nel presente Capitolo, devono intendersi estese anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della Procedura dinanzi ad un Tribunale che non sia quello fallimentare e/o che non abbia seguito il rito previsto dagli artt. 93 e ss. L.F.

Resta altresì inteso che l'apporto di risorse da parte dell'Assuntore è limitato e circoscritto, nel massimo, all'Apporto, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente proposta, non assumendosi lo stesso alcuna ulteriore obbligazione di pagamento. Pertanto, per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore non sarà tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nel precedente Capitolo 4 e analiticamente riportati nell'Allegato 7.

Si precisa che la corresponsione dell'Apporto alla Procedura rappresenterà il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore.

7. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO

La proposta di concordato sopra esposta presenta svariati aspetti che ne determinano la coerenza con le finalità perseguite dalla procedura di amministrazione straordinaria nonché l'assoluta convenienza per i creditori concorrenti.

L'immediata chiusura della Procedura, infatti, consentirà di non dover sopportare alcun ulteriore costo in quanto tutte le spese verranno sostenute dall'Assuntore nonché di rendere certi e pressoché immediati i tempi di pagamento in favore dei creditori.

In aggiunta si consideri che, anche laddove in caso di prosecuzione della Procedura dovessero liberarsi medio tempore disponibilità per riparti parziali, le somme distribuibili sarebbero certamente inferiori in considerazione della necessità di dover disporre, comunque, l'accantonamento generico del 20% delle liquidità di cui all'art. 113, comma 1, L.F..

Per una corretta valutazione della presente Proposta da parte dei creditori, va altresì considerato che, per i creditori chirografari il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi sarebbe l'ulteriore vantaggio di poter chiedere a rimborso l'IVA a suo tempo versata sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta concordataria, con l'effettivo recupero di un ulteriore quota del 22%, o per la diversa aliquota IVA applicabile, sul credito insinuato a Stato Passivo rimasto insoddisfatto. In base alla normativa fiscale di riferimento, la nota di variazione IVA può essere emessa dal creditore subito dopo l'Omologazione Definitiva del concordato, mentre in caso di prosecuzione dell'attività liquidatoria, tale facoltà verrebbe rinviata al momento della chiusura della Procedura (che realisticamente, nel caso di specie, non potrà intervenire prima di 4-5 anni). Pertanto, la valutazione di convenienza economica per ciascun creditore, oltre a considerare la percentuale di soddisfazione offerta ai sensi del presente ricorso, dovrebbe tener conto dell'accelerazione del maggior recupero riferito all'IVA.

Inoltre, la particolare struttura del presente concordato, così come quella degli altri 5 concordati proposti da Europa Investimenti per le altre procedure delle società del Gruppo Cirio – caratterizzati tutti dalla presenza di ingenti Crediti

Intercompany che saranno messi a disposizione della massa creditoria e pertanto non trasferiti all'Assuntore – in caso di Omologazione Definitiva e contestuale di tutte le proposte concordatarie presentate per le Procedure del Gruppo Cirio (*cfr. infra*) consente di massimizzare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

La proposta viene infine adeguatamente garantita sia sotto il profilo della sua concreta fattibilità che sotto quello dei tempi di pagamento, mediante il rilascio di Fideiussione.

8. L'OPPORTUNITÀ DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR PER LE PROCEDURE DEL GRUPPO CIRIO

Come già dichiarato in Premessa, il MIMIT ha autorizzato Europa Investimenti e Sagitta SGR a depositare innanzi al Tribunale di Roma la proposta di concordato per le Procedure:

- Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma;

- Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma;

- Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma; Il Proponente ha quindi provveduto al deposito contestuale, per ciascuna delle suddette Procedure, del ricorso per l'omologazione della relativa proposta di concordato.

In proposito si precisa che:

(i) tutte le proposte formulate dal Proponente si basano su piani concordatari analoghi, volti a massimizzare il soddisfacimento dei creditori anche mediante l'impiego dei flussi di cassa rinvenienti dal pagamento dei Crediti Intercompany che ciascuna Procedura vanta nei confronti delle altre Procedure;

(ii) in tutte le proposte formulate sono state indicate le medesime tempistiche per l'esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori concorsuali.

Sussiste, quindi, un'esigenza di trattazione unitaria delle suddette proposte e, per tale motivo, il Proponente formula istanza di trattazione delle stesse alla medesima udienza, ove possibile.

Alla luce di tutto quanto sopra, Europa Investimenti e Sagitta SGR, non in proprio ma quale società di gestione di SUF2, ut sopra rappresentate,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale di Roma, previa – ove possibile - trattazione alla medesima udienza del presente procedimento con i procedimenti di omologazione delle proposte di concordato presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per conto del SUF 2 nelle Procedure Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma, Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma, voglia omologare il presente concordato, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge a tal fine.

Si allegano al presente ricorso i seguenti documenti:

A. Procura speciale;

B. Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le società del Gruppo Cirio in A.S.;

C. Proposta di concordato depositata in data 31 gennaio 2024;

D. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 7 maggio 2024;

E. Nota di precisazione della proposta di concordato, depositata in data 31 maggio 2024;

F. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 1 agosto 2024;

G. Parere reso dai Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

H. Parere reso dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

I. Comunicazione via PEC del MIMIT, del 27 maggio 2025, di autorizzazione ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019;

J. Verbale del C.d.A. di Europa Investimenti del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 152 L.F. e/o 120bis CCII e relativa ricevuta di trasmissione al Registro delle Imprese di Milano;

1. Visura camerale Europa Investimenti S.p.A.;

2. Visura camerale Sagitta SGR S.p.A.;

3. Operazioni concluse dal Gruppo Europa Investimenti;

4. Dettaglio dei crediti ammessi al chirografo;

5. Dettaglio dei crediti intercompany;

6. Riepilogo della proposta di Concordato;

7. Prospetto analitico pagamenti concordatari;

8. Comunicazione di BPER del 5 giugno 2025;

9. Bilanci d'esercizio Europa Investimenti S.p.A. (2020-2023);

10. Bilanci consolidato Europa Investimenti S.p.A. (2020-2023);

11. Bilanci d' esercizio Sagitta SGR S.p.A. (2020-2023);

12. Bilanci Arrow Global Group Limited (2020-2023);

13. Riepilogo della Nota di Precisazione. Con osservanza,

Milano - Roma, lì 6 giugno 2025

Prof. Avv. Valerio Di Gravio Avv. Dario Gizzi Avv. Antonia Sigillito

I commissari straordinari
prof. avv. Luigi Farenga

prof. avv. Lucio Francario
prof. avv. Attilio Zimatore

TX25ABQ7942 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
I Sezione Civile

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Alemanni Maurizio

Il sig. Alemanni Alessandro, C.F. LMNLSN74P25F158K, nato a Messina il 25.09.74, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giuseppa Cannizzaro e Cristina Montagnese, nel ricorso presentato presso il Tribunale di Reggio Emilia, I Sez. Civile, R.G. n.3807/2025, giusta decreto del 31.07.2025 (che ha disposto la pubblicazione dell'estratto della domanda due volte consecutive a distanza di dieci giorni nella *Gazzetta Ufficiale* ed in due giornali a diffusione nazionale) procede alla pubblicazione in *G.U.* dell'estratto della domanda, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Il ricorrente chiede di far dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.473 bis.62 e segg. c.p.c. e 58 c.c., la morte presunta del fratello, sig. Alemanni Maurizio, nato a Sant'Agata Militello (ME) il 16.01.1980.

avv. Giuseppa Cannizzaro

TX25ABR8607 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO

Dichiarazione di morte presunta di Kaltenhauser Heinrich

IL TRIBUNALE DI BOLZANO

composto dai magistrati

Andrea Pappalardo Presidente

Morris Recla Giudice relatore

Günter Morandell Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 2623/2023 R.G., introdotto da KALTENHAUSER WALDRAUD, rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Rudi Leoni del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;

ricorrente: avente ad oggetto la dichiarazione di morte presunta di Kaltenhauser Heinrich (C.F. KLTHRC67C20B160E) nato a Bressanone (BZ) il 20.03.1967 da ultimo residente in Lana (BZ) in via Bolzano n. 29;

e

Pubblico Ministero; intervenuto:

In punto: dichiarazione di morte presunta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,

1. dichiara la morte presunta di Kaltenhauser Heinrich (C.F. KLTHRC67C20B160E) nato a Bressanone (BZ) il 20.03.1967 da ultimo residente in Lana (BZ) in via Bolzano n. 29 alle ore 23:59 del 30/04/2013;

2. ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché sui quotidiani locali "Alto Adige" e "Dolomiten" e nel sito internet del Ministero della Giustizia, a cura di qualunque interessato.

3. dispone che copia della *Gazzetta Ufficiale* e dei giornali su cui è stato pubblicato l'estratto vengano depositate presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;

4. dispone che la presente sentenza venga comunicata dalla Cancelleria al competente Ufficiale di Stato Civile.

Così deciso in Bolzano in camera di consiglio del 07/05/2025.

Il Giudice estensore Il Presidente

Morris Recla Andrea Pappalardo

avv. Rudi Leoni

TX25ABR8633 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

AMBIENTE 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa

Sede legale: loc. Sa Corroncedda - via Goethe n. 54 - 07026 Olbia (SS)

Codice Fiscale: 02028610901

Partita IVA: 02028610901

Deposito bilancio finale di liquidazione

Si comunica che in data 29/08/2025 è stato depositato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Tempio Pausania (SS) il bilancio finale di liquidazione.

Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Il commissario liquidatore
Cecilia Cocco

TX25ABS8618 (A pagamento).

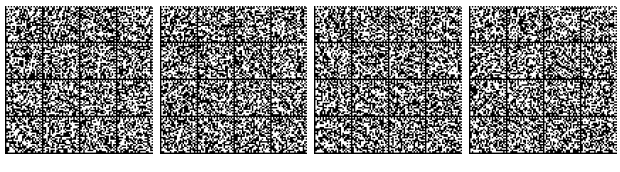

ALTRI ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

GLENMARK ARZNEIMITTEL GMBH

Partita IVA: DE274152257

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Medicinale: DABIKASTE

Codice AIC: 049846, in tutte le confezioni autorizzate

Codice pratica: C1B/2024/2669

Procedura Europea N° PT/H/2618/01-03/IB/014

Tipologia di variazione: Tipo IB, categoria C.I.2.a)

Modifica apportata: Aggiornamento stampati in linea con i testi del prodotto di riferimento.

Titolare AIC: Glenmark Arzneimittel GmbH

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati (RCP e *FI)*, relativamente al medicinale indicato e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.

Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP a partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione e al FI entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX25ADD8551 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.

Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)
Partita IVA: 01467050181

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Medicinale: TESTEX (aic: 051015)

Confezione:

051015 016 - 1000 mg/4 ml, soluzione iniettabile - 1 fiala, 4 ml

051015 028 - 1000 mg/4 ml, soluzione iniettabile - 1 flaconcino, 4 ml

Codice pratica N° C1B/2025/1686

N° e Tipologia variazione: Variazione singola: B.II.f.1.b.1. - Tipo IB.

Modifica apportata: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale) da 2 a 3 anni.

Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico Sit Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l.

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati (paragrafo 6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente al medicinale indicato e la responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC.

Il titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente variazione può assumersi come approvata dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il legale rappresentante
dott. Lamberto Matteo Pedrotti Catoni

TX25ADD8561 (A pagamento).

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.
Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano
Codice Fiscale: 00748210150

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.

Estratto comunicazione di notifica regolare AIFA/PPA/P/0108235 del 26/08/2025.

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice Pratica: N1B/2025/660

Medicinale: IMIDAZYL; IMIDAZYL ANTISTAMINICO

Codice farmaco: 003410; 035469

Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano.

Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB C.I.3.z

Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per implementare l'esito dello PSUSA/00010571/202407. Adeguamento alla linea guida eccipienti e all'ultima versione del QRD template.

È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.8, 4.9 e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate di IMIDAZYL e paragrafi 2, 4.4, 4.8, 4.9, 6.1 e 7 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate di IMIDAZYL ANTISTAMINICO) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e alle Etichette.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare sia i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

TX25ADD8564 (A pagamento).

ZAMBON ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso
Codice Fiscale: 03804220154

Estratto della comunicazione di notifica regolare 0108227-27/08/2025-AIFA-AIFA_PPA-P

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice Pratica N° C1B/2024/2066

Medicinali:

SPIDIFEN

SPIDIDOL

SPIDIDOL ANALGESICO

Codice farmaco: 039600, 026916, 028710 (tutte le confezioni)

Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l.

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z

Modifiche apportate:

Aggiornamento del paragrafo 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo, in accordo alla raccomandazione EMA/CMDh/265136/2024 riguardante i medicinali per uso sistemico contenenti ibuprofene.

È autorizzata, pertanto, la modifica del paragrafo 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali

alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore
dott. Ivan Lunghi

TX25ADD8565 (A pagamento).

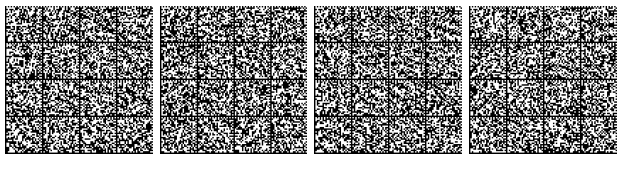

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.

Medicinali, confezioni e numeri di AIC:

IMOVANE - tutte le confezioni - AIC 028299

Codice Pratica: N1B/2025/680

Tipologia Variazione e modifica apportata:

• 7x Tipo IA, B.II.d.1.a: Inasprimento dei limiti delle specifiche.

• Tipo IA, B.II.d.1.c: Aggiunta della suddivisione delle compresse come test periodico al momento del rilascio e della durata di conservazione

• Tipo IA B.II.d.1.d: Eliminazione di un parametro di specifica non significativo

• Tipo IA, B.II.d.1.i: Ph. Eur. 2.9.40 Uniformità di dosaggio, Ph. Eur. 2.9.5 Uniformità di massa o Ph. Eur. 2.9.6 Uniformità del contenuto

• Tipo IA, B.II.d.2.a: Modifiche minori a una procedura di prova approvata

• Tipo IB, B.II.d.2.d: Altre modifiche a una procedura di prova

• 2x Tipo IA B.II.f.1.e: Modifica a un protocollo di stabilità approvato

• Tipo IB per impostazione predefinita B.II.f.1.e: Modifica a un protocollo di stabilità approvato

Codice Pratica: N1B/2025/689

Tipologia Variazione e modifica apportata:

• Tipo IB B. II. b.1.e: Aggiunta di SWI Tours (Francia) come sito di fabbricazione

• Tipo IAIN B.II.b.1.b: Aggiunta di SWI Tours (Francia) come sito di confezionamento primario

• Tipo IAIN B.II.b.1.a: Aggiunta di SWI Tours (Francia) come sito di confezionamento secondario

• Tipo IAIN B.II.b.2.c.2: Aggiunta di SWI Tours (Francia) come produttore responsabile del rilascio dei lotti e dei test di controllo

• Tipo IA B.II.b.4.b: Modifica delle dimensioni dei lotti del prodotto finito

• Tipo IA B.II.b.3.a: Modifica minore del processo di produzione

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati, relativamente al medicinale indicato e la responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC. Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione e al Foglio Illustrativo e all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Rosa Storri

TX25ADD8566 (A pagamento).

BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.
Sede legale: via De Ambrosiis, n. 2 - 15067 Novi Ligure (AL)
Codice Fiscale: 01679130060

Modifica secondaria di un' autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e Regolamento n. 1234/2008 e s.m.i.

Titolare AIC: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A.

Estratto Comunicazione di notifica regolare n. 0108244-27/08/2025-AIFA-AIFA_PPA-P

Codice Pratica: N1B/2025/550

Medicinale: GABESATO MESILATO Bioindustria L.I.M.

Codice farmaco: 041445014

Tipo di modifica: Modifica stampati

Tipologia di variazione oggetto di modifica: IB; C.I.z

Modifica apportata: modifiche del Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto, del Foglio illustrativo e delle Etichette al fine di aggiornare gli stampati all'ultima versione QRD template. Modifiche formali per l'allineamento del Foglio illustrativo al Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto. Altre modifiche editoriali.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati (del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo ed alle Etichette.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti

a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia dell'atto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il legale rappresentante
dott. Fabrizio Caraccia

TX25ADD8570 (A pagamento).

BB FARMA S.R.L.
Sede: viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021

Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela

Protocollo: 100702 del 04/08/2025

Medicinale: «CIPRALEX "10 mg compresse" 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL (trasparente)» AIC: 050143027

Importatore: BB Farma s.r.l.

Tipologia variazione: c.1.16

Modifica apportata: modifica della procedura di riconfezionamento: da "prodotto riconfezionato" a "prodotto rietichettato". In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del 12/01/2022 pubblicata in *G.U.* Serie Generale n.22 del 28/01/2022 e successive modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, l'importatore parallelo è autorizzato ad importare lotti recanti la modifica autorizzata relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare dell'AIP.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette (solo nei casi di tipologia: c.1.2 - c.1.3 - c.1.9) entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della modifica sopracitata. I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i..

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'amministratore unico
ing. Matteo Mosca

TX25ADD8572 (A pagamento).

BB FARMA S.R.L.
Sede: viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021

Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela

Protocollo: 89141 del 10/07/2025

Medicinale: «MINESSE "60 mcg + 15 mcg compresse rivestite con film" 1 blister da 28 compresse» AIC: 038695019

Importatore: BB Farma s.r.l.

Tipologia variazione: c.1.8

Modifica apportata: eliminazione del sito di confezionamento secondario dell'officina farmaceutica Falorni s.r.l. in Via Provinciale Lucchese, Loc. Masotti, 51030 Serravalle Pistoiese (PT).

In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del 12/01/2022 pubblicata in *G.U.* Serie Generale n.22 del 28/01/2022 e successive modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, l'importatore parallelo è autorizzato ad importare lotti recanti la modifica autorizzata relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare dell'AIP. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette (solo nei casi di tipologia: c.1.2 - c.1.3 - c.1.9) entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della modifica sopracitata.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'amministratore unico
ing. Matteo Mosca

TX25ADD8573 (A pagamento).

BB FARMA S.R.L.
Sede: viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA)
Codice Fiscale: 02180370021

Variazioni di tipo I all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela

Protocollo: 108630 del 28/08/2025

Medicinale: «FOSAMAX "70 mg compresse" 4 compresse in blister AL/AL» AIC: 051112011

Protocollo: 108633 del 28/08/2025

Medicinale: «STILNOX "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse» AIC: 037958129

Importatore: BB Farma s.r.l.

Tipologia variazione: c.1.7

Modifica apportata: aggiunta del sito di confezionamento secondario: BB Farma S.r.l – Viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA). In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del 12/01/2022 pubblicata in *G.U.* Serie Generale n.22 del 28/01/2022 e successive modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, l'importatore parallelo è autorizzato ad importare lotti recanti la modifica autorizzata relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare dell'AIP.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette (solo nei casi di tipologia: c.1.2 - c.1.3 - c.1.9) entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della modifica sopracitata. I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i..

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'amministratore unico
ing. Matteo Mosca

TX25ADD8574 (A pagamento).

ORGANON ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazza Carlo Magno n. 21 - 00162 Roma
Partita IVA: 03296950151

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Medicinale: MAXALT 5 mg e 10 mg compresse

Medicinale: MAXALT RPD 5 mg e 10 mg liofilizzato orale

Codice AIC: 034115

Codice Pratica: C1A/2025/1824

Procedura Europea N°: NL/H/xxxx/IA/1074/G

Tipologia di variazione: IAIN - B.II.b.2.c.1

Modifica apportata: Aggiunta di N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Paesi Bassi, come sito alternativo responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito

Titolare AIC: Organon Italia S.r.l.

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo), relativamente al medicinale indicato e la responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Parte Seconda della variazione.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Parte Seconda.

Un procuratore speciale
dott.ssa Paola Berti

TX25ADD8575 (A pagamento).

ABDI FARMA GMBH

Sede legale: DonnersbergstraBe, 4 - 64646 Heppenheim, Germania
Codice Fiscale: DE348035565

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Titolare AIC: Abdi Farma GmbH

Medicinale: POSACONAZOLO ABDI

Codice AIC: 050634 (tutte le confezioni)

Codice pratica: C1B/2025/1467

Procedura Europea N°: NL/H/4459/001/IB/022

Tipologia di variazione: Tipo IB cat. C.I.2.a)

Modifica apportata: Una o più modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di un medicinale generico in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento.

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati (paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto), relativamente al medicinale indicato e la responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC. Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto a partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. – Parte seconda della variazione. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I. – Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Federica Innocenti

TX25ADD8582 (A pagamento).

EXELTIS ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Lombardia, 2/a - Peschiera Borromeo (MI), Italia

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Medicinale: LASCA.

Codice AIC: 044473.

Codice pratica: C1A/2025/1398. Procedura Europea N°: DK/H/3414/001-002/IA/012/G

Tipologia di variazione: Grouping 2xTipo IA: Tipo IA - B.III.1.a.2 + Tipo IAIN - A.5.a.

Modifica apportata: aggiornamento del CEP di Levonorgestrel presentato da un fabbricante già approvato da: R1-CEP 2003-127-Rev 02 a CEP 2003-127-Rev 03 e modifica dell'indirizzo (CAP) del produttore del prodotto finito, Laboratorios León Farma S.A., anche responsabile del rilascio dei lotti, da: 24008 a: 24193.

Titolare AIC: Exeltis Italia S.r.l.

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati (Foglio Illustrativo), relativamente ai medicinali indicati e la responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Monica Garocchio

TX25ADD8584 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

Sede: via G. Marconi n. 2 - 24069 Cenate Sotto (BG), Italia
Codice Fiscale: 00226250165

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008

Medicinale: ROPIVACAINA CLORIDRATO S.A.L.F.

Codice AIC: 043540

Codice pratica: N1B/2025/18 e N1B/2025/416

Tipologia variazione: IB C.I.2.a x 2, C.I.2.a

Titolare AIC: SALF S.p.A. Laboratorio Farmacologico

Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in accordo al medicinale di riferimento e al QRD template.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.2 e 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti

TX25ADD8589 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Medicinale: DOPAMINA CLORIDRATO SALF

Codice AIC: 030663013

Codice Pratica: N1B/2025/772

Tipologia di variazione: Tipo IB C.I.7.b) Eliminazione di un dosaggio

Titolare AIC: S.A.L.F.S.P.A. Laboratorio Farmacologico – Via Marconi, 2 - Cenate Sotto (BG) – Italia.

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo), relativamente al medicinale indicato e la responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC.

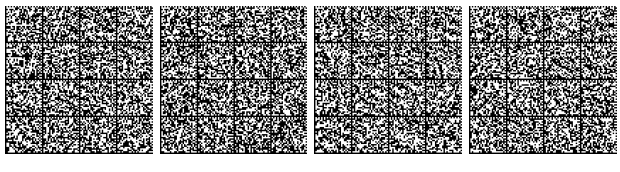

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Parte Seconda della variazione e al foglio illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti

TX25ADD8590 (A pagamento).

BAUSCH & LOMB - IOM S.P.A.

Sede legale: viale Martesana, 12 - 20055 Vimodrone (MI) - Italia
Partita IVA: 00857610968

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.

Specialità medicinale: FLUATON 1 mg/ml collirio, sospensione

Codice AIC n. 023503030 (contenitori monodose da 0,4 ml)

Specialità medicinale: INDOCOLLIRIO 1 mg/ml collirio, soluzione

Codice AIC n. 028718

Codice pratica: N1B/2025/754

Var. tipo IB – A.5.a Aggiornamento dell'indirizzo del sito del responsabile del rilascio dei lotti.

Specialità medicinale: FLUATON

Codice AIC n. 023503016 (1 mg/g unguento oftalmico - tubo da 5 *g)* e 023503028 (1 mg/ml collirio, sospensione - flacone da 5 ml)

Codice pratica: N1B/2025/796

Var. tipo IB - C.I.7.a - Soppressione delle forme farmaceutiche unguento e collirio multidose.

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati (paragrafi 2, 4.4, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8 e 9 del RCP di Fluaton collirio e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette e l'aggiornamento del Foglio Illustrativo per la modifica del sito di rilascio per Fluaton collirio e Indocollirio), relativamente al medicinale indicato e la responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP a partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. – Parte Seconda della variazione e al Foglio Illustrativo e all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I. – Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Ilaria Pianetti

TX25ADD8591 (A pagamento).

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.

Sede legale: Juan Camarillo, 35 - 28037 Madrid, Spagna
Partita IVA: ESA28041283

Autorizzazione proroga modifica stampati e smaltimento scorte 0091033-15/07/2025-AIFA-AIFA-P

A seguito della variazione N1B/2024/886 pubblicata in *G.U.* parte II n. 115 del 01/10/2024

Specialita' medicinale: NORMOPARIN

Confezione AIC 024928119

Lotti 2520411 e 2527213

Proroga implementazione stampati della variazione con codice pratica N1B/2024/886, Tipo IB C.I.z)- Aggiornamento degli stampati all'ultima versione del QRD.

Si autorizza la proroga per l'implementazione degli stampati precedentemente autorizzati, non comprensivi delle modifiche di cui alla variazione sopra citata, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX25ADD8602 (A pagamento).

DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA), Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Medicinale: TERASIDE

Codice AIC: 035966

Codice Pratica: N° N1A/2025/404

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I..3.z 1.A

Modifica apportata: Adeguamento stampati PSUSA 00010464

Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, è autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.8 Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli

utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine

L'amministratore delegato
Ernesto Parisi

TX25ADD8634 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Richiesta di rilascio concessione demaniale marittima

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale comunica l'avvenuta presentazione di istanza da parte di Tankoa Yachts S.p.A. in data 13 febbraio 2025 volta all'ottenimento di concessione sessantennale di un compendio di complessivi mq. 54.252,50 circa (di cui circa mq. 28.808 di area a terra e circa mq. 25.444,50 di specchio acqueo) allo scopo di realizzare un complesso intervento di riqualificazione del cantiere navale comprensivo della realizzazione di opere a mare infrastrutturali) che richiede un consistente investimento finanziario pari a circa 42.000.000 di euro. Ai fini di cui all'art. 18 Reg. Cod. Nav. tale istanza risulta pubblicata presso l'Albo Pretorio dei Comuni di Genova, Savona e Vado Ligure fino al 04/10/2025, nonché sul sito internet dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (www.portsofgenoa.com).

La stessa risulta a disposizione, con relativa documentazione a corredo, presso la Direzione governance demaniale, piani d'impresa e società partecipate. Invita coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla predetta Autorità di Sistema Portuale - secondo le modalità indicate nel relativo avviso integrale come sopra pubblicato sugli albi pretori, che si richiama per relationem - entro il termine perentorio del 04/10/2025, osservazioni e/o istanze concorrenti e/o integrazioni da parte dell'istante. Riservata, comunque, ogni diversa e/o ulteriore valutazione da parte dell'Ente in ordine all'istanza presentata.

Il presidente
avv. Matteo Paroli

TX25ADG8631 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI PADOVA

Iscrizione a ruolo, nella sede di Padova, del notaio Maria De Siervo

Il presidente sottoscritto avvisa che, con suo provvedimento in data 01 settembre 2025, ha ordinato l'iscrizione a ruolo dei notai esercenti in questo Distretto Notarile della Dott.ssa Maria De Siervo con residenza in Padova, nominato notaio di prima nomina con decreto ministeriale 12 giugno 2025 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 giugno 2025 IV° serie speciale e D.D. di proroga 18 luglio 2025.

Il presidente
Amelia Cuomo

TX25ADN8581 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI PISA

Iscrizione a ruolo del notaio Saverio Tani

Il Presidente del Consiglio comunica che:

il dott. Saverio Tani, nato a Siena il 27 aprile 1992, nominato notaio nel Comune di Castelfranco di Sotto (Distretto Notarile di Pisa), con Decreto Ministeriale del 12 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale del 17 giugno 2025 n. 47, è stato immesso nell'esercizio delle sue funzioni con ordinanza Presidenziale del 2 settembre 2025.

Pisa, li 2 settembre 2025

Il presidente
dott. Roberto Romoli

TX25ADN8600 (Gratuito).

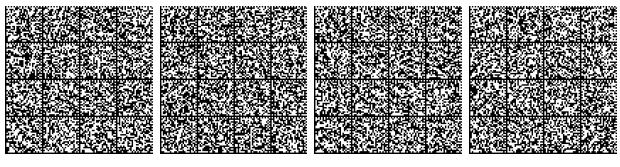

CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA

Ammissione all'esercizio delle funzioni notarili del notaio Michele Tommasoni nella sede di Sona

Il presidente del Consiglio Notarile di Verona avvisa che il Notaio Michele Tommasoni, nominato nella sede di Sona con D.M. 12.06.2025 pubblicato in *G.U.* n. 47/IV^ s.s. del 17.06.2025, avendo adempiuto a tutte le formalità previste dalla Legge Notarile e dal relativo Regolamento, viene ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.

Verona, 01.09.2025

Il presidente
notaio Nicola Marino

TX25ADN8601 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA

Ammissione all'esercizio delle funzioni notarili del notaio Gianpaolo Mormile nella sede di Verona

Il presidente del Consiglio Notarile di Verona avvisa che il Notaio Gianpaolo Mormile, nominato nella sede di Verona con D.M. 12.06.2025 pubblicato in *G.U.* n. 47/IV^ s.s. del 17.06.2025, avendo adempiuto a tutte le formalità previste dalla Legge Notarile e dal relativo Regolamento, viene ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.

Verona, 01.09.2025

Il presidente
notaio Nicola Marino

TX25ADN8603 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA

Ammissione all'esercizio delle funzioni notarili del notaio Alessia Marretta nella sede di Verona

Il presidente del Consiglio Notarile di Verona avvisa che il Notaio Alessia Marretta, nominato nella sede di Verona con D.M. 12.06.2025 pubblicato in *G.U.* n. 47/IV^ s.s. del 17.06.2025, avendo adempiuto a tutte le formalità previste dalla Legge Notarile e dal relativo Regolamento, viene ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.

Verona, 01.09.2025

Il presidente
notaio Nicola Marino

TX25ADN8604 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA

Ammissione all'esercizio delle funzioni notarili del notaio Danilo Dugo nella sede di Villafranca di Verona

Il presidente del Consiglio Notarile di Verona avvisa che il Notaio Danilo Dugo, nominato nella sede di Villafranca di Verona con D.M. 12.06.2025 pubblicato in *G.U.* n. 47/IV^ s.s. del 17.06.2025, avendo adempiuto a tutte le formalità previste dalla Legge Notarile e dal relativo Regolamento, viene ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.

Verona, 01.09.2025

Il presidente
notaio Nicola Marino

TX25ADN8606 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO

Iscrizione a ruolo per la sede di Fucecchio del notaio Concetta Tana

Il Presidente

rende noto che con Decreto Ministeriale in data 12 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17giugno 2025 - IV Serie Speciale – prorogato con D.D. del 4 luglio 2025, la Dott.ssa Concetta Tana di Paolo e Nicolina è stata nominata Notaio alla Sede di Fucecchio e che è stata iscritta oggi stesso nel Ruolo dei Notai esercenti in questi Distretti.

Firenze, 1° settembre 2025

Il presidente
notaio Massimo Palazzo

TX25ADN8620 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO

Iscrizione a ruolo per la sede di Fiesole del notaio Fabio Dell'Aiuto

Il Presidente

rende noto che con Decreto Ministeriale in data 12 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.47 del 17 giugno 2025 IV Serie Speciale – prorogato con D.D. del 31 luglio 2025, il Dott. Fabio Dell'Aiuto di Carlo è stato nominato Notaio alla Sede di Fiesole e che è stato iscritto oggi stesso nel Ruolo dei Notai esercenti in questi Distretti.

Firenze, 1° settembre 2025

Il presidente
notaio Massimo Palazzo

TX25ADN8624 (Gratuito).

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Istanza di concessione per la realizzazione di un impianto eolico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 190/2024

Il Comune di Ruvo di Puglia rende noto che la società EVOLVE srl (C.F./P.IVA 13199380968) avente sede legale in Milano (MI), essendo titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, di potenza pari a 108 MW integrato con un sistema di accumulo da 50 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Toritto (BA), Bitonto (BA), Binetto (BA) e Ruvo di Puglia (BA), in data 04.04.2025 ha presentato istanza di concessione delle superfici necessarie per la realizzazione dell'Impianto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 190/2024.

Tutta la documentazione è pubblicata sul sito www. https://servizi.comune.ruvodipuglia.ba.it/ServiziOnLine/AlboPretorio/AlboPretorio.

Il direttore d'area 8
ing. Gildo Rocco Gramegna

TX25ADQ8595 (A pagamento).

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU2-105) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

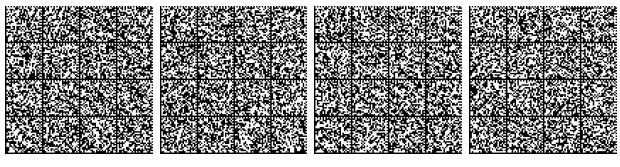

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

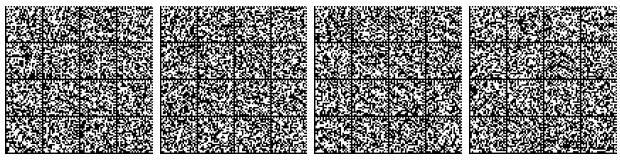

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

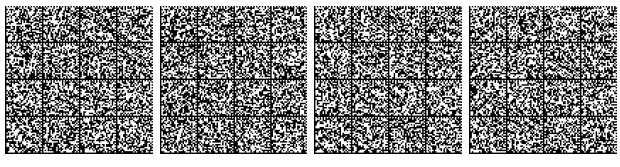

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

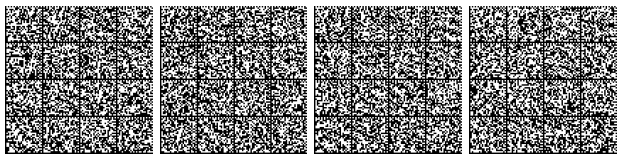

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C

45-4204002509 04
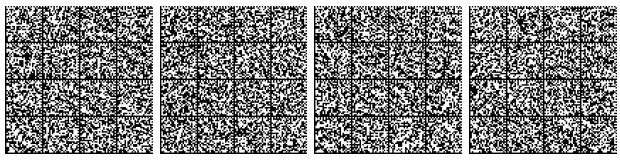
€ 7,11